


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851

Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531

Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet:

E-mail:

E-mail:

www.regione.liguria.it

abbonati@regione.liguria.it

burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

International Printing s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO

Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.03.2015 N. 485

Reg. (UE) n. 1305/2013: Modalità per l'apertura condizionata delle domande di adesione alla misura 11 "Agricoltura biologica" del PSR 2014-2020 - anno 2015.

pag. 6

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.03.2015 N. 486

Approvazione del protocollo d'intesa tra Regione Liguria e Sistema camerale in materia di qualificazione, valorizzazione, promozione e tutela delle produzioni agricole, ittiche e agroalimentari della Liguria.

pag. 15

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.03.2015 N. 489**
Decreto Ministeriale n°1420 del 26 febbraio 2015; disposizioni regionali in attuazione dei commi 4 e 5 dell'art.2 in relazione alla individuazione delle superfici diverse dal prato permanente ma ad esso assimilabili. pag. 23
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.03.2015 N. 490**
Regolamento CE n. 1198/2006. Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura FEP 2007-2013. Revisione del Manuale delle procedure e dei controlli dell'Organismo Intermedio "Regione Liguria". pag. 25
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.03.2015 N. 491**
Programma Regionale di Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo 2007-2013 - modifiche ai termini di presentazione delle domande di pagamento. pag. 27
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.03.2015 N. 499**
Intervento "Protezione del versante nel primo tratto della via dell'Amore". Lavori aggiuntivi. Autorizzazione alla sottoscrizione di eventuale atto integrativo. pag. 29
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.03.2015 N. 506**
Protocollo di intesa tra Regione Liguria e l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia - Delegazione Regionale della Liguria - per attività comuni in materia di enti locali. pag. 30
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.03.2015 N. 522**
Approvazione avviso pubblico per la concessione di contributi per interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici in strutture sociali. Impegno di spesa euro 6.856,76. pag. 33
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.03.2015 N. 525**
Indicazioni regionali per l'applicazione del testo unico l.r. n. 42/2012 "Testo unico delle norme sul terzo settore" nei rapporti fra pubbliche amministrazioni locali e soggetti del terzo settore. pag. 49
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.03.2015 N. 526**
Approvazione accordo quadro tra Regione Liguria- Direzione Marittima Liguria- Autorita' Portuale Genova Savona' La Spezia - SMAF-ASL1-ASL2-ASL3-ASL5-INAIL-DTL-VVF-CGIL-CISL-UIL per iniziative di sicurezza sul lavoro nei porti liguri. pag. 87
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.03.2015 N. 533**
Piano Regionale Integrato Controlli in Sicurezza Alimentare e Sanità Animale (PRISA) 2015 - 2018 per la Liguria. pag. 95
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.03.2015 N. 534**
Approvazione degli accordi integrativi regionali stipulati con le OO.SS. della medicina generale ai sensi del vigente accordo collettivo nazionale 29.07.2009. pag. 99

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.03.2015 N. 535**
Delibera Quadro - Sistema socioeducativo di promozione, prevenzione e tutela per bambini e adolescenti (Pubblicata su Supplemento Ordinario al B.U. n. 18 del 06.05.2015, parte II).
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.03.2015 N. 545**
Progetto pilota presso il Comune di Albenga in materia di polizia locale e politiche sociali di prevenzione. Costituzione struttura di missione e disposizioni organizzative. pag. 107
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.03.2015 N. 546**
Indirizzi per l'attuazione di progetti in materia di polizia locale, sicurezza e legalita'. pag. 108
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.03.2015 N. 547**
Master in scienze di polizia. Approvazione programma didattico e atti conseguenti. pag. 109
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.03.2015 N. 548**
Protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e nei confronti dei minori. pag. 110
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.03.2015 N. 549**
Fondazione scuola interregionale di polizia locale. Impegno di euro 5.000. pag. 113
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.03.2015 N. 551**
POR FESR 2007 - 2013. Misura 1.2.4 "Ingegneria finanziaria" - Fondo capitale di rischio. Riapertura sportello. pag. 115
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.03.2015 N. 566**
Approvazione del bando per la concessione di contributi per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi ai sensi della legge regionale 04.07.2007, n. 25. Importo euro 80.000,00.= Anno 2015. pag. 115
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.03.2015 N. 575**
Accordo di Programma per l'approvazione del collegamento diretto tra Ceparana e S. Stefano Magra e del progetto definitivo del primo lotto-assenso alla promozione dell'Accordo. pag. 124
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31.03.2015 N. 583**
Prelevamento dal "Fondo rischi e spese legali" del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 ai sensi dell'art. 51 del d.lgs 118/2011 euro 551.219,93 (1° provvedimento). pag. 134
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31.03.2015 N. 584**
Prelevamento dal "Fondo rischi e spese legali" del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 ai sensi dell'art. 51 del d.lgs 118/2011 euro 170.000,00 (2° provvedimento). pag. 136

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10.04.2015 N. 591**
VAS ex l.r. n. 32/2012 smi. Variante al PT della Costa e al PTCP - Ambito di Ospedaletti. Parere positivo con prescrizioni. pag. 138
- DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 24.03.2015 N. 86**
Variazioni compensative al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 ai sensi dell'art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 3.000.000,00 (15° Provvedimento). pag. 139
- DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA 26.03.2015 N. 88**
Comune di Sestri Levante - Accertamento dell'ottemperanza dei requisiti di organizzazione e competenza di cui all'art. 9, comma 2, della L.R. 13/2014. pag. 141
- DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 27.03.2015 N. 89**
Variazioni compensative al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 ai sensi dell'art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 95.957,00 (12° Provvedimento). pag. 142
- PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE - TERRITORIO - URBANISTICA - UFFICIO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 13.04.2015 N. H2/372**
Progetto di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione e ampliamento di fabbricato esistente (Fg. 12, Mapp. 528) ai sensi dell'art. 6 l.r. 49/2009 in variante al PRG vigente - Pratica edilizia del Comune di Sanremo n° 1230/2013. Prat. 4/2015. Proponente: Sigg. PIERONI Pierluigi e RICHIARDI Annamaria. pag. 145
- PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE - TERRITORIO - URBANISTICA - UFFICIO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 13.04.2015 N. H2/373**
Progetto di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione e ampliamento di fabbricato esistente (Fg. 12, Mapp. 528) ai sensi dell'art. 6 l.r. 49/2009 in variante al PRG vigente - Pratica edilizia del Comune di Sanremo n. 1141/2013. Prat. 5/2015. Proponente: Sigg. PIERONI Pierluigi e RICHIARDI Annamaria. pag. 147
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SAVONA 30.03.2015 N. 11**
Approvazione delle modifiche al Piano di Bacino stralcio per il rischio idrogeologico ex articolo 10, comma 5, della l.r. n. 58/2009 - "Riperimetrazione delle fasce di inondabilità del torrente neva ed atti correlati del piano di bacino centa, Comune di Zuccarello". pag. 149

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO GESTIONE E
TUTELA DELLE RISORSE TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI
SAVONA 07.12.2014 N. 5925**

**Concessione per derivare ad uso irriguo dal fiume Bormida di Pallare
nel bacino del fiume Bormida di Spigno in localita' Pian Sottano del
Comune di Bormida. Concessionario: Sig. Del Signore Elio.**

pag. 151

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE UFFICIO TERRITORIALE PER LE
ESPROPRIAZIONI DELLA RETE FERROVIARIA S.P.A. 16.04.2015 N.
46**

**Ordine di pagamento diretto delle indennita'. Ditte: Bigliani Piercarlo
ed altri nel Comune di Genova.**

pag. 152

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE UFFICIO TERRITORIALE PER LE
ESPROPRIAZIONI DELLA RETE FERROVIARIA S.P.A. 16.04.2015 N.
47**

**Ordine di pagamento diretto delle indennita'. Ditta: Anselmi Giulio
Enrico.**

pag. 153

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27.03.2015 **N. 485**

Reg. (UE) n. 1305/2013: Modalità per l'apertura condizionata delle domande di adesione alla misura 11 "Agricoltura biologica" del PSR 2014-2020 - anno 2015.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali;

Visto il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il Reg. (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Vista la Legge Regionale 25 novembre 2009 n. 56 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche introdotte con legge regionale 28 giugno 2011 n. 15;

Visto il Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il Reg. (UE) Delegato n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" in corso di pubblicazione;

Vista la proposta di Programma Regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2014-2020, approvata con DGR n. 962/14, inviata alla Commissione Europea e attualmente in fase di esame da parte dei Servizi della Commissione Europea;

Considerato che la citata proposta di Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 (in seguito indicato PSR), essendo ancora oggetto di negoziato, non ha carattere definitivo per quanto riguarda i vincoli, le disposizioni e le modalità attuative, l'ammissibilità ai finanziamenti, l'entità dei contributi e dei premi;

Preso atto che:

- le misure contenute nella proposta di PSR potranno essere soggette a modifiche in sede di approvazione definitiva da parte della Commissione Europea;
- le risorse finanziarie per il nuovo periodo di programmazione saranno messe a disposizione dalla Commissione Europea solamente con l'approvazione definitiva del PSR;

Atteso che la proposta del PSR per la Regione Liguria individua, in attuazione a quanto disposto con l'art. 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013, la concessione di pagamenti per le operazioni comprese nella misura 11 – Agricoltura biologica;

Considerato che, fino ad avvenuta approvazione del PSR da parte della Commissione europea, non è possibile da parte della Regione Liguria assumere impegni di carattere amministrativo e finanziario a valere sulle diverse misure del PSR, inclusa la misura 11, e che pertanto non è

possibile garantire ai potenziali beneficiari della suddetta misura il pagamento dei premi così come descritti nel PSR;

Dato atto che:

- stando alle informazioni disponibili, il PSR 2014-2020 non potrà essere formalmente approvato prima della seconda metà di maggio del 2015;
- tuttavia, la data di scadenza per la presentazione delle domande relative alla misura 11 per l'anno 2015 è posta al 15 maggio 2015, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 809/2014, cioè prima della data presunta di approvazione del PSR da parte della Commissione Europea;

Considerato che per la Regione Liguria non procedere all'attivazione della misura 11 entro il termine del 15 maggio 2015 comporterebbe l'interruzione per l'anno 2015 degli interventi a sostegno dell'agricoltura biologica per gli operatori che hanno concluso un impegno precedentemente attivato sulla misura 214 del PSR 2007-2013 e avrebbero intenzione di aderire alla suddetta misura;

Ritenuto pertanto opportuno, nelle more dell'approvazione definitiva del PSR 2014-2020, consentire anche per l'anno 2015 la continuità degli interventi a sostegno dell'agricoltura biologica mediante apertura condizionata delle domande sulla misura 11 del PSR 2014-2020, sulla base delle indicazioni descritte nell'allegato al presente provvedimento;

Considerato, inoltre, che per la presentazione delle domande di adesione alla misura:

- è obbligatorio l'utilizzo della modulistica predisposta dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e che è necessario che i beneficiari compilino la suddetta modulistica tramite il software sul portale "www.sian.it";
- la domande cartacee e la relativa documentazione devono essere presentate e protocollate alla Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario Regionale, entro e non oltre il termine perentorio del 15 maggio 2015, pena l'applicazione di quanto previsto dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/214 in caso di presentazione tardiva;

Considerato che, ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013 per gli impegni assunti conformemente all'art. 29 dello stesso regolamento, è prevista una clausola di revisione degli interventi al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti nello stesso articolo.

Considerato anche che è prevista una ulteriore clausola di revisione per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2014-2020 e che in caso di non accettazione da parte del beneficiario dell'adeguamento l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso;

Considerato, inoltre, che è necessario per i beneficiari:

- utilizzare e tenere aggiornato il Registro di campagna così come definito nel Decreto del Direttore n. 2611 del 28/05/2013 e da eventuali successivi provvedimenti di aggiornamento;
- sottostare agli obblighi previsti dal Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" in via di pubblicazione e dei "Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari";
- sottostare agli impegni e obblighi previsti dalla vigente normativa relativa all'agricoltura biologica;

Atteso che, per le motivazioni sopra esposte, la concessione del premio deve essere subordinata all'approvazione, da parte della Commissione Europea, del PSR 2014-2020 della Regione Liguria e pertanto necessita che i richiedenti dichiarino in modo esplicito di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Liguria, dell'AGEA e della Commissione Europea in caso di impossibilità di erogazione del premio o per diminuzione dell'entità del premio stesso per mancata approvazione da parte della Commissione Europea o per obbligo di apportare al PSR modifiche tali da non consentire il riconoscimento del premio stesso;

Rilevato che, una volta approvato il PSR 2014-2020, il richiedente ha facoltà di recedere dall'impegno assunto tramite dichiarazione scritta e secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria,

senza avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Liguria, dell'AGEA e della Commissione Europea per quanto eventualmente già fatto;

Dato atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata ad AGEA, e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del Bilancio regionale;

Ritenuta opportuna l'apertura dei termini per la presentazione delle domande per l'anno 2015 a valere sulla misura 11, al fine di fornire ai produttori un periodo di tempo idoneo e sufficiente alla presentazione delle domande stesse;

Ritenuto pertanto, per i motivi sopraindicati di:

- aprire i termini per la presentazione condizionata delle domande per l'anno 2015 a valere sulla misura 11 del PSR 2014-2020;
- approvare le modalità per l'apertura condizionata della misura 11 per l'anno 2015 allegate al presente atto quale parte integrante e necessaria;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, l'apertura condizionata della misura 11 "Agricoltura biologica" del PSR 2014-2020, per l'annualità 2015, secondo le modalità descritte nell'allegato n°1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che:
 - per la presentazione delle domande è obbligatorio l'utilizzo della modulistica predisposta da AGEA e disponibile sul portale "www.sian.it";
 - la presentazione e protocollazione delle suddette domande stampate e firmate deve pervenire alla Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario Regionale, presso il Protocollo Generale - Via Fieschi, 15 a Genova e presso le sedi provinciali di Savona, Imperia e La Spezia competenti per territorio sulla base della localizzazione della sede aziendale, entro e non oltre il termine perentorio del 15 maggio 2015;
 - ai sensi dell'art. 13 del Reg. Delegato (UE) n. 640/2014, la presentazione oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
 - in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;
 - si applica la clausola di revisione ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013: in caso di non accettazione dell'adeguamento del livello dei premi o degli impegni ai sensi della sopra citata clausola, il beneficiario, può decidere di terminare l'impegno senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso;
3. di stabilire che gli impegni assunti in conformità alle modalità descritte in allegato n°1 dovranno essere adeguati al testo definitivo del PSR che sarà approvato con Decisione della Commissione Europea o potranno essere abbandonati in conformità a quanto stabilito dal suddetto documento allegato;
4. di stabilire che i beneficiari dell'impegno devono:
 - sottostare agli obblighi della condizionalità come da Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" in corso di pubblicazione e da successiva DGR di approvazione degli impegni applicabili nella Regione Liguria ai sensi del suddetto Decreto;
 - sottostare agli obblighi previsti dai "Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari";
 - sottostare a quanto previsto dai Reg. (CE) nn. 834/07 e 889/08 e loro ss.mm.ii. nonché alla normativa vigente in merito all'agricoltura biologica;

5. di dare atto che l'adesione alla misura 11 di cui al presente provvedimento non costituisce impegno finanziario per la Regione Liguria;
6. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.
8. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL e sul sito regionale.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

ALLEGATO N. 1

MODALITA' PER L'APERTURA CONDIZIONATA DELLA MISURA 11 "AGRICOLTURA BIOLOGICA" DEL PSR 2014-2020 ANNO 2015

In attesa che la Commissione Europea approvi il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) della Regione Liguria e, nelle more di approvazione delle disposizioni attuative della misura 11 "Agricoltura biologica", con il presente documento si forniscono le indicazioni e le modalità operative per consentire ai beneficiari di esprimere la volontà di aderire alla misura e ai relativi impegni per la campagna 2015, nella consapevolezza che la concessione del premio è subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea del PSR della Regione Liguria, alle risorse disponibili e al rispetto delle disposizioni contenute nel presente documento.

Le suddette disposizioni di seguito riportate potrebbero subire modifiche e integrazioni a seguito di suggerimenti, osservazioni e prescrizioni da parte degli uffici della Commissione Europea che stanno esaminando il PSR della Regione Liguria.

I richiedenti che presentano la domanda di adesione devono dichiarare, sottoscrivendo il MODELLO A in allegato, di adeguarsi ad eventuali modifiche e integrazioni, introdotte con l'approvazione del Programma e/o delle disposizioni attuative della misura, oppure potranno decidere di recedere dall'impegno assunto con la domanda di aiuto per iscritto secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria.

In nessun caso i richiedenti hanno nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Liguria, dell'AGEA e della Commissione Europea per quanto già fatto.

1. OBIETTIVI DELLA MISURA

La misura 11 persegue l'obiettivo di incoraggiare gli agricoltori e gli allevatori ad adottare i metodi dell'agricoltura e della zootecnia biologica, come definiti nei Reg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, nonché a mantenere questi metodi dopo il periodo iniziale di conversione. Nell'ambito della misura 11 sono attivate entrambe le sottomisure:

- M11.01 – pagamenti per la conversione alle pratiche e ai metodi dell'agricoltura biologica :
Operazione 11.01.A "Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica"
- M11.02 – pagamenti per il mantenimento delle pratiche e dei metodi dell'agricoltura biologica :
Operazione 11.02.A "Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica"

2. BENEFICIARI DELLA MISURA

I beneficiari ammissibili sono:

- agricoltori (agricoltori attivi: ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/13);

- gruppi di agricoltori con uno status giuridico (es. Bio-distretti, cooperative, associazioni di produttori) oppure associazioni di produttori in aree omogenee che aderiscano ad un contratto collettivo d'area o ad un accordo ambientale approvato dalla Regione Liguria.

L'appartenenza al sistema biologico è condizione di ammissibilità, ossia i beneficiari devono essere operatori biologici come definiti dal Reg. (CE) n. 834/2007 iscritti al SIB o almeno aver presentato notifica di inizio attività ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012 e ss. mm.ii. da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda. Il beneficiario collettivo presenta una sola domanda comune a tutti i beneficiari. Gli operatori devono essere sottoposti a certificazione da uno degli organismi di controllo autorizzati all'attività di controllo dell'agricoltura biologica.

Sono ammissibili due tipi di azioni collettive:

TIPO 1: azioni proposte da gruppi di agricoltori aderenti a Bio-distretti, cooperative, associazioni di produttori che garantiscano un approccio d'area di almeno:

- 25 produttori e 500 ha coinvolti per la zootecnia,
- 10 produttori e 20 ha coinvolti per le produzioni viticole e olivicole,
- 10 produttori e 10 ha coinvolti per le produzioni orticole, frutticole e floricole.

TIPO 2: azioni proposte da gruppi di agricoltori che aderiscono ad un contratto collettivo d'area o ad un accordo ambientale approvato dalla Regione, che garantiscono un approccio d'area di almeno 5 produttori e almeno 5 ha di superficie coinvolta, 50 ha per la superficie coinvolta per la zootecnia.

3. DURATA DELL'IMPEGNO

La durata degli impegni è di 5 anni e comunque il sostegno sarà concesso anno per anno, compatibilmente con le risorse finanziarie del PSR, pertanto è obbligo del richiedente presentare rinnovo annuale. Per l'intervento di mantenimento delle pratiche dell'agricoltura biologica è previsto anche il prolungamento dell'impegno di anno in anno per coloro che dopo il quinto anno intendano proseguire per gli anni che restano fino al termine del periodo di programmazione.

La condizione per poter aderire alla misura è la disponibilità dei terreni per l'intera durata dell'impegno assunto. Subito dopo la presentazione della domanda il richiedente deve iniziare a svolgere gli impegni previsti dal metodo dell'agricoltura biologica.

4. SOTTOMISURE

4.1 Operazione 11.01.A "Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica"

Il sostegno per la conversione all'agricoltura biologica viene concesso agli agricoltori (o gruppi di agricoltori) che adottano per la prima volta i metodi di produzione biologica sull'intera SAU aziendale (con la possibile eccezione di corpi aziendali separati). La SAU sottoposta a vincolo va mantenuta per tutto il periodo di impegno. Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura può essere concesso sulle sole superfici interessate dalle operazioni di conversione alle tecniche e ai metodi dell'agricoltura biologica, come definiti dal Reg 834/07 e ss.mm.ii.. Per le aziende che esercitano la produzione animale biologica (ai sensi del Capo II del Reg. (CE) n. 889/2008) è possibile la produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico alle condizioni di cui all'art. 17 del Reg. (CE) n. 889/2008.

L'adesione alla sottomisura 11.01.A può essere richiesta una sola volta, ha durata di 5 anni, terminati i quali l'agricoltore può aderire ad un nuovo quinquennio sull'operazione 11.02.A "mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica". Durante il secondo quinquennio le superfici aggiunte per ampliamento aziendale seppure in regime di conversione devono essere indicate in domanda come aderenti all'operazione 11.02.A .

Il premio annuale proposto per ettaro è di:

- 900 euro per le floricole perenni,
- 800 euro per la vite
- 700 euro per l'olivo,
- 850 euro per altri fruttiferi perenni;
- 600 euro per le colture ortive e floricole annuali;
- 400 euro per seminativi e foraggere;
- 250 euro per prati.

Per le azioni collettive, come definite nel capitolo relativo ai beneficiari, sono previsti premi maggiorati del 20% per i gruppi di tipo 1 e del 10 % per i gruppi di tipo 2. Tali premi sono elencati nella successiva tabella n. 1.

Per le aziende zootecniche è previsto un premio annuale differente per l'allevamento certificato biologico di:

- 290 euro per ettaro per pascoli turnati,
- 200 euro per ettaro per pascoli e prati-pascoli;
- 400 euro per ettaro per seminativi da foraggio e foraggere avvicendate;
- 375 euro per ettaro per prati.

Tabella n.1

<i>Colture</i>	<i>Azioni tipo 1 €/ha</i>	<i>Azioni tipo 2 €/ha</i>
Colture floricole perenni	1080	990
Colture orticole e floricole annuali	720	660
Olivo	840	770
Vite	960	854
Altri fruttiferi	1020	960
Seminativi e foraggere	480	440
Prati	300	275
Per aziende zootecniche		
Seminativi da foraggio e foraggere	480	440
Prati	450	412
Pascoli turnati	348	319
Pascoli e prati-pascoli	240	220

4.2 Operazione 11.02.A “Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica”

Il sostegno per il mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica viene concesso agli agricoltori (o gruppi di agricoltori) che hanno adottato sull'intera SAU aziendale (con la possibile eccezione di corpi aziendali separati) i metodi di produzione biologica, ossia i beneficiari devono essere operatori biologici come definiti dal Reg. (CE) n. 834/2007 iscritti al SIB e che hanno già concluso il periodo di conversione ai metodi dell'agricoltura biologica.

Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura può essere concesso sulle sole superfici interessate dalle operazioni di mantenimento delle tecniche e dei metodi dell'agricoltura biologica, come definiti dai Reg 834/07 e 889/08 e ss.mm.ii.. Per le aziende che esercitano la produzione animale biologica (ai sensi del Capo II del reg. (CE) 889/2008) è possibile la produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico alle condizioni di cui all'art. 17 del reg. (CE) n 889/2008. In caso di ampliamento dell'azienda i terreni nuovi che entrano in domanda, seppure siano in conversione, devono essere inseriti in domanda insieme agli altri terreni come se fossero in mantenimento.

Il premio annuale proposto per ettaro è di:

- 800 euro per le floricole perenni;
- 700 euro per la vite,
- 650 euro per l'olivo,

- 800 euro per altri fruttiferi perenni;
- 550 euro per le colture ortive e floricole annuali;
- 330 euro per seminativi e foraggere;
- 220 euro per prati

Per le azioni collettive, come definite nel capitolo relativo ai beneficiari, sono previsti premi maggiorati del 20% per i gruppi di tipo 1 e del 10 % per i gruppi di tipo 2. Tali premi sono elencati nella successiva tabella n. 2.

Per le aziende zootecniche è previsto un premio annuale differente per l'allevamento certificato biologico di:

- 250 euro per ettaro per pascoli turnati,
- 180 euro per ettaro per pascoli e prati-pascoli;
- 350 euro per ettaro per seminativi da foraggio, foraggere avvicendate, erbai e prati;

Tabella n.2

<i>Colture</i>	<i>Azioni tipo 1 €/ha</i>	<i>Azioni tipo 2 €/ha</i>
Colture floricole perenni	960	880
Colture orticole e floricole annuali	660	605
Olivo	780	715
Vite	880	770
Altri fruttiferi	960	880
Seminativi, foraggere	396	363
Prati	264	242
Per aziende zootecniche		
Seminativi, foraggere, prati	420	385
Pascoli turnati	300	275
Pascoli e prati-pascoli	216	198

5. DISPOSIZIONI COMUNI

Non sono ammesse alla presentazione domande su terreni situati al di fuori del territorio della Regione Liguria. I terreni eleggibili sono i terreni agricoli, compresa la superficie agricola ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, ossia la superficie occupata da seminativi, prati permanenti, pascoli permanenti, colture permanenti di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 1307/2013. I beneficiari possono richiedere a premio una parte ben distinta della SAU, ma devono applicare i principi biologici a tutta la superficie coltivata dalla colture interessate. Nel caso di aziende con prati-pascoli e pascoli l'allevamento attuato deve essere biologico o in regime di conversione. In base all'art. 47 del Reg. (UE) n. 1305/2013 la superficie richiesta a premio con la domanda iniziale può variare di anno in anno purché il conseguimento dell'impegno non sia compromesso. Nel corso del periodo di impegno le particelle che formano la superficie indicata a premio della domanda di aiuto possono essere sostituite, previo aggiornamento del fascicolo aziendale da parte del richiedente, purché non venga compromesso l'obiettivo dell'intervento. L'ambito di variabilità annuale consentito è del 20 % della superficie iniziale soggetta ad impegno. Ampliamenti superiori comportano la presentazione di una nuova domanda quinquennale.

La densità degli animali non deve superare il limite di 170 kg di azoto per anno e per ettaro di superficie agricola.

Per le aziende zootecniche:

- deve essere rispettato il rapporto UBA/ettaro compreso tra 0,5 e 2;
- non può accedere al premio l'azienda che ha chiesto, per il medesimo anno, il premio per la macellazione di capi allevati secondo il metodo biologico, previsto dalla normativa nazionale di attuazione;
- per i pascoli turnati è necessario presentare un piano di pascolamento aziendale.

Nel caso in cui gli impegni previsti nella presente misura fossero contrastanti con le misure di salvaguardia o di conservazione delle aree rete natura 2000 prevalgono gli impegni e gli obblighi relativi a queste ultime e le relative superfici sono comunque ammissibili a premio.

Per migliorare il grado di conoscenza nell'esecuzione degli interventi è prevista l'attivazione del collegamento con la misura 2 del PSR. E' possibile anche l'accoppiamento con le misure 3, 4, 6, 7 e 16 del PSR. È possibile la combinazione con le misure 10 e 13, nella misura in cui le azioni previste differiscono dagli impegni sostenuti dalla misura 11.

L'impegno base comune della misura è il rispetto della "baseline", anche per le superfici aziendali non soggette ad impegno ai sensi della misura 11, che consiste nei criteri e obblighi elencati nel DM n. 180 del 23/01/2015, nei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari, negli impegni derivanti dal mantenimento della superficie e attività minima ai sensi dell'art. 4 punto 1 lettera c), punti ii) del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Per quanto non specificato nel presente atto si applicano le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

6. LE PROCEDURE

Il richiedente deve presentare domanda di adesione attraverso la modulistica presente sul portale SIAN e deve sottoscrivere la dichiarazione (MODELLO A) in allegato al presente atto. Nella domanda deve essere dichiarata tutta la SAU aziendale: sia le superfici a premio che quelle non a premio.

La compilazione delle domande di sviluppo rurale può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni (in sola lettura) del fascicolo aziendale.

Come specificato nella premessa al presente provvedimento la concessione del premio è subordinata all'approvazione del PSR 2014-2020 da parte della Commissione Europea e pertanto dopo tale approvazione necessita riscontrare la compatibilità degli impegni assunti ai sensi del presente provvedimento.

Si potrebbero verificare, quindi, le seguenti tre situazioni:

- a) Le azioni e le regole presentate nella proposta di PSR sono conformi a quelle espone nel PSR approvato dalla Commissione Europea;
- b) Le azioni e le regole presentate nella proposta di PSR non sono conformi a quelle espone nel PSR approvato dalla Commissione Europea;
- c) Le regole presentate nella proposta di PSR non sono conformi a quelle espone nel PSR approvato dalla Commissione Europea, ma possono diventarlo effettuando opportune modifiche/integrazioni compatibili.

- Nel caso (a) l'istruttore competente procede all'istruttoria della domanda e il beneficiario continua nel suo impegno.

- Nel caso (b) l'istruttoria non viene portata avanti e il richiedente deve abbandonare l'impegno senza avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Liguria, dell'AGEA e della Commissione Europea per quanto già eventualmente fatto.

- Nel caso (c), se ancora fattibile, il richiedente, se intende mantenere l'impegno, deve adeguare le azioni già intraprese ai nuovi obblighi richiesti, qualora questo non fosse più fattibile deve abbandonare l'impegno e ricadere nel caso (b), senza avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Liguria, dell'AGEA e della Commissione Europea per quanto già eventualmente fatto.

Qualora nel PSR approvato vengano diminuiti i premi per le diverse azioni oppure il beneficiario ritenga che gli ulteriori obblighi cui deve sottostare per rendere conforme il suo impegno al PSR approvato siano troppo onerosi, anche nei casi (a) e (c) sopra esposti, ha facoltà di recedere

dall'impegno assunto, tramite dichiarazione scritta senza avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Liguria, dell'AGEA e della Commissione Europea per quanto già eventualmente fatto.

A seguito dell'approvazione del PSR 2014/2020 la Regione Liguria, qualora necessario, fornirà ulteriori indicazioni sulla conformità delle regole presentate nella proposta di PSR con le regole esposte nel PSR approvato dalla Commissione Europea.

MODELLO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

In relazione alla domanda di adesione alla misura 11 del PSR 2014/2020, il sottoscritto/a
.....nato/a
.....il.....e residente
avia/piazza/
fraz./loc.....

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

1. di essere a conoscenza che la proposta di Programma regionale di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 attualmente all'esame della Commissione Europea non ha carattere definitivo, sia per quanto riguarda i vincoli, le disposizioni e le modalità attuative, l'ammissibilità ai finanziamenti, l'entità dei contributi e dei premi, e che pertanto quanto previsto dalla suddetta proposta potrebbe essere soggetto a modifiche e integrazioni sino all'approvazione del citato PSR;
2. di essere a conoscenza di dover ottemperare, per tutto il periodo dell'impegno quinquennale, agli obblighi previsti dal PSR per la sottomisura a cui aderisce nonché agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale attinenti l'azione da svolgere;
3. di essere a conoscenza che la domanda di assunzione di impegno verrà istruita solo dopo approvazione del PSR da parte della Commissione Europea e dopo verifica della conformità delle regole presentate nella proposta di PSR con quelle esposte nel PSR approvato;
4. di essere a conoscenza che, nel caso in cui le sottomisure e le regole presentate nella proposta di PSR non siano conformi a quelle esposte nel PSR approvato dalla Commissione Europea, l'istruttoria non può procedere e l'impegno deve essere abbandonato, senza avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Liguria, di AGEA e della Commissione Europea, per quanto già eventualmente fatto;
5. di essere a conoscenza che, nel caso in cui le regole presentate nella proposta di PSR non siano conformi a quelle esposte nel PSR approvato dalla Commissione Europea, ma possano diventarlo effettuando opportune modifiche/integrazioni compatibili, ha l'obbligo di impegnarsi ad eseguire tali integrazioni pena l'abbandono dell'impegno senza avere nulla e in alcuna sede da rivendicare

nei confronti della Regione Liguria, di AGEA e della Commissione Europea, per quanto già eventualmente fatto;

6. di esonerare l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità derivante dal pagamento del premio richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
7. di essere a conoscenza che l'adesione alla misura 11 non costituisce impegno finanziario per la Regione Liguria e che tale impegno sarà subordinato alla conformità delle regole presentate nella proposta di PSR con quelle esposte nel PSR 2014/2020 approvato.

Firma

.....
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

27.03.2015

N. 486

Approvazione del protocollo d'intesa tra Regione Liguria e Sistema camerale in materia di qualificazione, valorizzazione, promozione e tutela delle produzioni agricole, ittiche e agroalimentari della Liguria

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE:

- la Legge regionale del 6 Dicembre 1999, n. 36 "Interventi per la valorizzazione e la promozione dell'agricoltura di qualità e norme sul metodo di produzione biologico", nel quale si specifica che la Giunta regionale approva annualmente un documento di indirizzo per gli interventi di valorizzazione delle produzioni regionali tipiche e di qualità da attuare nell'anno successivo;
- la Legge regionale del 29 novembre 2004, n. 22 "Disciplina dei servizi di sviluppo e degli interventi per lo sviluppo rurale", che prevede all'art. 9, tra l'altro, l'organizzazione di iniziative promozionali per la valorizzazione delle produzioni agricole regionali nell'ambito di specifici piani promozionali in agricoltura, approvati dalla Regione;

RICHIAMATA la DGR n. 1603 del 17/12/2014 con la quale è stato approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra Regione Liguria e Sistema Camerale Ligure per lo sviluppo economico della Liguria;

CONSIDERATO che il suddetto Protocollo d'intesa prevede una convergenza operativa e strategica per attuare azioni condivise tra Regione e Sistema camerale ed in particolare l'art 2 individua l'area "Promozione, valorizzazione e tutela dei prodotti tipici agroalimentari e artigianali" tra quelle prioritarie per lo sviluppo della competitività delle imprese;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 3 promuove la stipula di specifici accordi che prevedano l'utilizzo e/o la condivisione di professionalità disponibili in entrambi i Sistemi regionali anche attraverso la costituzione di appositi "Comitati di Pilotaggio" per aree di intervento, in modo da assicurare una adeguata condivisione dei programmi di intervento da attuare;

RICHIAMATI i seguenti protocolli d'intesa:

- il Protocollo d'intesa, approvato con DGR n. 1205 del 10/11/2006 e stipulato in data 20 novembre 2006 ad oggetto "Protocollo tra Regione Liguria e Unioncamere Liguria, in materia di qualificazione, valorizzazione, promozione e tutela delle produzioni agricole regionali" finalizzato alla condivisione, organizzazione e attuazione di iniziative di valorizzazione e promozione;
- il Protocollo d'intesa, approvato con DGR n. 1163 del 19 settembre 2014 stipulato in data 17 dicembre 2014, tra Regione, Camere di Commercio e Unioncamere Liguria e l'istituzione del Sistema di identificazione della ristorazione tipica regionale "Liguria Gourmet";

CONSIDERATO che:

- il Sistema camerale persegue istituzionalmente finalità in materia di valorizzazione, di qualificazione, di promozione e di tutela, in agricoltura e itticoltura, analoghe a quelle della Regione Liguria e ha dimostrato in questi anni di collaborazione elevata capacità operativa ed idonea competenza professionale
- Unioncamere Liguria è qualificata "organismo di diritto pubblico equivalente" ai sensi della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, di cui alla Direttiva 2004/18/EC e successive modifiche;
- il ricorso al Sistema Camerale e in particolare a Unioncamere Liguria, associazione delle Camere di Commercio Ligure, già dotata di know how, professionalità, esperienza e competenze necessarie, si inquadra tra le forme di cooperazione istituzionale tra soggetti pubblici;

ATTESO che la Regione Liguria e il Sistema camerale perseguono obiettivi comuni di promozione e di sviluppo dell'agricoltura, dell'itticoltura ligure e del suo territorio, quali:

- promuovere, qualificare, tutelare e valorizzare le produzioni agricole e ittiche regionali al fine di rafforzare l'immagine di tipicità e di qualità dell'agricoltura ligure, come elemento identificativo della regione, capace di coniugare territorio ed enogastronomia con tradizioni, cultura e valori;
- organizzare e attuare azioni di valorizzazione e di promozione dell'agricoltura, dell'itticoltura e dell'enogastronomia ligure in Italia e all'estero;
- promuovere il sistema di identificazione della ristorazione regionale "Liguria Gourmet" e alle iniziative finalizzate ad incrementare il movimento turistico attraverso il turismo enogastronomico;
- introdurre e diffondere i sistemi di certificazione di origine e di qualità;
- favorire lo sviluppo della filiera corta per la commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, al fine di sostenere il reddito degli imprenditori agricoli;
- individuare e condividere le iniziative promozionali, di valorizzazione, di qualificazione, di tutela più idonee, in base al principio della concertazione con i soggetti interessati, pubblici e privati;
- orientare il consumatore verso un consumo consapevole;
- favorire anche un sistema integrato pubblico al fine di mettere a fattore comune le risorse finanziarie e strumentali e di migliorare e potenziare le azioni e i servizi a supporto delle imprese regionali;

RITENUTO strategico alla luce anche di quanto previsto dal protocollo d'intesa di cui alla citata DGR n. 1603/2014:

- rafforzare il ruolo di indirizzo nell'ambito dell'attività di valorizzazione, qualificazione e promozione dell'agricoltura e dell'itticoltura ligure e delle produzioni tipiche e di qualità, anche attraverso il coordinamento organizzativo e gestionale dell'intervento pubblico a livello regionale;
- instaurare rapporti di cooperazione tra Regione, Sistema camerale e Enti pubblici territoriali, finalizzati ad assicurare, per esperienza e capacità, il più elevato contributo specialistico in materia di programmazione ed attuazione delle attività in materia di promozione e valorizzazione a sostegno delle imprese;

- promuovere lo sviluppo integrato e sostenibile basato sulla concertazione tra tutti i soggetti interessati alla ruralità e sulla valorizzazione e promozione delle risorse agricole e territoriali;
- individuare e condividere le iniziative (azioni e servizi) più idonee, in base al principio della concertazione con gli soggetti interessati, pubblici e privati;

RITENUTO opportuno rendere più sinergico il consolidato rapporto di collaborazione con Unioncamere Liguria, attraverso l'estensione dell'intesa al Sistema Camerale tramite azioni da realizzare secondo la stipula di un nuovo protocollo d'intesa, che sostituisce il precedente protocollo di cui alla DGR n. 1205 del 10/11/2006;

ATTESO che il protocollo d'intesa viene sottoscritto allo scopo di programmare, organizzare, realizzare e sostenere finanziariamente iniziative per specifiche attività, progetti e servizi congiunti a favore del sistema economico regionale volte alla valorizzazione, qualificazione, promozione e tutela delle produzioni agricole, ittiche e agroalimentari, tipiche e di qualità;

VISTA la nota n. 342 del 24/03/2015 con la quale Unioncamere Liguria, sentito il Sistema camerale, ha espresso parere favorevole sulla proposta di procedere alla stipula di un nuovo protocollo d'intesa per le finalità sopra esposte e in attuazione all'intesa quadro, approvata con DGR n. 1603 del 17/12/2014;

DATO ATTO che alla sottoscrizione del documento d'intesa procederà per la Regione Liguria l'Assessore all'Agricoltura Floricoltura, Pesca e Acquacoltura con le modalità previste dall'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241/1990;

DATO ATTO che il finanziamento delle azioni e attività previste dalla presente intesa resta comunque subordinata alle necessarie disponibilità finanziarie approvate dai rispettivi organi in sede di Bilancio sulla base degli atti pianificatori in materia assunti dalla Giunta regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura

DELIBERA

per i motivi più estesamente in premessa indicati:

- 1) di approvare lo schema di protocollo d'intesa tra Regione Liguria, Unioncamere Liguria e le Camere di Commercio di Genova, La Spezia, Savona e Imperia, in materia di qualificazione, valorizzazione, promozione e tutela delle produzioni agricole, agroalimentari e ittiche della Liguria, in attuazione della DGR n. 1603/2014, allegato al presente provvedimento come parte integrante e necessaria (allegato n. 1), che sostituisce il protocollo d'intesa di cui alla D.G.R. n. 1205/2006.
- 2) di stabilire che alla sottoscrizione del documento d'intesa procederà per la Regione Liguria l'Assessore all'Agricoltura Floricoltura, Pesca e Acquacoltura con le modalità previste dall'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241/1990.
- 3) di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito internet della Regione Liguria.

AVVERSO il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg. o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica, comunicazione e pubblicazione del provvedimento medesimo.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(segue allegato)

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE LIGURIA E SISTEMA CAMERALE PER LA PARTECIPAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CONGIUNTA DI AZIONI E SERVIZI PER LA QUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E TUTELA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE, ITTICHE E AGROALIMENTARI DELLA LIGURIA, TIPICHE E DI QUALITÀ'.

VISTA:

- la Legge regionale del 29 novembre 2004, n. 22 **“Disciplina dei servizi di sviluppo e degli interventi per lo sviluppo rurale”**, che prevede all'art. 9, tra l'altro, **l'organizzazione di iniziative promozionali per la valorizzazione delle produzioni agricole regionali nell'ambito di specifici piani promozionali in agricoltura, approvati dalla Regione;**
- la Legge regionale del 6 Dicembre 1999, n. 36 **“Interventi per la valorizzazione e la promozione dell'agricoltura di qualità e norme sul metodo di produzione biologico”**, nel quale si specifica che la Giunta regionale approva annualmente un documento di indirizzo per gli interventi di valorizzazione delle produzioni regionali tipiche e di qualità, di seguito chiamato Piano, da attuare nell'anno successivo.

VISTO il Protocollo d'intesa, approvato con DGR n. 1205 del 10/11/2006 e stipulato in data 20 novembre 2006 ad oggetto *“approvazione del Protocollo tra Regione Liguria e Unioncamere Liguria, in materia di qualificazione, valorizzazione, promozione e tutela delle produzioni agricole regionali”* finalizzato alla condivisione, organizzazione e attuazione di iniziative di valorizzazione e promozione.

VISTA la DGR n. 1163 del 19 settembre 2014 con la quale è stato approvato il protocollo d'intesa tra Regione, Camere di Commercio e Unioncamere Liguria e l'istituzione del Sistema di identificazione della ristorazione tipica regionale **“Liguria Gourmet”**, stipulato in data 17 dicembre 2014.

RICHIAMATA la DGR n. 1603 del 17/12/2014 con la quale è stato approvato lo schema di Protocollo d'intesa per lo sviluppo economico della Liguria, stipulato tra Regione Liguria e Sistema Camerale Ligure.

ATTESO che la Regione Liguria approva, ai sensi delle vigenti leggi regionali, il Piano delle attività promozionale in ambito agricolo ittico e agroalimentare provvedendo altresì alla copertura finanziaria della stessa e alla sua attuazione.

CONSIDERATO che:

- il Sistema camerale persegue istituzionalmente analoghe finalità in materia di valorizzazione, di qualificazione, di promozione e di tutela, dimostrando elevata capacità operativa ed idonea competenza professionale.
- Unioncamere Liguria è qualificata **“organismo di diritto pubblico equivalente”** ai sensi della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, di cui alla Direttiva 2004/18/EC e successive modifiche.
- il ricorso al Sistema Camerale e in particolare a Unioncamere Liguria, associazione delle Camere di Commercio Ligure, già dotata di know how, professionalità, esperienza e competenze necessarie, si inquadra tra le forme di cooperazione istituzionale tra soggetti pubblici.

ATTESO che Regione Liguria e Sistema camerale perseguono obiettivi comuni di promozione e di sviluppo dell'agroalimentare, dell'itticoltura ligure e del suo territorio quali:

- promuovere, qualificare, tutelare e valorizzare le produzioni agricole e ittiche regionali al fine di rafforzare l'immagine di tipicità e di qualità, come elementi identificativi della Liguria e di coniugare territorio ed enogastronomia con tradizioni, cultura e valori;
- organizzare e attuare azioni di valorizzazione e di promozione dell'agricoltura, dell'itticoltura e dell'enogastronomia ligure in Italia e all'estero;
- promuovere il sistema di identificazione della ristorazione regionale **“Liguria Gourmet”** e le iniziative finalizzate ad incrementare il movimento turistico e scolastico attraverso il turismo enogastronomico, gli agriturismi e le fattorie didattiche;
- introdurre e diffondere i sistemi di certificazione di origine e di qualità;

- favorire lo sviluppo della filiera corta per la commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, al fine di sostenere il reddito degli imprenditori agricoli;
- individuare e condividere le iniziative promozionali, di qualificazione, di tutela e di valorizzazione più idonee, in base al principio della concertazione con i soggetti interessati, pubblici e privati;
- orientare il consumatore verso un consumo consapevole;
- favorire un sistema integrato pubblico al fine di mettere a fattore comune le risorse finanziarie e strumentali e di migliorare e potenziare le azioni e i servizi a supporto delle imprese regionali.

RITENUTO strategico nell'ambito dell'attività di valorizzazione, qualificazione e promozionale dell'agricoltura e dell'itticoltura ligure e delle produzioni tipiche e di qualità, alla luce anche di quanto previsto dal Protocollo d'intesa, di cui alla DGR n. 1603/2014:

- rafforzare il ruolo di indirizzo di sostegno alle imprese a livello regionale, attraverso il coordinamento organizzativo e gestionale tra Regione, il Sistema camerale;
- promuovere lo sviluppo integrato e sostenibile basato sulla concertazione tra tutti i soggetti interessati alla ruralità e sulla valorizzazione e promozione delle risorse agricole e territoriali;
- individuare e condividere le iniziative (azioni e servizi) più idonee, in base al principio della concertazione con gli operatori del settore.

CONSIDERATO che il Sistema Camerale ha espresso la propria disponibilità all'immediata mobilitazione delle proprie risorse professionali e per una compartecipazione finanziaria per rafforzare l'attività di valorizzazione, di qualificazione e di promozione delle produzioni agricole, ittiche e agroalimentari liguri.

RITENUTO opportuno rendere più sinergico il consolidato rapporto di collaborazione con Unioncamere Liguria, attraverso l'estensione dell'intesa al Sistema Camerale sulla base del seguente protocollo d'intesa.

PER QUANTO SOPRA PREMESSO

L'anno 2015, il giorno _____ del mese di _____

TRA

la Regione Liguria, di seguito chiamata "Regione", con sede in Genova Via Fieschi 15 codice fiscale 00849050109, rappresentata dall'Assessore regionale all'Agricoltura Giovanni Barbagallo, a ciò autorizzato in forza della DGR n. __ del ____ di cui al presente provvedimento

E

il Sistema camerale rappresentata da:

= Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova con sede in Genova, Via Garibaldi, 4 C.F./P.IVA 00796640100, rappresentata dal Presidente Paolo Cesare Odone, domiciliato per la funzione presso la sede della Camera di Commercio

E

- Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia con sede in Imperia, Via T. Schiva, 29 C.F./P.IVA 00323900084, rappresentata dal Presidente Franco Amadeo, domiciliato per la funzione presso la sede della Camera di Commercio

E

- Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona con sede in Savona Via Quadra Superiore 16 C.F./P.IVA 80005410099, rappresentata dal Presidente Luciano Pasquale, domiciliato per la funzione presso la sede della Camera di Commercio

E

- Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia con sede in La Spezia, Piazza Europa 16, C.F./P.IVA 00224630111, rappresentata dal Presidente Gianfranco Bianchi, domiciliato per la funzione presso la sede della Camera di Commercio

E

- Unioncamere Liguria con sede in Genova Via San Lorenzo 15/1 C.F./P.IVA 80030310108, rappresentata dal Presidente Paolo Cesare Odone, domiciliato per la funzione presso la sede di Unioncamere Liguria

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**articolo 1
(finalità)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. La Regione e il Sistema camerale convengono sull'esigenza di una comune collaborazione ai fini dello sviluppo economico del settore agricolo ed ittico regionale, della promozione e valorizzazione del territorio ligure, delle produzioni agroalimentari e del turismo enogastronomico, del sostegno alla filiera corta e a favore dell'incremento occupazionale.
3. Il presente Protocollo viene sottoscritto allo scopo di programmare, organizzare, realizzare e sostenere finanziariamente iniziative per specifiche attività, progetti e servizi congiunti a favore del sistema economico regionale, volte alla valorizzazione, qualificazione, promozione e tutela delle produzioni agricole, ittiche e agroalimentari, tipiche e di qualità della Liguria.

**articolo 2
(Piano)**

1. Il Piano è il documento d'indirizzo, approvato dalla Giunta regionale, per la programmazione operativa ed integrata, elaborato dall'Assessorato regionale Agricoltura, di concerto con il Sistema camerale per le finalità di cui all'art. 1.
2. Il Piano, di durata annuale o poliennale, individua gli obiettivi, i soggetti coinvolti e le azioni per i principali settori di competenza regionale, che si prevedono di realizzare e/o organizzare d'intesa tra Regione e Sistema camerale.
3. I firmatari provvederanno a concordare preventivamente le iniziative e le attività di cui all'articolo 1, distinguendo:
 - a) azioni finanziate esclusivamente dalla Regione;
 - b) azioni cofinanziate, d'intesa, da Regione e Sistema camerale;
 - c) azioni finanziate esclusivamente dal Sistema camerale.
4. Nel rispetto dei reciproci ruoli ed autonomia alla Regione spettano:
 - i compiti di indirizzo, di coordinamento e di monitoraggio degli interventi previsti in materia di promozione, di qualificazione, di tutela e di valorizzazione in agricoltura e itticoltura;
 - le attività tecnico-operative e i servizi svolte direttamente dalla Regione, anche tramite le proprie strutture specialistiche regionali.
5. Il Piano è adottato per quanto di competenza dal Sistema camerale.
6. La Regione Liguria e il Sistema Camerale, nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi bilanci, si impegnano a individuare le opportune forme di finanziamento, necessarie per l'attuazione delle azioni promozionali, di qualificazione, di tutela e di valorizzazione e di supporto, individuate dal Piano.
7. La partecipazione al presente protocollo d'intesa resta comunque subordinata alle necessarie disponibilità finanziarie approvate dai rispettivi organi in sede di Bilancio.

**art. 3
(soggetto attuatore)**

1. Le parti convengono di individuare prioritariamente i seguenti soggetti attuatori:
 - Unioncamere Liguria quale soggetto del Sistema camerale, in forma autonoma e/o con la collaborazione di idonei soggetti terzi, per l'attuazione del Piano di cui all'art. 2;
 - Regione Liguria, tramite il Laboratorio regionale di Analisi dei Terreni e delle Produzioni Vegetali e il Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale, per la fornitura di servizi specialistici (analisi agrochimiche e fitopatologiche, cartografia applicata, previsioni agrometeo, monitoraggi agro ambientali).

2. Unioncamere Liguria, in qualità di soggetto responsabile nei confronti di Regione e del Sistema camerale, assume il ruolo di referente unico per l'attuazione del Piano, svolgendo i seguenti compiti:
 - curare gli aspetti amministrativi e finanziari nonché la parte progettuale, organizzativa, tecnica ed operativa delle iniziative, individuate nel Piano, compreso la eventuale stipula di intese operative con altri enti cofinanziatori;
 - assumere il ruolo di coordinamento operativo nell'ambito delle singole manifestazioni e iniziative;
 - organizzare le riunioni di coordinamento con gli Enti territoriali, le Organizzazioni professionali di categoria ed i soggetti coinvolti a vario titolo nell'attuazione del Piano;
 - curare la raccolta delle adesioni delle imprese e dei soggetti partecipanti;
 - provvedere all'acquisizioni di beni e servizi e alla gestione tecnico ed amministrativa dei relativi contratti, senza alcun vincolo di solidarietà della Regione e del Sistema camerale;
 - curare i rapporti con i fornitori;
 - trasmettere le rendicontazioni delle spese sostenute da soggetti terzi e provvedere, previa le opportune verifiche istruttorie, alle relative liquidazioni;
 - fornire alla Regione e al Sistema Camerale le informazioni e i dati richiesti relativi all'attuazione delle azioni finanziate;
 - fornire assistenza tecnica per l'individuazione, la partecipazione e l'attuazione di progetti comunitari, nazionali e regionali in materia di promozione e di valorizzazione del comparto agroalimentare e ittico;
 - concordare con le strutture della Regione Liguria le modalità per l'organizzazione dei servizi specialistici da fornire a supporto del Sistema camerale, in particolare per l'espletamento delle loro attività di controllo;
 - attuare azioni di animazione e di informazione a livello territoriale;
 - provvedere a quant'altro necessario alla realizzazione delle iniziative e attività stesse.
3. La Regione Liguria, tramite il Laboratorio regionale di Analisi dei Terreni e delle Produzioni Vegetali e il Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale fornisce i servizi specialistici di cui al punto 1 secondo le modalità previste con la DGR n. 1460/2013 e per l'attuazione di attività istituzionali o affidate da terzi.
4. Per le iniziative di cui al comma 3 dell'art. 2 Unioncamere Liguria concorda con le parti, per quanto di competenza una scheda preliminare ed eventuale progetto esecutivo con l'indicazione preventiva delle spese necessarie e provvede alla relativa realizzazione, previa acquisizione di un parere favorevole della competente Struttura regionale del Dipartimento Agricoltura.
5. La Regione e il Sistema Camerale si riservano di definire specifiche indicazioni o modalità operative in merito alle iniziative ed i servizi da svolgere.

articolo 4 (finanziamento)

1. Per le azioni di cui all'articolo 2, punto 3) la Regione e il Sistema camerale, per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a partecipare finanziariamente all'organizzazione e/o la realizzazione delle iniziative in questione in base alle rispettive disponibilità di bilancio.
2. La Regione si riserva, per ciascuna iniziativa prevista dal Piano, di affidare l'incarico operativo a Unioncamere Liguria:
 - per le azioni di cui all'art. 2, punto 3 lettera a), finanziando l'iniziativa fino al 100 % della spesa ammessa;
 - per le azioni di cui all'art. 2, punto 3, lettera b), cofinanziando fino alla concorrenza della somma massima prevista secondo le percentuali concordate in sede di programmazione;
3. Ciascuna iniziativa e la relativa spesa saranno preventivamente autorizzate dalla Regione Liguria, tramite nullaosta amministrativo del Dirigente della struttura regionale competente.
4. Il Sistema camerale si impegna a partecipare finanziariamente, per le quote di rispettiva competenza per le azioni di cui all'art. 2, punto 3, lett. b).

5. Unioncamere assume la responsabilità operativa e amministrativa per l'organizzazione e l'attuazione delle azioni di cui all'art. 3, partecipando con proprie risorse umane e strumentali.
6. La Regione Liguria e il Sistema camerale, per quanto di competenza, possono autorizzare e riconoscere a Unioncamere Liguria il rimborso delle spese per le prestazioni di servizio fornite, incluse le spese di progettazione, di gestione, di coordinamento e di trasferta.

articolo 5 (liquidazioni)

1. La Regione provvede alla liquidazione delle somme spettanti ad Unioncamere Liguria nelle seguenti modalità:
 - a titolo di anticipazione, fino al 70% del costo delle iniziative programmate, d'intesa tra le parti, previa richiesta da parte di Unioncamere e purchè le medesime trovino adeguata copertura finanziaria, a seguito dell'approvazione del Piano;
 - a titolo di saldo dietro presentazione della rendicontazione finale delle spese complessive, di tutte le iniziative realizzate e previste dal Piano.
2. Il pagamento del saldo è subordinato all'accettazione della rendicontazione, previa verifica da parte della struttura regionale competente.
3. I pagamenti, effettuati dalla Regione e dal Sistema Camerale, sono a titolo di rimborso delle spese sostenute esclusivamente per la realizzazione delle azioni approvate e devono trovare giustificazione in costi effettivamente sostenuti direttamente da Unioncamere Liguria e da terzi, provati da documenti di spesa originali o in copia conforme corredati dalla indicazione delle modalità di pagamento e degli estremi dei relativi documenti di pagamento (numero assegno, mandati di pagamento e bonifico, etc.).
4. Regione Liguria, Unioncamere Liguria e Sistema camerale effettueranno congiuntamente un monitoraggio periodico delle spese effettuate e, qualora si verificassero economie derivanti da iniziative annullate o da minori spese sostenute per le azioni già realizzate, predisporranno un piano finanziario aggiornato per l'utilizzo di tali risorse residue. Nel caso le risorse riallocate non venissero comunque utilizzate, Unioncamere si impegna alla restituzione di tali somme nei tempi e modi definiti dalla Regione.
5. Sono consentite, previa autorizzazione, variazioni e compensazioni tra gli importi preventivati di ciascuna iniziativa programmata e le spese effettivamente sostenute, purchè tali variazioni siano riconosciute congrue e non comportino complessivamente ulteriori oneri finanziari per la Regione Liguria e il Sistema camerale.
6. Nel caso che i soggetti incaricati dei controlli o i corpi di Polizia giudiziaria riscontrassero un non corretto utilizzo dei fondi e comunque nel caso la Regione e/o il Sistema Camerale lo richiedessero per giustificati motivi, Unioncamere Liguria si impegna a restituire alla Regione le somme percepite, gravate di interessi, imposte, tasse e oneri di qualsiasi natura a carico della Regione a decorrere dalla data di erogazione contributiva. A tal fine Unioncamere Liguria deve produrre specifico atto di impegno prima di poter ottenere l'erogazione di anticipazione.

articolo 6 (disposizioni)

Il materiale informativo e promozionale e le strutture realizzate nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 2 del presente Protocollo d'intesa dovranno riportare le intestazioni della Regione Liguria e/o del Sistema camerale.

articolo 7 (comitato di pilotaggio)

1. Il coordinamento di tutti gli aspetti organizzativi, amministrativi e finanziari inerenti l'attuazione delle azioni di cui al presente Protocollo d'Intesa è svolto da un Comitato di Pilotaggio, composto da:
 - per la Regione Liguria, il Dirigente competente in materia di promozione in agricoltura o suo delegato;
 - per il Sistema camerale, n. 1 funzionario per Camera di Commercio, responsabili in materia di promozione in agricoltura o loro delegati;
 - per Unioncamere il Segretario Generale o suo delegato.

2. Il Comitato ha lo scopo di:

- svolgere attività di coordinamento e supervisione delle azioni promozionali;
- valutare preventivamente, se richiesto, il progetto operativo di cui al punto 3, comma 3;
- monitorare lo svolgimento delle azioni previste dal Piano;
- coinvolgere le Organizzazioni di Categoria e i soggetti istituzionali componenti il Sistema promozionale agricolo e della pesca;
- proporre annualmente alla Regione Liguria e al Sistema camerale le azioni di promozione e di valorizzazione;
- coordinare l'adesione e la partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari.

articolo 8
(durata)

Il presente protocollo ha validità di tre anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso, ed è rinnovato automaticamente per periodi di tre anni, salva disdetta di una delle parti entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso.

La partecipazione al presente accordo resta comunque subordinata alle necessarie disponibilità finanziarie approvate dai rispettivi organi in sede di bilancio.

articolo 9
(disposizioni finali)

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti convengono di far espresso riferimento alla legislazione vigente e stabiliscono che per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere concernente l'interpretazione e l'esecuzione della convenzione, dopo un tentativo di bonario componimento, il foro competente sia quello di Genova.

articolo 10
(registrazione)

Il suddetto Protocollo d'Intesa sarà soggetta a registrazione in caso d'uso. Le eventuali spese di bollo e di registrazione e per ogni altro adempimento saranno a carico di Unioncamere Liguria.

per Regione Liguria.....
per la Camera di Commercio di Genova.....
per la Camera di Commercio di Imperia.....
per la Camera di Commercio di Savona.....
per la Camera di Commercio di La Spezia.....
per Unioncamere Liguria.....

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

27.03.2015

N. 489

Decreto Ministeriale n°1420 del 26 febbraio 2015; disposizioni regionali in attuazione dei commi 4 e 5 dell'art.2 in relazione alla individuazione delle superfici diverse dal prato permanente ma ad esso assimilabili.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla

politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 2222 di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";

VISTO il Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015 "Disposizioni modificative ed integrative del Decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";

TENUTO CONTO che l'articolo 2 comma 4 del DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 prevede che la Regione può stabilire che oltre alle superfici a prato permanente siano prese in considerazione anche altre superfici aziendali utilizzate per il pascolo;

TENUTO CONTO che l'articolo 2 comma 5 del DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 prevede che la Regione nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come consuetudine locale può ammettere ai fini della dimostrazione del pascolamento e del relativo calcolo di UBA anche capi di bestiame appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente;

PRESO ATTO che il riconoscimento e l'individuazione di tali tipi di superfici riveste carattere di urgenza in quanto propedeutica alla predisposizione del sistema di controllo delle superfici delle particelle agricole per le domande di Domanda Unica e di Sviluppo Rurale che le aziende agricole presenteranno entro il 15 maggio 2015;

RITENUTO pertanto per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 2 comma 4 del DM n. 1420/2015 di stabilire i seguenti criteri per l'individuazione delle superfici diverse dal prato permanente ma ad esse assimilabili come pratica tradizionale di pascolo:

- Sono definite come superfici utilizzate a pascolo diverse dal prato permanente tutte le superfici a qualunque titolo foto interpretate per le quali AGEA nella annualità 2014 ha verificato l'effettiva attività di pascolo (esempio: pascolo sotto bosco).
- Sono definite come superfici utilizzate a pascolo diverse dal prato permanente tutte le superfici che hanno caratteristiche omogenee a quelle di cui al punto precedente.

RITENUTO di incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca di individuare e di comunicare ad AGEA – Coordinamento le superfici aventi le caratteristiche sopra riportate;

RITENUTO altresì per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 2 comma 5 del DM n. 1420/2015 relativo all'individuazione delle superfici per le quali, ai fini della dimostrazione del pascolamento e del relativo calcolo delle UBA, nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, siano ammessi anche i capi di bestiame appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente, le seguenti superfici catastali:

Comune di Rossiglione (GE): fogli 8 - 17 - 21

Comune di Campoligure (GE): fogli 42 - 43

Comune di Tiglieto (GE): foglio 49

Comune di Borzonasca (GE): fogli 9 - 27 - 28 - 40 - 68;

RITENUTO infine di incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca di comunicare ad AGEA – Organismo Pagatore eventuali altre superfici del territorio regionale aventi le stesse caratteristiche delle superfici sopra riportate;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca ed Acquacoltura

DELIBERA

- 1) Di stabilire, per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 2 comma 4 del DM n. 1420/2015, i seguenti criteri per l'individuazione delle superfici diverse dal prato permanente ma ad esse assimilabili come pratica tradizionale di pascolo:
 - Sono definite come superfici utilizzate a pascolo diverse dal prato permanente tutte le superfici a qualunque titolo foto interpretate per le quali AGEA nella annualità 2014 ha verificato l'effettiva attività di pascolo (esempio: pascolo sotto bosco).
 - Sono definite come superfici utilizzate a pascolo diverse dal prato permanente tutte le superfici che hanno caratteristiche omogenee a quelle di cui al punto precedente.
- 2) Di incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca di individuare e di comunicare ad AGEA – Coordinamento gli identificativi delle superfici aventi le caratteristiche sopra riportate.
- 3) Di individuare, per per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 2 comma 5 del DM n. 1420/2015 come delle superfici per le quali, ai fini della dimostrazione del pascolamento e del relativo calcolo delle UBA, nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, siano ammessi anche i capi di bestiame appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente, le seguenti superfici catastali:

Comune di Rossiglione (GE): fogli 8 - 17 -21

Comune di Campoligure (GE): fogli 42 – 43

Comune di Tiglieto (GE): foglio 49

Comune di Borzonasca (GE): fogli 9 - 27 – 28 – 40 – 68;

- 4) Di incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca di comunicare ad AGEA – Organismo Pagatore eventuali altre superfici del territorio regionale aventi le stesse caratteristiche delle superfici sopra riportate.
- 5) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
- 6) Di incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca di trasmettere ad AGEA il presente provvedimento.
- 7) Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito web regionale www.agriligurianet.it.
- 8) Di informare che avverso al presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27.03.2015 **N. 490**

Regolamento CE n. 1198/2006. Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura FEP 2007-2013. Revisione del Manuale delle procedure e dei controlli dell'Organismo Intermedio "Regione Liguria".

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo per la Pesca per il periodo di programmazione 2007-2013;
- il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la pesca;

- il Programma Strategico Nazionale che descrive gli aspetti della politica comune della pesca e che individua le priorità, gli obiettivi e le risorse finanziarie pubbliche ritenute necessarie per l'attuazione del programma stesso;
- l'Accordo Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013, stipulato tra Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - e le Regioni, che identifica, tra l'altro, le funzioni delegate agli Organismi Intermedi dall'Autorità di gestione e dall'Autorità di certificazione;
- la convenzione tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - e la Regione Liguria, in conformità a quanto previsto dall'art.38 del Reg. (CE) n.498/2007, sottoscritta da quest'ultima in data 12.02.2010 (schema convenzione approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 237 del 09.02.2010), che precisa i compiti, le funzioni e le responsabilità di gestione e certificazione specifiche degli Organismi Intermedi;

Richiamati:

- il Programma Operativo nazionale relativo all'intervento comunitario del Fondo Europeo per la pesca in Italia nel periodo di programmazione 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2013) 119 del 17 gennaio 2013 (recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007 quale modificata dalla decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010), ed in particolare il capitolo 8 "Disposizioni di esecuzione" secondo il quale gli Organismi Intermedi sono tenuti ad adottare i propri Manuali delle procedure, soggetti in ogni caso a validazione da parte dell'Autorità di Gestione;
- il "Manuale delle procedure e dei controlli dell'Autorità di Gestione", approvato con Decreto Ministeriale n. 13 del 21.04.2010;
- il "Manuale delle procedure e dei controlli dell'Organismo intermedio Regione Liguria", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1357 del 19.11.2010;
- la revisione del "Manuale delle procedure e dei controlli dell'Organismo intermedio Regione Liguria", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 403 del 27.03.2013;

Considerato che:

1. nella seduta del 24.07.2014 la Cabina di regia ha approvato l'addendum alla check list di 1° livello per le operazioni a regia per il controllo delle procedure di appalto applicate dai beneficiari pubblici e assimilati;
2. il Manuale della Regione Liguria (DGR 1357/2010) prevede al paragrafo 1.3 le modalità di revisione per tenere conto:
 - delle modifiche e/o integrazioni della normativa applicabile ovvero degli orientamenti e Linee Guida da parte di Organismi Comunitari e/o nazionali e dall'AdG nazionale;
 - dei mutamenti dell'assetto organizzativo, dei sistemi informativi, dei processi operativi ed in generale del contesto operativo di riferimento del Programma Operativo;
 - delle indicazioni espresse dalle autorità centrali (Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione ed Autorità di Audit);
 - degli sviluppi e delle evoluzioni delle metodologie da adottare nello svolgimento delle attività del Referente regionale dell'Autorità di Gestione, delineati sulla base delle esperienze progressivamente maturate;
3. è necessario provvedere alla revisione e aggiornamento del "Manuale delle procedure e dei controlli dell'Organismo intermedio Regione Liguria" per integrare le procedure dei controlli di 1° livello per le operazioni aventi beneficiari soggetti pubblici e assimilati;
4. il testo del nuovo manuale è stato preliminarmente sottoposto all'attenzione dell'Autorità di Gestione, che si è pronunciata favorevolmente via posta elettronica in data 26/03/2015;

Atteso che il presente Manuale delle procedure e dei controlli, ai sensi del citato Programma operativo nazionale, successivamente all'approvazione da parte della Giunta

regionale verrà inviato all'Autorità di Gestione per la sua validazione e, pertanto, entrerà in vigore alla data di validazione medesima;

Ritenuto, pertanto, di dover approvare la revisione del "Manuale delle Procedure e dei Controlli dell'Organismo Intermedio Regione Liguria" che illustra le procedure adottate della Regione Liguria relativamente al Programma Operativo per il Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013;

su proposta dell'Assessore incaricato all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca ed Acquacoltura,

DELIBERA

- di approvare, per i motivi in premessa indicati, la revisione del "Manuale delle Procedure e dei Controlli dell'Organismo Intermedio Regione Liguria", allegato al presente atto quale parte integrante e necessario, che illustra le procedure adottate della Regione Liguria relativamente al Programma Operativo per il Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013;
- di prendere atto che il Manuale delle procedure entrerà in vigore alla data di validazione da parte dell'Autorità di Gestione nazionale;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento, comprensivo di allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito Web della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(allegato omissso consultabile sul sito)
www.agriligurianet.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

27.03.2015 **N. 491**

Programma Regionale di Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo 2007-2013 - modifiche ai termini di presentazione delle domande di pagamento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la definizione di Programmi di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;
- i Regolamenti della Commissione (CE) n. 1974/2006 e (UE) n. 65/2011 e successive modifiche e integrazioni recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/05 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;
- il Regolamento (UE) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce, tra l'altro, alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- il Programma Regionale di Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo 2007-2013, in appresso definito PSR, elaborato dalla Regione Liguria ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 e approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2007) 5714 del 20/11/2007 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che con proprie precedenti deliberazioni di avvio dei bandi sulle misure del PSR 2007-2013 è stato disposto che tutte le domande di pagamento devono essere presentate inderogabilmente entro la scadenza dell'atto di concessione e comunque entro e non oltre il termine del 31 marzo 2015;

Atteso che tutti i bandi del PSR prescrivono la presentazione elettronica delle domande – comprese le domande di pagamento – tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);

Preso atto che attualmente si stanno verificando malfunzionamenti del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), impedendo quindi agli interessati di presentare le domande di pagamento e, conseguentemente, impedendo loro di rispettare la scadenza prevista dagli atti di concessione di cui al punto precedente;

Ritenuto pertanto necessario, per i motivi sopra esposti, modificare i termini per la presentazione delle domande di pagamento fino al 20 aprile 2015;

Atteso che i beneficiari del PSR che si trovano nelle condizioni di cui sopra sono noti agli uffici regionali e che, di conseguenza, non è necessario che essi presentino domanda entro il termine del 31 marzo 2015 per ottenere la concessione di una proroga, che può essere quindi concessa d'ufficio, fermo restando ovviamente che i beneficiari in questione possono anche non usufruire della proroga e presentare domanda di pagamento entro le scadenze previgenti;

Dato altresì atto che i beneficiari privati che hanno presentato una domanda di pagamento a titolo di anticipazione devono presentare tramite il portale SIAN una richiesta di proroga con conseguente appendice alla garanzia fideiussoria;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 160 del 14 febbraio 2014, la quale stabilisce tra l'altro che "Le domande di pagamento devono essere presentate inderogabilmente entro la scadenza prevista dall'atto di concessione e comunque entro il termine perentorio del 31 marzo 2015, pena la decadenza;

Ritenuto necessario chiarire che la decadenza di cui sopra si riferisce non già alla domanda di pagamento in quanto tale, bensì alla vigenza del nulla osta finanziario, e che di conseguenza le domande di pagamento presentate dopo il termine di cui sopra, rideterminato nel 20 aprile, saranno ricevute ed esaminate come domande in possesso di nulla osta tecnico, che pertanto avranno perduto la certezza del finanziamento e saranno pagate con i fondi del PSR 2007-2013, in ordine cronologico di presentazione e tenuto conto del livello di priorità pertinente, solo se la disponibilità finanziaria residuale del PSR lo consentirà;

Richiamata inoltre la propria precedente deliberazione n. 95 del 6 febbraio 2015, con cui i beneficiari selezionati in base alla già citata DGR n. 160/2014 sono stati autorizzati a presentare domande di pagamento fino al termine del 29 maggio nei seguenti casi:

- 1) beneficiari che hanno ricevuto la concessione dell'aiuto in data successiva al 31 ottobre 2014;
- 2) beneficiari che hanno subito danni in seguito alle piogge eccezionali di ottobre e novembre 2014 e hanno presentato le relative segnalazioni alle Strutture regionali competenti, secondo le procedure previste dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 1562 del 16 dicembre 2011 e n. 1320 del 24 ottobre 2014 e s.m. e i.;

Ritenuto che, per motivi di equità, detti principi debbano essere estesi, oltre che al bando di cui alla DGR n. 160/2014, anche a tutti gli altri bandi emessi dalla Regione e dai gruppi di azione locale (GAL) nell'ambito del PSR 2007-2013;

Considerato che gli Enti Pubblici in possesso di nulla osta finanziario, in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, potrebbero trovarsi nella condizione di non poter ultimare gli investimenti a causa del venire meno della copertura finanziaria;

Ritenuto, al fine di evitare le ulteriori difficoltà di cui sopra, di prolungare fino al 29 maggio 2015 la validità dei nulla osta finanziari emessi a favore di Enti Pubblici;

Preso atto che per consentire la presentazione delle domande di pagamento oltre i termini precedentemente stabiliti, devono essere riallineate le informazioni presenti sul portale SIAN in merito ai termini di presentazione delle domande di pagamento e, per quanto concerne i beneficiari privati, anche alle garanzie fideiussorie afferenti i pagamenti di anticipazioni;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura;

DELIBERA

- A) di rideterminare al 20 aprile 2015, per i motivi meglio visti in premessa, i termini di presentazione delle domande di pagamento, precedentemente stabilito al 31 marzo 2015 in seguito a qualsiasi bando emesso dalla Regione o dai Gruppi di azione locale (GAL) nell'ambito del programma regionale di sviluppo rurale (PSR) per il periodo 2007-2013;

- B) di stabilire che un'eventuale e ulteriore rimodulazione del termine del 20 aprile 2015 di cui al punto A) potrà essere disposta, in presenza di accertate motivazioni, dal Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca con proprio atto;
- C) di stabilire che le domande di pagamento presentate oltre il termine previsto nell'atto di concessione, rideterminato al 20 aprile 2015, saranno ricevute ed esaminate come domande in possesso di nulla osta tecnico e che, come tali, avranno perduto la certezza del finanziamento e saranno quindi pagate con i fondi del PSR 2007-2013, tenuto conto del livello di priorità pertinente e in ordine cronologico di presentazione, solo se la disponibilità finanziaria residuale del PSR lo consentirà, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto E);
- D) di stabilire che quanto stabilito dalla deliberazione n. 95 del 6 febbraio 2015, inizialmente applicabile ai soli beneficiari individuati ai sensi della deliberazione n. 160 del 14 febbraio 2014, è esteso ai beneficiari di tutti gli altri bandi emessi dalla Regione Liguria e dai Gruppi di Azione Locale (GAL) nell'ambito del PSR 2007-2013;
- E) di stabilire che la validità dei nulla osta finanziari emessi a favore di Enti pubblici è prolungata fino al 29 maggio 2015;
- F) di stabilire che le proroghe conseguenti ai punti precedenti sono concesse d'ufficio e quindi non comportano l'obbligo, da parte dei beneficiari che ne hanno titolo, di presentare domanda specifica entro il 31 marzo 2015;
- G) di stabilire infine che i beneficiari che intendono usufruire delle proroghe in argomento devono:
- richiedere al Settore Ispettorato Agrario Regionale (SIAR) l'aggiornamento delle informazioni sul portale SIAN per il conseguente riallineamento dei termini di presentazione delle domande di pagamento;
 - limitatamente ai beneficiari privati che hanno usufruito di pagamenti di anticipazione, produrre le necessarie appendici alle garanzie fideiussorie;
- H) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria;
- I) di informare che contro il presente provvedimento è possibile opporre ricorso giurisdizionale presso il TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27.03.2015 **N. 499**

Intervento "Protezione del versante nel primo tratto della via dell'Amore". Lavori aggiuntivi. Autorizzazione alla sottoscrizione di eventuale atto integrativo.

LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA

Per quanto espresso nelle premesse che si intendono integralmente richiamate:

- di autorizzare l'Assessore alle Infrastrutture e Attività di Protezione Civile, Attività Difesa del Suolo, Ciclo delle Acque e dei Rifiuti, Ecosistema Costiero, Rapporti con gli Enti Locali a sottoscrivere l'eventuale atto integrativo, la cui copertura economica potrà essere garantita da fondi alla DCD_L. 228/2012 n.34 su Contabilità Speciale, nelle cui previsioni erano contemplati € 1,5 mil. per ripristino della "Via dell'Amore", ad oggi non ancora utilizzati;
- di pubblicare l'atto per estratto sul Burl e sul sito internet;

Avverso il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

27.03.2015 **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** **N. 506**

Protocollo di intesa tra Regione Liguria e l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia - Delegazione Regionale della Liguria - per attività comuni in materia di enti locali.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Liguria e l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia – Delegazione Regionale della Liguria, allegato al presente provvedimento e di esso parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso non comporta impegno di spesa;
- 2) di dare atto che il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, provvederà alla sottoscrizione del predetto Protocollo di intesa;
- 3) di dare atto che l'esecuzione del Protocollo di Intesa approvato con il presente provvedimento è soggetta alla stipula di apposite convenzioni tra Regione Liguria e l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia – Delegazione Regionale della Liguria attraverso appositi provvedimenti;
- 4) di dare mandato al settore Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione di operare un coordinamento sulle singole convenzioni specifiche al fine di un raccordo regionale teso ad ottimizzare le risorse destinate agli interventi previsti dalle singole convenzioni;
- 5) di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

PROTOCOLLO DI INTESA
tra la
REGIONE LIGURIA
e
A.N.C.I. LIGURIA

L'anno duemilaquindici il giorno _____ del mese di _____ in Genova.

T R A

La Regione Liguria (nel prosieguo definita "Regione") con sede legale in Genova, Via Fieschi 15 (codice fiscale 00849050109) rappresentata dal Presidente Claudio Burlando

E

L'Associazione Regionale Comuni della Liguria (nel prosieguo definita Anci Liguria) con sede legale in Genova Piazza Matteotti 9 (codice fiscale 80101610105) rappresentata dal Presidente Marco Doria

PREMESSO

- che la Regione costituita dalla comunità residente, si articola nel sistema delle Autonomie Locali, e applica il principio di sussidiarietà come metodo istituzionale di azione legislativa e amministrativa e nel rapporto con gli enti locali, con le comunità e con le autonomie funzionali;
- che la Regione informa i propri rapporti con le Autonomie Locali a principi di pari dignità istituzionale, di rispetto delle specifiche competenze e di leale collaborazione nell'interesse delle collettività rappresentate;
- che gli Enti locali e le organizzazioni sociali possono sottoporre alla Regione istanze e formulare proposte per provvedimenti o per prospettare esigenze di interesse generale nelle forme e con le modalità previste dal vigente ordinamento;
- che presso la Regione opera il Consiglio delle Autonomie locali, disciplinato dalla legge regionale 1/2/2011 n.1 quale organo di consultazione, di confronto tra la Regione e gli Enti locali liguri e di rappresentanza unitaria del sistema delle Autonomie Locali;
- che la Regione promuove la cooperazione tra gli enti locali favorendo l'esercizio associato delle loro funzioni ed il percorso verso le Unioni di Comuni;
- che Anci Liguria quale Associazione Regionale Comuni della Liguria secondo il proprio Statuto è titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni nei rapporti con la Regione, la Città Metropolitana, le Province e con tutti gli enti pubblici di rilievo regionale e locale.

CONSIDERATO

- che il rapporto con la Regione, titolare di competenze direttamente attribuite o decentrate dallo Stato, nell'ultimo decennio, ha accresciuto lo spazio politico, i poteri e le conseguenti responsabilità per le Anci Regionali;
- che Anci Liguria partecipa attivamente alla concertazione con la Regione; supporta il Consiglio delle autonomie locali e si rapporta con l'Amministrazione regionale;
- che, ferme restando le ordinarie forme di partecipazione e concertazione con i singoli Comuni, è utile sviluppare ulteriori modalità di confronto e condivisione con Anci;

- che rappresentanti dell'Anci Liguria fanno parte di gruppi di lavoro, commissioni, tavoli istituzionali e comitati promossi dalla Regione, con il compito di istruire posizioni e definire aspetti specifici del governo locale;
- che Anci Liguria, attraverso Federsanita' Anci Liguria (Associazione delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere e dei Comuni) fattivamente impegnata nella promozione di politiche e azioni di integrazione sociosanitaria, si interfaccia con la Regione per concordare criteri e indirizzi e svolgere attività congiunte in materie sociosanitarie;
- che Anci Liguria esercita una funzione formativa nei riguardi della dirigenza, dei ruoli apicali e degli amministratori locali dei comuni liguri;
- che i rapporti intrattenuti da Anci Liguria con l'Amministrazione regionale, possono essere finalizzati all'approfondimento di tematiche specifiche e a collaborazioni per singole iniziative e progetti di governo locale;
- che il Protocollo d'Intesa stipulato il 9/02/2010 tra Regione Liguria ed ANCI Liguria ha costituito la fonte giuridica di una proficua collaborazione che si è concretizzata in convenzioni ed azioni sinergiche tra gli enti

TUTTO QUANTO PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 (Valore delle premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

ARTICOLO 2 (Oggetto)

Il presente protocollo di intesa ha per oggetto la realizzazione di convenzioni finalizzate alla costruzione di un sistema di informazione, partecipazione e concertazione nei seguenti settori, per la parte di competenza dei Comuni:

- 1) Collaborazione Organizzativa e gestionale per l'associazionismo comunale;
- 2) politiche in materia sanitaria e socio sanitaria e politiche del terzo settore;
- 3) coordinamento finanziario tra gli enti territoriali, sostegno ai comuni nell'ambito delle problematiche inerenti al patto di stabilità;
- 4) politiche comuni in materia di risorse dei Comuni della Regione;
- 5) diffusione di best practice amministrative, promozione di meccanismi e strumenti per la realizzazione di economie di scala, assistenza alla governance di progetti territoriali integrati;
- 6) promozione dei diritti di cittadinanza e dell'inclusione sociale dei cittadini stranieri;
- 7) protezione civile;
- 8) politiche di turismo sostenibile e di qualità;
- 9) urbanistica e piano territoriale regionale;
- 10) commercio e artigianato, convenzioni con gli istituti di credito per la concessione di finanziamenti alle imprese;
- 11) trasporto pubblico locale;
- 12) politiche innovative in materia di ambiente ed energia;
- 13) cultura e tradizioni liguri, politiche di conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale;
- 14) agricoltura e Programma regionale di Sviluppo Rurale;
- 15) politiche attive del lavoro, politiche formative, scuola e politiche della casa;
- 16) informatizzazione, digitalizzazione, banda larga, comunicazione;
- 17) gestione, supporto e riorganizzazione del Cal.
- 18) Progettazione e gestione dei fondi europei

Tali iniziative saranno articolate in apposite convenzioni che definiranno le modalità di raccordo sulle linee politiche generali in ambiti di competenza comune e potranno riguardare specifiche iniziative istituzionali, la messa in comune di servizi e strumenti con i partner istituzionali o gestionali nonché la realizzazione di eventi di comune interesse secondo le modalità di volta in volta ritenute più opportune nel rispetto della vigente normativa.

ARTICOLO 3
(Impegni di Anci Liguria)

Anci Liguria s'impegna a comunicare preventivamente alla Regione le iniziative di rilievo istituzionale che intende assumere, a livello locale e regionale, sulle questioni che possono incidere nelle materie oggetto della concertazione.

Nello svolgimento dei compiti e dei ruoli assegnati dalle singole convenzioni stipulate ai sensi del presente protocollo d'intesa assicura le professionalità necessarie al raggiungimento degli scopi nonché il rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, economicità, riservatezza e tutela dei dati e delle azioni conseguenti.

ARTICOLO 4
(Informazione e promozione)

Anci Liguria e la Regione pubblicizzeranno congiuntamente i risultati conseguiti mediante apposite forme di divulgazione.

Anci Liguria inoltre, informerà i propri utenti istituzionali dei servizi erogati per effetto del presente protocollo d'intesa e delle successive convenzioni.

ARTICOLO 5
(Costi)

Eventuali aspetti economico-finanziari connessi alle attività di cui al presente protocollo d'intesa saranno disciplinati dalle singole convenzioni.

ARTICOLO 6
(Durata del Protocollo d'intesa)

Il presente protocollo d'intesa ha la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Il rapporto potrà, peraltro, essere prorogato e/o rinnovato mediante adozione d'apposito provvedimento formale.

per l'A.N.C.I. Liguria

per la Regione Liguria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27.03.2015

N. 522

Approvazione avviso pubblico per la concessione di contributi per interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici in strutture sociali. Impegno di spesa euro 6.856,76.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la legge regionale n. 12 del 24/05/2006 " Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari;
- la legge n. 296 del 27/12/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)", art.1;
- il decreto 26 gennaio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico Infrastrutture e dei Trasporti recante: "Condizioni, modalità e i termini per l'utilizzo del Fondo finalizzato alla riduzione dei costi della fornitura di energia per finalità sociali di cui all'articolo 1 commi 362 e seguenti, della legge 296/2006";

ATTESO che col sopracitato decreto è stato costituito apposito fondo pari ad € 2.091.856,76 a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura di energia per finalità sociali di cui all'art. 1 della legge 27/12/2006 n. 296 e che a seguito di accordi tra Assessorati l'importo citato è stato così ripartito: € 1.091.856,76 alle Politiche Sociali, Terzo settore, Cooperazione alla Sviluppo, Politiche Giovanili, Pari Opportunità e 1.000.000,00 alle Politiche Abitative ed Edilizia, Lavori Pubblici;

PREMESSO che:

- Regione Liguria, con legge regionale 28 dicembre 1973, n.48, ha costituito la Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A. quale strumento di attuazione della programmazione economica regionale con attività finalizzata anche alla incentivazione di iniziative produttive;
- con deliberazione 9 ottobre 2008, n.1268, la Giunta regionale ha approvato uno schema di convenzione base tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A. relativa a procedure ed adempimenti attraverso cui la Regione esercita su F.I.L.S.E. S.p.A. il controllo analogo a quello svolto sui propri servizi;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 1761 del 30/12/2014 sono state riconosciute a F.I.L.S.E. S.p.A., risorse finanziarie pari complessivamente ad € 1.085.000,00 da destinare alla concessione di contributi, tramite un bando pubblico a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura di energia per finalità sociali a favore dei Comuni;

RITENUTO, al fine di favorire il conseguimento dell'obiettivo stabilito dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di emanare un bando diretto ad incentivare interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica e/o per la produzione di energia da fonte rinnovabili in strutture adibite ad attività residenziali diurne per disabili, anziani e minori;

CONSIDERATO che è possibile finanziare il bando facente parte integrante della presente deliberazione con risorse economiche pari a € 1.085.000,00 proveniente dalla costituzione di apposito fondo ai sensi dell'art. 1 comma 362 della legge numero 296 del 27/12/2006 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (finanziaria 2007)";

RITENUTO pertanto di approvare il bando, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, per la concessione di contributi per interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia da fonte rinnovabile in strutture adibite ad attività residenziali diurne per disabili, anziani e minori di proprietà dei Comuni o con essi convenzionati ;

RITENUTO di prevedere che F.I.L.S.E. S.p.A. conceda e liquidi i contributi relativi alle domande presentate a valere sul suddetto bando, previa autorizzazione dello Staff di Dipartimento e Affari Giuridici Sociali cui fa capo l'istruttoria delle stesse, dando atto che tali attività sono regolata da apposita convenzione approvata con DGR n. 1761/2014;

RITENUTO necessario integrare la suddetta convenzione approvata con la citata DGR 1761/2014 con il seguente ARTICOLO 4 bis:

"La Regione riconosce a F.I.L.S.E. S.p.A. per le attività di erogazione dei pagamenti ai beneficiari un corrispettivo per ogni pratica di € 200,00= (IVA esclusa) relativo alle attività svolte della presente Convenzione per un importo massimo di Euro € 6.856,76=."

RITENUTO pertanto necessario impegnare a favore di F.I.L.S.E. S.p.A., ai sensi dell'art.56 del Decreto Legislativo 23/06/2011 n.118 e successive modificazioni ed integrazioni, nel bilancio di previsione 2015/2017 all'esercizio 2015 – scadenza 31/12/2015, la somma di Euro 6.856,76= IVA inclusa che trovano la necessaria disponibilità sul capitolo 5915, cod. SIOPE 103.01 – UPB 10.101;

PRESO ATTO della nota prot. IN/2015/5959 del 25/03/2015 con la quale il Dirigente del Servizio Pianificazione e Programmazione delle Politiche Sociali Integrate autorizza l'impegno di Euro 6.856,76= sul capitolo su indicato;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle Politiche Sociali, Terzo Settore, Cooperazione allo Sviluppo, Politiche Giovanili, Pari Opportunità, Lorena Rambaudi

DELIBERA

per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate

1. di approvare il bando per la concessione di contributi per interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia da fonte rinnovabile in strutture adibite ad attività residenziali diurne per disabili, anziani e minori di proprietà dei Comuni o con essi convenzionati, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il finanziamento del bando pari ad € 1.085.000,00 trova copertura finanziaria sull'impegno n. 8040 assunto sul capitolo 5887 del 18/12/2014 del bilancio 2014 a favore di F.I.L.S.E. s.p.a;

3. di stabilire che F.I.L.S.E. S.p.A., svolga l'attività di concessione e di liquidazione dei contributi relativi alle domande presentate sul suddetto bando previa autorizzazione dello Staff di Dipartimento e Affari Giuridici Sociali cui fa capo l'istruttoria delle stesse, dando atto che tali attività sono regolate da apposita convenzione approvata con DGR n. 1761/2014;

4. di integrare lo schema di convenzione con F.I.L.S.E. S.p.A., approvato con D.G.R. n. 1761/2014, con il seguente ARTICOLO 4 bis:

"Articolo 4bis. La Regione riconosce a F.I.L.S.E. S.p.A. per le attività di erogazione dei pagamenti ai beneficiari un corrispettivo per ogni pratica di € 200,00= (IVA esclusa) relativo alle attività svolte della presente Convenzione per un importo massimo di Euro € 6.856,76="

5. di autorizzare la spesa di Euro 6.856,76= IVA inclusa a favore di F.I.L.S.E. S.p.A. quale corrispettivo per la liquidazione dei contributi sopra indicati, così come previsto dalla convenzione approvata con D.G.R. n. 1761/2014 e successiva integrazione;

6. di impegnare ai sensi dell'art.56 del Decreto Legislativo 23/06/2011 n.118 e successive modificazioni ed integrazioni, nel bilancio di previsione 2015/2017 imputando all'esercizio 2015 – scadenza 31/12/2015, la spesa complessiva di Euro 6.856,76= IVA inclusa a favore di F.I.L.S.E. S.p.A. con sede in Genova – via Peschiera n. 16 (C.F. 00616030102), sul cap. 5915, cod. SIOPE 103.01 – UPB 10.101;

7. di autorizzare ai sensi dell'art. 57 del Decreto Legislativo 23/06/2011 n.118, la liquidazione della somma di Euro 6.856,76= a favore di F.I.L.S.E. con successivo provvedimento;

8. di pubblicare la presente deliberazione e il bando sul B.U.R.L. e sul sito WEB della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)



REGIONE LIGURIA
Dipartimento Salute e Servizi Sociali

Avviso Pubblico

“Concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici in strutture sociali”.

1. Riferimenti normativi

1. Legge regionale n. 12 del 24/05/2006 " Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari;
2. Legge n. 296 del 27/12/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)", art.1;
3. Decreto 26 gennaio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico Infrastrutture e dei Trasporti recante: "Condizioni, modalità e i termini per l'utilizzo del Fondo finalizzato alla riduzione dei costi della fornitura di energia per finalità sociali di cui all'articolo 1 commi 362 e seguenti, della legge 2006/296";
4. D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" e sue integrazioni correttive di cui al D.Lgs. n. 218/2012 e ss.mm.ii..

2. Obiettivi

1. Il presente bando ha la finalità di promuovere la riduzione dei consumi energetici, l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili in strutture residenziali e diurne per disabili, anziani e minori autorizzate e/o accreditate gestite in proprio dai Comuni o in convenzione con il sistema pubblico

3. Dotazione finanziaria

1. Il presente bando dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a € 1.085.000,00.

4. Localizzazione

1. Gli investimenti ammessi a finanziamento devono interessare strutture residenziali e diurne per disabili, anziani e minori ubicate nel territorio della Regione Liguria.

5. Iniziative ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo i seguenti interventi nelle strutture sociali:
 - a. Realizzazione d'interventi edilizi di efficienza energetica tali da ridurre i consumi di energia ed i relativi costi;
 - b. riqualificazione degli impianti attraverso interventi atti a ridurre i fabbisogni energetici e migliorando il servizio reso;
 - c. interventi volti al contenimento energetico negli impianti di illuminazione;
 - d. realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica destinati ad autoconsumo;
 - e. realizzazione di impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili destinati all'auto consumo.
 - f. Qualunque intervento volto al contenimento dei consumi energetici o al miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture o parte di esse.
2. La domanda di finanziamento può concernere una o più tipologie di interventi di cui sopra.
3. Gli interventi devono essere definiti, alla data di presentazione della domanda, con un progetto ad un livello almeno preliminare ai sensi del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
4. Gli interventi dovranno essere realizzati non oltre i 24 mesi dalla data di concessione del contributo.

6. Soggetti beneficiari

1. Possono accedere alle agevolazioni del presente bando i Comuni in forma singola o associata della Regione Liguria.

7. Spese ammissibili

1. Le spese devono essere sostenute dopo la data di pubblicazione del presente bando sul bollettino ufficiale della Regione Liguria. (farà fede la data delle fatture)
2. Le spese ammissibili, al netto dell'IVA, devono riguardare le seguenti voci:
 - a. fornitura e messa in opera dei materiali, dei componenti e più in generale dei sistemi necessari alla realizzazione degli interventi;
 - b. opere accessorie strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi;
 - c. oneri di sicurezza;
 - d. eventuali oneri di allacciamento alla rete di impianti per la produzione di energia elettrica;
 - e. progettazione, direzione lavori, pianificazione e coordinamento della sicurezza nei cantieri, collaudo e certificazione delle opere, il tutto nel limite massimo del 10% del costo ammissibile di cui alle precedenti voci (dalla lettera a alla lettera d).
 - f. Non sono ammissibili gli acquisti di materiali, macchinari, impianti o componenti usati.

8. Intensità e forma dell'agevolazione

1. L'agevolazione è concessa da F.I.L.S.E. S.p.A., previa autorizzazione della Regione, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, e consiste in un contributo a fondo perduto nella misura massima del 70% della spesa ammissibile.
2. In ogni caso il contributo concesso per ciascuna domanda non può superare la somma massima di €.70.000,00.

9. Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di ammissione ad agevolazione vanno presentate da parte del Comune utilizzando esclusivamente i moduli allegati al presente bando (Modello A) oltre alla presentazione di un progetto ad un livello almeno preliminare redatto e firmato da professionista abilitato all'esercizio della libera professione ai sensi del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii (i Modelli sono scaricabili dal sito Internet della Regione (www.Regione.liguria.it) o reperibile presso il Servizio Staff di Dipartimento e Affari Giuridici Sociali Via Fieschi,15 - 16121 - Genova) compilati in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta firmate dal legale rappresentante richiedente il contributo e dal responsabile del procedimento (R.U.P.), e devono essere inoltrate, pena la non ammissione, a decorrere dal giorno **4 maggio 2015** e fino al giorno **5 giugno 2015** esclusivamente tramite:
 - a) Servizio postale a mezzo raccomandata indirizzata a Regione Liguria Servizio Staff di Dipartimento e Affari Giuridici Sociali - Via Fieschi,15 16121 Genova; la busta deve riportare la dicitura "domanda di contributo per la realizzazione di interventi di efficienza energetica per strutture residenziali e diurne per disabili, anziani e minori";

(ai fini della verifica del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data del timbro postale di spedizione)

10. Documentazione da allegare alla domanda

1. Alla domanda, a pena di inammissibilità, deve essere allegata la seguente documentazione indispensabile per la valutazione dell'intervento:
 - a) progetto ad un livello almeno preliminare redatto e firmato da professionista abilitato all'esercizio della libera professione ai sensi del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii e relazione tecnica contenente: la localizzazione dell'intervento, l'attività svolta nella sede dell'intervento, la descrizione delle caratteristiche dell'intervento, la collocazione, i vantaggi energetici in termini di risparmio di energia primaria in base alla tipologia d'intervento ammissibili a contributo come riportato al punto 5) (iniziative ammissibili) del presente bando (Modello B) e documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - b) cronoprogramma dell'intervento;
 - c) diagnosi energetica dalla quale si evincono i risparmi di energia primaria che si conseguono

- a seguito degli interventi;
- d) computi metrici estimativi e/o preventivi dei costi ammissibili;
 - e) modulo compilato di anticorruzione (Modello D);
 - f) copia della convezione con il sistema pubblico qualora la struttura non sia gestita direttamente dal Comune richiedente convezione con la struttura sociale se non gestita in via diretta dal Comune;
 - g) provvedimento di autorizzazione e/o accreditamento.

11. Istruttoria e criteri di valutazione

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata da apposita commissione nominata dal Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali dalla Regione Liguria costituita dal Dirigente del Servizio proponente del seguente bando e da due funzionari alla data di consegna con procedura valutativa a sportello. L'ordine cronologico viene determinato dalla data di spedizione delle domande, e nel caso di più domande spedite nella stessa data si procederà, per l'inserimento nell'elenco cronologico, in base al numero di protocollo assegnato dall'Ufficio Protocollo Generale della Regione Liguria.
2. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della l.r. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.
3. Si precisa che non saranno ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria.
4. Superata la verifica formale, la Regione si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'investimento presentato. Non saranno in ogni caso ammesse integrazioni documentali e/o dati/informazioni strutturali sul progetto stesso.
5. L'attività istruttoria, in considerazione della complessità del procedimento, deve concludersi entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di esito positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.
6. In caso di esito negativo dell'istruttoria la Regione, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti purché meramente esplicativi delle suddette osservazioni.
7. Si precisa che tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto.
8. I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità delle domande corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria.
9. In tale fase, l'istruttoria sarà tesa a verificare:
 - 1) il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda e completezza della documentazione allegata;
 - 2) i requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale beneficiario;
 - 3) la tipologia e la localizzazione dell'intervento coerenti con le prescrizioni del bando;
 - 4) il cronogramma di realizzazione dell'intervento compatibile con i termini fissati dal bando;
 - 5) il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando.
10. Le domande ritenute formalmente ammissibili secondo i criteri del presente bando, saranno sottoposte alla valutazione tecnica del progetto proposto che terrà conto degli interventi di una o più lavorazioni di cui al punto 5 del presente bando e volto, in modo particolare, al conseguimento di un reale risparmio di energia primaria.
11. L'ammissibilità delle domande valutate positivamente avrà luogo tramite apposito Decreto del Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali e verrà comunicata ai beneficiari e a F.I.L.S.E. S.p.A. per l'erogazione del contributo.
12. Le domande d'accesso al contributo saranno istruite fino ad esaurimento risorse. Nel caso in cui all'ultima domanda posta utilmente in graduatoria, a seguito di esaurimento dei fondi disponibili, sia assegnata soltanto una quota parte del contributo spettante, F.I.L.S.E. S.p.A. Liguria S.p.A. provvede a richiedere al beneficiario l'impegno a garantire la copertura finanziaria della quota

mancante. Qualora il beneficiario non intenda farsi carico di tale ulteriore quota, decadrà dal beneficio che verrà assegnato con procedura equivalente al successivo richiedente in graduatoria.

12. Erogazione dell'agevolazione

1. Il contributo calcolato sulle spese complessivamente ammesse, è erogato da F.I.L.S.E. S.p.A, a seguito di autorizzazione della Regione nella misura del 70% del finanziamento concesso a titolo di anticipazione, al netto dell'eventuale ribasso d'asta, ad approvazione del progetto finale ed esecutivo, dell'atto di approvazione del contratto di appalto e del verbale di consegna dei lavori.
2. Il saldo pari al 30% del finanziamento concesso ad ultimazione dell'intervento proposto, previa trasmissione da parte del Comune richiedente alla Regione Liguria - Servizio Staff di Dipartimento e Affari Giuridici Sociali - entro 90 giorni dalla concessione dell'intervento, della seguente documentazione :
 - a) richiesta di liquidazione del contributo concesso sottoscritto dal richiedente (Modello C);
 - b) copia delle fatture parcelle e provvedimenti di liquidazione dei pagamenti effettuati;
 - c) certificato di regolare esecuzione/collaudato dell'intervento realizzato;
 - d) documentazione fotografica durante l'esecuzione dei lavori ed a lavori ultimati;
 - e) atto di vincolo decennale d'uso per attività sociali per il periodo decennale decorrente dalla data di fine lavori dell'intervento.

13. Obblighi dei beneficiari.

1. E' fatto obbligo ai Comuni beneficiari del contributo di:
 - a) eseguire l'iniziativa in conformità alle finalità previste, a quanto prescritto nel provvedimento di concessione dell'agevolazione o da successive determinazioni;
 - b) eseguire direttamente o tramite soggetto attuatore l'intervento non oltre 24 mesi dalla data di concessione conformemente alla proposta approvata, salvo la concessione di una sola proroga motivata da cause non prevedibili al momento della presentazione della domanda, e previa autorizzazione da parte della Regione. Il soggetto attuatore è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel presente bando nonché della normativa di cui al d.lgs 163/06 e al d.lgs 81/2008 e ad essere in regola con l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro e con gli adempimenti relativi agli obblighi contributivi ed assicurativi;
 - c) comunicare preventivamente a Regione Liguria eventuali variazioni o modifiche nei contenuti dell'intervento finanziato. Tali variazioni o modifiche devono essere preventivamente autorizzate dalla regione, pena la decadenza del contributo concesso. Non possono essere autorizzate le variazioni o le modifiche incompatibili con l'intervento proposto;
 - d) dare immediata comunicazione a Regione Liguria qualora intendano rinunciare all'esecuzione parziale o totale del progetto finanziato;
 - e) conservare a disposizione di Regione Liguria per un periodo di 5 anni dalla data di erogazione del contributo, la documentazione originale di spesa.

14. Revoche

1. I beneficiari decadono dal contributo concesso e, se già erogato, sono tenuti alla restituzione dello stesso maggiorato degli interessi legali, calcolati dalla data di liquidazione del contributo alla data della relativa restituzione, nei casi in cui:
 - a) abbiano sottoscritto dichiarazioni o abbiano prodotto documenti risultanti non veritieri;
 - b) l'intervento non venga completato nei limiti temporali previsti dal bando o da eventuali proroghe;
 - c) non abbiano eseguito l'iniziativa in conformità alle finalità previste, a quanto prescritto nel provvedimento di concessione dell'agevolazione o da successive determinazioni.

15. Controlli

1. La Regione Liguria potrà effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità alle finalità per le quali le iniziative stesse sono state avanzate.
2. La Regione Liguria provvede altresì, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

16. Misure di salvaguardia

1. Per gli interventi oggetto di concessione del contributo, la Regione Liguria non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente.
2. Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari dei contributi e, in caso di inadempienze, i contributi relativi agli interventi potranno essere revocati.

17. Informativa ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003

1. Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento; Titolare del trattamento è La Regione Liguria.

Per informazioni è possibile rivolgersi allo Staff del Dipartimento Salute e Servizi Sociali:
tel. 5484831

Modello A

Domanda di contributo per la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili in strutture residenziali e diurne per disabili, anziani e minori.

Sez. A Dati richiedente

Il _____ Comune
di: _____

In _____ persona _____ del _____ legale
rappresentante _____

con _____ sede _____ legale _____ in

via _____ n: _____ cap _____
tel. _____

C.F. _____

P. _____ IVA _____

e-Mail

e-

Mail

PEC

Sez. B schema tecnico economico della domanda

Presenta domanda per la concessione di un contributo in conto capitale in misura del ____ % (1) del costo ammissibile.

per la realizzazione di ____ -

(breve descrizione dell'intervento/i che si intende realizzare)

Sito nel Comune di _____ Prov.

Località _____ Via _____

n° _____ cap _____

per un costo dell'intervento(1), (al netto di I.V.A.) di Euro:

Documentazione indispensabile per la valutazione dell'intervento proposto da allegare contestualmente alla domanda senza la quale la stessa viene considerata inammissibile ai sensi dell'art. 10 del bando.

1. relazione tecnica redatta secondo il (Modello B).
2. computi metrici estimativi e/o preventivi dei costi ammissibili con livello minimo di disaggregazione tali da consentire l'individuazione univoca delle voci di costo
3. cronoprogramma dell'intervento;
4. diagnosi energetica dalla quale si evincono i risparmi di energia primaria che si conseguono a seguito degli interventi;
5. modulo compilato di anticorruzione (Modello D);
6. copia della convenzione con il sistema pubblico qualora la struttura non sia gestita direttamente dal Comune richiedente convenzione con la struttura sociale se non gestita in via diretta dal Comune;
7. provvedimento di autorizzazione e/o accreditamento.

Persona _____ alla _____ quale _____ far
riferimento: _____ (riportare il
nominativo e il n° telefonico /indirizzo email).

Firma del responsabile del procedimento (R.U.P.) _____

Firma del legale rappresentante _____

Allegare fotocopia del documento di identità ai sensi dell'art. 38. Comma 3 del DPR 28/12/2000 n.445

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa. Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Liguria, via Fieschi15, 16121 Genova.

Data _____ Firma _____

- (1) Le spese ammissibili sono quelle specificate all' art. 7 punto 3 lettere da a ad e del bando, e che la percentuale da indicare deve essere del 70% massimo.

Modello B

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA

Bando “Concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili in strutture residenziali e diurne per disabili, anziani e minori”.

La relazione tecnica è il documento che consente all’istruttore della pratica di finanziamento di valutare la coerenza e l’efficacia dell’intervento proposto con le finalità del bando, deve quindi contenere tutte le informazioni, quali motivazioni alla base della scelta, caratteristiche salienti, dati e metodologia di calcolo adottata, atti a dimostrare i vantaggi energetici ed ambientali.

Di seguito vengono indicati i contenuti principali della relazione tecnica, fermo restando che il professionista che la redige e sottoscrive è libero di adottare uno schema differente qualora lo ritenga funzionale ad una migliore comprensione di quanto descritto:

1. titolo del progetto;
2. localizzazione delle strutture residenziali e diurne per disabili, anziani e minori oggetto d’intervento e l’attività svolta nella sede dell’intervento;
3. descrizione dell’intervento proposto: tecnologia e motivazioni alla base della scelta, stima dei vantaggi in termini di riduzione dei consumi di energia primaria in base alla tipologia d’intervento ammissibili a contributo come riportato al punto 5) (iniziative ammissibili) del bando, una sommaria analisi costi benefici con individuazione degli indicatori di convenienza economica;
4. tempistica prevista per la realizzazione dell’intervento comprensiva di progettazione, autorizzazioni, realizzazione collaudo e messa in esercizio;
5. documentazione fotografica dello stato di fatto;
6. firma e timbro del tecnico che ha redatto la relazione.

Modello C

Alla Regione Liguria
Servizio Staff di Dipartimento e Affari Giuridici
Sociali
Via Fieschi, 15
16123 Genova

Richiesta liquidazione del contributo concesso a valere sul Bando

Concessione Contributi per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e/o per la produzione di energia da fonte rinnovabile in strutture residenziali e diurne per disabili, anziani e minori

Il/la _____
sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____ (gg/mm/aaaa)
e residente in _____
nella sua qualità di legale rappresentante del Comune:
denominazione _____
con sede legale in Città _____ Provincia _____
Via _____
CAP _____
Telefono _____
numero _____ cell _____
Telefax numero _____
e-mail _____
codice fiscale _____ partita IVA _____

CHIEDE

La liquidazione a saldo del contributo concesso con n. del/...../..... per l'intervento
presentando copia delle fatture quietanzate indicate nel sottostante elenco riepilogativo, **il certificato di regolare esecuzione/collaudato** dell'intervento realizzato e la documentazione fotografica dell'iniziativa effettuata e il vincolo decennale di destinazione d'uso della struttura per fini sociali.

Ai sensi dell' articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,* consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000

Dichiara che

- tutta la documentazione di spesa prodotta in allegato alla suddetta domanda di liquidazione è fiscalmente regolare e si riferisce unicamente agli interventi finanziati con il decreto citato;
- le fatture di seguito elencate sono state tutte già pagate a saldo e sulle stesse non sono stati praticati sconti ed abbuoni al di fuori di quelli evidenziati;
- le copie delle fatture medesime sono conformi agli originali depositati presso

Luogo Data _____

Firma del legale rappresentante*

.....
firma (*per esteso e leggibile*)

Modello D

REGIONE LIGURIA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (MISURA: verifica del rispetto della disposizione di cui all'art. 1, comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012. Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e soggetti terzi)

Compilazione a cura del soggetto terzo

Nominativo:

--

Sussistono relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza tra i titolari, amministratori, soci e dipendenti del soggetto terzo e i dipendenti dell'Amministrazione regionale? **SI** **NO**

In caso di relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza, indicare il tipo di relazione sussistente (barrando la casella di interesse):

- relazione di parentela o affinità entro il:

I grado: (figlio/a, genitore, suocero/a, genero, nuora)

II grado: (fratello, sorella, nipote, nonno/a, fratello/sorella della moglie, fratello/sorella del marito)

- rapporto di coniugio
- rapporto di convivenza

Nominativo del dipendente regionale con il quale sussiste la relazione di parentela, affinità, coniugio o convivenza	
--	--

La presente rilevazione ha mera finalità statistica e non comporta di per sé motivo di esclusione dal beneficio e/o dalla stipula del contratto.

Data ____/____/____/

FIRMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27.03.2015 **N. 525**

Indicazioni regionali per l'applicazione del testo unico l.r. N. 42/2012 "Testo unico delle norme sul terzo settore" nei rapporti fra pubbliche amministrazioni locali e soggetti del terzo settore.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la seguente normativa:

- Costituzione della Repubblica italiana: articolo 118;
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267: articolo 3 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- legge 11 agosto 1991, n.266 (legge quadro sul volontariato);
- legge 8 novembre 1991, n.381 (disciplina delle cooperative sociali);
- legge 8 novembre 2000, n.328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- legge 7 dicembre 2000, n.383 (disciplina delle associazioni di promozione sociale);
- legge regionale 6 dicembre 2012, n.42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore);

Atteso che:

- il Presidente della Giunta regionale, ribadendo l'importanza del Terzo Settore quale elemento di integrazione nell'offerta dei servizi al pubblico, quale co-attore nella programmazione regionale e quale partner delle Istituzioni nell'esercizio della funzione sociale in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione, ha inserito la valorizzazione di tali realtà tra gli obiettivi contenuti nel programma di governo della Giunta, presentato al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Regione Liguria;
- le istanze rivolte al cambiamento, pervenute dal mondo del Terzo Settore, hanno contribuito a fare emergere l'inadeguatezza dell'applicazione della normativa sopra indicata rispetto alle finalità stesse di riferimento ed alle mutate esigenze del comparto;
- Regione Liguria, allo scopo di introdurre strumenti in grado di promuovere, sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, nel rispetto e valorizzazione della vigente normativa, l'innovazione nei rapporti tra pubbliche amministrazioni locali e i soggetti indicati all'articolo 1 comma 4 della legge 328/2000, ha avviato interventi, in materia di Terzo Settore, suddivisi in due fasi:
 - nella prima, con deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2011, n.846, ha approvato le linee di indirizzo in materia di disciplina dei rapporti tra pubbliche amministrazioni locali e soggetti privati senza finalità di profitto;
 - nella seconda, con la richiamata legge regionale 42/2012, ha riformato l'intera normativa in tema di Terzo Settore, abrogando le precedenti leggi regionali che disciplinavano le varie tipologie di soggetti appartenenti a questo comparto;

Dato atto che Regione Liguria, con legge regionale citata l.r. 42/2012 ha, tra l'altro:

- istituito il Registro regionale del Terzo Settore, suddiviso in sezioni rispettivamente dedicate alle varie categorie di soggetti che compongono questo particolare comparto;
- istituito l'Organismo associativo unitario di rappresentanza dei soggetti del Terzo Settore, quale interlocutore titolare a dialogare in nome e per conto di questi ultimi con Regione Liguria, Enti locali ed Enti del Settore regionale allargato;
- ribadito l'importanza del ricorso ad azioni e patti per la valorizzazione e il sostegno della sussidiarietà orizzontale tra Regione, Enti locali, Aziende sanitarie locali e l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali per lo svolgimento delle funzioni sociali;
- ricordato, in materia di procedure per l'affidamento dei servizi sociali, l'esistenza di istituti quali concessione, appalto e accreditamento, auspicandone una corretta applicazione, a seconda delle singole fattispecie;
- destinato alle cooperative sociali di tipo B una quota pari ad almeno il 5% delle forniture di beni o di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

Considerato che

- il Titolo IV della citata legge regionale 42/2012 ha introdotto, in particolare, strumenti e modalità per la partecipazione del Terzo Settore alla funzione sociale e per l'affidamento dei servizi ai soggetti facenti parte del comparto del Terzo Settore sopra richiamato;
- che, per la concreta attivazione di tali strumenti, si è evidenziata la necessità di elaborare documenti applicativi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 822/2013, con la quale, per gli scopi di cui al punto precedente, è stato assegnato ad ARSEL Liguria l'incarico di provvedere ad una azione di accompagnamento ed approfondimento giuridico sugli aspetti applicativi dei contenuti della legge regionale 42/2012, riguardanti, in particolare, i temi - già ricordati - relativi a patti di sussidiarietà e all'elaborazione di un documento applicativo;

Atteso che ARSEL Liguria, previa manifestazione di interesse, ha incaricato l'Avvocato Franco Dalla Mura, in qualità di esperto in tema di Terzo Settore, di predisporre il necessario documento applicativo;

Visto lo studio elaborato dall'Avvocato Dalla Mura e trasmesso da ARSEL Liguria in data 26 marzo 2015, avente a oggetto "Indicazioni regionali per l'applicazione del Testo Unico L.R. n. 42/2012 "Testo Unico delle norme sul Terzo Settore" nei rapporti fra pubbliche amministrazioni locali e soggetti del Terzo Settore", che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente documento;

Dato atto che il suddetto documento applicativo è stato condiviso in appositi tavoli tecnici regionali con i referenti dei servizi territoriali e dell'Organismo Unitario di Rappresentanza del Terzo Settore nonché con ANCI e alcuni Segretari comunali liguri che hanno manifestato la propria disponibilità;

Preso atto che il suddetto studio fornisce interessanti aspetti interpretativi, indirizzati all'individuazione delle migliori procedure e finalizzati a evidenziarne i migliori aspetti qualitativi;

Ribadito, peraltro, che, allo scopo di pervenire alla creazione di buone prassi in materia di affidamento dei servizi sociali, ogni spunto fornito dallo studio di cui sopra necessita di una fase sperimentale da attivare presso pubbliche amministrazioni locali e soggetti del settore regionale allargato;

Ribadita, inoltre, l'opportunità che tale fase sperimentale costituisca il presupposto per l'elaborazione di un "manuale" contenente le buone pratiche individuate durante la sperimentazione e che possa costituire uno strumento di ausilio per gli operatori del comparto;

Ritenuto, pertanto, di avviare, in collaborazione con ANCI Liguria, ARSEL Liguria e l'Organismo Associativo Unitario del Terzo Settore, un processo di sperimentazione del suddetto documento applicativo presso amministrazioni pubbliche locali e soggetti del settore regionale allargato disponibili a collaborare in tale fase sperimentale, che costituisca il presupposto per la creazione di buone prassi in materia di affidamento dei servizi sociali nonché per l'elaborazione di un "manuale" contenente le buone pratiche individuate durante la sperimentazione quale strumento di ausilio per gli operatori del comparto;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, Terzo Settore, cooperazione allo Sviluppo, Politiche Giovanili, Pari Opportunità, Lorena Rambaudi

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premesse che si richiamano integralmente

- di prendere atto dello studio trasmesso da ARSEL Liguria in data 26 marzo 2015 a seguito dell'incarico conferito all'Avv. Franco Dalla Mura, avente a oggetto "Indicazioni regionali per l'applicazione del Testo Unico l.r. n. 42/2012 "Testo Unico delle norme sul Terzo Settore" nei rapporti fra pubbliche amministrazioni locali e soggetti del Terzo Settore", che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di incaricare lo Staff del Dipartimento Salute e Servizi Sociali e Affari giuridici per il Sociale di avviare, in collaborazione con ANCI Liguria, ARSEL Liguria e l'Organismo Associativo Unitario

del Terzo Settore, un processo di sperimentazione del suddetto documento applicativo presso amministrazioni pubbliche locali e soggetti del settore regionale allargato disponibili a collaborare in tale fase, che costituisca il presupposto per la creazione di buone prassi in materia di affidamento dei servizi sociali nonché per l'elaborazione di un manuale contenente le buone pratiche individuate durante la sperimentazione quale strumento di ausilio per gli operatori del comparto;

- di pubblicare il presente documento sul BURL e sul sito web della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

REGIONE LIGURIA

**INDICAZIONI REGIONALI
PER L'APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO L.R. n. 42/2012
"Testo Unico delle norme sul Terzo Settore"
NEI RAPPORTI FRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI E SOGGETTI DEL TERZO
SETTORE**

Indice:

PREFAZIONE

- *Premessa*
- *L'evoluzione del contesto socio politico*
- *L'evoluzione del contesto normativo*
- *Alcune considerazioni sui primi risultati delle sperimentazioni, sull'applicazione del Testo Unico, su nuove prospettive*

Introduzione

Sezione 1 : premesse e principi

1.1 – premesse e principi

1.2 – riconoscere e valutare la funzione sociale dei soggetti disponibili

Sezione 2 – La lettura del bisogno

2.1 – Valutare, valorizzare e sostenere la capacità politico – amministrativa della *governance*

Sezione 3 – La qualificazione dell'oggetto del procedimento

3.1 – Valutare l'appropriatezza del *budget* disponibile

Sezione 4 – Adozione del Provvedimento

4.1.0. - I "patti di sussidiarietà"

4.2.0. - Le concessioni

4.2.1. - Impostare e gestire gli accreditamenti ex art. 33/ L.R. n. 42/2012

4.3.0. - L'appalto dei servizi sociali

4.4.0 - La coprogettazione

4.5.0. - Le clausole sociali

4.6.0. - Gli affidamenti alle Cooperative Sociali di tipo B

Sezione 5 - La fase di esecuzione del contratto

Conclusioni

PREFAZIONE

Premessa

La Giunta Regionale il 15 luglio 2011 ha approvato con deliberazione n. 846 le proprie linee di indirizzo in materia di disciplina dei rapporti tra pubbliche amministrazioni locali e soggetti privati senza finalità di profitto.

Tale documento, di cui si conferma la validità di fondo, costituiva uno degli obiettivi del programma di governo della Giunta, presentato al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto; esprime una visione del Terzo Settore, e della cooperazione in particolare, quale fattore di integrazione (ancor prima che nell'offerta dei servizi) nella condivisione con le Istituzioni dell'esercizio della funzione sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale; principio, contenuto nell'articolo 118 della Costituzione ed operativamente specificato, per quanto concerne le autonomie locali, nell'articolo 3 del T.U. n. 267/2000 sull'ordinamento degli enti locali.

Le Linee di Indirizzo del 2011 sono il frutto di un percorso partecipativo con i soggetti coinvolti e sono state oggetto di sperimentazione in concrete, nuove relazioni con il terzo settore, prima di essere formalizzate nelle norme di legge approvate con la L.R. n. 42/2012. Era, infatti, nella volontà dell'Amministrazione che i nuovi modelli di relazione traguardassero in modo stabile e collaudato nell'ordinamento regionale.

In altre parole, la scelta dell'Amministrazione è stata quella di invertire la tradizionale sequenza "norma – sperimentazione" che spesso conduce ad innovazioni solo "sulla carta", con deboli ricadute nel contesto reale.

Solo dopo l'avvio ed i primi riscontri su alcuni progetti sperimentali ("Custodi Sociali", "Servizio Civile", "Carcere") l'Amministrazione ha ritenuto che i tempi fossero maturi per l'adozione di un nuovo atto legislativo sul Terzo Settore regionale con l'adozione di un "Testo Unico delle norme sul Terzo Settore". Il Testo Unico è stato approvato con legge regionale 6 dicembre 2012 n. 42, anche in questo caso grazie al confermato impegno collaborativo, politico e tecnico, con i soggetti del Terzo Settore ligure. La prosecuzione del percorso partecipativo era ritenuta necessaria per conservare anche nella formalizzazione legislativa le potenzialità operative e promozionali che avevano positivamente portato all'approvazione delle Linee di Indirizzo più di un anno prima.

Le linee portanti del nuovo Testo Unico sono due.

Innanzitutto, quella di coniugare il principio di sussidiarietà orizzontale – e, dunque, l'apertura dell'esercizio della pubblica funzione sociale alle formazioni sociali senza finalità di profitto – con la conservazione della titolarità istituzionale delle funzioni, e, grazie ad essa, con la salvaguardia dei diritti sociali della popolazione e della democraticità del sistema. Poi, quella di definire un sistema stabile e

trasparente di rappresentanza del Terzo Settore nei rapporti con la Regione e le altre Amministrazioni locali, costituito da un "Organismo associativo unitario di rappresentanza dei soggetti del Terzo Settore" (articolo 24 della legge), presente sia a livello centrale regionale che decentrato sul territorio; tale Organismo si è già costituito ed il suo compito è quello di fungere da anello di collegamento tra le Istituzioni e tutte le formazioni sociali senza finalità di profitto che operano nel territorio regionale: ciò, non al fine di promuovere una "generica" partecipazione bensì a quello di condividere vere e proprie decisioni relativamente alla programmazione, progettazione, attuazione e valutazione delle politiche, dei servizi e degli interventi sociali.

Dopo l'approvazione della L.R. 42/2012, l'Amministrazione regionale ed i soggetti del Terzo Settore, rappresentati dal proprio Organismo Unitario di Rappresentanza (O.U.R.), hanno ritenuto necessario riprendere il percorso che si era sviluppato nell'arco di oltre due anni (Linee di Indirizzo e Testo Unico), dando avvio ad una terza fase che offrisse nuovi spunti applicativi alla luce delle nuove scelte normative. Tale fase, tuttora in corso, è finalizzata alla valutazione degli sviluppi pregressi, allo scopo di proporre alle Autonomie locali, al Terzo Settore, oltre che, ovviamente, alla Regione stessa, nuove e viepiù concrete azioni tese a valorizzare operativamente la nuova strumentazione giuridica in un contesto in continua evoluzione, già in parte mutato rispetto a quello in cui aveva visto la luce il precedente atto del dicembre 2011. Tale intento si concretizza ora con il presente documento contenente le indicazioni regionali per l'applicazione del Testo Unico approvato con L.R. n. 42/2012 nei rapporti fra le pubbliche amministrazioni locali ed i soggetti del terzo settore.

Poiché non è concretamente possibile riassumere in un unico documento tutte le problematiche relative ai rapporti fra PP.AA. e Soggetti del terzo settore, il documento si concentra sui profili di maggiore rilevanza, alla luce anche delle indicazioni emerse nei numerosi incontri di studio e riflessione che si sono tenuti nell'arco di oltre un anno, oltre che in occasione di concrete esperienze.

Il nuovo percorso partecipativo si è sviluppato nel corso di incontri in occasione dei quali la Regione e l'O.U.R. hanno dapprima definito la struttura del presente, nuovo atto di indirizzo, tenendo conto dei cambiamenti del contesto e caratterizzando il documento sotto il profilo logico e sistematico, con la necessaria, sinergica partecipazione degli Enti locali.

**** *** ****

L'evoluzione del contesto socio politico

Nei tre anni che ci separano dal periodo in cui si sono formate le "Linee di Indirizzo" approvate con DGR n. 846/2011 (e cioè dalla prima metà del 2011), il nostro Paese è stato attraversato da vicende ben note anche per la loro ricaduta sul sistema dei servizi e degli interventi sociali. Per quanto più specificamente riguarda il contesto regionale ligure, si è affermata la volontà delle Istituzioni locali e dei soggetti del Terzo Settore di salvaguardare un sistema di interventi e servizi sociali attento ai bisogni della gente ed alla tutela dei diritti sociali; abbastanza diffuso è stato anche l'avvio delle necessarie, e, per certi versi, naturali innovazioni con la dovuta attenzione affinché esse evitassero il rischio (reale, sulla spinta delle difficoltà economico finanziarie) di caratterizzarsi negativamente nel senso della "delega" al Terzo Settore anziché della condivisione con esso della funzione sociale e delle relative responsabilità. E' emersa la volontà di evitare atteggiamenti rinunciatari rispetto alla necessità del miglioramento quali-quantitativa delle azioni attuative delle politiche sociali; in tal senso si sono indirizzati anche i più importanti atti della Regione (bilanci, atti di programmazione) oltre che lo stesso intervento legislativo costituito dalla legge regionale n. 42/2012.

E' comunque innegabile il perdurante momento di difficoltà in cui si trovano le pubbliche amministrazioni e l'intera società civile, e dunque gli individui e le famiglie, il sistema produttivo, le imprese non profit e for profit. Non si tratta solo di difficoltà economiche, ma di preoccupanti tendenze all'isolamento, alla frammentazione degli interessi, alla perdita di un realistico senso di appartenenza a comunità in cui le diverse componenti, dalla dimensione locale a quella comunitaria e sovra comunitaria, non possono che operare sinergicamente se intendono veramente raggiungere gli obiettivi di "ben-essere" da tutti auspicati.

Alla luce di tali ovvie considerazioni non va neppure dimenticato che le politiche ed i servizi sociali, da anni e con forza progressiva, sono indicati dalle massime Autorità comunitarie e nazionali quali veri e propri investimenti per una lungimirante crescita: strumenti fondamentali per superare le crisi e le

perniciose tendenze che esse hanno innescato, ed anzi, per contribuire a coglierle anche positivamente quali occasioni per un positivo ripensamento dei concetti stessi di crescita, di benessere e di ricchezza.

La stessa visione del ruolo del Terzo Settore e delle sue prospettive è positivamente mutata: sempre più ormai lo si considera come partner delle Istituzioni nell'esercizio delle pubbliche funzioni: vero e proprio tessuto connettivo della coesione sociale e motore della crescita del capitale umano nelle comunità; un Terzo Settore costituito, innanzitutto dagli attori in cui tradizionalmente esso si è, negli ultimi decenni, organizzato anche formalmente (cooperazione sociale, volontariato, associazionismo di promozione sociale, enti ed organizzazioni delle confessioni religiose) o da altri attori che stanno recuperando un ruolo storicamente molto importante ma poi erroneamente sottovalutato (come le società di mutuo soccorso). Tali attori conservano, ed anzi accrescono, tutta la loro importanza, ma è anche maturata la consapevolezza che altre formazioni sociali come la famiglia, l'associazionismo, i singoli cittadini, le reti anche informali di solidarietà, possono essere a tutti gli effetti componenti del Terzo Settore nel momento in cui esprimano quelle "autonome iniziative" di cui parlano la Costituzione (art. 118) ed il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (art. 3), impegnandosi nella realizzazione di valori giuridici, e in particolare di quello di eguaglianza sostanziale, alla cui realizzazione doverosamente tende la pubblica funzione definita come "sociale".

L'evoluzione del contesto normativo

Le linee di indirizzo approvate nel 2011 inquadrano i servizi sociali nel sistema dei servizi pubblici locali. Il testo della DGR n. 846/2011 era stato concepito in un periodo invero particolare, che seguiva l'abrogazione, ad opera della consultazione referendaria del giugno 2011, del sistema delineato dai D.L. n. 112 del 2008 e n. 135 del 2009, ma che precedeva le vicende successive, costituite dalla sostanziale reintroduzione del sistema "ante referendum" ad opera del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 e del D.L. n. 1/2012, e dalla successiva (del resto prevedibile) dichiarazione di illegittimità costituzionale dello stesso (Corte Costituzionale n. 199/2012).

Il sistema temporaneamente (re)introdotto (subito dopo l'approvazione dell'Atto regionale di Indirizzo) con D.L. n. 138 tendeva a consolidare un sistema che negli ultimi anni era venuto a delineare un quadro assai vincolante per gli Enti locali; a questi erano lasciate limitate possibilità di scelta circa le modalità gestionali dei servizi (caratterizzati dalla rilevanza economica) offerti ai propri cittadini; modalità che, in sintesi, nell'approdo conclusivo, erano distinte fra "ordinarie" (affidamento al mercato, con possibilità di imposizione di obblighi di pubblico servizio) e "straordinarie" (affidamento ad un solo gestore o ad un numero ristretto di gestori privati, gestione in house o in economia), da motivare puntualmente nel secondo caso.

Dopo la citata sentenza della Corte Costituzionale e la cancellazione, in pratica, dell'intero sistema regolativo del sistema dei servizi pubblici locali, i Governi che si sono succeduti nel tempo non hanno più proceduto nel senso di una revisione "strategica" complessiva del sistema stesso e si sono concentrati su azioni "tattiche", costituite da norme puntuali, mirate soprattutto alla lotta contro gli sprechi ed all'equilibrio economico; peraltro, l'attuale Governo ha annunciato un nuovo intervento organico per la disciplina dei servizi pubblici locali, ma non ne ha ancora chiarito i contenuti, se non sotto il profilo della riduzione del fenomeno, dilagato negli ultimi anni, comunemente indicato come delle "partecipate" degli Enti locali.

Paradossalmente, dunque, le Linee di indirizzo del 2011, nonostante fossero state concepite immediatamente prima degli interventi normativi nazionali seguiti al referendum popolare, e fossero state ampiamente superate poco dopo la loro emanazione, sono ritornate attuali dopo l'intervento del Giudice delle leggi che ha sostanzialmente "riportato indietro l'orologio" ripristinando il quadro generale in cui le Linee di indirizzo liguri erano state pensate.

Anche in questo momento, quindi, gli Enti locali sono formalmente liberi di scegliere per i servizi sociali le modalità gestionali ritenute preferibili, anche se non si può dimenticare che tale scelta è di fatto, ancor più che tre anni fa, fortemente limitata da vincoli, soprattutto, ma non solo, finanziari, che ne condizionano fortemente l'operato.

In attesa dei nuovi interventi nazionali che metteranno meglio e più stabilmente a fuoco il sistema dei servizi pubblici locali e che permetteranno di sviluppare con il dovuto affidamento nuove scelte di ampio respiro, le indicazioni già date con le precedenti linee di indirizzo che riguardano questo profilo possono,

comunque, per ora essere confermate, aggiornandole alla luce delle difficoltà che caratterizzano il momento attuale e che impongono, sì, di concentrare l'attenzione in modo concreto, su puntuali problematiche gestionali e di affidamento, ma anche di farlo riconoscendo la massima importanza alle "politiche" sociali in senso lato ed all'integrazione di queste con le altre politiche locali in collaborazione con i soggetti del Terzo Settore.

Alcune considerazioni sui primi risultati delle sperimentazioni, sull'applicazione del Testo Unico, su nuove prospettive

Le Linee di Indirizzo approvate nell'estate del 2011 affrontavano, anticipando il Testo Unico, i temi fondamentali delle relazioni fra le pubbliche Istituzioni ed i soggetti del Terzo Settore nelle politiche, nei servizi e negli interventi sociali:

- gli affidamenti, sia sotto forma di appalti che di concessioni (evidenziandone le differenze)
- l'accreditamento, quale forma di concessione "diffusa"
- le collaborazioni pubblico/privato istituzionali (c.d. PPPI), come le società miste con socio operativo
- la collaborazione con le Cooperative sociali di tipo B finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate
- le clausole sociali in generale
- e, infine, le relazioni alternative agli affidamenti

Queste ultime, sono costituite da quelli che, anticipando il lessico poi fatto proprio dal T.U. n. 42/2002, già venivano chiamati "patti di sussidiarietà": accordi fra pubbliche amministrazioni e soggetti del Terzo Settore finalizzati non allo scambio fra prestazioni (servizi) e prezzi (corrispettivi), bensì a vere "collaborazioni" rese possibili ed adeguate grazie al sostegno istituzionale. Le Linee di Indirizzo offrivano indicazioni sia di tipo sostanziale (le caratteristiche dei vari rapporti) sia di tipo procedurale (le procedure per individuare il fornitore o il partner) distinguendo fra procedure competitive e non competitive, ma comunque rispettose dell'evidenza pubblica.

Com'è già stato accennato, le Linee di Indirizzo relative ai "patti di sussidiarietà" si sono sviluppate ad opera della Regione attraverso alcune sperimentazioni: i progetti "Custodi Sociali", "Servizio Civile", "Carcere"; quest'ultimo ha visto la qualificata partecipazione anche del Ministero della Giustizia.

Le tre sperimentazioni degli strumenti di relazione pubblico/privato non profit, sono state poi "formalizzate" nel T.U. n. 42/2012 individuando il modello di rapporto denominato "patto di sussidiarietà"; la sperimentazione ne ha confermato la validità e le interessanti potenzialità, evidenziandone anche i nodi problematici; nodi che con questo documento si intende, tra l'altro, contribuire a risolvere.

Non altrettanto può dirsi per quanto nelle Linee di Indirizzo si riferiva allo strumento tradizionale dell'appalto, alla concessione ed all'accreditamento.

A tale proposito, si è constatata una scarsa diffusione delle buone pratiche indicate dalle Linee di Indirizzo; scarsità determinata forse dal carattere (per propria stessa natura) meno innovativo di tali modelli (accreditamento escluso), che ha influenzato lo scarso impegno a ricercare soluzioni nuove e più rispondenti agli interessi delle stesse Amministrazioni oltre che dei soggetti del Terzo Settore.

V'è da dire che anche le gravi difficoltà finanziarie degli Enti Locali hanno in qualche misura contribuito alla conservazione di schemi obsoleti; ma, le prospettive ora offerte dall'esperienza medio tempore fatta in uno con l'entrata in vigore del T.U. n. 42/2012 e dalla definitiva approvazione da parte degli Organi comunitari delle due nuove direttive in tema di appalti pubblici e (novità assoluta) di pubbliche concessioni (pubblicate sulla G.U.C.E. del 28 marzo 2014 e in attesa di recepimento da parte dello Stato) possono contribuire efficacemente, anche attraverso il presente documento, a superare le criticità cui si è accennato.

Quanto alle nuove direttive comunitarie (il cui integrale recepimento da parte degli Stati dovrà avvenire entro la primavera del 2016) v'è da dire che esse offrono spunti assai interessanti non solo alle Autorità nazionali che dovranno recepirle conformando ad esse l'ordinamento nazionale, ma anche (ed è ciò che ora maggiormente interessa) alle Amministrazioni locali (Regione ed Enti locali), che possono direttamente darvi applicazione nella misura in cui - ovviamente - esse siano già compatibili con il quadro giuridico vigente. In tal senso, va ricordato quanto affermato nella nuova "Direttiva appalti" relativamente alla

differenza fra le forme di finanziamento e sostegno e gli "affidamenti" veri e propri. Ciò è particolarmente rilevante in quanto conferma la validità del modello di accreditamento indicato all'articolo 22 del T.U. n. 42/2012, che prevede trasferimenti "a compensazione" senza la fissazione di volumi di acquisto predefiniti e perciò senza l'effettuazione di procedimenti di gara.

Della nuova Direttiva Appalti vanno anche ricordati i contenuti relativi:

- alle "procedure competitive con negoziato" (che finalmente permettono di dare forma (anche in occasione di affidamenti, che danno necessariamente vita a procedure competitive ad evidenza pubblica) al concetto di "coprogettazione" di cui al D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328")
- al riconoscimento della legittimità di procedure di gara che tengano conto solo della qualità dei servizi offerti (e non del prezzo)
- all'accresciuto interesse per le clausole sociali
- alla definitiva validazione comunitaria del modello della concessione (con l'adozione addirittura, per la prima volta, di una direttiva ad hoc)
- all'espressione della tendenza a superare il limite della "disabilità" negli appalti c.d. "riservati" (a favore della sua sostituzione con il più ampio concetto di "svantaggio"), ecc.

Quanto ai primi riscontri sull'applicazione del Testo Unico, va ricordato innanzitutto che la L.R. n. 42/2012 riguarda l'intera materia della disciplina regionale del Terzo Settore e non solo i peculiari profili presi in considerazione da questo documento. Ciò premesso, le considerazioni già fatte a proposito delle sperimentazioni poste in essere a seguito delle Linee di Indirizzo possono essere richiamate ed arricchite con ulteriori osservazioni.

Occorre innanzitutto prendere atto delle criticità che si sono manifestate nell'applicazione del principio di sussidiarietà e nella realizzazione della rappresentanza unitaria del Terzo Settore. Va inoltre ricordato che la norma transitoria contenuta nell'articolo 45 del T.U. riguarda temi che sono, insieme, i più qualificanti ed i più complessi della legge: l'accreditamento ed i criteri per il riconoscimento della rappresentanza unitaria del Terzo Settore, oltre che la realizzazione della sussidiarietà orizzontale.

Quanto al primo, e cioè alla definizione da parte della Giunta Regionale delle tipologie dei servizi accreditabili, dei relativi standard quantitativi e qualitativi, dei contenuti fondamentali dell'accordo di accreditamento e del rapporto contrattuale, nonché delle modalità relative alla presa in carico professionale degli utenti, la legge regionale ne affida l'approvazione ad apposito atto della Giunta. Tali contenuti non sono, quindi, presi in considerazione da questo documento, che si prefigge lo scopo di indicare la possibilità di dare pratica applicazione alle disposizioni regionali vigenti e non di anticipare i provvedimenti attuativi della legge.

Quanto al secondo, e cioè al percorso che dovrà portare a raggiungere entro la fine del 2017 le percentuali di rappresentatività stabilite per l'Organismo Unitario di Rappresentanza dall'articolo 24 del T.U., v'è da dire che è nell'auspicio di tutti i soggetti istituzionali e del Terzo Settore coinvolti che tale scadenza temporale sia significativamente anticipata; in tal senso potrà contribuire proprio l'applicazione del presente atto di indirizzo che intende anche promuovere da parte dell'O.U.R. l'effettivo svolgimento del ruolo assai significativo che la legge regionale gli attribuisce; dall'effettività e dall'efficacia dello svolgimento di tale ruolo da parte dell'O.U.R. e dei soggetti che vi collaboreranno dipende la concreta autorevolezza dell'Organismo e con essa la decisione dei soggetti non profit liguri che ancora non vi abbiano aderito, di aderirvi.

Quanto all'attuazione del principio di sussidiarietà e quindi al ruolo attribuito dal T.U. al Terzo Settore, quale partner delle Istituzioni nella funzione sociale, va rilevato che la partecipazione dello stesso alla programmazione ed alla progettazione sociale locale e l'utilizzo del modello "patti di sussidiarietà" non sempre sono stati adeguatamente attuati a livello locale; ciò è dipeso soprattutto dalla novità della materia ed è necessario un accresciuto impegno regionale nel supporto, anche tecnico, alle concrete esperienze locali dopo le sperimentazioni già fatte che, per la loro natura sovracomunale, sono state sino ad ora promosse direttamente dalla Regione.

Quanto, infine, agli affidamenti in regime di appalto o di concessione, il crescente utilizzo di modalità innovative non ha posto fine all'utilizzo di modalità di affidamento antitetiche, rispetto all'auspicato rinnovamento; anche a tale proposito si ritiene che il presente documento contribuirà al superamento di alcune contraddizioni, ma certo non basterà da solo a disseminare buone prassi ed a promuoverne il radicamento nella cultura e nelle prassi operative. Anche in questo caso, quindi, sarà necessaria la collaborazione della Regione con i Comuni, con l'O.U.R. e con gli altri soggetti che intenderanno operare per la diffusione locale; anche anticipando, come già accennato, l'applicazione di modelli di rapporto e procedurali prefigurati dalle nuove direttive comunitarie che non siano incompatibili con il quadro giuridico già oggi vigente

AZIONE AMMINISTRATIVA NEI RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE

Sezione 1 : premesse e principi

1.1 - I principi e le finalità del T.U., sono stati ricordati nella prima parte di questo documento. Il difficile momento, che caratterizza oggi e in prospettiva continuerà a caratterizzare il contesto, richiama all'attenzione due profili, molto importanti nei rapporti fra Pubbliche Amministrazioni e Terzo Settore:

- 1) la valorizzazione del Terzo Settore come catalizzatore economico e sociale delle risorse della società civile e
- 2) la priorità del consenso, della partecipazione e della collaborazione in un approccio sinergico e – per quanto possibile – non competitivo nel confronto degli interessi da parte dei reciproci portatori

Sotto il primo profilo, il concreto *modus operandi* che la Regione Liguria propone di sviluppare si fonda sulla constatazione della presenza nel tessuto sociale di grandi potenzialità moltiplicative di risorse, di capitalizzazione sociale e generative di una ricchezza che non sia fine a se stessa ma compenetrata positivamente con lo sviluppo della persona ancor prima che con il suo recupero in caso di disagio. Tutto ciò, nella consapevolezza che i modelli di relazione ipotizzabili devono essere compatibili con il sistema di mercato, ma anche nella consapevolezza della necessità di una gerarchia dei valori in cui quelli umani siano sovra-ordinati a quelli economici, e questi, a propria volta, siano sovra-ordinati a quelli finanziari. Tale gerarchia di valori è stata da tempo fatta propria dall'Unione Europea anche nel contesto della disciplina dei procedimenti di gara: procedimenti che per propria natura esprimono in massimo grado la competizione fra i soggetti (le gare d'appalto¹), ma che la volontà comunitaria sceglie di funzionalizzare ai valori sociali di coesione e di solidarietà.

Sotto il secondo profilo, è fondamentale riconoscere che ormai da quasi un quarto di secolo le norme fondamentali che regolano il procedimento amministrativo contenute nella legge n. 241/1990 affermano quali principi generali del procedimento la consensualità, la partecipazione e la corresponsabilità sociale, lasciando alle legislazioni di settore la possibilità di individuare specifiche eccezioni ad essi.

In altre parole, anche nei rapporti giuridici “pubblico/terzo settore” la sostituzione del principio di collaborazione, inteso come sinergia degli interessi, con quello diametralmente opposto della valorizzazione della competizione al fine di perseguire il pubblico interesse, va praticata solo in via di eccezione, in quegli specifici procedimenti in cui specifiche norme derogatorie lo stabiliscano. Questo avviene, ad esempio, nell'ambito degli appalti, o delle concessioni selettive di servizi pubblici ad uno o ad un numero ristretto di concessionari rispetto ai possibili interessati².

¹ Vedasi l'articolo 2 del vigente Codice dei Contratti delle Pubbliche Amministrazioni: “*Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile*”.

² Eventualità espressamente esclusa per dal T.U. n. 42/2012 per l'accreditamento dei servizi sociali.

Del resto, poiché il procedimento amministrativo altro non è che “*il tradursi del potere - cioè della funzione - in atto*”³, sarebbe invero curioso se la funzione sociale, per propria intima essenza legata ai valori dell’eguaglianza e della solidarietà, dovesse *di regola* farsi atto attraverso la contrapposizione e non grazie alla sinergia degli interessi coinvolti, anche ove una specifica norma di legge non lo imponesse⁴.

La concreta applicazione nei rapporti fra pubbliche amministrazioni e soggetti del terzo settore del generale principio di consensualità e di collaborazione fra i soggetti, quindi, incontra un preciso limite ove specifiche norme impongano – in via di eccezione – l’applicazione dell’opposto principio di contrapposizione competitiva degli interessi privati coinvolti, come tipicamente avviene nelle procedure per la stipula di contratti di appalto: procedure che non a caso vengono anche nel linguaggio comune definite “gare”

Ciò doverosamente ricordato, non va neppure dimenticato che anche la inevitabile competitività delle procedure di gara può e deve essere assicurata nel modo più consono rispetto all’oggetto dell’affidamento ed ai risultati attesi. A tal fine, la semplicistica applicazione del criterio di aggiudicazione al massimo ribasso non può certo essere considerata il sistema migliore, come è stato ripetutamente affermato anche dagli Organi comunitari; essi privilegiano quale criterio di aggiudicazione quello c.d. dell’ “offerta economicamente più vantaggiosa”, nella quale la scelta del contraente avviene attraverso una equilibrata valutazione sia dei profili attinenti al prezzo sia di quelli riguardanti la qualità del servizio proposto.

A tal proposito è significativo che la nuova Direttiva Appalti preveda la possibilità di aggiudicare le gare solo sulla base della valutazione della qualità delle offerte e, quindi, ad un prezzo già previsto dall’Amministrazione e non oggetto di offerta.

1.2 – riconoscere e valutare la funzione sociale dei soggetti disponibili

Il riconoscimento delle caratteristiche e della concreta volontà dei soggetti che intendono, a vario titolo, di porsi in relazione con le PP.AA. nell’esercizio della funzione sociale o quali esecutori di contratti che loro affidino la gestione di servizi, è di fondamentale importanza; nel secondo caso (affidamento gestionale in appalto in concessione) lo strumento giuridico di relazione non potrà che essere quello contrattuale; nel primo, la partecipazione all’esercizio della funzione sociale (ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione e dell’articolo 3 del T.U. n. 267/2000) potranno trovare applicazione i “patti di sussidiarietà” di cui alla L.R. 42/2012 attraverso i quali la libera adesione dei privati all’esercizio della funzione sociale verrà formalizzata – appunto in un “patto” – che stabilirà gli impegni reciproci. In tal modo le “autonome iniziative” delle formazioni sociali (artt. 3 del T.U. n. 267/2000 e 118 della Costituzione), a fronte del sostegno istituzionale, assumeranno il carattere della doverosità.

Cittadini singoli e formazioni sociali sono, infatti, chiamati dall’articolo 2 della Costituzione all’adempimento dei “*doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*”, e la decisione di agire concretamente per tale adempimento è costituzionalmente tutelata e va riconosciuta e favorita ai sensi dell’articolo 118 a prescindere da qualsiasi valutazione o autorizzazione istituzionale.

Ma, ad eccezione dei casi in cui la doverosità di tale adempimento sia specificamente stabilita e sanzionata in capo al privato dalla legge (c.d. *munera*), affinché ciò caratterizzi concretamente la posizione giuridica dei soggetti interessati occorre che essi assumano negozialmente nei confronti delle pubbliche amministrazioni, titolari delle funzioni di riferimento, i relativi doveri.

Ove, poi tale libera assunzione possa essere oggetto di azioni positive da parte dell’Istituzione titolare della funzione del cui esercizio si tratta, è necessaria la valutazione da parte dell’Amministrazione dell’adeguatezza dell’impegno del privato rispetto al perseguimento dei valori cui la funzione pubblica tende. Tale valutazione compete, ovviamente, alla pubblica amministrazione e va posta in essere in modo partecipato prima della stipula del patto e successivamente nel corso della realizzazione dei progetti. Tale valutazione dovrà essere adeguatamente motivata con riferimento al caso specifico e, per

³ Come significativamente espresso da Feliciano Benvenuti.

⁴ Come avviene nel caso di appalto o concessione.

quanto concerne quella in itinere, compiuta applicando i criteri valutativi che saranno parte integrante del progetto proposto e divenuto oggetto del patto.

Da tale incontro di volontà nascono quelli che gli articoli 29 e 30 del T.U. n. 42/2012 definiscono “*patti di sussidiarietà*”

Il T.U. n. 42/2012 distingue fra “*patti per la facilitazione dell’impegno dei privati in attività sociali di interesse generale*” e “*patti per il sostegno dei privati senza finalità di profitto nell’esercizio della funzione sociale*”. I primi, aperti a tutti i soggetti, aventi o non aventi finalità di profitto, non possono comportare l’attribuzione di fondi o di altre utilità economiche; i secondi, aperti solo ai soggetti *non profit*, comportano azioni istituzionali di sostegno (attraverso l’attribuzione di fondi o di altre utilità aventi valore economico) finalizzate a rendere adeguato l’impegno dei privati nella funzione sociale:

La sostanziale e radicale differenza fra l’affidamento in appalto, concessione o accreditamento della gestione di servizi e i “*patti di sussidiarietà*” non può certo essere costituita dalla mera denominazione che nelle diverse situazioni concrete sia loro attribuita. La differenza riguarda innanzitutto la causa del rapporto pubblico/privato cioè la sua effettiva funzione economico sociale, che nel caso dell’appalto o della concessione e accreditamento, è data dallo scambio della prestazione di un servizio con un corrispettivo, mentre nel caso dei patti di sussidiarietà ex art. 30 del T.U. è data dall’attribuzione attraverso apposito provvedimento (sostituito dall’accordo procedimentale, specificamente chiamato dalla L.R. 42, appunto “*patto*”) di benefici economici finalizzati a rendere adeguato l’impegno del privato di partecipare all’esercizio della pubblica funzione attraverso attività di interesse generale.

Ovviamente, tale ontologica differenza non può non rispecchiarsi nella concreta disciplina negoziale dei reciproci impegni, coerentemente con la vera e sostanziale natura del rapporto: nel modello indicato dalla Regione Liguria nel T.U. n. 42/2012, almeno il 30% delle risorse da utilizzare nelle attività progettate nelle autonome iniziative deve essere garantito dal destinatario stesso del sostegno pubblico, e correlativamente l’attribuzione a titolo di sostegno di benefici economici da parte del soggetto pubblico non può eccedere il 70% del valore economico delle risorse complessive da mettere in campo per la realizzazione delle attività di interesse generale da realizzare. I costi finanziabili entro tale limite percentuale devono essere costi vivi e documentati, con esclusione di qualsiasi forfetizzazione anche per quanto concerne i costi generali. Il controllo del rispetto di tale percentuale va posto in essere dall’Amministrazione non solo in via preventiva e cioè al momento della valutazione istituzionale del progetto autonomamente proposto dal Terzo Settore, ma anche in via consuntiva, con conseguente restituzione all’Ente che li abbia concessi dei trasferimenti pubblici che abbiano ecceduto tale limite. Resta comunque in capo al privato il rischio che il sostegno pubblico accordato preventivamente si riveli *in itinere* insufficiente rispetto agli obiettivi indicati nel progetto approvato dall’Amministrazione che devono, in ogni caso, essere raggiunti; pena la decadenza dell’attribuzione dei benefici e l’integrale restituzione dei contributi già corrisposti.

Ciò premesso, emerge in tutta la sua importanza la necessità della corretta e trasparente descrizione e della analitica valorizzazione economica della proposta progettuale con cui il privato (appunto, con una “*autonoma iniziativa*”) manifesti all’Amministrazione la sua volontà di realizzare le attività che esso stesso autonomamente propone e di raggiungere gli obiettivi cui tendono, assumendone gli specifici doveri. Ciò è evidentemente necessario per la corretta qualificazione del rapporto, in uno con la completezza del progetto e la relativa valorizzazione economica.

Con riferimento a quest’ultima, le sperimentazioni fatte hanno ulteriormente evidenziato l’importanza dell’individuazione di volta in volta di criteri ragionevoli e verificabili per la valorizzazione economico finanziaria di tutte le risorse che il privato si impegna a mettere in campo nel progetto e che devono, come già visto, corrispondere ad almeno il 30% delle risorse complessive. Alcune di tali risorse sono di per sé già oggettivamente quantificabili nel loro valore economico: lo sono, ad esempio, le somme raccolte attraverso *fund raising*, o il numero di ore di lavoro di operatori professionali, che possono facilmente essere valorizzate al loro costo vivo.

Altre risorse, invece, pur essendo, ovviamente, da prendere in considerazione e da valorizzare, non possono trovare nell’equivalenza al costo orario di Operatori un ragionevole criterio valutativo: si pensi non solo all’apporto del volontariato organizzato che non trovi corrispondenza in figure professionali tipiche, ma anche a quello dato dalla partecipazione di singoli cittadini o di altri soggetti, singoli o collettivi, diversi dal volontariato organizzato (es. l’attenzione solidaristica data dal vicino di casa nei confronti di soggetti fragili); o, anche al contributo esterno offerto da altre imprese, anche *for profit*, o

da formazioni sociali che non siano non parti vere e proprie nel “patto”. Tali apporti, molto diversi fra loro, dovrebbero auspicabilmente costituire una componente fondamentale delle risorse attivate e messe in campo; la loro valorizzazione economica richiede l'applicazione di metodologie che possano conciliare la coerenza delle determinazioni con la peculiarità dell'oggetto, assicurando la necessaria attendibilità, non disgiunta dall'altrettanto imprescindibile semplicità della loro applicazione. In certi casi, è relativamente semplice individuare modalità che, con i necessari adattamenti, conducano ad applicare il criterio già visto, consistente nel costo di personale retribuito: ad esempio, nel caso di mancata corrispondenza di qualifica sarà ragionevole contabilizzare il costo del personale inquadrato in qualifica similare; nel caso del vicino di casa sarà ragionevole quantificare presuntivamente le ore di lavoro retribuito che un lavoratore professionale dovrebbe impiegare per raggiungere l'abitazione della persona aiutata e per dialogare con la stessa; nel caso dell'apporto operativo di imprese for profit potrebbe essere utile il riferimento al costo di mercato di analoghi servizi o forniture, ecc.

Ovviamente, è impossibile predefinire una casistica esaustiva, in senso generale, dei metodi e parametri utilizzabili per la quantificazione dell'apporto del volontariato. E' però certamente possibile e necessario che il singolo progetto espliciti il metodo concretamente utilizzato, consentendo quindi alla Pubblica amministrazione di verificare la ragionevolezza della quantificazione effettuata. Quantificazione che nella maggior parte dei casi, anche per comodità, potrà essere espressa in unità di misura di tipo monetario, ma che, ove ciò possa essere valido e preferibile, potrebbe anche essere espressa in unità di misura diverse dal valore monetario (ad esempio, in unità di misura di tipo fisico o temporale).

Ciò premesso, è forse superfluo precisare che la L.R. n. 42/2012 distingue fra i soggetti che possono essere destinatari di semplici azioni facilitatrici che escludano l'attribuzione di finanziamenti in denaro o in altre utilità economicamente rilevanti e quelli che possono invece essere oggetto di interventi di sostegno consistenti nell'attribuzione di contributi in denaro o comunque di rilevanza economica: questi ultimi, infatti, sono riservati ai soggetti del terzo settore così come individuati all'articolo 4 del T.U. approvato con L.R. n. 42/2012.

Giovi, infine, ricordare un interessante riferimento contenuto nel quarto “Considerando” della nuova Direttiva Appalti, di prossimo recepimento, ove si afferma che:

“(…) La normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici non intende coprire tutte le forme di esborsi di fondi pubblici, ma solo quelle rivolte all'acquisizione di lavori, forniture o prestazioni di servizi a titolo oneroso per mezzo di un appalto pubblico. È opportuno precisare che a tali acquisizioni di lavori, forniture o prestazioni di servizi dovrebbe essere applicata la presente direttiva se effettuate tramite acquisto, locazione finanziaria o altre forme contrattuali.

(…) Inoltre, il semplice finanziamento, in particolare tramite sovvenzioni, di un'attività che è spesso legata all'obbligo di rimborsare gli importi percepiti qualora essi non siano utilizzati per gli scopi previsti, generalmente non rientra nell'ambito di applicazione delle norme che disciplinano gli appalti pubblici”.

Se il ricorso ai “patti di sussidiarietà” rappresenta il modello di relazione pubblico/privato non profit più direttamente coerente con la valorizzazione del Terzo Settore nella funzione sociale, non vanno sottovalutati gli altri strumenti di relazione indicati negli articoli da 32 a 35, e segnatamente la concessione e l'accreditamento, l'uso delle clausole sociali, gli affidamenti alle Cooperative di tipo B di forniture e servizi, oltre che, ovviamente, la tradizionale modalità di affidamento costituita dall'appalto.

La previsione, ora contenuta al terzo comma dell'articolo 42 del T.U, trova il suo fondamento nella L.R. n. 23/1993. Questa già aveva previsto che, anche al fine di promuovere la qualificazione nel sistema di offerta dei soggetti del Terzo Settore, fossero da privilegiare modalità di affidamento dell'intero servizio, evitando, ove possibile e conveniente la sua parcellizzazione; inoltre la stessa L.R. n. 23/1993 indicava, quale rapporto contrattuale per preferire per l'affidamento di interi servizi a soggetti del Terzo Settore la concessione anziché l'appalto. Quindi, l'affidamento in appalto di specifiche componenti del servizio e non del servizio nel suo complesso, dovrebbe costituire un evento straordinario, da motivare adeguatamente sotto il più generale profilo della convenienza pubblica, e non solo sotto quello strettamente relativo al costo. Ovviamente, scelte e relative motivazioni non possono che dipendere dall'oggetto del servizio, dalle caratteristiche della rete dei soggetti interessati e devono tenere conto delle indicazioni dell'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici e delle indicazioni del Codice degli Appalti in merito alla partecipazione delle piccole e medie imprese.

Ciò premesso, v'è da chiedersi in quale misura il *favor* per modelli di relazione che consentano l'utilizzo di procedure non competitive possa effettivamente concretizzarsi al fine di valorizzare e implementare le risorse peculiari del territorio. Come già detto, il principio di consensualità non può trovare legittima applicazione ove particolari norme o complessi di norme impongano logiche diverse all'azione amministrativa; come avviene, ad esempio, a livello nazionale e comunitario, per gli affidamenti (appalto o concessione), se non nei rari casi in cui specifiche norme di stretta interpretazione consentano la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando; a tali norme si rimanda, ricordando che, in ogni caso, per la loro applicabilità la natura for profit o non profit del soggetto affidatario è del tutto irrilevante.

Alla luce, però, delle caratteristiche impresse dalla L.R. n. 42/2012 all'accreditamento per la gestione di servizi socio assistenziali, e tenendo conto anche delle precisazioni della Commissione Europea contenute nella recente Direttiva appalti, non ancora approvata, e in particolare nel quarto "considerando", che recita "...Analogamente, situazioni in cui tutti gli operatori che soddisfino determinate condizioni sono autorizzati a svolgere un determinato compito senza selettività, come i sistemi basati sulla scelta del cliente e i sistemi di buoni servizio, non dovrebbero essere considerati sistemi di appalto, bensì semplici sistemi di autorizzazione", emerge una interessante opportunità che può contribuire a perseguire l'obiettivo del miglioramento della qualità dei servizi resi agli utenti in uno con la promozione del Terzo Settore.

Come esplicitato all'articolo 33 del T.U. regionale citato, infatti, non v'è ragione, per pensare che debba essere posta in essere una procedura competitiva fra più eventuali aspiranti gestori di un servizio sociale pubblico ove il sistema di accreditamento non comporti la selezione di un numero ristretto di soggetti accreditabili con correlata garanzia agli stessi di volumi predefiniti di attività, essendo, invece accreditati tutti coloro che siano in possesso dei requisiti per esserlo e si impegnino a garantire ai servizi erogati le caratteristiche anche di relazione con i soggetti pubblici e la rete dei servizi e degli interventi sociali stabilite nel contratto di accreditamento, alle tariffe definite dall'Autorità competente, ecc.. Le modalità di accreditamento dei servizi socio assistenziali individuate⁵ dal T.U. al fine di dare attuazione ai principi stabiliti anche a livello nazionale di libera scelta dell'utente e di *par condicio* dei fornitori, non mancherà di produrre l'effetto di dar modo ai soggetti del terzo settore radicati nel territorio di esprimere al massimo le proprie capacità non in formali offerte in sede di gara, bensì nella concretezza dei rapporti con gli Utenti e le Amministrazioni.

L'accreditamento così posto in essere promuoverà il miglioramento della qualità dei servizi resi, libererà negli Enti risorse burocratico - organizzative ora, poco produttivamente, dedicate ai procedimenti di gara e comporterà un'accresciuta attenzione del servizio sociale professionale per la presa in carico degli Utenti. Sarà anche, per le Organizzazioni di volontariato di *advocacy*, opportunità di svolgere in modo più penetrante il proprio ruolo. Infatti, nel modello di accreditamento individuato dal T.U. n. 42/2012 l'Utente e la Famiglia potranno esercitare, come previsto dalla stessa legge n. 328/2000, la scelta del fornitore del servizio fra quelli accreditati (ove ciò sia giuridicamente possibile⁶). Ovviamente tale scelta potrà essere "assistita" da amministratori di sostegno e dalle altre figure professionali e famigliari coinvolte, date la "debolezza" e la disparità informativa che spesso contraddistinguono i destinatari dei servizi sociali.

Va, infine, evidenziato come l'ambito di impegno del Terzo Settore e l'applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale non riguardino solo i servizi socio assistenziali e, a ben vedere, neppure soltanto la funzione sociale, intesa sia in senso stretto che in senso lato.

Poiché il principio di sussidiarietà deve trovare applicazione in tutte le funzioni pubbliche, fatta eccezione per quelle riservate anche nel loro esercizio dalla legge alle pubbliche istituzioni, e poiché i soggetti del terzo settore sono tra loro accumulati dal *modo* e dalle *finalità* del loro operare, ma non

⁵ Ovviamente, ove non contrasti con oggettive necessità che lo impediscano, come ad esempio avviene nei casi in cui sussista la necessità di assicurare ai gestori volumi predefiniti di attività, come recentemente confermato dalla giurisprudenza nazionale; in tali casi però sarà necessario procedere attraverso procedure competitive ad evidenza pubblica.

⁶ Ad esempio, ove l'affidamento di un minore ad una comunità sia il Giudice stesso ad indicare in modo più o meno preciso l'organizzazione affidataria, la "libera scelta" non è, evidentemente, possibile.

necessariamente dall'*oggetto* delle loro attività, pare fondamentale far sì che nell'attuazione del T.U. gli Enti ed i loro interlocutori del Terzo Settore cerchino di individuare nella vastissima gamma delle funzioni degli Enti locali, e dunque anche fra quelle diverse da quelle socio assistenziali, quelle che meglio possano prestarsi all'applicazione del principio stesso.

Occorre, quindi, evitare di cadere nell'equivoco che sia solo nella funzione e nei servizi sociali o, nell'ambito degli stessi, in quelli socio assistenziali che la sussidiarietà possa trovare applicazione, anche se resta evidente che in tali settori essa può trovare un terreno particolarmente fertile.

Infinite sono le possibilità per gli Enti locali, di qualunque dimensione, e per i soggetti del Terzo Settore, di valutare la misura e le modalità per sviluppare, ex art. 118 della Costituzione ed art. 3 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, con facilità ed immediatezza, autonome iniziative partecipative. In tal senso risulterà fondamentale il contributo che l'O.U.R. potrà dare, in uno con iniziative promozionali, anche formative, delle Amministrazioni e della stessa Regione.

Sezione 2.0 – La lettura del bisogno

Anche se può sembrare ovvio e scontato che qualsiasi scelta concernente le azioni sociali da porre in essere ed i servizi da gestire non è fine a se stessa, ma ha lo scopo di dare efficaci risposte a ben individuati e definiti bisogni sociali, per diverse cause non sempre le scelte si rivelano appropriate.

Anziché chiedersi quali siano i bisogni reali della Comunità e quali siano le migliori *politiche* di risposta ad essi, spesso ci si interroga solo su come i servizi possano essere, ove possibile, aumentati e migliorati se o, tutt'al più, su come il livello dei servizi possa almeno essere conservato. Sfuggono spesso alla riflessione le politiche, che stanno per così dire a monte dei servizi: l'obiettivo della conservazione o del miglioramento dei livelli dei servizi esistenti dovrebbe essere visto solo come uno fra i molteplici strumenti utili per rispondere efficacemente ai bisogni.

La valorizzazione del ruolo del Terzo Settore passa attraverso una accresciuta attenzione delle Amministrazioni per la lettura dei bisogni reali dei propri Cittadini e per il coinvolgimento del Terzo Settore stesso nella funzione pubblica sin dal momento di tale lettura e della formulazione delle *politiche* di risposta e di prevenzione degli stessi.

La stessa valorizzazione del Terzo Settore non è, peraltro, fine a se stessa ma, in ultima analisi, trova ragion d'essere nella prospettiva di migliorare l'esercizio della funzione sociale pubblica istituzionale e comunitaria in risposta e per la prevenzione dei bisogni della Comunità locale. La valorizzazione del Terzo Settore può essere un potente motore in tal senso.

La collaborazione delle Istituzioni pubbliche con il Terzo Settore nell'ambito della funzione sociale deve svilupparsi all'interno di un processo che segua il seguente ordine logico ed operativo:

1. riconoscimento dei bisogni sociali, in senso lato, della Comunità locale, attraverso la lettura condivisa dei fenomeni per arrivare alla definizione dei bisogni sottesi
2. individuazione degli obiettivi da raggiungere rispetto ad essi
3. ricognizione delle possibili interazioni sinergiche delle diverse politiche locali con quelle più specificamente sociali, rispetto agli obiettivi
4. specifica qualificazione delle politiche sociali
5. descrizione delle azioni da sviluppare per il sostegno della sussidiarietà
6. descrizione dei servizi e degli interventi sociali da porre in essere.

Nel concreto sviluppo delle *partnership* Pubblico/III Settore potrà giovare l'applicazione di una sorta di "lista di controllo", di cui si propone un esempio:

- di quali informazioni quantitative e qualitative abbiamo bisogno ?
- come si presenta il bisogno sotto il profilo quantitativo e qualitativo ?
- abbiamo già svolto in passato analisi di questo bisogno? Sono ancora attuali? Cosa manca ?
- quanto e come è avvertito il bisogno dalla collettività ?

- quali rischi e quali costi (anche non apparenti) sociali, sanitari, legali e di ordine pubblico sono collegati alla mancata o insufficiente soddisfazione del bisogno in questione ?
- con quali altri bisogni è collegato il bisogno in questione ?
- quali altre politiche realizzabili a livello locale hanno o potrebbero avere, direttamente o indirettamente rilevanza rispetto alla prevenzione ed alla soddisfazione del bisogno ?
- esiste già qualcuno che risponde, anche parzialmente, ai bisogni interessati da tale attività ? In che modo ? Lo si può coinvolgere nell'attività ?
- esistono "Indicatori di Impatto Sociale" per valutare l'efficacia degli interventi per soddisfare il bisogno in questione ? Quali ?
- se non ne esistono, come si potrebbero creare ? quali indicatori potrebbero essere provvisoriamente assunti nel periodo necessario per definire compiutamente quelli "definitivi" ?

Tutto ciò, allo scopo di arrivare ad una sintesi concreta nella "lettura" dei bisogni della comunità locale anche attraverso l'uso di un metodo di analisi dell'impatto sociale delle diverse politiche e degli effetti degli investimenti, degli interventi e dei servizi realizzati, anche diversi da quelli socio assistenziali, oltre che di quelli prevedibili degli interventi da realizzare.

2.1 – Valutare, valorizzare e sostenere la capacità politico – amministrativa della *governance*

Il passaggio dalla lettura del bisogno alla concreta formulazione delle scelte concernenti la qualificazione delle modalità di collaborazione pubblico – privato con riferimento all'oggetto delle politiche e dell'intervento/servizio è particolarmente delicato.

Le scelte da fare nelle politiche e nei servizi/interventi vanno caratterizzate tenendo presente la loro concreta fattibilità soggettiva ed oggettiva. Del resto, anche se il potenziale contrasto di interessi fra le parti non va superficialmente negato o sottovalutato, la peculiare caratteristica, se ben valorizzata, del dialogo fra pubbliche Amministrazioni e Terzo Settore ben può favorire il carattere collaborativo e non egoistico od oppositivo della dialettica fra le parti stesse.

Occorre realisticamente e concretamente interrogarsi intorno alla presenza, all'interno delle compagini coinvolte, e non solo della PA, della effettiva volontà di addivenire alla *partnership*, ma anche e soprattutto della presenza delle concrete dotazioni e capacità tecniche ed amministrative necessarie per porre in essere il procedimento individuato, e soprattutto per condurre adeguatamente l'esecuzione del "patto" o del contratto, il loro monitoraggio e la verifica. Ciò vale soprattutto ove la lettura del bisogno ed una prima prospettazione delle auspicabili modalità di rapporto individuino modelli relazionali di tipo collaborativo, diversi dalle tradizionali modalità dell'appalto di servizi e della concessione.

Per quanto riguarda la capacità tecnico-amministrativa, è scontato affermare che ogni Amministrazione va, in linea di principio, ritenuta idonea a svolgere le funzioni ad essa affidate; formalmente, essa non può non essere presente in ogni PA: ciò non può essere messo in dubbio. Ma si tratta, tuttavia, di verificare, specie con riferimento agli Enti di piccole dimensioni, ai Distretti e ad altre Autorità amministrative meno aduse a gestire processi partecipativi, se *in concreto* sussistano, oltre alle potenzialità ed alle competenze amministrative anche le effettive risorse materiali, le specifiche capacità ed esperienze professionali ed ogni altro presupposto organizzativo necessario per intraprendere e realizzare con successo i percorsi ritenuti opportuni.

Del resto, anche nel caso in cui la possibile scelta ricada sulle modalità consuete dell'appalto o della concessione, soprattutto nel caso della loro configurazione in modelli innovativi (come ad esempio la concessione dei servizi in forma di accreditamento, o l'appalto dei servizi attraverso procedure di coprogettazione ancorchè competitive), potrebbe in certi casi rivelarsi necessario rinforzare le competenze tecniche presenti nella PA. Fra esse, anche, in particolare, quelle del Responsabile del Procedimento cui le norme in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni affidano un importante ruolo, e quelle del Responsabile dell'esecuzione del contratto, figura la cui importanza è ancora spesso sottovalutata negli appalti di servizi. Si tratta di ruoli cruciali, anche per monitorare efficacemente l'impatto sociale delle azioni programmate.

Analogo discorso va fatto per il Terzo Settore, anche e soprattutto ove il modello relazionale preveda forme di collaborazione ispirate al principio di sussidiarietà, tenuto conto del fatto che i soggetti partecipanti alla funzione pubblica, che certamente hanno una propensione ad agire un questa logica,

non sempre possono in concreto avvalersi di capacità che derivino da pregresse esperienze in tal senso. Il pericolo che si pensi di applicare surrettiziamente i moduli procedurali partecipativi dei patti di sussidiarietà alla stipula di accordi solo formalmente tali ma costituenti nella sostanza veri e propri affidamenti in appalto o concessione è reale e va con attenzione evitato.

Del resto, anche il ricorso a moduli procedurali innovativi (di cui si parlerà *infra*) per la conclusione di rapporti contrattuali tradizionali, quali l'accreditamento, e financo quelli della concessione o del mero appalto di servizi, richiede anche ai soggetti del Terzo Settore consapevolezza e capacità che in buona parte derivino da esperienze analoghe, che però possono talvolta essere ancora inesplorate.

Le caratteristiche delle azioni di supporto regionali dovrebbero essere definite e monitorate nel corso del tempo dalla Regione, dagli Enti Locali e dagli Organismi Unitari di Rappresentanza del Terzo Settore centrali e locali con la formazione da appositi gruppi di lavoro permanenti formati da tecnici messi a disposizione dalla Regione e da Funzionari esperti degli Enti e dei soggetti del Terzo Settore interessati, anche al fine di individuare eventuali ulteriori percorsi di *empowerment* preventivo e di accompagnamento esecutivo.

Sezione 3 – La qualificazione dell'oggetto del procedimento

La traduzione in atti amministrativi da parte delle Amministrazioni delle scelte operate comporta la qualificazione giuridico amministrativa dell'oggetto del provvedimento in modo da pervenire *ex post*, cioè in modo induttivo, e non *ex ante*, all'inquadramento normativo del modello relazionale prescelto, ed all'assegnazione del *nomen iuris* appropriato. Tale qualificazione andrà effettuata tenendo conto delle caratteristiche oggettive dell'oggetto del provvedimento e non delle mere intenzioni o dei meri auspici sottesi. Il frutto di tale operazione sarà la collocazione, a seconda delle concrete caratteristiche del modello di rapporto, fra gli strumenti contrattuali tradizionali (appalto, concessione, anche caratterizzati dalle possibili loro evoluzioni innovative come ad es. l'uso significativo di clausole sociali, l'accreditamento, la coprogettazione, ecc.) o, infine, fra i rapporti attuativi del principio di sussidiarietà orizzontale (patti di sussidiarietà: artt. da 28 a 31 del T.U.).

Si ritiene di evidenziare che la presente Sezione non riguarda le problematiche di tipo procedurale, la cui disamina non deve mai precedere bensì sempre seguire quella delle questioni sostanziali.

Per qualificare l'oggetto del provvedimento attraverso l'individuazione del carattere innovativo o meno dell'iniziativa è fondamentale esplicitare quali siano gli obiettivi che l'iniziativa si propone di raggiungere.

Ciò premesso, va ricordato che la corretta identificazione dell'oggetto del provvedimento deve inquadarsi nella ricognizione delle politiche "collaterali" (cioè diverse da quelle sociali in senso stretto) che potrebbero essere finalizzate e caratterizzate anche in modo tale da contribuire al raggiungimento degli obiettivi.

Tali politiche collaterali possono rientrare tra le funzioni di Autorità diverse da quella precedente; va posta quindi un'ulteriore domanda: si tratta di attività di esclusiva competenza di tale Autorità? per la sua realizzazione influiscono anche attività amministrative di altre autorità?

Com'è ovvio, data la naturale connessione sotto il profilo della funzione sociale fra le diverse politiche pubbliche di cui sono portatrici le diverse Autorità, si tratterà di chiarire non solo l'esistenza (in genere scontata) di connessioni fra le diverse politiche, ma anche e in particolare le concrete caratteristiche di tale connessione. Ciò non potrà non comportare in certi casi "passaggi" interistituzionali di lettura dei fenomeni sociali.

Solo così sarà possibile definire l'oggetto del provvedimento in modo tale da renderlo armonico rispetto al concreto contesto ed agli obiettivi che si intende raggiungere. quanto accertato.

Non va sottaciuto che il profilo appena evidenziato non può non comportare – per la sua attuazione – l'impiego di risorse, non necessariamente economiche ma, comunque, sempre, ancorchè in varia misura, di tipo organizzativo; senza che ciò necessariamente comporti aggravii di costi: le sinergie fra le

politiche pubbliche per il raggiungimento di obiettivi sociali non può non comportare benefici in tale senso, quantomeno nel medio – lungo periodo.

Può essere superfluo aggiungere che ulteriori profili da affrontare per la messa a fuoco dell'oggetto del provvedimento sono costituiti dalla ricognizione della titolarità delle diverse funzioni coinvolte e dalle modalità più efficaci attraverso le quali tali soggetti possono essere coinvolti.

Quanto sopra terrà conto dell'esistenza di attività (pubbliche, di mercato, convenzionate, ecc.) già in atto: esse vanno valutate nella loro effettiva rispondenza rispetto agli obiettivi da raggiungere al fine di definire l'oggetto del provvedimento in modo tale da farle rientrare nello stesso ove vengano ritenute del tutto adeguate, ovvero da adattarle o da convertirle ove siano ritenute parzialmente o del tutto inadeguate; tutto ciò, ovviamente, non potrà non tenere conto dei vincoli contrattuali esistenti e dei tempi e costi impliciti a qualunque cambiamento organizzativo.

In ogni caso, la definizione dell'oggetto dovrà scaturire dall'applicazione di quello che può essere definito come "onere di sussidiarietà" (articoli 2 e 118 della Costituzione, articolo 3 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali): è fondamentale in tal senso chiedersi se e come un allargamento dell'esercizio della funzione pubblica possa essere inserito tra gli obiettivi del procedimento, individuando gli aspetti partecipativi che si vorrebbe caratterizzassero il modello prescelto nell'ambito degli spazi realisticamente esistenti e promuovibili per uno sviluppo della sussidiarietà.

In tale senso, la riflessione porterà con buona probabilità ad accertare che è realistico pensare che l'ipotesi di perseguire gli obiettivi attraverso progetti di sussidiarietà possa essere in sé adeguata, oppure, più frequentemente, a riconoscere la necessità di affiancarla con modalità di servizio/intervento consistenti nell'affidamento di servizi/interventi. In ogni caso, sarà necessario comprendere quali potrebbero essere i soggetti disponibili ad entrare in un patto di sussidiarietà e con la messa a disposizione di quali risorse necessarie per sostenere il progetto "nella sussidiarietà".

Naturalmente, l'identificazione dell'oggetto sotto il profilo appena affrontato dovrà prendere in considerazione le caratteristiche concrete dei soggetti coinvolgibili (volontariato organizzato e non, presenza di vari portatori di interesse, imprese sociali e altri soggetti del Terzo Settore, ecc.) e dovrà anche prendere in considerazione le risorse (pubbliche e private) attivabili e coinvolgibili, compresi eventuali beni immobili di proprietà pubblica e comprese le risorse organizzative istituzionali valorizzabili anche attraverso interventi di riqualificazione ed aggiornamento professionale.

Infine, la definizione dell'oggetto del provvedimento non potrà prescindere, alla luce delle caratteristiche già come sopra definite, dall'individuazione della *governance* dell'iniziativa tenendo conto dei vincoli e delle opportunità normative (legge sul procedimento amministrativo, testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, recente normativa in tema di collaborazioni interistituzionali e di semplificazione, ecc) definendo un modello di *governance* appropriato e non ridondante rispetto alla complessità dell'iniziativa ed individuando un responsabile del progetto (c.d. *project manager*).

3.1 – Valutare l'appropriatezza del *budget* disponibile

Per la concreta adozione dell'atto che porterà all'avvio del procedimento ed alla stipula del patto (e, ove realisticamente possibile ed opportuno anche nel caso dei normali contratti) è fondamentale che con realismo e responsabilità la PA titolare della funzione e gli interlocutori del Terzo Settore si pongano in via definitiva la questione fondamentale della appropriatezza del *budget* che può essere allocato per la realizzazione del progetto in modo tale da poter effettivamente raggiungere gli obiettivi con soddisfazione del bisogno di riferimento. Il budget dovrà riferirsi sia alle risorse finanziarie indispensabili, sia a quelle consistenti in fattori materiali e strutturali.

E' pur vero che anche il "nodo" relativo alla già avvenuta qualificazione dell'oggetto del rapporto ha necessariamente comportato una prima ricognizione delle risorse disponibili; tuttavia, il passaggio alla definitiva decisione richiede la precisa definizione di un *budget*, la cui effettiva disponibilità costituisce in genere elemento chiave del contributo della PA e del Terzo Settore alla realizzazione degli obiettivi di funzione pubblica assunti come scopo, e quindi come finalità sostanziale del procedimento che verrà posto in essere, oltre che "causa" del provvedimento o dell'accordo finale.

La valutazione condivisa in sede di coprogrammazione, o di coprogettazione, o di proposta nel caso di patti di sussidiarietà dell'appropriatezza del *budget* a disposizione è un elemento fondamentale nel dialogo fra i soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti; è indispensabile identificare e misurare concretamente il contributo di ciascuno al raggiungimento degli obiettivi.

Particolare attenzione andrà posta alla durata del rapporto: la collaborazione/ affidamento richiede che il *budget* sia garantito con ragionevole margine di affidabilità per tutta la durata della realizzazione del progetto, per non essere solo una velleitaria manifestazione di intenzioni non supportate da adeguata certezza. Va realisticamente valutato, anche al fine di evitare lo spreco di risorse altrimenti utilizzabili in modo più proficuo, il rischio della sospensione o dell'abbandono dopo un primo periodo (la prima annualità od altro) di un progetto che per esprimere adeguatamente la propria utilità richiederebbe periodi più lunghi.

Qualora non sia possibile predeterminare un *budget* preciso, per mancanza di risorse o per altre ragioni, la PA titolare dovrà tenerne conto; nel caso in cui emerga che, per difetto di sufficiente informazione o mancanza di altri presupposti fondamentali, sia radicalmente impossibile intraprendere proficuamente determinate strade di collaborazione con soggetti terzi, tali collaborazioni non andranno avviate, anche per evitare l'inutile dispendio di risorse pubbliche e danni agli utenti ed ai soggetti partner del Terzo Settore. Nel caso, peraltro frequente ove si consideri il problema dei bilanci e dell'incertezza costante delle risorse per gli enti locali, in cui la gravità è l'impellenza dei bisogni possano giustificare l'investimento di risorse non del tutto appropriate rispetto ai fini, le scelte dovranno essere il frutto di attente valutazioni condivise con i soggetti del Terzo Settore anche attraverso il loro Organismo Unitario di Rappresentanza.

Per la verifica dell'appropriatezza del *budget* disponibile occorrerà analizzare i profili fondamentali relativi alla corrispondenza, anche nella durata, fra il *budget* ed il contenuto del progetto di servizio/intervento, al grado di certezza delle fonti di finanziamento individuate e, a tale proposito, ove alcune fonti di finanziamento siano individuate come aleatorie, in quale misura il loro mancato realizzarsi potrà influire sul raggiungimento degli obiettivi e sulla validità complessiva del progetto.

Può essere superfluo precisare che, nel caso di affidamento della gestione di servizi o interventi sociali, qualunque sia la natura sostanziale del rapporto fra l'Amministrazione ed il soggetto esecutore del progetto di intervento o di servizio (concessione, appalto, ecc.), ed a prescindere dalle caratteristiche della procedura per l'individuazione del gestore, l'entità dei corrispettivi da porre a base del procedimento dovrà essere congrua rispetto all'oggetto e tener conto – nel caso di interventi e servizi sociali – dei costi del lavoro previsti dalle relative tabelle ministeriali e di ogni altro costo necessario per la loro produzione ed erogazione; naturalmente, il prezzo da porre a base del procedimento per l'individuazione del gestore sarà oggetto di offerte al ribasso da parte dei concorrenti e valutato anche sotto il profilo della sua congruità in uno con la valutazione del profilo qualitativo dell'offerta.

Sezione 4 – Adozione del Provvedimento

La determinazione del concreto contenuto del provvedimento che l'Amministrazione intende adottare comporta la necessità di affrontare due ordini di problematiche. Il primo concerne la motivazione del provvedimento ed il secondo la procedura prescelta per individuare il/i contraenti o partner.

Quanto al primo, si tratterà di richiamare e descrivere nella parte motivazionale del provvedimento il risultato delle fasi che hanno preceduto l'adozione dell'atto e che, a seconda del modello relazionale prescelto e del contenuto dell'intervento/servizio che ne costituisce l'oggetto, potranno assumere i contenuti più diversi.

Ad esempio, ove l'oggetto del provvedimento sia costituito dall'approvazione della proposta di un soggetto del Terzo Settore riguardante un'autonoma iniziativa per cui venga chiesto il sostegno istituzionale⁷, la motivazione dovrà dar conto della positiva valutazione della proposta con riferimento alla sua corrispondenza agli obiettivi delle programmazioni, alla sua sostenibilità, alla disponibilità

⁷ Attraverso un patto di sussidiarietà attraverso un accordo procedimentale ex art. 11 L. n. 241/1990 sostitutivo del provvedimento di concessione di un sostegno economicamente rilevante.

delle risorse necessarie per sostenerla, al parere dell'O.U.R. nel caso in cui la proposta non sia stata formulata direttamente dallo stesso, ecc.

Con riferimento alle problematiche di tipo procedurale, occorrerà, ovviamente, distinguere fra due ipotesi fondamentali: quella in cui l'oggetto del provvedimento sia costituito da un "patto di sussidiarietà" ai sensi delle relative norme, contenute nel Capo I del Titolo IV del T.U. n. 42/2012, e quella in cui sia costituito da un affidamento in appalto o in concessione, come previsto al Capo II dello stesso Titolo.

Nel primo caso, il provvedimento che esprime la positiva valutazione del progetto "preliminare" dovrà contenere l'invito all'O.U.R. (ove questo sia il proponente) ad avviare in modo rispettoso dell'evidenza pubblica il processo di coprogettazione fra i soggetti del Terzo Settore, rappresentati o non rappresentati, interessati, ed a portarlo a termine nel rispetto delle regole approvate dall'Amministrazione in uno con il progetto preliminare.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata proposta direttamente da un soggetto del Terzo Settore, dopo l'opportuna acquisizione del parere dell'O.U.R., l'Amministrazione inviterà il proponente che non abbia aderito all'O.U.R. e che non intenda avvalersi a tal fine dell'O.U.R., a porre in essere esso stesso un procedimento ad evidenza pubblica, conforme a quello descritto dal proponente medesimo nel progetto preliminare ed approvato dall'Amministrazione.

In ogni caso, il proponente dovrà assicurare la partecipazione al progetto a tutti i soggetti del Terzo Settore idonei ed interessati, che andranno, ovviamente, coinvolti nella definizione del progetto nella sua versione definitiva.

Ove, dopo la presentazione del progetto preliminare il percorso di stesura del progetto definitivo venga condotto dall'OUR, quest'ultimo dovrà curare, nelle forme coerenti con le caratteristiche concrete del progetto, adeguate forme di informazione al fine di consentire a tutti (e dunque non solo a quelli direttamente rappresentati dall'OUR) i soggetti del Terzo Settore interessati, di partecipare alla stesura del progetto definitivo e alla sua attuazione. Di tali forme e dei relativi esiti l'OUR darà atto nel contesto della proposta del progetto definitivo.

Ovviamente, va ribadito che il procedimento non riguarda pubbliche gare finalizzate alla stipula di contratti d'appalto, ovvero all'affidamento di una concessione, bensì esclusivamente percorsi che potranno sfociare nella conclusione di un accordo ai sensi degli articoli 30 e 31 della L.R. n. 42/2012; nel caso in cui il processo avvenga al di fuori del diretto intervento dell'O.U.R., che comunque dovrà esprimere il proprio parere sulla proposta, che garantirebbe *ex se* la trasparenza del processo, le modalità di pubblicizzazione dovranno essere descritte nella proposta ed essere "adeguate" a garantire in concreto l'evidenza pubblica; ma, ovviamente, non troveranno applicazione le regole disciplinanti la pubblicazione dei bandi di gara non trattandosi di procedimenti per l'affidamento di appalti o di concessioni.

Viceversa, nel caso in cui il modello sia dato dalla concessione del servizio, ovvero dal suo appalto, il contenuto dell'atto dovrà prevedere la pubblicazione secondo le consuete regole stabilite dalla normativa vigente, e cioè la pubblicazione sul "profilo committente" della stazione appaltante, sul sito informativo del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico presso l'Osservatorio, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, fatte salve, ovviamente, le procedure comunitarie ove prescritte o ulteriori forme di pubblicizzazione lasciate alla libera determinazione degli Enti.

Sempre con riferimento al profilo procedimentale, va posta la massima attenzione all'individuazione delle possibili alternative procedurali, da individuare negli "spazi" di discrezionalità previsti dalla normativa vigente applicabile al caso di specie; tale normativa è, come già detto, costituita dalla legge sul procedimento amministrativo e dai *principi* del Trattato U.E. (per i procedimenti concernenti tutti i tipi di rapporto, compresi quelli di cui al Capo I del Titolo IV del T.U. approvato con L.R. n. 42/2012), nonché dalle specifiche norme nazionali e, ove ne sia necessaria l'applicazione, comunitarie, ove il provvedimento conclusivo del procedimento consista in un affidamento in appalto o in concessione.

Alla luce del fatto che (in attesa del recepimento delle recenti, nuove Direttive comunitarie in tema di concessioni ed appalti) i servizi sociali sono compresi fra quelli elencati nell'allegato IIB al Codice dei Contratti, è opportuno riflettere sulle peculiarità procedurali che ne contraddistinguono l'affidamento

in appalto o in concessione. Non è tanto l'articolo 20 del D. Lgs. n. 163/2006 ad offrire elementi di riflessione, quanto, per gli appalti, l'articolo 27, che disciplina proprio i principi applicabili ai contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice. Com'è facilmente riscontrabile dalla copiosa giurisprudenza, le prescrizioni contenute in tale articolo sono talvolta interpretate in modo eccessivamente restrittivo, e le Amministrazioni finiscono con darne un'applicazione sostanzialmente elusiva. Un utile strumento per la corretta applicazione dell'articolo 27 citato è costituito dalla Comunicazione Interpretativa della Commissione Europea 2006/c 179/02, cui si rimanda.

Non vanno però sottovalutati i rischi opposti, e cioè quelli che l'Amministrazione corre nel caso in cui l'interpretazione dell'articolo 27 del Codice finisca con l'estendere anche alle procedure relative all'affidamento di servizi di cui all'allegato IIB l'applicazione *in toto* delle ordinarie norme codicistiche che presiedono le procedure di gara. In tal caso, si finisce col perdere le opportunità che l'ampia elasticità procedurale concessa per i servizi di cui all'allegato IIB può offrire, se adeguatamente sfruttata; a titolo di esempio, per gli affidamenti relativi ai servizi di cui all'allegato IIB è possibile porre in essere quei procedimenti di "coprogettazione" che sono raccomandati dalla normativa nazionale da oltre un decennio (D.P.C.M. 30 marzo 2001) ed il cui modello è stato recentemente "ripreso" dalla nuova Direttiva Appalti, pubblicata sulla G.U.C.E. del 28 marzo 2014. Tale Direttiva afferma la possibilità di porre in essere "procedure competitive con negoziato"; tale modello procedurale appare sin da ora legittimamente praticabile (quindi, ancor prima del recepimento da parte dello Stato della nuova Direttiva) ove l'oggetto dell'affidamento sia costituito da servizi ricadenti nell'allegato IIB: la procedura descritta nella nuova Direttiva, infatti, è compatibile con il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità di cui al citato articolo 27 del Codice. Va da sé che il concetto di coprogettazione non potrà intendersi legittimamente realizzato ove il procedimento individuato non rispetti tali fondamentali principi dei procedimenti di gara, e non sia caratterizzato (ancorchè nell'ambito di un processo di coprogettazione) da una vera competizione fra i soggetti partecipanti: infatti, non va confusa la coprogettazione intesa quale mera definizione partecipata di progetti di servizio o di intervento sociale (procedura che sarà sempre auspicabilmente caratterizzata dal consenso e dalla sinergia degli interessi) con la coprogettazione intesa quale modalità che si spinga sino all'affidamento (in appalto o in concessione) della realizzazione del progetto precedentemente coprogettato (in tal caso la procedura dovrà essere di tipo competitivo, come ben illustrato dalla nuova Direttiva a proposito delle "procedure competitive con negoziato")⁸.

4.1 I "patti di sussidiarietà"

Quanto alle procedure da seguire per la costruzione dei "patti di sussidiarietà" indicati agli articoli 30 e 31 della L.R. n. 42/2012, e l'individuazione dei *partner* del Terzo Settore, vale quanto già detto nelle Linee di Indirizzo del 2011 alla luce della formalizzazione legislativa data dall'articolo 31 del Testo Unico. Si tratterà, come in parte già anticipato, di procedimenti sempre caratterizzati dall'evidenza pubblica e sempre avviati su "autonoma iniziativa" delle formazioni sociali, intendendo per "evidenza pubblica" l'esistenza di un momento iniziale in cui il processo di coprogettazione (da parte dei privati senza finalità di profitto concretamente operanti nel territorio di riferimento) venga adeguatamente reso pubblico, offrendo così la possibilità a tutti i soggetti interessati a parteciparvi (che siano in possesso delle caratteristiche definite in un progetto preliminare positivamente valutato dall'Amministrazione) di poterlo effettivamente fare, con regole anch'esse predefinite nel progetto preliminare. Per "autonome iniziative" si intendono, ovviamente, le iniziative di soggetti del Terzo Settore che non costituiscano risposta ad iniziative istituzionali tese nella sostanza (a prescindere dalla forma) all'affidamento di servizi.

Un'importante novità seguita all'adozione delle Linee di Indirizzo del 2011 è costituita dalla nascita dell'Organismo Unitario di Rappresentanza del Terzo Settore, cui è *ex lege* riconosciuta la rappresentanza di tutti i soggetti del Terzo Settore regionale.

⁸ A titolo di esempio, vedasi, *infra*, il punto 4.4. del presente documento, ove si riporta il contenuto dell'articolo 29 della Direttiva comunitaria n. 24 del 26 febbraio 2014, che può costituire un utile modello di riferimento direttamente fruibile in quanto compatibile con l'articolo 27 del vigente Codice dei Contratti

Ciò comporta che il rispetto dell'evidenza pubblica relativamente ai procedimenti per la stipula dei Patti di Sussidiarietà vada riconosciuto come sussistente ogni volta in cui sia lo stesso O.U.R. a sottoporre all'Ente competente autonome iniziative per la quali venga chiesta la stipula di un patto (ovviamente, dichiarando l'avvenuto rispetto ed impegnandosi ulteriormente al rispetto – da verificare – di tale principio anche nelle fasi successive), ovvero ogni volta in cui un soggetto del Terzo Settore che non aderente all'O.U.R. decida di avvalersi dello stesso per la concretizzazione della propria iniziativa. E' forse superfluo ricordare che per garantire il rispetto dei fondamentali principi costituzionali di libertà e di partecipazione non potrà essere negata la possibilità di avanzare proposte di iniziativa anche ai soggetti del Terzo Settore che non aderiscano all'O.U.R. e che non intendano neppure avvalersi dello stesso per la concreta realizzazione delle iniziative; in tal caso, come già accennato, la pubblicizzazione dell'iniziativa dovrà essere assicurata attraverso la pubblicizzazione, da parte del promotore, in forme la cui idoneità andrà di volta in volta valutata dall'Ente cui la proposta è indirizzata.

E' forse superfluo ricordare che la consensualità del procedimento non potrà concretizzarsi ove non si realizzi (nell'ambito delle regole predefinite ed approvate dell'Amministrazione) il consenso di tutti i soggetti partecipanti alla coprogettazione; in tal caso, il "patto", così come proposto, non potrà essere concluso e sarà facoltà dell'Amministrazione far propria la proposta e promuovere sulla base della stessa un nuovo procedimento (questa volta necessariamente competitivo) per individuare i possibili *partner*, ferma restando la natura del "patto".

Sarà in ogni caso l'Ente destinatario della proposta di *partnership* avanzata dai Cittadini singoli o associati nelle formazioni sociali, a valutare – al solo fine di deciderne il sostegno istituzionale – la loro compatibilità con la programmazione di settore o, più in generale, con il pubblico interesse. Per garantire la funzionalità delle relazioni è necessario che i soggetti del Terzo Settore proponenti elaborino nel modo migliore i progetti da sottoporre alle valutazioni istituzionali; a tal fine, si ritiene di ricordare che un progetto può dirsi veramente tale solo ove descriva in modo analitico, completo ed esauriente gli obiettivi da raggiungere, i soggetti coinvolti e da coinvolgere, le risorse da impiegare, le risorse che gli stessi proponenti si impegnano a rendere disponibili e quelle che essi ritengono debbano essere messe a disposizione dall'Ente partner al fine di garantire la fattibilità e l'adeguatezza del progetto, i prodotti ed i risultati attesi, i tempi di realizzazione, le azioni da porre in essere, i possibili nodi critici e le strategie da attuare ove essi si verificano, ecc.; per supportare una corretta impostazione del progetto potrà (ove ritenuto opportuno anche dallo stesso proponente) essere utilizzato uno dei numerosi *software* disponibili sul mercato anche a prezzi modesti.

In ogni caso, nella redazione del progetto è fondamentale tenere presente che alla sua articolazione sotto il profilo organizzativo deve parallelamente corrispondere quella del relativo piano economico – finanziario e che entrambe dovranno estendersi analiticamente a tutta la durata del progetto.

Al progetto di servizio/intervento andrà allegata anche una bozza dello statuto e degli eventuali regolamenti di funzionamento dell'A.T.S. che i proponenti si impegnano a porre in essere con tutti i soggetti che chiederanno di farvi parte per l'elaborazione della progettazione definitiva e per la sua attuazione.

A tale proposito, può essere superfluo ricordare che l'Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) dei Patti di Sussidiarietà non va confusa con l'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) dei contratti d'appalto. Nonostante l'assonanza dei due termini si tratta evidentemente di due fattispecie giuridiche del tutto diverse fra loro; per quanto ora di interesse, va ricordato che l'A.T.S. dei Patti di Sussidiarietà⁹ può essere ricondotta al modello associativo codicistico (Libro I, Titolo II del Codice Civile) e che essa non può certo essere finalizzata a creare un mero canale di finanziamento pubblico a singoli soggetti, ancorchè coordinati da un "capofila". E' evidente come una simile impostazione dell'A.T.S. metterebbe in discussione il modello stesso di relazione pubblico / privato posto a suo fondamento e con esso la legittimità dei trasferimenti di risorse pubbliche, con particolare (ma non esclusivo) riferimento a quelle destinate ai soggetti, aderenti all'A.T.S., aventi natura imprenditoriale (es. cooperative sociali). E'

⁹ Fermo restando che l'Associazione va costituita con atto scritto, non è certo necessario che tale atto si redatto in forma pubblica con atto notarile e, del resto, la spesa relativa alla stipula in forma pubblica dell'atto, in quanto superflua, non potrebbe neppure essere riconosciuta al fine del finanziamento pubblico.

pacifico, infatti, che il titolo (rimborso di costi sostenuti) sulla base del quale avverrebbe il trasferimento di risorse al singolo partecipante all'A.T.S. non potrebbe da solo, e sempre, bastare a differenziare tale rapporto da un contratto di affidamento (ad esempio, appalto) di un servizio. Al fine di evitare qualsiasi dubbio circa l'effettiva natura di "Patto di Sussidiarietà" del rapporto fra l'Amministrazione (che offre il sostegno) e i soggetti privati (che lo ricevono) è necessario che il soggetto con cui l'Amministrazione stipula in patto abbia natura *unitaria* (ancorchè associativa, e dunque collettiva) e che i trasferimenti vengano *unitariamente* attribuiti all'A.T.S. in quanto tale, a fronte di un progetto *unitario* le cui risorse sono in quota significativa (almeno per il 30%, *unitariamente* accertato) messe *unitariamente* in campo dagli stessi associati; in altre parole, il sostegno pubblico non va semplicemente attribuito ai singoli associati ancorchè "attraverso" l'A.T.S. (che agirebbe quindi quale mero rappresentante degli stessi) per finanziare singoli progetti ancorchè fra loro coordinati, bensì attribuito e corrisposto ad un soggetto unitario (l'Associazione, appunto) per sostenere un progetto in cui il 30% delle risorse è autonomamente garantito dall'Associazione che ne è titolare.

Si evidenzia inoltre, che al momento della proposta il progetto, pur nella necessaria completezza, potrà essere elaborato in forma semplificata, riservando l'elaborazione del dettagliato progetto definitivo al momento successivo all'approvazione da parte dell'Amministrazione.

Il progetto oggetto dell'accordo e del sostegno avrà durata predefinita e potrà essere oggetto di modificazioni nel corso della sua attuazione; modificazioni che dovranno seguire lo stesso iter procedurale seguito per la stipula del patto originario. Anche l'eventuale "ingresso" *medio tempore* di nuovi soggetti prima non presenti dovrà essere resa possibile secondo regole trasparenti e predefinite.

Va anche ricordata l'opportunità che la realizzazione del progetto definitivo sia organizzata attraverso l'utilizzo di tecniche di *project management*, ove, naturalmente, l'importanza e la complessità della realizzazione ne consiglino l'uso. Ciò a beneficio sia dei soggetti attuatori sia dell'Amministrazione che sostiene il progetto.

Nel valutare il progetto nel suo complesso, al fine di verificarne la validità, la sostenibilità, e l'eventuale sostegno ai sensi dell'articolo 30 del T.U. n. 42/2012, l'Amministrazione dovrà basarsi anche su oggettivi indicatori di impatto sul bisogno sociale cui il progetto risponde e sul relativo contesto, ponendo in secondo piano i profili formali che andranno comunque adeguatamente rispettati in conformità all'ordinamento.

E' forse superfluo precisare che la valutazione del progetto "nella sussidiarietà" non è certo caratterizzata dalla stessa logica che deve contraddistinguere processi valutativi solo apparentemente analoghi che riguardano altre procedure, di tipo competitivo, e in particolar modo quelle concernenti gli appalti e le concessioni di pubblici servizi. In tali casi, evidentemente, il "motore" dell'intera procedura è dato dalla competizione fra gli opposti interessi economici di cui sono portatori i soggetti imprenditoriali che ambiscono all'aggiudicazione, mentre (ed è l'esatto contrario) nella costruzione di *partnership* con i "patti di sussidiarietà" il "motore" del procedimento è dato dalle sinergie fra i soggetti senza finalità di profitto interessati a partecipare al progetto senza esclusione alcuna che non sia dovuta alla loro soggettiva inadeguatezza ovvero alla mancata loro adesione alla disciplina del patto approvata dall'Amministrazione. Tale peculiarità fa sì che la valutazione della proposta progettuale comprenda una fase interlocutoria durante la quale il dialogo pubblico / privato sarà finalizzato alla migliore definizione del progetto ed alla sinergia (e non allo scontro competitivo) fra gli interessi coinvolti in applicazione del principio generale di consensualità stabilito dalla legge n. 241/1990 (in particolare: art. 11, comma 1 bis) e dei correlati principi di trasparenza e di *par condicio* individuati, in particolare, all'articolo 1 della stessa legge.

4.2 Le concessioni

L'articolo 32 del T.U. approvato con L.R. n. 42/2012, pur nella concisione che lo caratterizza va interpretato nel senso dell'espressione di *favor* per modalità di affidamento che valorizzino il principio di sussidiarietà (in questo caso, gestionale, e quindi in una accezione diversa da quella che caratterizza i "Patti") della P.A., da un lato, e dall'altro quello (già richiamato *supra*) per cui l'affidamento dovrebbe riferirsi preferibilmente all'attribuzione del servizio nella sua totalità, allo scopo di ottimizzare la prestazione dello stesso nei confronti della collettività.

Inoltre, lo stesso articolo nell'elencare le possibili forme di affidamento indica per prime quelle aventi natura concessoria (e fra esse colloca al primo posto l'accreditamento), e per seconda quella dell'appalto del servizio.

Il *favor* per la concessione, come già detto, non è del resto una novità, in quanto era già espressamente affermato nella L.R. n. 23/1993.

Ciò premesso, ciò che talvolta non è chiaro è in che cosa si differenzi concretamente la concessione dall'appalto di un servizio.

A tal fine, va ricordato innanzitutto quanto già contenuto nelle Linee di Indirizzo approvate con D.G.R. n. 846/2011.

Mentre l'*appalto* di servizi, che ha natura giuridica di diritto privato, altro non è che l'*acquisto* di un servizio da parte dell'Amministrazione titolare, o di "componenti" di un servizio sociale da parte del soggetto pubblico che lo gestisce (ad esempio: un ente locale che gestisca in proprio un asilo nido può appaltare a terzi il servizio di preparazione dei pasti, o le pulizie o la componente educativa propria delle educatrici, ecc.), la *concessione* del servizio rappresenta una *modalità di gestione* attraverso cui l'ente *titolare della funzione* di cui quel servizio è attuazione affida ad un altro soggetto la *titolarità nella gestione del servizio*; che comunque resta un servizio *pubblico* locale (la concessione non ha nulla a che fare con la c.d. privatizzazione del servizio).

Con il rapporto concessorio l'Ente locale conserva una posizione di tipo autoritativo nei confronti del concessionario, ed il relativo rapporto (disciplinato nel "contratto" di concessione) è caratterizzato in senso pubblicistico. Ciò significa anche che esso sarà relativamente "plasmabile" nel corso del tempo e che le sue peculiarità lo rendono uno strumento assai interessante per il rapporti con i soggetti *non profit* ed in particolare con le cooperative sociali, offrendo loro l'opportunità di instaurare con la pubblica amministrazione reali rapporti di *partnership*.

Lo strumento della concessione è, del resto, come già evidenziato, previsto dalla L.R. n. 23/1993 come "la regola" negli affidamenti alla cooperative sociali, mentre da lungo tempo ormai l'appalto avrebbe dovuto costituire l'eccezione. La considerazione della concessione quale modalità privilegiata di affidamento alle cooperative sociali non è, evidentemente, motivata solo da ragioni tecnico - giuridiche, ma anche dalla peculiare natura delle stesse e dalla constatazione del fatto che molte realizzazioni ad opera di tali soggetti nascono proprio da autonome iniziative e dal forte ruolo promozionale che essi svolgono con le pubbliche amministrazioni.

L'affidamento in concessione non può che avvenire, come l'appalto, attraverso procedimenti di gara ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, economicità ecc. indicati dal Codice dei Contratti (art. 30) per molti aspetti analoghi a quelli stabiliti all'articolo 27 per gli appalti di cui all'allegato IIB. Ciò, comunque, come da lungo tempo affermato dalla normativa e dalla giurisprudenza, non significa affatto che la scelta concorrenziale debba avvenire solo o prevalentemente con riferimento al prezzo; anzi, e ciò vale in particolare per i servizi sociali, l'affidamento dovrebbe di regola avvenire anche attraverso la valutazione (in misura significativa) di elementi qualitativi dell'offerta, compresi tutti gli aspetti che caratterizzino la gestione valorizzando i legami con il territorio nell'esecuzione del contratto. Per costante giurisprudenza, infatti, le caratteristiche soggettive (quali sono la presenza e le attività pregresse sul territorio) non può essere valutata al fine dell'aggiudicazione e non può costituire barriera all'accesso ai procedimenti di gara di operatori economici diversi da quelli aventi sede od operanti in un certo territorio. Occorre comprendere che (nelle gare per l'affidamento in appalto o in concessione di cui ora si tratta) sarebbe giuridicamente insostenibile pretendere di ammettere alle gare¹⁰, o di privilegiare nelle aggiudicazioni, certi concorrenti rispetto ad altri in quanto dimostrino di essere *soggettivamente "radicati"* nel territorio; è però certamente concesso, ed anzi auspicabile, nei limiti della ragionevolezza, che i progetti di servizio che contengano l'impegno a porre in essere azioni concrete che valorizzino, appunto, la territorialità, vengano significativamente premiati al fine dell'aggiudicazione in quanto le

¹⁰ Fatte salve le novità in tema di gare riservate a certe categorie di soggetti contenute nella nuova Direttiva comunitaria; novità che, però, non possono trovare immediata applicazione e che attendono l'eventuale loro recepimento da parte dello Stato.

concrete azioni proposte dai progetti siano oggettivamente apprezzabili in relazione alla valorizzazione, promozione delle specificità, coinvolgimento attivo del territorio?). Ovvero, imporre tali azioni quali clausole sociali nel contenuto del capitolato.

Va anche ricordato quanto contenuto nel Codice dei Contratti non solo con diretto riferimento alla concessione di servizi (articolo 30), ma anche, a proposito delle concessioni di opere pubbliche all'articolo 143 del Codice. In modo particolare, da tali norme emergono importanti indicazioni a proposito delle condizioni e delle modalità attraverso cui nel corso del tempo il contenuto della concessione potrà essere adeguato al fine di migliorare la qualità dei servizi resi, con riferimento anche agli oneri che ne discendano.

Un utile strumento per l'identificazione della reale natura (concessoria o meno) di un affidamento è costituito anche dalla Decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, cui si rimanda nel dettaglio, che riassume in modo schematico i criteri distintivi fra la concessione e l'appalto; criteri che sono stati validati in senso generale dalla copiosa giurisprudenza comunitaria sul tema.

Secondo Eurostat, affinché al concreto rapporto che si instaura fra Amministrazione e Gestore possa essere riconosciuta la natura di concessione occorre che il contratto attribuisca al contraente privato almeno due rischi: quello che Eurostat definisce come il "rischio di gestione" e di (almeno) un altro rischio, che può essere a propria volta costituito o da quello che Eurostat chiama "rischio di disponibilità", o da quello definito "rischio di domanda".

Poiché il linguaggio impiegato risulta più appropriato al caso di concessione di costruzione e gestione di opere che non a quello della concessione della sola gestione di servizi, è opportuno chiarire che:

- il "rischio costruzione" è costituito da tutti i rischi relativi alla fase progettuale e di realizzazione del servizio: si tratta in sostanza degli ordinari rischi che il gestore sopporta, anche nel caso degli appalti, nella gestione del servizio (es. assenze del personale, che va rimpiazzato ovviamente a spese del gestore; danneggiamento di mezzi impiegati nel servizio; aumenti di costo dei fattori produttivi impiegati; eventuali danni da risarcire agli utenti, scarsa produttività del lavoro degli operatori, ecc.);
- il "rischio disponibilità" attiene alla fase operativa ed è connesso ad una scadente o insufficiente gestione del servizio, a seguito della quale la quantità e/o la qualità del servizio reso risultino inferiori ai livelli previsti nell'accordo contrattuale. Si tratta, evidentemente, di variazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle che normalmente caratterizzano i contratti d'appalto (es. c.d. "sesto quinto"). Perché sussista il rischio ora in esame, il Concedente deve avere il diritto di ridurre significativamente i propri pagamenti, nel caso in cui i parametri prestabiliti di prestazione non vengano raggiunti. Quindi, il contratto deve escludere pagamenti di fatto costanti, tenendo conto di volumi effettivamente e significativamente aleatori, e, soprattutto, l'entità dei corrispettivi deve essere legata alla qualità misurata *ex post* dei servizi erogati, anche attraverso l'applicazione di significative penali automatiche;
- il "rischio domanda": è connesso alla variabilità della domanda non dipendente dalla qualità del servizio prestato. Il rischio domanda si considera assunto dal soggetto privato nel caso in cui i pagamenti pubblici siano correlati all'effettiva quantità domandata dall'utenza per quel servizio. Si tratta con tutta evidenza anche del rischio che viene assunto dai soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 33 della L.R. n. 42/2012.

In presenza del rischio "costruzione" e di almeno uno fra gli altri due rischi ("disponibilità" e "domanda") il rapporto fra Amministrazione e Gestore del servizio sarà di tipo concessorio; ove si realizzi solo il rischio "costruzione" si sarà invece in presenza di contratto di appalto.

L'impostazione di un buon capitolato e di una efficace procedura di gara per una *concessione* di servizi sociali presentano marcate differenze rispetto alle analoghe problematiche riferite ad un appalto di servizi.

Il trasferimento in capo al concessionario del rischio domanda o del rischio disponibilità può rappresentare un elemento chiave per promuovere la qualità dei servizi. Si pensi al forte incentivo al miglioramento della qualità dei servizi che tali rischi comportano il capo al gestore; si pensi, ad

esempio, all'incentivo che può derivare dal collegamento del corrispettivo con la qualità del servizio *effettivamente* reso.

Si pensi anche alla possibilità di tradurre in un contratto di concessione lo strumento costituito dal c.d. "budget di cura": operazione, non si può negare, molto complessa e delicata, ma che può offrire interessanti prospettive innanzitutto sotto il profilo della personalizzazione ed elasticità dei servizi, ma anche sotto quelli della concentrazione del ruolo del Servizio Sociale pubblico sulla presa in carico professionale e sulla programmazione, progettazione e valutazione dei servizi, della "crescita professionale" dei gestori, dell'efficacia della spesa pubblica, dell'equità nella distribuzione delle risorse, ecc.

Tutto ciò, ovviamente, comporta la definizione nel capitolato di una metodologia di valutazione che può spingersi, sempre a titolo di esempio, sino alla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi definiti nel P.A.I. che dovrebbe, in linea di massima, essere parte integrante del contratto per l'erogazione del servizio da stipularsi con la partecipazione dell'Utente (eventualmente assistito da un familiare o da un amministratore di sostegno), l'Operatore sociale pubblico che ha preso in carico il caso ed ha ammesso l'Utente al servizio, il rappresentante del concessionario e, ove il Regolamento del servizio lo preveda, un rappresentante di un'associazione di volontariato di *advocacy*.

Anche la plasmabilità nel tempo del contenuto della concessione (esclusa, ovviamente, la possibilità di modifiche radicali del servizio, che comporterebbero una riedizione della gara per la concessione) tipica delle concessioni può essere uno strumento assai funzionale al miglioramento progressivo della qualità, in un'ottica di "laboratorio permanente di coprogettazione" cui partecipino l'Amministrazione, il Concessionario e gli altri portatori di interesse coinvolti.

E' forse superfluo ricordare che fra gli impegni inderogabili del concessionario dovrebbe figurare anche quello della sua regolare partecipazione ai tavoli territoriali di coprogrammazione e coprogettazione (elemento significativo di legittima promozione e reale verifica del c.d. "radicamento territoriale").

Proprio la plasmabilità nel tempo della concessione mette in luce l'importanza della componente economica del progetto di servizio proposto dai concorrenti in sede di gara: il piano economico finanziario, che risulta così determinante non solo per valutare la congruità dell'offerta al fine della stipula del contratto ma anche per poter procedere più facilmente a modifiche qualitative del servizio nel corso dell'esecuzione del contratto. Com'è facilmente desumibile dalle norme del Codice dei Contratti che si riferiscono alla concessione della costruzione e gestione di opere pubbliche, infatti, le oscillazioni del quadro economico finanziario conseguenti all'andamento dei rischi gestionali assunti da concessionario non possono che ricadere (nel bene o nel male) in capo a quest'ultimo, mentre quelle legate a novelle normative o a scelte dell'Amministrazione si ripercuoteranno sull'ammontare del corrispettivo nel senso del suo aumento (ove ne derivi una maggiore incidenza dei costi sui ricavi rispetto al quadro originario) o di una sua diminuzione (nell'ipotesi opposta). Solo una corretta ed analitica impostazione del piano economico finanziario iniziale garantisce il suo successivo adeguamento finalizzato al miglioramento della qualità, in modo corretto e scevro per quanto possibile da contenziosi fra le parti.

Quanto alla procedura di gara per la concessione del servizio, va ricordato che la norma che la disciplina (articolo 30 del Codice dei Contratti - in attesa del recepimento della nuova Direttiva comunitaria sulle concessioni) non differisce in modo significativo da quella dettata (articolo 27) per gli appalti dei servizi ricadenti nell'allegato IIB.

Ciò premesso, quindi, non è nella disciplina legislativa in sé che è possibile individuare le peculiarità che possono positivamente contraddistinguere la gara per la concessione di un servizio da quella per l'affidamento di un appalto. Tali peculiarità sono legate alle caratteristiche della concessione (così come sopra descritte) ed alla volontà dell'Amministrazione di sfruttarne nel modo migliore le potenzialità. In ogni caso, va ribadito che l'impostazione della gara deve essere strettamente connessa con il contenuto del capitolato, e seguire, e non precedere, la definizione dello stesso.

Le peculiarità con cui l'Amministrazione intenderà caratterizzare la concessione sul piano sostanziale andranno tradotte in norme di gara atte a valorizzarle nel momento della scelta competitiva del concessionario: in tal senso, a titolo di esempio, va evidenziato che oggetto di valutazione potranno essere anche la concreta configurazione che l'aspirante concessionario indicherà nel progetto offerto

relativamente alla valutazione degli esiti del servizio; le modalità della stessa e quelle del relativo confronto con l'Amministrazione concedente; le modalità di revisione delle caratteristiche del servizio al fine del miglioramento della qualità¹¹; le modalità di relazione con gli utenti, i loro familiari, gli amministratori di sostegno, le organizzazioni di volontariato di *advocacy* ove presenti; lo schema di contratto per l'erogazione del servizio agli utenti ecc.; oltre, naturalmente, al tasso di stabilità del personale che verrà impiegato nel servizio ed al suo aggiornamento professionale.

4.2.1 Impostare e gestire gli accreditamenti ex art. 33 della L.R. n. 42/2012

Il T.U. n. 42/2012 disciplina l'accredimento dei servizi sociali all'articolo 33 delineando un chiaro profilo di tale istituto sia dal punto di vista delle sue caratteristiche sostanziali sia da quello delle procedure amministrative.

La norma regionale caratterizza l'accredimento sociale in modo originale ma coerente con le sue caratteristiche nel settore sanitario e socio sanitario: con l'accredimento sociale i soggetti accreditati divengono erogatori dei servizi sociali pubblici; l'accredimento sociale ha, dunque, la medesima natura giuridica (concessoria) che per costante giurisprudenza della Suprema Corte caratterizza quello sanitario e socio sanitario.

Quanto alla competenza all'adozione del provvedimento di accreditamento, il T.U. indica i Comuni singoli o associati a livello distrettuale, mentre un regime particolare è previsto per il Comune di Genova, per il quale la norma prevede la competenza comunale relativamente al territorio di tutti i Distretti in cui si riparte il territorio.

Il T.U., poi, stabilisce che l'accredimento sociale abbia durata indeterminata: ciò coerentemente con la forte caratterizzazione nel senso della dinamicità del rapporto di accreditamento che, nel settore sociale, l'Amministrazione Regionale ha voluto imprimere al fine di esaltare la natura collaborativa nella funzione sociale dei soggetti accreditati e la spinta verso una loro territorialità fatta non di formali adesioni bensì di sostanziale radicamento sul territorio. In altre parole, per quanto concerne il sociale, la Regione ha inteso valorizzare le peculiari caratteristiche del Terzo Settore ligure in un contesto funzionale e di servizio che – pur nella necessità dell'integrazione – presenta rilevanti specificità rispetto a quello della sanità. Evitando la periodica scadenza dell'accredimento si è inteso sfuggire a possibili formalismi burocratici ed investire nella costante dinamicità del rapporto di accreditamento, nella costante partecipazione all'esercizio della funzione sociale e nel costante miglioramento e rinnovamento dei servizi le cospicue risorse organizzative che sarebbero comunque necessarie per una gestione prevalentemente burocratico - formale dell'accredimento.

Ciò, ovviamente, comporta un impegnativo lavoro di adeguamento culturale ancor prima che organizzativo sia all'interno delle Amministrazioni sia all'interno dei soggetti del Terzo Settore ligure; lavoro che la Regione Liguria sosterrà con un impegno diretto sia di tipo formativo, sia di tipo consulenziale.

La legge regionale n. 42/2012 precisa che in nessun caso l'accredimento comporta l'automatica assunzione di oneri economici da parte delle Amministrazioni interessate e che solo attraverso specifici accordi contrattuali tali costi potranno essere legittimamente assunti dagli Enti.

Ciò è del tutto analogo rispetto a quanto avviene in sanità ai sensi del D. Lgs n. 502/1992. Nell'accredimento sociale, però, la stipula degli accordi contrattuali deve avvenire in modo diverso da quanto avviene in sanità; il T.U., infatti, prevede che gli accordi contrattuali vengano stipulati a seguito di procedure ad evidenza pubblica non competitive con tutti i soggetti accreditati che ne facciano richiesta (e che, avendo le necessarie caratteristiche abbiano sottoscritto il contratto di accreditamento assumendo i relativi oneri), senza indicare volumi predefiniti di prestazioni erogabili e con definizione nel dettaglio degli obblighi di pubblico servizio con l'applicazione di tariffe standard differenziate in rapporto alle caratteristiche dei servizi e dl territorio, da applicare inderogabilmente a tutti gli utenti, e quindi anche a quelli per i quali non sia previsto il concorso pubblico nella copertura del costo.

¹¹ che non possono, evidentemente, consistere in mere relazioni periodiche "sull'andamento del servizio", come talvolta semplicisticamente affermato nei capitolati.

Naturalmente, il necessario controllo della spesa pubblica avverrà con riferimento ai criteri di ammissione degli utenti al servizio e di loro partecipazione al costo dei servizi.

Tale scelta, diversa per molteplici ragioni da quella operata relativamente ai servizi sanitari e socio sanitari, comporta non pochi benefici accompagnati dalla necessità di affrontare e risolvere non poche problematiche.

Il primo fra i benefici è quello di poter abbandonare per i servizi sociali accreditati il sistema delle gare; ciò in perfetta coerenza con quanto affermato dalle recentissime direttive comunitarie in tema di contratti di appalto e di concessione¹².

Il secondo fra i benefici è dato dalla realizzazione nel sistema dei servizi sociali del principio di libera scelta del fornitore del servizio: principio effettivamente esistente da lungo tempo in sanità ed espressamente affermato dalle legge n. 328/2000 per i servizi sociali ma mai prima realizzato.

Non vanno però sottovalutati i problemi che accompagnano tali benefici.

Va prima di tutto chiarito che il principio di libera scelta del fornitore del servizio non può essere inteso ed applicato in modo acritico e semplicistico: sono a tutti ben noti i casi in cui la scelta dell'erogatore è compiuta direttamente da un'Autorità pubblica (es. Tribunale per i Minorenni) e quindi non è possibile una scelta alternativa, o in cui l'Utente non può del tutto (es. per incapacità di intendere e volere) o non è in grado di compiere direttamente e *in toto* la scelta. In tali casi, dovrà, evidentemente, intervenire il Tutore (o l'esercente la potestà genitoriale) o l'Amministratore di Sostegno. In ogni caso, la "disparità informativa" fra utente e fornitore non potrà non essere oggetto di attenzione e di aiuto (anche da parte del Servizio Sociale professionale) al fine di accompagnare l'Utente nella meglio scelta possibile in rapporto alle peculiarità dei bisogni di cui è portatore (in modo, peraltro, non meno delicato e necessario di quanto non avvenga in sanità).

Va, poi, affrontato l'ulteriore problema dato dal fatto che l'eliminazione del sistema delle gare porta con sé la necessità di non garantire ai soggetti accreditati volumi predefiniti di attività, com'è ovvio e come previsto espressamente dalle nuove Direttive comunitarie (v. nota n. 14). Ciò comporta una profonda trasformazione in capo ai soggetti imprenditoriali che attualmente offrono servizi sociali in regime di appalto pubblico ai quali è però offerta l'opportunità di uscire da un sistema di gare che nel breve - medio periodo non potrà non vedere la presenza fortemente concorrenziale anche di soggetti *for profit* e che già vede la presenza di organizzazioni *non profit* del tutto estranee ai territori.

La realizzazione dell'accreditamento sociale, insomma, è una partita di grande complessità e delicatezza¹³ ed è per tale ragione che il T.U. n. 42/2012 prevede una serie di provvedimenti attuativi della Giunta Regionale che, in collaborazione con il Coordinamento regionale con i Comuni e con il Terzo Settore (ora O.U.R.) e sentite le OO.SS. dovrà:

stabilire le tipologie di servizi sociali accreditabili

- i relativi standard quantitativi e qualitativi
- i contenuti fondamentali dell'accordo di accreditamento
- i contenuti fondamentali del rapporto contrattuale
- le modalità della presa in carico professionale degli Utenti.

Si tratta di adempimenti di notevole rilevanza, per i quali la Giunta Regionale intende avviare un ampio processo partecipativo, che vengono confermati dal DDL ora *in itinere*, relativo all'accreditamento sanitario e socio sanitario, che integra nel proprio testo quanto già stabilito dal T.U. n. 42/2012.

La realizzazione anche nel sociale dell'accreditamento e l'adozione da parte della Giunta Regionale dei provvedimenti attuativi sopra richiamati non potrà che essere graduale ed accompagnata da

¹² Vedasi a tale proposito il quarto "considerando" della nuova Direttiva Appalti, già citata in nota n. 6.

¹³ Soprattutto nei casi in cui il gestore abbia effettuato o effettui rilevanti investimenti nei servizi, come normalmente accade in molti servizi socio sanitari relativamente ai quali recente giurisprudenza ha evidenziato che le norme vigenti impongono che gli accreditamenti vengano concessi nei limiti dei volumi previsti dalla programmazione (v. d. Lgs. n. 502/1992); ma tale norma non vale per l'accreditamento dei servizi sociali, per i quali, anzi, la vigente normativa regionale (L.R. n. 42/2012) stabilisce opposto principio.

sperimentazioni che mettano in luce le modalità per superare le concrete difficoltà che si incontreranno e quelle per valorizzare al massimo le opportunità per il migliore ammodernamento dei servizi sociali liguri, la migliore risposta ai bisogni della popolazione e la salvaguardia e valorizzazione delle imprese sociali e di tutti gli altri soggetti del Terzo Settore radicati nel territorio.

4.3 L'appalto dei servizi sociali

Come già evidenziato, per l'affidamento della gestione di servizi sociali da lungo la legislazione regionale ligure privilegia la concessione e l'accreditamento rispetto al modello contrattuale dell'appalto di servizi, in modo particolare ove si proceda al frazionamento in più appalti di componenti di un servizio unitario, così parcellizzandolo e facendolo oggetto di plurimi affidamenti a diversi appaltatori. Gli aspetti negativi di tale scelta sono evidenti: la deresponsabilizzazione dei gestori rispetto alla qualità reale del servizio (che per essere veramente tale non può ridursi alla sommatoria delle sue componenti) reso agli utenti, i possibili contrasti fra i diversi gestori, la farraginosità della compresenza di diverse procedure di gara, le complicazioni derivanti dalla compresenza nel servizio di operatori pubblici e privati e di diversi privati gestori, lo svilimento del ruolo degli affidatari, ecc.

Ovviamente, le considerazioni sopra esposte non vanno interpretate come negazione a priori dell'opportunità di procedere in casi specifici ed eccezionali con l'affidamento in appalto di singole componenti di un servizio, ove la convenienza, non solo economica, di tale scelta sia adeguatamente motivata.

Quanto sopra è stato detto a proposito della concessione dei servizi può ora essere in buona parte ripetuto, per il caso dell'appalto, anche se con alcune significative differenze.

Sotto il profilo sostanziale, va detto¹⁴ che anche se nell'appalto il capitolato non potrà, in molti casi, promuovere un livello di innovatività delle proposte così ampio come quello ottenibile con la concessione, è altrettanto vero che anche nel caso dell'appalto dovrà essere riservata la massima attenzione nel definire gli obblighi contrattuali in modo tale da ottenere la migliore qualità del servizio da rendere agli Utenti; tale fine va perseguito con la valorizzazione della qualità delle offerte. In particolare, si richiama l'attenzione sulla necessità di evitare capitolati così dettagliati nella definizione dell'oggetto contrattuale da rendere, di fatto, determinante nell'aggiudicazione l'offerta economica, essendo in tal caso in concreto impedita od eccessivamente limitata l'espressione da parte dei concorrenti delle proprie capacità progettuali.

L'eccessiva definizione nel dettaglio dei capitolati può, inoltre, distorcere l'applicazione del metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa: in mancanza di "spazi" reali per lo sviluppo di originali progettualità da parte dei concorrenti c'è il rischio che le offerte vengano valutate non per la loro vera bontà operativa ma solo per il loro contenuto teorico, cioè per "affermazioni" che, pur se apprezzabili sotto il profilo culturale e scientifico, non siano concretamente traducibili in veri e propri impegni contrattuali dell'aggiudicatario. La gara d'appalto, quindi, non va finalizzata a valutare soggettive "capacità progettuali" dei concorrenti (quasi si trattasse di un concorso di progettazione o dell'assegnazione di un premio scientifico) bensì la qualità di concrete proposte contrattuali per la concreta gestione di uno specifico servizio. Si suggerisce, quindi, che i capitolati lascino spazi adeguati per lo sviluppo delle capacità progettuali dei concorrenti e che nei criteri di valutazione delle offerte venga introdotto un parametro aggiuntivo, per così dire "trasversale", rispetto alle valutazioni dei diversi contenuti progettuali; ciò, al fine di "pesare" le diverse componenti delle offerte in modo significativamente diverso a seconda della effettiva loro diretta valenza formale di impegni contrattuali, o della possibilità di tradurle in corrispondenti puntuali clausole contrattuali nel momento in cui verrà definito il contratto da stipulare con l'aggiudicatario definitivo. I contenuti delle offerte e le relative clausole contrattuali devono, insomma, esprimere obblighi oggettivamente descritti ed operativamente chiari e verificabili nel momento dell'esecuzione del contratto; gli elementi indicati nelle proposte progettuali per i quali non si ravvisi tale concreta valenza o possibilità non dovrebbero in alcun modo valutati al fine dell'aggiudicazione.

¹⁴ Può essere superfluo evidenziare l'assoluta inopportunità di adottare per l'appalto di servizi sociali il sistema di aggiudicazione al prezzo più basso.

In ogni caso (fatto salvo quanto infra si dirà a proposito dei contratti con Cooperative sociali di tipo B) i contratti dovranno tener conto della peculiarità del loro oggetto (servizi alla persona) e del soggetto privato contraente (in genere, un soggetto senza finalità di profitto); il contenuto contrattuale non potrà quindi “limitarsi” a descrivere e disciplinare in modo per così dire “routinario” i profili che comunque devono compiutamente essere presenti in tutti i contratti pubblici, ma entrare nel merito specifico di quanto maggiormente interessa e, quindi, a titolo di esempio, dei peculiari requisiti e delle esperienze professionali degli Operatori, del progetto di servizio / intervento, delle caratteristiche organizzative, della formazione degli Operatori, del “debito” informativo nei confronti dell’Amministrazione e dei rapporti con la stessa¹⁵, della necessità della partecipazione attiva dell’affidatario ai tavoli locali di coprogrammazione e coprogettazione, ecc.¹⁶

Quanto al criterio da adottare per l’aggiudicazione di servizi sociali, e cioè alla scelta fra il metodo del massimo ribasso ovvero quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, questa Amministrazione ritiene che potrebbe essere considerato superfluo ricordare ciò che (anche a voler prescindere dall’entrata in vigore, ormai da un quindicennio, della legge n. 328/2000 e, poco dopo, dal D.P.C.M. 30 marzo 2001 – “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”) dovrebbe già essere ben chiaro, e cioè che, per evidenti ragioni, l’aggiudicazione al massimo ribasso non è, di regola, applicabile negli appalti di servizi alla persona.

Del resto, è la stessa Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (Determinazione n. 7 del 24 novembre 2011) ad affermare che “...*In generale, si può affermare che, nel caso in cui è ritenuto possibile ed opportuno che l'appaltatore partecipi, in sede di offerta, al processo ideativo del servizio o della fornitura, è necessario utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che consente di valutare l'apporto qualitativo del concorrente. Per tali motivi, l'Autorità ha espresso l'avviso che, ad esempio, nell'ambito degli appalti di ingegneria e architettura, sia preferibile adottare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in ossequio alla specificità ed alla complessità dei servizi in questione; questo modello consente, infatti, di valorizzare le capacità innovative del mondo professionale, volte ad aumentare il valore complessivo del servizio offerto*” soggiungendo che “*La medesima indicazione riguarda gli appalti relativi ai servizi socio – sanitari ed educativi e, più in generale, i servizi sociali. In tali settori, occorre garantire la piena espressione della progettualità degli operatori economici e del terzo settore, tenendo conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale*”, richiamando, in nota, proprio l’articolo 5 della legge n. 328/2000 sul ruolo del terzo settore. Nel citato documento, al cui contenuto per brevità si rimanda, l’AVCP sviluppa altre interessanti e condivisibili considerazioni relative alla giurisprudenza sul punto ed alla coerenza con le linee indicate dagli Organismi comunitari.

Va però tenuto innanzitutto presente che l’applicazione del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa presenta notevoli complessità tecniche su cui si ritornerà *infra*.

Va poi tenuto presente che anche nel caso in cui si proceda adottando il criterio c.d. dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e financo nel caso in cui alla valutazione degli elementi qualitativi venga riservato un punteggio superiore a quello destinato a valutare il prezzo, dipende dalla metodologia in concreto applicata l’effettivo raggiungimento degli obiettivi: un uso disattento o contraddittorio degli strumenti può condurre a risultati non corrispondenti all’obiettivo di aggiudicare il contratto all’offerta che presenti realmente il migliore rapporto fra la qualità ed il prezzo valorizzando ampiamente i profili qualitativi della progettualità dei concorrenti.

Nel corso del tempo, e con intensità crescente negli ultimi anni, si è assistito ad una progressiva “svalutazione” del suddetto obiettivo, ponendo in essere procedimenti di gara in cui il profilo qualitativo delle offerte è stato solo apparentemente valorizzato, e in cui l’attribuzione di consistenti quote di punteggio alla qualità delle offerte è stata in concreto vanificata anche da modeste differenze fra i prezzi offerti dai concorrenti.

¹⁵ Rapporti che non dovranno caratterizzarsi in senso meramente formale e burocratico, bensì in senso sostanziale di ricerca della qualità, di presa in carico condivisa delle problematiche degli Utenti, e di effettivo raggiungimento degli obiettivi.

¹⁶ Ovviamente, tali aspetti non potranno (come costantemente affermato dalla giurisprudenza) essere individuati nella *lex specialis* del procedimento quali barriere alla partecipazione alle gare ma dovranno essere valorizzati in modo significativo al fine dell’attribuzione del punteggio ai progetti proposti, e dunque in quanto costituiscano specifici ed espliciti impegni relativi alla gestione dei servizi posti in gara.

Ciò è in genere dipeso dall'applicazione della formula indicata nell'allegato "P", punto Iib, al Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento d'attuazione del Codice dei Contratti Pubblici). In tale formula, l'espressione "valore dell'offerta" è intesa nel senso di valore dello "sconto percentuale" ovvero di valore "del ribasso" e conduce, appunto, al risultato di vanificare differenze anche rilevanti di punteggio qualitativo a fronte di differenze anche minimali delle offerte economiche; basti pensare, a titolo di esempio che nel caso di due offerte economiche delle quali una consista in un ribasso pari ad un euro e l'altra in uno pari a due (anche su importi complessivi a base di gara molto elevati) la seconda offerta si vedrebbe attribuire il punteggio massimo previsto per la valutazione del prezzo, mentre la prima si vedrebbe attribuire solo la metà di tale punteggio (lo stesso avverrebbe ove venisse valutata la percentuale di sconto). Quindi, nel caso di una gara in cui venissero previsti 60 punti per la valutazione qualitativa delle offerte e 40 per la valutazione dei prezzi, al concorrente che avesse proposto un ribasso di due euro sul prezzo complessivo posto a base di gara verrebbero attribuiti tutti i 40 punti riservati all'offerta economica, mentre a quello che avesse proposto un ribasso di un euro verrebbero attribuiti solo 20 punti, con una differenza di 20 punti, tale, dunque, da vanificare differenze qualitative anche molto significative; tutto ciò, non solo con ingiusti riflessi sui concorrenti ma anche (e sopra tutto) con grave danno per il pubblico interesse.

A risultati sostanzialmente analoghi porta l'applicazione della seconda formula indicata al medesimo punto Iib del citato allegato "P".

La disfunzionalità del risultato può tuttavia essere evitata, comparando tra loro non i ribassi offerti, ma, in modo proporzionale le offerte nei loro valori assoluti: in tal modo le differenze *fra le offerte* del prezzo complessivo (e non quelle fra i ribassi) inciderebbero in modo direttamente proporzionale nell'attribuzione del relativo punteggio; l'offerta con il ribasso maggiore verrebbe comunque premiata con l'attribuzione del massimo punteggio, ma piccole differenze in assoluto fra il valore dei prezzi offerti produrrebbero differenze altrettanto piccole nei punteggi assegnati.

Evidentemente, l'interpretazione che qui si propone è diversa da quelle esemplificate nel Regolamento, ma appare legittima nei casi in cui l'oggetto del contratto sia riconducibile a quelli di cui all'allegato IIB al D. Lgs. n. 163/2006 (come avviene nel caso dei servizi sociali), poiché ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 e 27 (o 30 nel caso di concessioni) l'interpretazione proposta (tenuto anche conto della peculiarità dell'oggetto del contratto) rispetta comunque i principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità" di legge (articolo 27), ovvero "desumibili dal Trattato" e "generalmente relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità" (articolo 30, per le concessioni).

Passando ai profili relativi alla valutazione degli elementi qualitativi¹⁷, si ritiene (condividendo l'opinione prevalente in dottrina) che il metodo del "confronto a coppie" (soprattutto nel caso di un numero significativo di partecipanti alla gara) possa validamente aiutare nel senso di un confronto qualitativo corretto ed il più possibile obiettivo fra le diverse offerte; ove sia tale il metodo prescelto, si ritiene però di evidenziare un elemento di criticità che può essere legato alle espressioni "...calcolati da ciascun commissario mediante il confronto a coppie..." o "attribuiti dai singoli commissari mediante il confronto a coppie". Si pone, infatti, il problema di bene applicare la disposizione che prevede che l'attribuzione, ovvero il calcolo dei coefficienti avvenga ad opera dei "singoli" commissari, in relazione alle diverse caratteristiche professionali dei Componenti le commissioni. A tale proposito, ricordato che l'articolo 84 del Codice dei Contratti Pubblici al secondo comma stabilisce che i Membri delle commissioni debbano essere "...esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto", ma anche che la giurisprudenza sul punto lascia comunque alle Amministrazioni ampi margini di discrezionalità nell'individuazione delle professionalità più adatte a comporre le commissioni, si evidenzia non solo la necessità che tali Membri siano affettivamente "esperti" relativamente all'oggetto della gara, ma anche che (stante comunque la ricorrente necessità di valutare le offerte qualitative sotto un molteplicità di profili, alcuni dei quali solo indirettamente legati al "cuore" del servizio oggetto della gara e dunque, rilevanti ma in modo secondario) l'attribuzione dei singoli coefficienti non sia il frutto di una mera sommatoria di "asettiche" valutazioni formulate dai singoli componenti, ma che, pur nell'imprescindibile rispetto dell'autonomia dei giudizi dei singoli Commissari, sia preceduta ed accompagnata da adeguato confronto dialettico fra di essi in modo tale da armonizzare ragionevolmente le singole prospettive delle diverse professionalità alla luce del concreto oggetto del

¹⁷ ferma restando comunque la necessità, nel caso in cui si applichino i metodi di cui ai punti II-a)-4 o II-a)-5 del citato Allegato al Regolamento, di esplicitare una adeguata motivazione che permetta di ricostruire l'iter logico che la Commissione ha seguito nell'attribuzione dei punteggi.

contratto e delle concrete finalità del procedimento di gara. A tale proposito, un esempio può essere significativo: si pensi ad una procedura di gara in cui debba essere valutato un piano di intervento pedagogico educativo, ovvero ad altra in cui vada valutata una proposta di piano infermieristico; balza all'occhio come una corretta valutazione di tali aspetti richieda una specifica preparazione ed esperienza e come la valutazione di profili particolari (nell'ambito di quelli "principali"), diversi da quelli strettamente pedagogici o infermieristici, ma con gli stessi interferenti, pur di significativo interesse nell'ambito della valutazione complessiva, non possa essere semplicisticamente disgiunta ma, al contrario, debba essere con la stessa correttamente integrata.

Sempre con riferimento al metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, un cenno a parte merita la nota Determinazione n. 4 del 20 maggio 2009 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ex AVCP); con tale Determinazione l'AVCP (ora soppressa, le cui funzioni sono confluite nell'ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione) ha fornito le proprie linee guida per l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito dei contratti di servizi e forniture; a tale Determinazione si abbina il documento denominato "Quaderno", che costituisce un vero e proprio manuale operativo per l'applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Tali documenti sono autorevoli, tecnicamente validi, ampi, completi ed esaustivi e dunque ad essi si rinvia.

Determinazione e "Quaderno", però, data l'oggettiva complessità tecnica della materia, non sono di facile lettura, e richiedono per la loro comprensione e per il loro pratico utilizzo competenze tecnico – matematiche non comuni. Essi, tuttavia, possono comunque aiutare anche i non specialisti a comprendere alcuni elementi fondamentali delle problematiche di interesse: primo fra tutti la distinzione fra i metodi relativi all'*attribuzione* ad ogni offerta dei *coefficienti* relativi ai diversi elementi oggetto di valutazione (ad esempio, il metodo del confronto a coppie) ed i diversi metodi, da applicare, com'è ovvio, successivamente ai primi, per *determinare la graduatoria delle offerte* utilizzando, appunto, i coefficienti già attribuiti. Fra questi ultimi, il Regolamento ne individua sei:

1. il metodo aggregativo compensatore
2. il metodo Electre
3. il metodo AHP
4. il metodo Evamix
5. il metodo Topsis
6. il metodo basato sul punteggio assoluto, previsto dall'allegato "P" già citato.

Lo specifico studio dei riflessi dell'applicazione dei suddetti diversi metodi, con particolare attenzione ai casi in cui l'oggetto delle procedure di gara sia costituito da servizi sociali¹⁸, esula delle finalità del presente documento; tale finalità appare tuttavia di evidente interesse ed è auspicabile che relativamente ad essa si giunga da parte dell'Autorità Anticorruzione alla definizione di uno specifico documento applicativo, analogo a quello già predisposto dall'AVCP, ma semplificato ed appositamente mirato all'uso nei procedimenti per l'aggiudicazione di servizi sociali, utile sia alle Amministrazioni per simulare gli effetti dell'uso dei diversi metodi in sede di predisposizione delle gare per l'affidamento di servizi sociali, sia ai Concorrenti al fine di predisporre le loro offerte, sia ancora alle Amministrazioni nel momento della valutazione delle offerte ricevute.

Quanto alla durata del contratto, anche nell'attuale momento di incertezza oltre che di carenza di risorse, va ribadito che essa va per quanto possibile definita tenendo conto non solo della natura di bisogni cui i servizi si rivolgono ma anche della necessità per i soggetti gestori di confidare su una ragionevole durata del contratto per assumere contrattualmente impegni di qualità che siano poi, nell'esecuzione del contratto, effettivamente sostenibili; non c'è bisogno di ricordare che l'ordinamento consente che i contratti abbiano durata pluriennale e che l'articolo 57¹⁹ del D. Lgs. n. 163/2006

¹⁸ I suddetti metodi non sono tassativi e, comunque, non va dimenticato che i servizi sociali rientrano fra quelli elencati nell'allegato IIB al Codice.

¹⁹ L'articolo 57 infatti prevede la possibilità dell'affidamento con procedura negoziata senza pubblicazione di bando anche "per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario;

disciplina con chiarezza le condizioni che permettono di prevedere nel capitolato la possibilità del “rinnovo” contrattuale alla scadenza della durata minima inizialmente prevista.

Infine, va sconsigliata la prassi, invero diffusa, di limitarsi al momento della stipula del contratto con l'aggiudicatario definitivo, a richiamare formalisticamente nel contratto il capitolato posto a base di gara dall'Amministrazione ed il progetto di servizio / intervento proposto nell'offerta risultata vincitrice. Soprattutto ove la proposta progettuale aggiudicataria non sia stata (come normalmente avviene) esposta in forma di articolato contrattuale, per dare consistenza e chiarezza al rapporto sarà necessario procedere alla redazione di un (nuovo) documento contrattuale vero e proprio, che integri l'originario capitolato posto in gara con le proposte progettuali dell'aggiudicatario, tenendo presente che tutte (e solo) le proposte progettuali che siano state oggetto di valutazione nel corso del procedimento di gara dovranno essere tradotte in verificabili impegni contrattuali (e che, come già detto, solo le proposte progettuali concretamente traducibili in concreti impegni contrattuali avrebbero potuto essere valutate in sede di gara).

E' forse opportuno ricordare anche che costante giurisprudenza ha chiarito la necessità che l'importo a base di gara sia adeguato alla copertura dei costi del servizio (nel rispetto dei CCNL comunemente applicati nel settore di riferimento; nel caso di appalto di servizi sociali, in particolare, il CCNL della Cooperazione Sociale) ed a consentire al gestore un ragionevole margine di profitto. Va anche evidenziato che non può essere esclusa la possibilità per la stazione appaltante (nell'ambito dei servizi di cui all'allegato IIB) di stabilire una soglia minima per le offerte economiche e (sempre con riferimento ai servizi di cui allo stesso allegato) la possibilità di procedere alla gara valutando solo i profili qualitativi dell'offerta (avendo definito un prezzo fisso per la remunerazione del servizio): ciò non contrasta con l'applicazione dei principi indicati all'articolo 27 del Codice dei Contratti ed è, oltre tutto, espressamente previsto nella nuova Direttiva comunitaria Appalti.

4.4 La coprogettazione

Come già evidenziato, con l'espressione “coprogettazione” si possono intendere due procedimenti del tutto diversi tra loro.

In una prima accezione, la parola “coprogettazione” sta ad indicare una procedura finalizzata alla mera definizione di un progetto di servizio cui partecipino più soggetti; il D.P.C.M. 30 marzo 2001 riguarda proprio tale tipo di “coprogettazione”, in cui l'Amministrazione si confronta a tal fine in modo collaborativo con uno o più soggetti del Terzo Settore; nel DPCM non si afferma mai (né si sarebbe potuto legittimamente farlo) che un percorso di coprogettazione privo di confronto competitivo (sulla base di criteri certi e predefiniti) possa portare all'aggiudicazione dell'esecuzione del progetto stesso in forma di appalto o concessione ad uno dei soggetti che vi abbiano partecipato.

In una seconda accezione, il termine “coprogettazione” può essere inteso estensivamente come procedura finalizzata non solo alla *definizione* partecipata di un progetto di servizio, ma anche come procedura finalizzata, in uno, *sia* alla definizione del progetto *sia* all'affidamento dell'esecuzione dello stesso, attraverso il suo appalto o la sua concessione, o anche alla sua concreta attuazione attraverso “autonome iniziative” di soggetti del Terzo Settore in attuazione del principio di sussidiarietà.

Ora, mentre non v'è dubbio sul fatto che nella sua prima accezione la “coprogettazione” possa, ed anzi opportunamente dovrebbe, svilupparsi in un procedimento amministrativo non competitivo (ancorché rispettoso dei principi generali del procedimento indicati dalla legge n. 241/1990, e in particolare di quelli di trasparenza e di *par condicio*), come deve avvenire, ad esempio, nell'elaborazione dei Piani di Zona; nel diverso caso in cui il procedimento si sviluppi anche con l'affidamento (in regime di appalto o di concessione) della realizzazione del progetto “coprogettato”, il procedimento dovrebbe necessariamente assumere caratteristiche competitive, rispettose non solo dei principi generali del procedimento amministrativo, ma anche del dettato degli articoli 27 (appalto) o 30 (concessione) del Codice dei Contratti.

Ciò non significa che anche un procedimento siffatto non possa valorizzare il metodo della “coprogettazione”, vuoi perché una prima fase (partecipata e non competitiva) potrebbe comunque

l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28”.

precedere una seconda fase (competitiva) per l'aggiudicazione del servizio coprogettato; vuoi perché l'intero procedimento potrebbe assumere caratteristiche di tipo competitivo, sulla scorta, ad esempio, del modello (ora espressamente proposto dalla nuova Direttiva comunitaria) della "procedura competitiva con negoziazione". Tale modello è ben descritto nella nuova Direttiva e, non essendo in contrasto né con il dettato dell'articolo 27 né con quello dell'articolo 30 del vigente Codice dei Contratti, può, come già accennato, essere sin da ora adottato (anche con le "personalizzazioni" con esso compatibili e ritenute opportune) senza alcun bisogno di attendere il recepimento della nuova Direttiva. Il modello procedurale in esame è così descritto nella Direttiva:

"1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato V, parti B e C, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.

Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze e illustrando le caratteristiche richieste delle forniture, dei lavori o dei servizi da appaltare e specificano i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto. Indicano altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.

Le informazioni fornite sono sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se chiedere di partecipare alla procedura.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito. Si applica l'articolo 28, paragrafi da 3 a 6.

2. Soltanto gli operatori economici invitati dall'amministrazione aggiudicatrice in seguito alla sua valutazione delle informazioni fornite possono presentare un'offerta iniziale che costituisce la base per le successive negoziazioni. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità dell'articolo 65.

3. Salvo quanto previsto al paragrafo 4, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli offerenti le offerte iniziali e tutte le offerte successive da essi presentate, tranne le offerte finali ai sensi del paragrafo 7, per migliorarne il contenuto.

I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione qualora abbiano indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse che si riservano tale possibilità.

5. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, esse non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Esse informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del paragrafo 6 delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.

Conformemente all'articolo 21, le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate dal candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.

6. Le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o in altro documento di gara. Nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o in altro documento di gara, l'amministrazione aggiudicatrice indica se si avvale di tale facoltà.

7. Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un termine comune entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate. Verificano che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi e all'articolo 56, paragrafo 1, valutano le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano l'appalto conformemente agli articoli da 66 a 69".

4.5 Le clausole sociali

Da anni gli Organi comunitari hanno evidenziato in diversi e numerosi atti l'opportunità dell'utilizzo degli appalti pubblici e, più in generale, degli affidamenti di contratti pubblici relativi a beni, servizi, opere e lavori (c.d. *public procurement*) al fine di valorizzare in tale circostanza la possibilità di realizzare la funzione sociale in uno con la funzione primaria cui, di volta in volta, gli acquisti sono finalizzati; ciò, suggerisce l'Unione Europea, può avvenire imponendo al contraente particolari modalità di esecuzione del contratto a tal fine stabilite. E' ciò che, del resto, accade nel nostro Paese sin dal 1991 attraverso l'affidamento di servizi (diversi dai servizi sociali) e forniture alle cooperative sociali di tipo B; attraverso tale modalità, infatti, l'Amministrazione "sfrutta" il contratto di fornitura anche (e soprattutto) per realizzare l'importante funzione sociale dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Del resto, il valore e le potenzialità dei soggetti del Terzo Settore in genere, e delle cooperative sociali in particolare, nell'esercizio della funzione sociale specificamente tesa all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate sono di grande rilevanza, ma non esauriscono certo l'intero panorama possibile delle opzioni a disposizione di politiche di *public procurement* ispirate ai valori sociali. L'articolo 2 del vigente Codice dei Contratti, stabilisce che nell'attività di *public procurement* in genere (e dunque, senza limitazioni di oggetto o di valore) il principio di economicità possa essere "subordinato a criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile"; tale norma trova esplicitazione nell'articolo 69 del Codice, in cui si afferma che le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto purché siano compatibili con il diritto comunitario, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'onere e che dette condizioni possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali o ambientali. Tali "condizioni particolari per l'esecuzione del contratto" costituiscono, appunto le "clausole sociali", e possono essere utilizzate per introdurre l'attenzione per i valori sociali nelle politiche di *public procurement*, come ripetutamente sollecitato dagli Organi comunitari.

L'applicazione delle "clausole sociali" va, dunque, ben oltre il loro utilizzo (peraltro di grande rilevanza) al fine dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, estendendosi, grazie all'ampissima fattispecie individuata dalla norma, alle svariate finalità cui può tendere la funzione sociale.

L'uso delle clausole sociali pone alcuni interrogativi; fra essi, quello relativo alla legittimità della valutazione qualitativa delle offerte dei concorrente nella parte in cui si riferiscono alla "clausola sociale".

Si è già detto che la "clausola sociale" in quanto "condizione particolare per l'esecuzione del contratto" deve comunque essere rispettosa dei principi di "parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità" ed essere "precisata nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'onere" (art 69 del Codice). A tal fine, essa deve essere descritta con completezza e con sufficiente chiarezza nel capitolato, onde evitare proprio il pericolo di incorrere nella violazione dei suddetti principi.

Altra questione è capire se essa possa essere oggetto di specificazione in sede di offerta da parte dei concorrenti (con sua valutazione qualitativa al fine della scelta del contraente), ovvero se ai concorrenti possa *soltanto* essere richiesto di accettare, in sede di offerta, tali predefinite "condizioni particolari", per l'ipotesi in cui risultassero aggiudicatari, come ad un superficiale esame parrebbe indicare l'ultimo comma dell'articolo 69.

A tale fine può essere opportuno riportare un brano del parere dell'AVCP n.131 del 24/07/2013: "...Con la determinazione 24 novembre 2011 n. 7, recante le linee guida in tema di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Autorità ha chiarito che l'offerta tecnica deve in ogni caso essere valutata sulla base del proprio contenuto qualitativo, direttamente attinente all'oggetto dell'appalto. In astratto, i criteri prescelti nei bandi di gara possono consentire di attribuire rilievo ad elementi oggettivi legati alla realizzazione di particolari obiettivi di valenza non strettamente economica, purché inerenti a vario titolo alle prestazioni contrattuali, quali i criteri ambientali e sociali. Tali elementi devono, però, essere collegati all'oggetto dell'appalto secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche e devono pur sempre consentire alla stazione appaltante di effettuare una valutazione degli offerenti sulla base dei relativi

criteri economici e qualitativi, considerati nell'insieme allo scopo di individuare le offerte che presentano il miglior rapporto qualità / prezzo: ciò significa che non è necessario che ogni singolo criterio di aggiudicazione fornisca un vantaggio economico all'Amministrazione, ma che i criteri di valutazione nel loro insieme (cioè i criteri economici ed i criteri sociali ed ambientali) devono consentire alla stazione appaltante di identificare l'offerta che offra il miglior rapporto qualità / prezzo".

L'AVCP ritiene, dunque, legittima (nel rispetto delle condizioni precisate) la valutazione, al fine dell'aggiudicazione, anche della proposta relativa alla "clausola sociale"; resta da capire in quale misura tale valutazione possa legittimamente avvenire.

Ora, è pur vero che l'articolo 2 del Codice afferma che il principio di economicità può essere "subordinato" (cioè posto in "sub ordine") ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, ma è altrettanto vero che non sarebbe prudente interpretare la parola "subordinato" nel senso letterale di "valutato in sub ordine", cioè, operativamente, riservando alla valutazione dell'aspetto tecnico ed economico delle offerte un punteggio inferiore a quello riservato alla valutazione delle proposte concernenti la clausola sociale.

Alla luce di ciò, si ritiene che l'Amministrazione dovrebbe, prudentemente, riservare alla valutazione dell'offerta concernente la clausola sociale un punteggio abbastanza cospicuo da influire effettivamente sulla valutazione complessiva, ma comunque inferiore sia a quello destinato all'offerta economica sia a quello destinato all'offerta tecnica.

Va però tenuto anche presente che la scelta, quale criterio di valutazione dell'offerta economica, di quello indicato quale prima alternativa nell'allegato "P" punto IIB al Regolamento DPR n. 207/2010 porta al ben noto risultato di vanificare differenze anche importanti nei punteggi qualitativi in conseguenza di differenze anche irrисorie nel prezzo. Il tema è già stato oggetto di attenzione al punto 4.3 del presente documento. Sarà dunque opportuno approfondire (anche con apposite simulazioni) nei casi concreti l'opportunità di applicare criteri diversi, com'è consentito dalla stessa norma citata ed anche, nel caso in cui l'oggetto contrattuale sia costituito da servizi compresi nell'allegato IIB al Codice (com'è nel caso dei servizi sanitari e sociali, ricreativi, culturali e sportivi, e per quelli relativi all'istruzione anche professionale) purchè ragionevoli e non tali da stravolgere, contraddicendolo, il rapporto fra la valutazione tecnico qualitativa e quella economica nel peso complessivamente stabilito dal disciplinare di gara.

Va, infine, richiamata l'attenzione sull'opportunità di utilizzare la clausola sociale non solo negli appalti relativi alla fornitura di servizi o di beni, ma anche nelle *concessioni* di servizi e nell'affidamento, in appalto o concessione, di opere e lavori pubblici; nonché sul fatto che, come già accennato, le funzioni pubbliche che rispondono ad esigenze sociali, alla tutela della salute e dell'ambiente ed alla promozione dello sviluppo sostenibile non sono certo costituite solo dalla (ancorchè importante) funzione dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. A tale proposito va rilevato che l'utilizzo delle clausole sociali, invero non adeguatamente praticato neppure al fine dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, è addirittura quasi del tutto ignorato nelle sue possibili applicazioni in altri settori in cui si sviluppano altre politiche sociali pubbliche, nonché quelle concernenti la tutela della salute e dell'ambiente e la promozione dello sviluppo sostenibile.

Ciò appare invero paradossale ove si tenga conto non solo dei ripetuti richiami dell'U.E. alla valorizzazione degli aspetti sociali in genere nel *public procurement*, ma anche delle potenzialità che tale pratica offrirebbe nel quadro delle difficoltà economiche, sociali e culturali che sta attraversando il nostro Paese.

4.6 Gli affidamenti alle Cooperative Sociali di tipo B

L'articolo 35 del T.U. approvato con L.R. n. 42/2012 stabilisce che la Regione Liguria e gli enti del settore regionale allargato, di cui all'articolo 25 della l.r. 2/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, debbano destinare (ai sensi dell'articolo 5 della l. 381/1991) alle cooperative sociali di tipo "B" una quota pari ad almeno il 5 per cento delle forniture di beni o di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria; la legge regionale precisa anche che le Amministrazioni possono individuare a tal fine specifiche categorie merceologiche e di servizi, anche caratterizzate da elevato contenuto professionale, ritenute particolarmente adatte allo scopo, da riservare interamente agli affidamenti di cui al comma 1.

Le norme regionali richiamate indicano, dunque, una precisa percentuale delle forniture di beni o servizi, di valore singolarmente inferiore alla soglia comunitaria, evitati indebiti frazionamenti, che va affidata alle cooperative sociali finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; tale percentuale può essere assicurata anche prevedendo che tutti i servizi o le forniture appartenenti a specifici settori merceologici, sempre nel rispetto del limite massimo di valore corrispondente alla soglia comunitaria, vadano riservati alle cooperative sociali di tipo B.

La scelta delle migliori modalità per raggiungere l'obiettivo indicato dalla legge, che è quello di qualificare socialmente la spesa pubblica allo specifico fine di sostenere l'impegno della cooperazione sociale di tipo B nella funzione dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate è lasciata alla discrezionalità delle Amministrazioni.

Pur nella sua concisione, la legge regionale detta alcune regole di non trascurabile rilevanza:

- la prescrizione e non la semplice facoltà di riservare alla cooperazione sociale di tipo B una quota percentuale degli appalti per la fornitura di beni e di servizi;
- la precisazione che l'oggetto degli affidamenti può riguardare anche categorie diverse da quelle tradizionalmente ritenute di interesse a tale scopo, spesso costituite da servizi a basso contenuto di professionalità;
- l'indicazione che interi settori merceologici possano essere a tal fine individuati, all'evidente fine di facilitare alle Amministrazioni la verifica del rispetto della norma.

Ovviamente, anche scelte amministrative non direttamente previste dalla citata legge regionale possono contribuire a rendere più efficace l'impegno delle Amministrazioni per gli inserimenti lavorativi: si pensi, a tale proposito, l'opportunità di allocare le relative risorse in specifici capitoli di spesa "dedicati", proprio al fine di significarne la specifica natura in ordine alle funzioni sociali perseguite e di renderne ancor più verificabile in concreto utilizzo.

Sotto il profilo sostanziale va evidenziata l'importanza determinante del capitolato, che preciserà gli obblighi contrattuali della Cooperativa affidataria ed i rapporti con l'Amministrazione nel corso dell'esecuzione del contratto. A tale proposito, può essere utile ricordare che tale capitolato non potrà essere strutturato come un contratto qualsiasi per la fornitura di servizi o di beni, dovendo, invece, tener conto della sostanziale duplicità del suo oggetto: da un lato la normale fornitura di un bene o di un servizio e dall'altro quella del servizio di inserimento lavorativo.

In particolare, i contratti²⁰ relativi alla funzione di inserimento lavorativo dovranno disciplinare:

- i contenuti afferenti all'individuazione delle persone svantaggiate da inserire nel lavoro,
- la collaborazione con gli Enti pubblici competenti, anche nel senso dell'individuazione delle persone svantaggiate e della definizione di percorsi ed obiettivi individualizzati di inserimento,
- le caratteristiche ed al numero delle persone da inserire, ai resoconti periodici sui risultati ottenuti ed i relativi controlli,
- le procedure per la eventuale contestazione di inadempimenti e per la loro soluzione, ecc.

Inoltre, è necessario identificare le persone e le relative qualifiche e competenze che all'interno della Cooperativa saranno responsabili del buon andamento degli inserimenti e dei rapporti con l'Amministrazione che dovrà, a propria volta, identificare nella convenzione un proprio Funzionario di riferimento.

Circa i limiti entro i quali il concetto di affidamento diretto può essere interpretato, la giurisprudenza si è spesso espressa nel corso degli anni, ed essi possono ormai essere considerati chiaramente individuati. I due limiti fondamentali individuati dalla giurisprudenza consistono nella non applicabilità della "deroga" prevista dall'articolo 5 della legge n. 381/1991 ove l'oggetto dell'affidamento sia costituito da servizi pubblici locali (e non da servizi strumentali) e nella necessità di rispettare, comunque, i principi generali del procedimento, primi fra tutti quelli di trasparenza ed evidenza pubblica.

Sotto il primo profilo, va precisato che l'esclusione dei servizi pubblici dall'ambito di applicazione dell'articolo 5 presuppone che oggetto dell'affidamento sia, appunto, un servizio pubblico nel suo complesso; l'esclusione, quindi, non opera ove oggetto dell'affidamento sia la fornitura all'Amministrazione di una mera componente di un servizio pubblico dalla stessa gestito ed erogato agli

²⁰ Tali profili saranno fondamentali anche nei capitolati diversi da quelli ex art. 5 L. 381/1991 concernenti l'applicazione di clausole sociali di inserimento lavorativo.

utenti: in tale ultimo caso, infatti, l'oggetto dell'affidamento è solo apparentemente costituito da un pubblico servizio mentre, in realtà, esso è costituito dalla fornitura all'Amministrazione di un servizio o da una fornitura strumentale all'esercizio delle funzioni della stessa²¹.

E' ormai pacifico, infatti, che gli affidamenti in deroga alle cooperative sociali di tipo B non possono riguardare servizi pubblici ma solo servizi strumentali, così come chiaro è ormai che l'espressione affidamenti diretti va in ogni caso interpretata in modo compatibile con il rispetto dei principi generali che devono comunque essere rispettati in qualsiasi procedimento amministrativo, e cioè quelli di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza indicati all'articolo 1 della legge n. 241/1990. Dunque, il concetto di affidamento diretto non può essere confuso con quello di affidamento arbitrario; la scelta del contraente deve avvenire in modo compatibile con il corretto esercizio della discrezionalità amministrativa attraverso il corretto bilanciamento degli interessi coinvolti nel procedimento e nel rispetto del pubblico interesse e della "par condicio" delle cooperative sociali interessate. L'interesse pubblico deve essere perseguito attraverso la prudente valutazione dei costi/benefici della scelta dell'affidamento diretto, con la corretta comparazione degli eventuali maggiori costi legati all'affidamento ad una cooperativa di tipo B con i benefici derivanti dall'inserimento sociale di persone svantaggiate.

Va evidenziato che l'articolo 5 della legge n. 381/1991 è stato emendato ad opera della recentissima legge 23 dicembre 2014, n. 190 ("Legge di stabilità"), che al comma 610 dell'articolo 1 così dispone: "Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza".

Come hanno chiarito le stesse Organizzazioni rappresentative della Cooperazione Sociale, l'istituto del cd "affidamento diretto" anche sotto soglia non può oggi esimersi dal porre in essere procedure comparative, e dunque competitive, ma riservate alle cooperative sociali di tipo B che abbiamo manifestato interesse a parteciparvi a seguito di sollecitazioni in tal senso rese di pubblica conoscenza nel rispetto dei principi di trasparenza, par condicio ed economicità.

Naturalmente, al di fuori dell'ipotesi di affidamenti in appalto, forme di collaborazione fra PP.AA. e Cooperative Sociali di tipo B potranno giovare di procedure trasparenti di tipo collaborativo e non competitivo, con la creazione di ATS e la stipula di patti di sussidiarietà, ove in specifici contesti ciò possa meglio assolvere alla necessità di risposta ai bisogni sociali attraverso procedimenti partecipati, comunque rispettosi dell'evidenza pubblica ma non competitivi, e riservati alle cooperative di tipo B impegnate nel territorio di riferimento.

In attesa che le importanti novità²² introdotte dalla nuova Direttiva comunitaria sugli appalti vengano recepite nell'Ordinamento nazionale, il corretto ricorso agli affidamenti in deroga di cui all'articolo 5 più volte richiamato va potenziato e promosso in uno con l'applicazione delle clausole sociali di cui si è detto.

Sezione 5 - La fase di esecuzione del contratto

Per evidenti ragioni le pubbliche amministrazioni riservano grande attenzione alla serie procedimentale che precede la stipula del contratto, ma talvolta non riservano altrettanta attenzione alla serie contrattuale successiva alla stipula, cioè all'esecuzione del contratto. Tuttavia è del tutto evidente come anche il migliore dei procedimenti di gara, che abbia effettivamente portato ad aggiudicare il contratto al migliore offerente, possa essere vanificato nel momento in cui il contratto si traduce in prestazioni concrete da parte dell'appaltatore.

Dell'importanza del contenuto del contratto al fine di garantire la correttezza della sua esecuzione, già si è detto. Anche le disquisizioni tecnico scientifiche di più elevato profilo, così come le affermazioni di principi più che condivisibili contenute nel progetto tecnico presentato in sede di gara non conducono a nulla ove non siano tradotte in impegni contrattuali espressi in modo tale da renderne oggettivo il contenuto, consentendo così di verificare la corretta esecuzione degli impegni contrattualmente assunti.

²¹ Si pensi, ad esempio, alla fornitura di servizi di pulizia o di ristorazione in una struttura residenziale per anziani, o ad un servizio di trasporto nell'ambito di un servizio di igiene ambientale o di recupero / riutilizzo di materiali in un'isola ecologica. A tale proposito, vedasi la Determinazione dell'ex Avcp n. 3 del 1° agosto 2012 alle pagine 5 e 6.

²² Costituite, in particolare, dall'estensione ai casi di inserimento di persone svantaggiate (e non più solo di disabili) delle gare riservate.

Anche dell'opportunità di concepire l'oggetto delle obbligazioni contrattuali in termini di *risultato* (e non solo di *prestazione*) si è già detto; tale ipotesi è particolarmente rilevante negli affidamenti della gestione di servizi sociali, in cui l'aspetto relazionale è di fondamentale importanza e nei quali anche la più puntuale delle descrizioni delle azioni da porre in essere da parte dell'appaltatore può rivelarsi insufficiente al fine di garantire la qualità effettiva del servizio.

La definizione dell'oggetto contrattuale in termini di risultato può efficacemente contribuire a garantire la qualità del servizio, anche se esso è caratterizzato da notevole complessità; a tal fine si rende necessario l'uso di sistemi di valutazione che concilino tra loro efficacia e semplicità di applicazione. L'oggetto contrattuale (ancorchè espresso in termini di risultato) va adeguatamente definito e il metodo di valutazione non deve essere eccessivamente complesso; va reso effettivamente utilizzabile e tale da non innescare inutili contenziosi fra fornitore del servizio e committente.

In ogni caso, l'attenzione per il controllo e la valutazione dell'esecuzione del contratto non può prescindere da adeguate caratteristiche organizzative in seno all'Amministrazione; questa deve dedicare le risorse necessarie, così come del resto è direttamente desumibile dalle norme contenute nel Codice dei Contratti e nel relativo Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, che dedica un apposito Capo (Parte IV, Titolo III, Capo I) all'esecuzione dei contratti per la fornitura di servizi, individuando tra l'altro la specifica figura del "direttore dell'esecuzione del contratto". A tale proposito, può essere utile ricordare quanto dispone l'articolo 300 del citato Regolamento:

"Salvo quanto previsto dall'articolo 272, comma 5, e dal comma 2 del presente articolo, il direttore dell'esecuzione del contratto e' il responsabile del procedimento.

Il direttore dell'esecuzione del contratto e' comunque un soggetto diverso dal responsabile del procedimento nel caso:

a) di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

b) di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

Nelle ipotesi di prestazioni di particolare importanza, come definiti al comma 2, lettera b), la stazione appaltante puo' nominare uno o più assistenti del direttore dell'esecuzione cui affida per iscritto, una o più delle attività di competenza del direttore dell'esecuzione.

Nelle ipotesi di cui al comma 2, in caso di carenza in organico di personale adeguato alla prestazione da eseguire, accertata e certificata dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la stazione appaltante puo' affidare l'incarico di direttore dell'esecuzione a soggetto scelto secondo le procedure e con le modalita' previste dal codice per l'affidamento dei servizi".

Le norme contenute nel Capo I offrono anche risposta a numerosi fra i quesiti che spesso si pongono nel corso dell'esecuzione dei contratti relativi ai servizi ora di interesse; la loro applicazione può contribuire a dare ordine e certezza ai rapporti contrattuali fra Pubbliche Amministrazioni e soggetti del Terzo Settore e scoraggiare la partecipazione alle gare di soggetti alla cui abilità nella predisposizione delle offerte non corrispondono analoghi impegno, interesse e capacità professionale nella concreta realizzazione di quanto offerto.

Discorso a parte va fatto con riferimento alla realizzazione dei servizi / interventi oggetto dei "patti di sussidiarietà", nei quali non vi è alcuna "fornitura" di servizi né pagamento di alcun corrispettivo, ma comunque sussiste un rapporto giuridico (di diritto pubblico) della formazione sociale con Amministrazione. Infatti, il "patto" stipulato prevede l'attribuzione da parte dell'Amministrazione di un sostegno avente rilevanza economica, ovviamente subordinato alla corretta realizzazione del progetto proposto dal soggetto del Terzo Settore (così come, oltre tutto, prescritto dall'articolo 12 della legge n. 241/1990). In tal caso le modalità per la verifica della realizzazione del progetto, dell'effettiva "messa in campo" delle risorse private previste, della loro corretta valorizzazione economica, del raggiungimento dei risultati, ecc. saranno definite tenendo conto delle concrete caratteristiche del progetto e costituiranno parte dello stesso; ovviamente, per tutti i progetti presentati dal Terzo Settore per il tramite del suo O.U.R., quest'ultimo fungerà nella fase esecutiva del progetto anche da tramite e garante fra l'A.T.S. titolare dello stesso e l'Amministrazione, mentre nei casi in cui il progetto sia stato presentato autonomamente da uno o più soggetti del Terzo Settore, anche per la fase esecutiva dovrebbero essere previsti momenti in cui l'O.U.R. esprima il proprio parere, così come fatto nella fase prodromica all'approvazione del progetto ed alla stipula del Patto.

In ogni caso, nei Patti di Sussidiarietà le modalità di raccordo nella fase esecutiva fra l'Amministrazione e l'A.T.S. titolare del progetto assumono originale e particolare importanza: non si tratta, infatti, di verificare la corretta esecuzione di un contratto (come avviene nel caso di affidamenti in appalto o concessione) nell'ambito dell'ordinaria dialettica fra stazione appaltante ed appaltatore (che esprimono dunque, inevitabilmente, interessi economici fra loro naturalmente contrastanti) bensì di monitorare l'andamento di un accordo fra *partner* nell'ambito dell'esercizio di pubbliche funzioni (e dunque fra parti che si pongono in relazione collaborativa nell'ambito di un progetto condiviso, in cui le risorse messe a disposizione dall'Amministrazione spesso consistono anche in azioni da porre in essere dall'apparato pubblico stesso, oltre che in trasferimenti di beni, servizi o somme di denaro a titolo di sostegno compensativo).

Quanto sopra lascia intendere la profonda differenza che intercorre fra la verifica della regolare esecuzione dei contratti di appalto o di concessione ed il monitoraggio della realizzazione dei progetti "sostenuti" dall'Amministrazione nei Patti di Sussidiarietà: monitoraggio finalizzato primariamente alla sinergia fra l'azione dei soggetti del Terzo Settore tra loro e con l'Amministrazione ed ai possibili miglioramenti del progetto nel corso della sua realizzazione.

** *** **

Conclusioni

Con il presente documento la Regione Liguria ha cercato di mettere a disposizione dei soggetti Istituzionali regionali e del Terzo Settore ligure un insieme di indicazioni operative finalizzate alla positiva evoluzione del sistema di relazioni "Pubblico / Terzo Settore" alla luce del Testo Unico approvato con L.R. n. 42/2012. Esso va inteso come complesso di indicazioni non vincolanti per le Amministrazioni diverse dalla Regione stessa e dagli Enti ad essa strumentali, e come documento aperto alle integrazioni ed alle modifiche che si paleseranno opportune alla luce dei risultati della sua applicazione, grazie ad una costante collaborazione dell'Amministrazione Regionale con le Autonomie Locali e con i soggetti liguri del Terzo Settore attraverso il loro Organismo Unitario di Rappresentanza.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

27.03.2015

N. 526

Approvazione accordo quadro tra Regione Liguria- Direzione Marittima Liguria- Autorita' Portuale Genova Savona' La Spezia - SMAF-ASL1-ASL2-ASL3-ASL5-INAIL-DTL-VVF-CGIL-CISL-UIL per iniziative di sicurezza sul lavoro nei porti liguri.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), integrato con il decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

CONSIDERATO che la lotta agli infortuni e alle malattie professionali è impegno comune di tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche, a livello nazionale e regionale, da perseguire nel pieno rispetto delle strategie comunitarie in materia, con l'obiettivo di ridurre il numero e la gravità;

ATTESO che una governance delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro può consentire alle amministrazioni pubbliche di individuare e condividere con le parti sociali indirizzi di attività e vigilanza uniformi mediante un'azione efficace di coordinamento delle attività di prevenzione, evitando la sovrapposizione e la duplicazione degli interventi dei soggetti istituzionalmente a ciò deputati, nel

pieno rispetto dei ruoli delle funzioni e delle competenze ex lege in materia esercitate da ciascun attore;

PRESO ATTO che, a livello locale, l'obiettivo di rendere efficace l'azione pubblica per il contrasto e la prevenzione del fenomeno infortunistico e dei danni alla salute è affidata, tra gli altri, ai Comitati Regionali di Coordinamento, disciplinati dall'articolo 7, D.Lgs. n. 81/2008 e dal DPCM 21 dicembre 2007, coordinati dalle Regioni e dalle Province Autonome;

PRESO altresì ATTO che nei Comitati regionali di Coordinamento di cui sopra è garantita la partecipazione rappresentativa delle istituzioni, degli enti e degli istituti competenti in materia di salute e sicurezza e quella delle parti sociali, come momento di condivisione e monitoraggio delle azioni strategiche nei singoli territori regionali, mediante la predisposizione di protocolli d'intesa tra le pubbliche amministrazioni al fine di rendere più efficace l'attività di indirizzo, prevenzione e controllo degli enti a ciò preposti;

CONSIDERATO che i porti rappresentano uno dei settori prioritari di intervento per le attività di prevenzione in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e che il settore portuale ligure è stato già destinatario di azioni coordinate di prevenzione, previste in precedenti Protocolli d'intesa a Genova e La Spezia che hanno dato esiti positivi, riscontrabili nel marcato decremento degli indici infortunistici di incidenza e gravità;

CONSIDERATO quindi utile proseguire questa collaborazione tra le parti e riproporre non solo iniziative e prassi già consolidate, per dare continuità alle azioni già avviate, ma estendere in modo sistemico le iniziative di cui trattasi a tutti i porti liguri;

RITENUTO quindi opportuno definire un Accordo Quadro tra Regione Liguria, Direzione Marittima della Liguria, Autorità' Portuale di Genova, Autorità' Portuale di Savona, Autorità' Portuale della Spezia- Ufficio regionale sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF)- ASL1 Imperiese- ASL2 Savonese- ASL3 Genovese- ASL5 Spezzino - INAIL Direzione regionale- Direzione Territoriale del Lavoro- Direzione regionale dei Vigili del fuoco- CGIL-CISL-UIL, per la realizzazione di azioni integrate e sinergiche tra gli enti nell'ambito dei porti liguri, per la risoluzione delle maggiori criticità di rischio e garantire al meglio condizioni di salute e sicurezza sul lavoro;

CONSIDERATO altresì la possibilità di estendere la sottoscrizione del presente Accordo Quadro anche alle parti datoriali che ne facciano richiesta al fine di accrescere la cultura e la pratica della sicurezza delle imprese e dei lavoratori;

DATO ATTO che la sottoscrizione dell'allegato Protocollo non comporta spese aggiuntive a carico del bilancio della regione, in quanto le risorse destinate per la realizzazione di azioni formative per i lavoratori di sono assegnate a tale scopo alla Regione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art.11 del D.Lgs81/08;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione da parte della Giunta regionale dell'Accordo Quadro di cui trattasi, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di dare mandato al Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi sociali di sottoscrivere l'Accordo Quadro con le modalità previste dall'art.15 c.2 bis L.241/90;

SU proposta del Vicepresidente della Giunta regionale e Assessore alla Salute, Politiche della sicurezza dei cittadini, Claudio Montaldo

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'Accordo Quadro tra Regione Liguria, Direzione Marittima della Liguria, Autorità' Portuale di Genova, Autorità' Portuale di Savona, Autorità' Portuale della Spezia- Ufficio regionale sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF)- ASL1 Imperiese- ASL2 Savonese- ASL3 Genovese- ASL5 Spezzino - INAIL Direzione regionale- Direzione Territoriale del Lavoro- Direzione regionale dei Vigili del fuoco- CGIL-CISL-UIL, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che prevede la realizzazione di azioni integrate e sinergiche tra gli enti nell'ambito dei porti liguri, per la

risoluzione delle maggiori criticità di rischio e garantire al meglio condizioni di salute e sicurezza sul lavoro;

2. di dare atto che la sottoscrizione dell'allegato Protocollo non comporta spese aggiuntive a carico del bilancio della regione, in quanto le risorse destinate per la realizzazione di azioni formative per i lavoratori sono assegnate a tale scopo dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art.11 del D.Lgs81/08;
3. di dare mandato al Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi sociale di sottoscrivere l'Accordo Quadro con le modalità previste dall'art.15 c.2 bis L.241/90.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni, o alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

REGIONE LIGURIA

ACCORDO QUADRO IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA NEI PORTI LIGURI

PREMESSO CHE

- La lotta agli infortuni e alle malattie professionali è impegno comune di tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche, a livello nazionale e regionale, da perseguire nel pieno rispetto delle strategie comunitarie in materia, con l'obiettivo di ridurne il numero e la gravità;
- una governance delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro può consentire alle amministrazioni pubbliche di individuare e condividere con le parti sociali indirizzi di attività e vigilanza uniformi mediante un'azione efficace di coordinamento delle attività di prevenzione, evitando la sovrapposizione e la duplicazione degli interventi dei soggetti istituzionalmente a ciò deputati, nel pieno rispetto dei ruoli delle funzioni e delle competenze ex lege in materia esercitate da ciascun attore;
- l'obiettivo, di rendere maggiormente efficace l'azione pubblica per il miglioramento dei livelli di tutela dei lavoratori, previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, si è concretizzata nelle apposite sedi di confronto, nazionali e territoriali, tra i soggetti pubblici chiamati ad elaborare le politiche e programmare le azioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- a livello locale l'attuazione pratica di tale obiettivo è affidata, tra gli altri, ai Comitati Regionali di Coordinamento, disciplinati dall'articolo 7, D.Lgs. n. 81/2008 e dal DPCM 21 dicembre 2007, coordinati dalle Regioni e dalle Province Autonome, nei quali è garantita la partecipazione rappresentativa delle istituzioni, degli enti e degli istituti competenti in materia di salute e sicurezza e quella delle parti sociali, come momento di condivisione e monitoraggio delle azioni strategiche nei singoli territori regionali, compreso il sostegno ai programmi condivisi con le parti sociali, mediante la predisposizione di protocolli d'intesa tra le pubbliche amministrazioni;
- Il Comitato regionale di coordinamento della Liguria, considerata la forte valenza economica e sociale dei porti nella realtà territoriale ligure, partendo dagli esiti positivi e consolidati dei vigenti Protocolli Prefettizi di Genova e La Spezia, ha ritenuto di dare mandato per la definizione di un Accordo quadro tra i diversi attori del sistema portuale e le parti sociali;

Tenuto altresì conto delle attività svolte dai Comitati di Igiene e Sicurezza portuali, istituiti ai sensi dell'art.7 del D.lgs 272/99, che formulano nello specifico proposte in ordine alle misure di prevenzione e tutela per la sicurezza ed igiene del lavoro.

Tale Accordo, nel rispetto dei ruoli, delle funzioni e delle competenze ex lege in materia esercitate dalle varie Amministrazioni pubbliche coinvolte, intende:

- ✓ individuare linee di intervento comuni a livello regionale utili a programmare attività omogenee nei quattro porti commerciali liguri per la risoluzione delle criticità di rischio nel settore portuale;
- ✓ realizzare il necessario coordinamento tra la disciplina dettata dal D.Lgs81/2008 e la normativa di cui al D.L.gs 272/99 per le operazioni e servizi portuali nonché per le manutenzioni, riparazioni e trasformazioni di navi, ed al D.L.gs n. 271/99, per il lavoro a bordo, fermo restando, per tale ultima fattispecie, la necessità di un'armonizzazione normativa delle discipline applicabili, anche alla luce della Convenzione ILO-MLC 2006, come ratificata dalla legge n. 113/2013 entrata in vigore lo scorso 19 novembre 2014.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Sulla base delle esperienze in atto e degli indirizzi del nuovo Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, (in corso di predisposizione),e tenuto conto delle strategie di prevenzione dell'INAIL 2013-2017 sono state concordemente individuate alcune aree di intervento relative al settore del lavoro

marittimo/portuale in ordine all'interesse generale e alla fattibilità delle azioni stesse ed in continuità e costante rinforzo alle iniziative già avviate.

TRA

Regione Liguria, Direzione Marittima regionale, Autorità portuale di Genova, Autorità portuale di Savona, Autorità portuale della Spezia, Ufficio regionale sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF)- ASL1 Imperiese- ASL2 Savonese- ASL3 Genovese- ASL5 Spezzino – INAIL Direzione regionale- Direzione Territoriale del Lavoro- Direzione regionale dei Vigili del fuoco- CGIL-CISL-UIL

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Finalità)

1. Con il presente Accordo Quadro le parti firmatarie, nella piena distinzione dei ruoli, delle competenze e delle responsabilità in capo a ciascun soggetto, concordano di avviare una comune collaborazione a sostegno di azioni dirette a promuovere la cultura della prevenzione e garantire la più ampia tutela della salute e sicurezza del lavoro nell'ambito dei porti liguri, con l'obiettivo di:
 - a) avviare iniziative rispondenti alle comuni esigenze, definite sulla base dei bisogni e delle peculiarità dei territori portuali di riferimento, attraverso l'individuazione sia dei settori lavorativi ritenuti a maggior rischio di incidenza infortunistica, sia delle tipologie di rischio e quindi del target verso cui indirizzare l'attività di prevenzione, anche sulla base di quanto indicato nei Piani Nazionale e Regionale di Prevenzione 2014-2018 e delle strategie di prevenzione dell'INAIL 2013-2017;
 - b) consolidare gli scambi informativi tra i diversi Enti relativamente agli infortuni e alle malattie professionali, mettere a sistema le rilevazioni dei rischi e danni da lavoro, prevedere una reportistica periodica contenente dati e informazioni sull'andamento infortunistico e della patologie da lavoro;
 - c) avviare percorsi sperimentali ed innovativi sui temi della responsabilità sociale d'impresa per quanto attiene il tema della salute e sicurezza del lavoro, in accordo con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dal Piano Nazionale e Regionale di Prevenzione 2014-2018 e dalle strategie di prevenzione dell'INAIL 2013-2017, tenuto altresì conto delle iniziative già avviate in materia;
 - d) garantire le più idonee modalità di comunicazione sulle attività realizzate e sui risultati ottenuti, tramite seminari e materiale informativo;
 - e) valorizzare tutte le buone prassi esistenti in materia, promuovendo la loro conoscenza e la loro attuazione negli specifici ambiti lavorativi, in particolare per quanto riguarda il settore del lavoro portuale, si ritiene di individuare quale riferimento principale le linee guida internazionali definite dal codice ILO sulla salute e sicurezza nei porti, anche ai fini della definizione dei contenuti didattici per la formazione e per la programmazione delle azioni di prevenzione.
2. Le finalità e gli obiettivi specifici di cui al comma 1, nell'ambito della ricerca delle più ampie sinergie, vengono perseguiti e attuati prevedendo altresì la partecipazione di altri Enti e soggetti interessati, previa intesa tra le parti firmatarie del presente accordo.

Articolo 2 (Ambiti di intervento)

Nel dare attuazione alle finalità di cui sopra, le Parti firmatarie si impegnano, ognuno nel rispetto delle reciproche funzioni e competenze, a definire ed attuare nell'ambito dei porti liguri un programma di azioni, anche a carattere sperimentale, in particolare:

1. attività informativa/formativa, di sensibilizzazione e di aggiornamento destinata a tutti i lavoratori dei diversi settori portuali ed ai datori di lavoro, agli operatori degli enti che operano

in ambito portuale, quale strumento imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione.

a) Lavoratori, RLS e RLSS

Estendere a tutti i porti liguri l'avvio in modo sistemico di attività formativa aggiuntiva destinata a tutti i lavoratori, in particolare rivolta ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito.

Censire i percorsi già consolidati, definire standard e contenuti formativi omogenei, coinvolgendo nella realizzazione dei percorsi formativi anche le parti sociali e tutti i soggetti interessati al fine di evitare sovrapposizioni di iniziative.

b) Informazione istituzionale tra Enti

Avviare un'azione informativa congiunta destinata ad operatori degli Organi di Vigilanza e di Enti diversi che esplicano la loro attività in ambito portuale, al fine di agevolare la conoscenza e l'uniformità delle modalità di lavoro, tramite la raccolta preventiva di tutti i riferimenti normativi in capo ai diversi Enti, nonché l'interpretazione comune delle norme, anche attraverso l'adozione di buone prassi, riguardanti ad esempio:

- ✓ Aggiornamenti da parte delle Capitanerie sulla convenzione ILO- MLC 2006
- ✓ Aggiornamenti sugli infortuni da parte delle AA.SS.LL. e di INAIL, anche attraverso il consolidamento dei flussi comunicativi già attivati con il Sistema di Sorveglianza permanente degli infortuni mortali in Liguria (INAIL/REGIONE/SS.CC.PSAL) che consentano, nel rispetto del segreto d'ufficio, l'acquisizione delle informazioni necessari al riconoscimento delle prestazioni INAIL, in particolare nel caso di infortuni gravi e mortali. Scambio di informazioni sulle reciproche modalità operative e contenuti ispettivi
- ✓ Aggiornamenti/informativa sulla normativa specifica e sulle modalità di espletamento dei servizi da parte di tutti gli Enti sottoscrittori dell'accordo.

c) Datori di lavoro

Fornire un supporto ai datori di lavoro per gestire al meglio l'informazione necessaria da dare ai propri lavoratori sui rischi lavorativi, attraverso linee guida, scambio di buone prassi e promozione di progetti di responsabilità sociale (vedi esperienza L.S.C.T. a La Spezia).

2. Predisposizione materiali informativi

Realizzare e/o aggiornare materiali informativi destinati ai lavoratori e datori di lavoro, eventualmente mutuati da prodotti già realizzati in altre realtà, per le operazioni portuali e per le riparazioni navali, laddove possibile tradotti e adattati per raggiungere anche i lavoratori stranieri.

3. Progetti mirati di vigilanza integrata

Avvio di attività di vigilanza integrata tra i diversi Enti ispettivi, insieme anche alle Autorità portuali, nell'ambito degli organismi territoriali di cui al DPCM 21/12/2007 in un'ottica di miglioramento della qualità e della omogeneità delle attività di vigilanza, attraverso la condivisione di metodologie di controllo orientate alle priorità, per garantire una prevenzione efficace dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, in particolare di quelli derivanti dalle interferenze tra diverse attività e la verifica della regolarità del lavoro, anche in ambito previdenziale e assicurativo, garantendo, al tempo stesso, certezza e trasparenza dell'azione pubblica.

4. Messa a sistema delle disposizioni adottate nelle singole realtà portuali

Raccolta delle ordinanze e dei regolamenti maggiormente rilevanti in materia di salute e sicurezza adottati dalle singole Autorità Portuali nelle singole aree portuali al fine di uno scambio di informazioni ed esperienze, utile per eventuali adeguamenti/adozioni delle stesse nello spirito di uniformare, per quanto possibile, i comportamenti e l'applicazione normativa nei porti liguri.

5. Rilevazione dati infortunistici nelle attività portuali e delle riparazioni navali

Nel Piano di settore del Piano Regionale Prevenzione Infortuni nel lavoro portuale è già prevista un'attività di rilevazione dati infortunistici tesa al miglioramento della sicurezza del lavoro nei porti liguri, come azione condivisa della comunità portuale, attraverso iniziative specifiche sui rischi più gravi e verso le aziende con indici maggiori di gravità e incidenza.

Tenuto conto delle rilevazioni dei dati infortunistici effettuate dalle S.C. PSAL nelle attività portuali, mediante la raccolta diretta dalle aziende che prestano attività lavorativa e di quelle sugli infortuni svolte anche dalle Autorità Portuali e da INAIL, ciascuna con finalità diverse, si ritiene opportuno avviare un confronto per interfacciare le diverse rilevazioni di cui trattasi per avere un dato finale più articolato e confrontabile.

6. Protocollo Unico per la Gestione delle emergenze sanitarie

L'esigenza, nata dalla gestione delle emergenze di carattere sanitario quali Ebola, presuppone un'attività di collaborazione e protocolli di intervento tra USMAF, Autorità Portuali, Capitanerie di Porto, ASL, Vigili del fuoco. Già operante in tal senso un protocollo regionale per tutte le aree portuali in materia.

Al fine di garantire la massima sicurezza dei lavoratori e dei cittadini contro la diffusione di malattie infettive, così come previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale, si ribadisce l'importanza di verificare che i Piani di Emergenza dei terminali adibiti al transito passeggeri (settori crociere e traghetti) riportino indicazioni puntuali su come la parte datoriale intenda organizzare le aree ed i percorsi del canale sanitario, spazi in cui persone potenzialmente infette possono essere sottoposte a visita e/o ad isolamento senza entrare in contatto con altri passeggeri in transito. L'identificazione di canali sanitari, in analogia con quanto già previsto in alcuni aeroporti destinati alle emergenze sanitarie, consente di individuare casi sospetti di malattia e di rispondere con efficacia alle raccomandazioni dell'OMS (RSI in vigore dal 15 giugno 2007 – all. 1 sez. B).

7. Protocolli per gestione delle emergenze – accesso mezzi di soccorso

Gestire le emergenze a seguito di infortuni, soprattutto se in ambienti ristretti e/o confinati e pianificazione e collaborazione tra gli Enti relativamente all'accesso dei mezzi di soccorso a terra.

Nei porti liguri sono state già approntate procedure per l'accesso dei mezzi soccorso con il coinvolgimento del Servizio 118, dei VV.F, e dei soggetti interessati, e tale esperienza è opportuno che venga continuamente aggiornata con l'evoluzione delle aree portuali.

Realizzare opuscoli informativi sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi e portuali, anche sull'esempio dell'opuscolo "Guida per una navigazione sicura e per la gestione delle emergenze" redatto in collaborazione tra INAIL, C.P. e ASS di Trieste.

8. Visite Commissione territoriale a bordo

La Convenzione ILO- MLC del 2006, che introduce requisiti standard minimi di sicurezza e salute dei lavoratori a bordo di navi mercantili, validi per tutti gli stati è stata recepita dallo Stato Italiano con la legge n. 113/2013, entrata in vigore lo scorso 19 novembre 2014. Data l'evidente sovrapposizione di tale fonte normativa sulle precedenti discipline applicabili al lavoro marittimo, in particolare il Regio Decreto 1045/39 e il D.Lgs. 271/99, si è in attesa della definizione delle iniziative attualmente in corso presso i competenti Ministeri, volte ad introdurre un'armonizzazione di tali discipline attraverso appositi provvedimenti normativi di rango primario o secondario che, di fatto potrebbero anche portare all'espressa abrogazione delle discipline previgenti.

Le parti firmatarie demandano alla Regione Liguria di promuovere, nelle sedi competenti, le opportune iniziative affinché tali provvedimenti di armonizzazione possano anche passare al vaglio della Conferenza permanente Stato-Regioni.

Ad oggi nei porti, in mancanza di norme abrogative espresse, continuano ad applicarsi, in materia di igiene, salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi mercantili, tutte e tre le diverse discipline sopra citate (la MLC2006, il D.Lgs. 271/99 ed il R.D. 1045/39) con evidenti duplicazioni di interventi da parte delle Istituzioni coinvolte e disagi a carico dell'utenza.

L'evoluzione normativa di cui trattasi potrà essere oggetto di un percorso formativo per il personale degli altri Enti interessati nell'ambito dei percorsi di informazione che si andranno a definire.

9. Percorsi di responsabilità sociale in tema di salute e sicurezza del lavoro

In risposta ad uno degli obiettivi del nuovo Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, a prosecuzione delle iniziative già avviate a livello regionale con l'istituzione del Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili e della collaborazione in atto tra Regione, INAIL e l'Autorità Portuale di Genova, si ritiene di promuovere un progetto trasversale sulla responsabilità sociale di impresa (RSI), che veda il coinvolgimento diretto delle imprese operanti nei porti.

L'obiettivo è quello di realizzare percorsi sostenibili e responsabili sui temi della salute e sicurezza del lavoro, al di là degli obblighi di legge, con il contributo ed il supporto degli Enti ricompresi nel gruppo di lavoro e delle parti sociali.

L'adozione di sistemi della gestione della sicurezza, la formazione dei lavoratori, la collaborazione nella raccolta dei dati infortunistici, il benessere sui luoghi di lavoro sono solo alcuni dei temi che possono essere ricompresi e sviluppati in un progetto di RSI.

Articolo 3 (Modalità attuative)

Le funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio del Programma di cui all'articolo 2, sono svolte da un Gruppo di lavoro istituito tra gli Enti istituzionali firmatari, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo.

Il Gruppo di lavoro, che di norma si riunisce con cadenza semestrale, ha, in particolare, il compito di raccogliere le proposte progettuali da parte di tutti i soggetti firmatari e proporre i progetti operativi, le modalità di gestione delle iniziative e le eventuali risorse occorrenti.

I progetti, così individuati, ed i successivi esiti sono condivisi in ambito del Comitato regionale di coordinamento ex art.7 del D.Lgs81/2008.

Le iniziative svolte sulla base del presente Accordo, che comportino la previsione di risorse specifiche, saranno definite in specifici atti convenzionali, sottoscritti dalle parti.

Nelle iniziative svolte sulla base del presente Accordo, le parti firmatarie potranno concordare il coinvolgimento di altri soggetti, anche in previsione di una loro compartecipazione finanziaria.

Le modalità di collaborazione previste nel presente Accordo hanno una valenza meramente interna tra le parti firmatarie e non danno luogo ad alcuna forma di sostituzione o di trasferimento della responsabilità civile, amministrativa o contabile per le attività svolta da ciascuna parte direttamente o mediante propri Uffici/Enti strumentali.

In ogni caso le parti firmatarie si impegnano reciprocamente alla manleva in ordine a qualsiasi responsabilità per eventuali danni, diretti e indiretti, materiali e immateriali, subiti da qualunque soggetto pubblico o privato, derivanti dallo svolgimento delle iniziative e dai progetti realizzati in attuazione del presente Accordo ed in rapporto causale con le attività e gli adempimenti da ciascuna effettuati sia direttamente che mediante propri Uffici/Enti strumentali.

Nell'ambito delle modalità di condivisione ed analisi dei dati e delle informazioni relative ad imprese, infortuni e patologie connesse al lavoro, gli enti firmatari possono trattare i dati solo in conformità alla normativa di settore, impegnandosi reciprocamente a manlevare gli altri Enti firmatari da ogni responsabilità derivante da trattamenti non conformi.

Articolo 4 (Risorse finanziarie)

Le parti firmatarie concorrono all'attuazione del Programma del presente Accordo nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili, ovvero, laddove si tratti dell'onere economico di progetti e iniziative specifiche, gli Enti che ne esercitano le funzioni vi concorrono nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili a bilancio e nella misura discrezionalmente determinata.

La Regione Liguria, per la realizzazione dei percorsi formativi di cui al precedente art.2, punto 1 lettera a), destina quota parte delle risorse assegnate e che saranno trasferite dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali per l'anno 2010 ai sensi dell'art.11 del D.Lgs 81/2008.

Articolo 5
(Durata)

Il presente Accordo, salvo mutamenti delle normative vigenti, ha validità triennale decorrente dalla data di sottoscrizione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

27.03.2015

N. 533

Piano Regionale Integrato Controlli in Sicurezza Alimentare e Sanità Animale (PRISA) 2015 - 2018 per la Liguria.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI E RICHIAMATI:

- il Regolamento (CE) del 28 gennaio 2002 n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- il Regolamento (CE) del 29 aprile 2004 n. 852/2004 che detta norme di igiene generale ai fini della sicurezza alimentare propedeutiche alle norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di cui ai regolamenti 853/2004 e 854/2004;
- Il regolamento (CE) N. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
- il Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- il Regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- il Regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;
- la decisione della Commissione 98/179/CE del 23.2.2008, per quanto riguarda le procedure per il prelievo ufficiale e la gestione dei campioni;

CONSIDERATO che con la deliberazione n. 699/2014, ad oggetto "Aggiornamenti Piano regionale integrato della Sicurezza Alimentare (PRISA) anno 2014 per la Liguria" la Regione ha prorogato ed aggiornato il PRISA 2011 - 2013 di cui alla DGR 808/2011, in attesa della definizione a livello nazionale del Piano Nazionale Integrato 2015 - 2018;

Considerato che il Piano Nazionale Integrato 2015- 2018 è stato approvato in Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Intesa Rep. n. 177 del 18/12/2014 e che prevede fra l'altro che le Regioni debbano predisporre e coordinare i rispettivi Piani Regionali Integrati in coerenza con la struttura e i criteri fondanti del Piano Nazionale Integrato ;

Considerato che con Intesa Stato-Regioni/PPAA del 13/11/2014 n. 156/CSR è stato approvato il Piano Nazionale per la Prevenzione per gli anni 2014-2018, il cui schema programmatico generale è stato recepito dalla Liguria con DGR 1702/2014, e che prevede al macroobiettivo 2.10 - Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria per alcuni aspetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato dei Controlli;

CONSIDERATO che con DGR 1588/2013 la Regione Liguria ha recepito l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano: "Linee guida per il

funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria", individuando un percorso di autovalutazione interno alle Autorità competenti regionale e locali, che comporta l'elaborazione di un programma di adeguamento necessario per l'adeguamento di tutto il sistema entro i termini previsto dall'Accordo stesso;

Richiamati i seguenti provvedimenti programmatori riguardanti gli ambiti in argomento:

- il Piano Nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli –anno 2015 trasmesso dal Ministero della Salute con nota prot 1259 del 20/01/2015;
- Piano Nazionale di sorveglianza dell'influenza aviaria anno 2015 trasmesso dal Ministero della Salute con nota prot. 3632 del 13.02.2015;
- Piano Nazionale Malattia di Newcastle trasmesso dal Ministero della Salute con nota prot. 5266 del 03.03.2015;
- il Piano Nazionale di Piano di sorveglianza per la ricerca di *Aethina tumida* trasmesso dal Ministero della Salute con nota prot. 007104 del 19/03/2015;
- il Piano Nazionale di Controllo Ufficiale degli Additivi Alimentari 2015 – 2018 trasmesso dal Ministero della Salute con nota prot. PG/2015/4166 del 10/02/2015;
- Il Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sulla presenza di OGM negli alimenti 2015- 2018 trasmesso dal Ministero della Salute con nota prot. PG/2015/46216 del 16/12/2014;
- il Piano Nazionale dei Controlli Ufficiali sugli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (D. Lgs. 94/2001) 2015 – 2018
- il Piano Nazionale di Controllo Ufficiale su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari anno 2015 trasmesso dal Ministero della Salute con nota prot. 364-P del 09/01/2015;
- il Programma di monitoraggio nazionale dei tenori di acrilammide negli alimenti trasformati anni 2015 – 2018 di cui alle Raccomandazioni UE/2010/307 e UE/2013/647, trasmesso dal Ministero della Salute con nota prot. 6432 del 26/02/2015;
- Il Reg. UE/400/2014 "programma Comunitario coordinato di controllo pluriennale 2015, 2016 e 2017 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale.
- La DGR n° 81 del 06/02/2015 "Piano regionale per la ricerca dei residui negli animali e nei prodotti di origine animale Anno 2015- Piano Regionale Alimentazione Animale 2015 /2017- Piano regionale della formazione in Sicurezza Alimentare e Sanità Animale 2015;
- La DGR 699 del 06/06/2014 "Aggiornamenti Piano regionale integrato della Sicurezza Alimentare (PRISA) anno 2014 per la Liguria"
- La DGR 1391/2011 "Indirizzi e linee guida per le AASSLL liguri in materia di controllo Ufficiale ai sensi del Reg. 882/2004/CE";
- La DGR 1689/2011 "Criteri e linee guida regionali per la realizzazione della supervisione professionale degli operatori delle AASSLL liguri coinvolti nell'attività di Controllo Ufficiale nell'ambito della sicurezza alimentare e della sanità animale";
- DGR 682/2012 "Rimodulazione e integrazione per l'anno 2012 di alcune attività previste dal Piano Integrale della Sicurezza Alimentare (PRISA) di cui alla DGR 808/2011".
- D.G.R. 683/2012 del "Approvazione del "Piano regionale di vigilanza sul benessere degli animali da reddito (PRBA) 2012-2013".
- D.G.R. 1245/2012 "Aggiornamento del Piano regionale di Farmacosorveglianza 2011-2013 DGR 686/2011 approvazione del Piano regionale di Farmacosorveglianza 2012-2013.
- DGR 1588/2013 "Recepimento Accordo SR "Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria" Rep. Atti 46/CSR del 07/02/2013";

- DGR 1702/2013 “Aggiornamento del censimento dei flussi informativi in materia di sanità animale e sicurezza alimentare, adozione di nuove modalità di invio per la rendicontazione dei flussi e indicatori di monitoraggio degli stessi”
- DGR 1137/2014 “Aggiornamento elenco regionale auditor art. 4 c.6 Reg. 882/2004/CE e modifiche procedura audit”
- DGR 1652 /2014 “Indirizzi per il controllo ufficiale dei laboratori che eseguono le analisi nell’ambito dell’autocontrollo delle imprese alimentari e per garantire la capacità di laboratorio tra Autorità competenti locali (AA.SS.LL.) e laboratori ufficiali (IZS - ARPAL)
- DGR 1136 del 12/09/2014 “Approvazione Progetto regionale allergie-intolleranze alimentari e celiachia”;
- Decreto del Direttore Generale n. 5 del 04/02/2015 “Approvazione elenco esperti tecnici a supporto audit art. 4.c.6 Reg. 882/2004/CE e DGR 1652/2014 e rimodulazione programma audit su ACT anno 2015”;
- DGR 332/2015 “Indirizzi regionali per le imprese alimentari e le AASSLL inerenti la produzione/somministrazione/vendita di alimenti non confezionati contenenti allergeni o privi degli stessi e/o senza glutine”.

VISTE altresì le note trasmesse dal Ministero della Salute:

Prot. 20309/AG 320 “Vigilanza e controllo degli alimenti e bevande - utilizzo piattaforma NSIS – Alimenti”;

Prot. 21621/AG 320 “Vigilanza e controllo degli alimenti e bevande - utilizzo piattaforma NSIS – Alimenti”;

CONSIDERATO che è necessario recepire le indicazioni e gli indirizzi nazionali sopra richiamati nella programmazione regionale delle attività in materia di sicurezza alimentare e di sanità animale;

VISTI gli esiti dell’attività di controllo ufficiale effettuata dalle AASSLL liguri nel 2014 in attuazione della programmazione regionale, pervenuti con relativi i flussi informativi;

PRESO ATTO delle risultanze emerse dal riesame delle attività del programma di audit 2013-2014, nonché delle raccomandazioni formulate dal Ministero della salute alla Regione Liguria nei rapporti di audit condotti nel 2011 e 2012 e 2013;

PRESO ATTO delle risultanze emerse dal processo di autovalutazione effettuato dalle Autorità competenti regionale e locali disposto da DGR 1588/2013;

RITENUTO, pertanto di programmare le attività di Controllo Ufficiale in materia di Sicurezza Alimentare e Sanità Animale che devono realizzare le Autorità Competenti Locali in Liguria nel periodo 2015 – 2018, come stabilito nell’allegato A del presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e necessaria, rimandando alle programmazioni già definite con le deliberazioni sopra richiamate per tutto quanto non espressamente contemplato nell’allegato stesso;

DATO ATTO che i contenuti della programmazione riportata in allegato A sono stati oggetto di confronto preliminare in apposite riunioni con le AA.SS.LL. e i laboratori di riferimento (ARPAL e Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta), nonché è stata presentata in apposita riunione agli enti che partecipano al Tavolo Regionale Interistituzionale di Coordinamento della Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria di cui alla DGR 808/2011 per attivare le necessarie forme di coordinamento previsto dal Reg. 882/2004/UE;

DATO ALTRESÌ ATTO che le indicazioni di cui al presente provvedimento vanno ad integrare ed aggiornare gli indirizzi regionali di cui ai provvedimenti di Giunta Regionale sopra richiamati e che le Aziende Sanitarie Locali, ARPAL e IZS, conseguentemente, sono tenute a inserirli nella propria programmazione annuale (Piano Dipartimentale Integrato – PDI);

RICHIAMATI inoltre i termini e le modalità di rendicontazione fissati nella DGR 1702/2013, ai quali devono attenersi AA. SS. LL., ARPAL e IZS;

RICHIAMATO altresì l'obbligo di comunicazione all'Autorità Competente Regionale di ogni non conformità inerente l'attività prevista dal PRISA 2015 - 2018;

RITENUTO infine opportuno confermare la necessità di mantenere i seguenti tavoli di coordinamento e gruppi di lavoro già previsti ed istituiti con atti regionali precedenti, per la vigenza del piano in allegato :

- Tavolo Regionale Interistituzionale di Coordinamento della Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria di cui alla DGR 808/2011
- Tavolo regionale di Monitoraggio del PRISA di cui alla DGR 808/2011
- Gruppo di lavoro interdipartimentale sui Fitosanitari (Circolare Segretario Regionale Prot. 19880 del 10/10/2014)
- Gruppo di lavoro sul monitoraggio dei contaminanti ambientali sul pescato (DGR 1567/2012)
- Gruppo di lavoro regionale su Benessere Animale (DGR 683/2012)
- Gruppo Allergie e Intolleranze Alimentari GAIA (DGR 1136/2014)

al fine di valutare l'andamento del piano e proporre eventuali miglioramenti. La partecipazione dei componenti designati ai suddetti tavoli e gruppi di lavoro non comporta oneri per la Regione Liguria;

Su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare il "Piano regionale integrato della sicurezza alimentare (PRISA) di cui all'articolo 41 del regolamento 882/2004/CE) della Liguria per gli anni 2015- 2018", di cui all'allegato A alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che i contenuti del piano, sia generali che relativi allo specifico periodo temporale di validità per esso stabilito, sono vincolanti per le Aziende Sanitarie Locali e per ogni altro soggetto che sia tenuto a darvi attuazione in osservanza della normativa di riferimento e che, ove occorra, la Giunta introdurrà con propria deliberazione le ulteriori specificazioni di dettaglio e/o gli aggiornamenti dei contenuti che si riveleranno necessari per l'attuazione del medesimo nel periodo di vigenza;

3) di dare atto che i contenuti e le indicazioni di cui al presente provvedimento vanno ad integrare ed aggiornare, gli indirizzi regionali di cui ai provvedimenti di Giunta Regionale sopra richiamati e che le aziende locali, conseguentemente, sono tenute a definire la propria programmazione annuale formulando un Piano Dipartimentale Integrato (PDI), da inviarsi alla competente struttura regionale in materia di sicurezza alimentare entro il 30 giugno di ogni anno;

4) di dare atto inoltre che i contenuti e le indicazioni di cui al presente provvedimento devono essere integrate altresì nella programmazione annuale delle attività di Arpal e IZS;

5) di confermare la necessità di mantenere i seguenti tavoli di coordinamento e gruppi di lavoro già previsti ed istituiti con atti regionali precedenti, per la vigenza del piano in allegato :

- Tavolo Regionale Interistituzionale di Coordinamento della Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria di cui alla DGR 808/2011
- Tavolo regionale di Monitoraggio del PRISA di cui alla DGR 808/2011
- Gruppo di lavoro interdipartimentale sui Fitosanitari (Circolare Segretario Regionale Prot. 19880 del 10/10/2014)
- Gruppo di lavoro sul monitoraggio dei contaminanti ambientali sul pescato (DGR 1567/2012)
- Gruppo di lavoro regionale su Benessere Animale (DGR 683/2012)
- Gruppo Allergie e Intolleranze Alimentari GAIA (DGR 1136/2014)

al fine di valutare l'andamento del piano e proporre eventuali miglioramenti. La partecipazione dei componenti designati ai suddetti tavoli e gruppi di lavoro non comporta oneri per la Regione Liguria;

6) Di disporre la pubblicazione del testo della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché sul sito liguriainformasalute.it.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**27.03.2015****N. 534****Approvazione degli accordi integrativi regionali stipulati con le OO.SS. della medicina generale ai sensi del vigente accordo collettivo nazionale 29.07.2009.**

LA GIUNTA REGIONALE
omissis
delibera

Sono approvati, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, i seguenti accordi integrativi tra la Regione Liguria e le OO.SS. dei Medici di Medicina Generale, sottoscritti in sede di Comitato Permanente Regionale ex art. 24 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale:

1. Accordo integrativo regionale per la definizione delle procedure di predisposizione e pubblicazione delle graduatorie aziendali per la disponibilità alla copertura di incarichi provvisori e di sostituzione di Continuità Assistenziale e per il conferimento degli incarichi
2. Accordo integrativo regionale per lo sviluppo della medicina di iniziativa in ambito delle AFT e di altre forme associative evolute e per lo sviluppo della prescrizione su ricetta dematerializzata dei medici di assistenza primaria.

allegati al presente provvedimento del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

Dall'applicazione di detti accordi integrativi regionali non devono derivare oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

Detti accordi integrativi regionali entrano in vigore dalla data di assunzione del presente provvedimento;

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e notificato alle OO.SS. dei Medici di Medicina Generale ed alle AA.SS.LL. per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

Accordo integrativo, stipulato ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale sancito con intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, del 29/07/2009, tra la Regione Liguria e le OO.SS. dei Medici di Medicina Generale per la definizione delle procedure di predisposizione e pubblicazione delle graduatorie aziendali per la disponibilità alla copertura di incarichi provvisori e di sostituzione di Continuità Assistenziale e per il conferimento degli incarichi.

La Regione Liguria e le OO.SS., nel concordare sulla necessità di uniformare le procedure per la predisposizione e la pubblicazione delle graduatorie aziendali per la disponibilità alla copertura degli incarichi provvisori e di sostituzione di Continuità Assistenziale, nonché per il conferimento di detti incarichi, individua, con il presente accordo, le modalità cui dovranno conformarsi le ASL liguri nell'espletamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Tali modalità sono definite in sintonia con l'evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi anni che ha individuato, tra gli altri, il principio di trasparenza come regola dell'azione della pubblica amministrazione, e nell'ottica di snellimento e semplificazione delle operazioni amministrative.

Ad integrazione/modificazione di quanto definito dall'art. 9 dell'Accordo integrativo regionale di cui alla D.G.R. n. 42/2007 e dall'art. 1 dell'accordo integrativo regionale di cui alla D.G.R. n. 1534/2009,

si conviene e si stipula quanto segue

con riferimento all'art. 9 comma 3 dell'Accordo Integrativo Regionale di cui alla D.G.R. n. 42/2007, ai fini del riconoscimento del requisito della maturazione delle 4.000 ore di servizio, deve essere considerata l'attività svolta dal medico fino alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria aziendale in oggetto.

Struttura della graduatoria aziendale

La ASL, successivamente alla approvazione e pubblicazione della graduatoria regionale di settore, predispone la graduatoria di disponibilità per il conferimento di incarichi provvisori e di sostituzione di Continuità Assistenziale, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente accordo, dall'art. 9 dell'Accordo Integrativo Regionale di cui alla D.G.R. 42/2007 e dall'art. 1 dell'Accordo Integrativo Regionale di cui alla D.G.R. 1534/2009.

La graduatoria è strutturata nei 5 elenchi di seguito riportati:

Elenco 1

Medici iscritti alla graduatoria regionale per la Medicina Generale, graduati secondo l'ordine di graduatoria.

Elenco 2

Medici già in possesso del diploma di formazione specifica in Medicina Generale, ma in attesa di essere inseriti nella graduatoria regionale per la Medicina Generale (norma transitoria n. 4 ACN 23 marzo 2005 e ss.mm.ii.), graduati secondo i criteri previsti dal presente accordo e dall'art. 9 dell'AIR di cui alla DGR 42/2007.

Elenco 3

Medici abilitati successivamente al 31/12/1994, specializzati e non, graduati secondo i criteri del presente accordo e di cui all'art. 9 dell'AIR approvato con D.G.R. 42/2007.

Al momento dell'iscrizione alla graduatoria detti medici devono attestare, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., di non essere titolari di alcun contratto di lavoro.

Ai fini del conferimento degli incarichi, nel rispetto dell'ordine di iscrizione all'elenco, hanno la priorità i medici che non detengono, al momento della proposta di incarico da parte della ASL, alcun rapporto di lavoro pubblico o privato. Tale condizione dovrà essere attestata dal medico con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

Elenco 4

Medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale ai sensi dell'art. 19, comma 11 della legge 448/2001, graduati secondo i criteri previsti dal presente accordo e di cui all'art. 9 dell'AIR approvato con DGR 42/2007.

Le Aziende potranno attingere da tale elenco e conferire gli incarichi solo alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall'art. 70 comma 6 dell'ACN 23 marzo 2005 e ss.mm.ii.

Durante il periodo di vigenza della graduatoria, il medico iscritto in tale elenco che nel frattempo consegue l'attestato di formazione in Medicina Generale, può presentare all'Azienda apposita domanda per essere cancellato da detto elenco e contestualmente iscritto nell'elenco 2. L'Azienda procede, con atto del Direttore Generale, ad approvare e pubblicare la graduatoria così come modificata.

Elenco 5

Medici iscritti a corsi di specializzazione, ai sensi dell'art. 19 comma 11 della legge 448/2001. Le Aziende possono attingere da tale elenco e conferire gli incarichi solo alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall'art. 70 comma 6 dell'ACN 23 marzo 2005 e ss.mm.ii. e dall' art. 17 del regolamento allegato alla DGR n. 826 del 6 luglio 2012.

Durante il periodo di vigenza della graduatoria, il medico iscritto in tale elenco che nel frattempo consegue la specializzazione, può presentare all'Azienda apposita domanda per essere cancellato da detto elenco e contestualmente iscritto nell'elenco 3. L'Azienda procede, con atto del Direttore Generale, ad approvare e pubblicare la graduatoria così come modificata.

Iscrizione alla graduatoria e valutazione delle domande.

Ai fini dell'iscrizione alla graduatoria aziendale di disponibilità i medici interessati devono presentare o inviare con plico raccomandato alla ASL, dall'1 al 31 gennaio di ogni anno, una domanda conforme allo schema allegato al presente accordo, corredata di autocertificazione informativa di cui all'allegato L dell'ACN.

La modulistica (schema di domanda e allegato L) viene pubblicata dall'Azienda dall'1 al 31 gennaio, in formato scaricabile, sul sito istituzionale.

La ASL valuta le domande che sono pervenute entro il termine del 31 gennaio, nel rispetto dei criteri previsti dal presente accordo e dall'art. 9 dell'AIR di cui alla DGR 42/2007.

Ai fini della determinazione della posizione in graduatoria del medico, sono valutati i titoli accademici e di servizio posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Validità, approvazione e pubblicazione della graduatoria

La graduatoria ha validità annuale, dal 1° aprile al 31 marzo dell'anno successivo.

La graduatoria è approvata con atto del Direttore Generale e pubblicata entro il 31 marzo sul sito istituzionale della ASL.

La pubblicazione della graduatoria è resa disponibile sul sito aziendale per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

Elenco separato di disponibilità

Contemporaneamente alla vigenza della graduatoria aziendale di disponibilità, è attivato presso ciascuna ASL l'elenco di disponibilità di cui alla norma finale 5 del vigente Accordo Collettivo Nazionale, con le modalità e per le finalità dalla stessa norma previste. L'Azienda attinge da tale elenco solo dopo aver espletato le procedure di scorrimento delle graduatorie regionale e aziendale di cui al presente accordo.

Conferimento degli incarichi

La ASL conferisce gli incarichi in conformità a quanto sancito dall'art. 70 dell'ACN, dall'Accordo Integrativo Regionale di cui alla D.G.R. 42/2007, dall'Accordo Integrativo Regionale di cui alla D.G.R. 1534/2009 e dal presente accordo, nel rispetto della graduatoria aziendale e secondo la disponibilità delle ore vacanti.

All'atto del conferimento dell'incarico il medico deve presentare alla ASL dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., nella quale attesti che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 17 dell'ACN.

L'incarico è conferito al medico avente diritto mediante stipula di apposito contratto.

Condizioni per lo scambio di turno tra medici di C.A. incaricati a tempo indeterminato e a tempo determinato

Fermi restando gli obblighi previsti dall'ACN sul debito orario del medico, lo scambio di turno fra medici di continuità assistenziale incaricati a tempo indeterminato o a tempo determinato, può avvenire purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni e modalità:

1. Lo scambio può avvenire solo alla pari tra medici titolari di incarico, sia esso a tempo indeterminato che a tempo determinato, fermo restando che non possono essere effettuati turni

- di dodici ore consecutivi, salvo prolungamenti del turno dovuti a situazioni contingenti di emergenza;
2. Il medico che scambia il proprio turno deve preventivamente darne comunicazione all'Azienda e contestualmente riferire il nominativo del medico che subentra al suo posto.
 3. Il turno già oggetto di scambio non può essere ulteriormente scambiato, ossia lo stesso turno può essere scambiato solo una volta tra due titolari di incarico;
 4. Mensilmente il medico può scambiare, al massimo, un numero di turni corrispondente ad un terzo di quelli a lui assegnati (con approssimazione per difetto);
 5. Eventuali circostanze che impediscano al medico di effettuare il turno scambiato, devono essere documentate all'Azienda, ed ogni onere organizzativo e di comunicazione preventiva alla ASL è a carico del medico stesso;
 6. i turni non possono essere scambiati con il medico reperibile;
 7. i turni non possono essere ceduti.

Reperibilità

Ad integrazione dell'art. 7 dell'AIR di cui alla DGR n. 42/2007, si precisa che tutti i titolari di incarico di C.A., sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, devono partecipare alla reperibilità, articolata come definito a livello aziendale.

Norma transitoria

Presso ciascuna Azienda le attuali modalità di predisposizione della graduatoria e di conferimento degli incarichi conservano i loro effetti fino all'entrata in vigore della graduatoria di cui al presente accordo (1° aprile 2016).

L'azienda, al fine di garantire l'entrata in vigore della graduatoria di cui al presente accordo dal 1° aprile 2016, laddove non vi sia coincidenza con la fine della decorrenza, proroga o interrompe la vigenza della graduatoria precedente.

L'Assessore alla Salute,
Politiche della sicurezza dei cittadini

Il Segretario Regionale F.I.M.M.G.

Il Segretario Regionale S.M.I.

Il Presidente Regionale S.N.A.M.I.

Il Rappresentante SIMET
per INTESA SINDACALE
(CISL Medici-FP CGIL Medici-SIMET
SUMAI)

Letto, approvato e sottoscritto.
Genova, li 27 marzo 2015

- 6) **di essere** / **non essere** iscritto/a al corso di formazione specifica in Medicina Generale (D. Lgs. 256/1991, D.Lgs. 368/1999 e D.Lgs 277/2003),
nel caso di iscrizione indicare il relativo anno di frequenza:
 primo anno secondo anno terzo anno;
- 7) **di essere** / **di non essere** iscritto/a al corso di specializzazione in _____ ,
nel caso di iscrizione indicare il relativo anno di frequenza:
 primo anno secondo anno terzo anno quarto anno;
- 8) **di essere** / **di non essere** in possesso dell'Attestato di formazione in Medicina Generale;
- 9) **di detenere** / **di non detenere** rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato;
in caso affermativo specificare il tipo di rapporto e le ore settimanali svolte:

 _____;
- 10) **di essere** / **di non essere** incorso in procedimenti disciplinari ex art. 30 dell'Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale;
- 11) **di non aver svolto** alla data del 31 dicembre _____almeno 4000 ore di servizio effettivo di Continuità assistenziale;
- 12) **di aver svolto** alla data del **31 dicembre** _____almeno 4000 ore di servizio effettivo di Continuità assistenziale, così ripartite presso le seguenti Aziende:
- | | | | |
|-----------|-----------|----------|--------------|
| ASL _____ | dal | al | n. ore _____ |
| ASL _____ | dal | al | n. ore _____ |
| ASL _____ | dal | al | n. ore _____ |
| ASL _____ | dal | al | n. ore _____ |
| ASL _____ | dal | al | n. ore _____ |
| ASL _____ | dal | al | n. ore _____ |
| ASL _____ | dal | al | n. ore _____ |
| ASL _____ | dal | al | n. ore _____ |
| ASL _____ | dal | al | n. ore _____ |
| ASL _____ | dal | al | n. ore _____ |
| ASL _____ | dal | al | n. ore _____ |

Totale ore _____

- 13) Di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dall'Azienda, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto allega copia fotostatica di documento di identità personale in corso di validità.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci (ex art.76 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.), dichiara che le notizie sopra riportate rispondono a verità.

Luogo e data _____ Firma per esteso (1)

(1) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione pubblica possono essere sottoscritte con firma non autenticata se vengono inviate unitamente a copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore

**FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA AZIENDALE DI DISPONIBILITA' PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI PROVVISORI E DI SOSTITUZIONE NEL SERVIZIO DI
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
VALEVOLE DAL 1° APRILE _____ AL 31 MARZO _____**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (1)
(art. 47 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.)**

Il sottoscritto/a nato/a a(Prov:)
il..... residente a (Prov.)
via.....
.....

Consapevole che, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

che le fotocopie dei titoli allegati e sotto elencati, sono conformi agli originali in possesso del sottoscritto/a o depositati presso terzi :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

Luogo e data _____ Firma per esteso(2) _____

(1) A far data dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. 15 della L. 12/11/2011, n. 183, recante modifiche al T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28/12/2000, n. 445), le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti; sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati: nei rapporti con gli organi della P.A. e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. Conseguentemente le P.A. e i gestori di servizi non possono più accettarli né richiederli.

(2) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., le sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non sono soggette ad autenticazione se presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, valido, del sottoscrittore.

Accordo integrativo, stipulato ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale sancito con intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, del 29/07/2009, tra la Regione Liguria e le OO.SS. dei Medici di Medicina Generale per lo sviluppo della medicina di iniziativa in ambito delle AFT e di altre forme associative evolute e per lo sviluppo della prescrizione su ricetta dematerializzata dei medici di assistenza primaria.

La Regione Liguria e le OO.SS. della Medicina Generale, nel riconoscere la rapida e continua evoluzione della medicina sul territorio, quale garanzia della tutela della salute dei cittadini, nel rispetto di quanto previsto dai livelli essenziali di assistenza e con le modalità rispondenti al livello più avanzato di appropriatezza clinica ed organizzativa, intendono, con tale accordo, contribuire ulteriormente a promuovere ogni azione di governo clinico al fine dell'ottimizzazione dell'attività clinica ed organizzativa facente capo al medico di assistenza primaria. Ciò attraverso lo sviluppo e l'incentivazione della medicina di iniziativa, delle forme organizzative complesse di cure primarie, del sistema informatico in dotazione ai medici alla luce degli obblighi normativi e contrattuali di natura informatica, ed in particolare all'utilizzo del sistema della ricetta dematerializzata ed al relativo piano regionale di diffusione.

Per tali premesse,

si conviene e si stipula quanto di seguito.

Potenziamento della medicina di iniziativa

L'utilizzo a pieno regime della prescrizione dematerializzata comporterà, tra l'altro, il venir meno della necessità, da parte delle ASL, di eseguire i controlli informatizzati, tramite lettura ottica, delle ricette mediche. Dal momento che tali controlli ad oggi sono affidati a soggetti esterni, parte del risparmio conseguente alla cessazione dei contratti, pari al 50 % degli stessi riferiti al 2013, dovrà essere utilizzata dalle ASL, per cinque anni con decorrenza 1/1/2017, per attività volte allo sviluppo della medicina di iniziativa, con particolare riferimento alla promozione del governo clinico ed alla prevenzione, da realizzarsi nell'ambito delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) ed di altre forme associative evolute.

Nel limite delle risorse sopra individuate, nonché tramite eventuali altri risparmi generati dall'utilizzo della ricetta dematerializzata, anche a livello aziendale, verranno definiti specifici accordi, di intesa tra la Regione e OO. SS. di categoria; tali accordi, da realizzarsi nell'ambito di AFT e altre forme associative evolute, hanno ad oggetto in particolare e prioritariamente quanto segue:

1. aderendo alle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) e ad altre forme associative evolute, il medico di assistenza primaria garantisce la redazione della Carta dei Servizi, che deve essere resa visibile ai pazienti mediante affissione;
2. nell'ambito dell'assistenza ai malati cronici, il medico di assistenza primaria aderisce alla attivazione e all'applicazione dei PDTA regionali e aziendali del TAO/NAO, del diabete, della BPCO e delle patologie cardiovascolari;

3. La tenuta della scheda sanitaria individuale informatizzata deve avvenire mediante utilizzo di software con caratteristiche di completa interoperabilità tra i medici di assistenza primaria aderenti alla stessa forma associativa, al fine di consentire lo sviluppo e la trasmissione di:
- profilo sanitario sintetico (patient summary)
 - documenti a supporto dei PDTA concordati
 - specifici data set, comuni ai software dei diversi MMG (compresa la CA), che devono essere, da un punto di vista logico e operativo, sempre in rete e raggiungibili tra di loro.

Miglioramento dell'implementazione della prescrizione dematerializzata

Fermo restando quanto stabilito dal DPCM 26 marzo 2008 "Applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 bis dell'art. 50 della legge 24 novembre 2003 n. 326", dall'art. 11 comma 16 del D. L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito con legge n. 122/2010 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1526 del 5 dicembre 2014, ad oggetto "Piano regionale di diffusione della ricetta dematerializzata: revisione", al fine di facilitare l'utilizzo diffuso del sistema di prescrizione mediante ricetta dematerializzata, la Regione Liguria e le ASL si impegnano (ciascuna per quanto di propria competenza) a garantire la connettività mobile, e relativa assistenza tecnica, negli "studi secondari" (ossia gli studi nei quali il medico esercita le attività convenzionali all'infuori della sede principale) dei medici di assistenza primaria, fermo restando che potrà essere garantita la connettività con altra tecnologia disponibile in quegli studi siti in zone particolarmente disagiate, individuati dalle ASL, che dopo attenta valutazione tecnica, risultino non idonei a connettività mobile.

Infine, Regione, ASL e medici di medicina generale si impegnano ad individuare le soluzioni tecnologiche che consentano la massima interoperabilità e omogeneità a livello regionale dei sistemi informativi.

L'Assessore alla Salute, Politiche della
Sicurezza dei cittadini

Il Segretario Regionale F.I.M.M.G.

Il Segretario Regionale S.M.I.

Il Presidente Regionale S.N.A.M.I.

Il Rappresentante SIMET
per INTESA SINDACALE
(CISL Medici-FP CGIL Medici-SIMET
SUMAI)

Letto, approvato e sottoscritto.
Genova, li 27 marzo 2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

27.03.2015

N. 545

Progetto pilota presso il Comune di Albenga in materia di polizia locale e politiche sociali di prevenzione. Costituzione struttura di missione e disposizioni organizzative.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 1798 del 27 dicembre 2013, e successive integrazioni, avente ad oggetto "Programma delle attività in materia di sicurezza urbana, legalità, contrasto alla violenza di genere e prevenzione del femminicidio e polizia locale";

PRESO ATTO del progetto del Comune di Albenga con il quale viene proposto alla Regione di avviare un percorso di cooperazione allargata in materia di sicurezza urbana e polizia locale;

RITENUTO, in via sperimentale, di condividere un percorso di cooperazione istituzionale negli spazi e nelle materie di cui all'allegato progetto del Comune di Albenga, provvedendo a costituire una Struttura di missione composta da personale regionale e da personale della Civica Amministrazione;

SU PROPOSTA del Vice Presidente Assessore alla Salute e alle Politiche della Sicurezza dei Cittadini

DELIBERA

1) di costituire una Struttura di missione composta da personale della Regione e della Civica Amministrazione con le modalità di cui alla deliberazione n. 240 in data 6 marzo 2015 per lo studio e lo sviluppo del progetto proposto;

2) di rinviare a successivi provvedimenti le modalità di attuazione del progetto dando atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

3) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**27.03.2015****N. 546****Indirizzi per l'attuazione di progetti in materia di polizia locale, sicurezza e legalità'.**

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 1798 del 27 dicembre 2013, e successive integrazioni, avente ad oggetto "Programma delle attività in materia di sicurezza urbana, legalità, contrasto alla violenza di genere e prevenzione del femminicidio e polizia locale";

CONSIDERATO che la realizzazione di politiche pubbliche a scala locale e sotto il coordinamento regionale, come disposto dall'art. 1 della legge regionale 5 marzo 2012 n. 7, può essere attuata da soggetti pubblici con il sostegno della Regione;

RILEVATO che gli interventi di cui sopra devono essere altresì in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28;

PRESO ATTO che gli interventi finanziati con il proprio precedente atto n. 1798/2013 e successive integrazioni soddisfano i requisiti della normativa regionale e ritenuto di emanare direttive ai soggetti pubblici attuatori e disciplinare le modalità di erogazione delle risorse finanziarie assegnate;

SU PROPOSTA del Vice Presidente Assessore alla Salute e alle Politiche della Sicurezza dei Cittadini

DELIBERA

- 1) di riservare al Segretario Generale, competente in materia di Polizia Locale e Sicurezza Urbana, la facoltà di, in corso di progetto, emanare direttive per la sollecita definizione dei progetti dei soggetti attuatori;
- 2) di stabilire che ai soggetti pubblici attuatori sia assegnata una quota di contributo pari al 70% all'atto di approvazione del progetto, e 30% a saldo e a seguito delle attività istruttorie condotte dalla Struttura competente in materia di Polizia Locale e Sicurezza Urbana;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito Web della Regione Liguria.**

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**27.03.2015****N. 547****Master in scienze di polizia. Approvazione programma didattico e atti conseguenti.****LA GIUNTA REGIONALE**

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 796/2007 con la quale la Regione Liguria ha costituito, con la Regione Toscana, la Regione Emilia Romagna e il Comune di Modena, una Scuola Interregionale di Polizia Locale, utilizzando l'esperienza acquisita dalla Fondazione Scuola regionale specializzata di polizia locale di Modena, al fine di fornire una formazione continua e altamente qualificata al personale della polizia locale;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1781/2014 con la quale la Regione Liguria ha approvato, in linea con precedenti atti n. 1727/2012 e n. 1799/2013, una convenzione con l'Università degli Studi di Genova attribuendo all'Ateneo le funzioni in materia di Osservatorio sulla sicurezza e sulla qualità della vita e l'Osservatorio indipendente per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza, ai sensi della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 recante "Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza" e della legge regionale 5 marzo 2012 n. 7 recante "Iniziativa regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità" prevedendo l'insegnamento e lo studio del diritto regionale della sicurezza urbana e delle politiche pubbliche di sicurezza urbana e sociale;

OSSERVATO che la legge regionale 5 marzo 2012 n. 7 recante "Iniziativa regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità" all'art. 10, afferma il ruolo della polizia locale nell'attuazione delle politiche per la prevenzione del crimine organizzato e per la promozione della legalità e conseguentemente impegna la Regione a promuoverne la formazione avvalendosi della Scuola Interregionale e dell'Università;

TENUTO CONTO che con precedente deliberazione n. 1783 in data 30 dicembre 2014 sono state assegnate risorse finanziarie alle Scuole dell'Università degli Studi di Genova per la realizzazione di attività formative di specializzazione universitaria nelle materie afferenti le competenze del personale della Polizia Locale e delle Forze di Polizia;

CONSIDERATO che l'Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze Politiche, ha redatto il programma didattico, che si allega al presente atto, del Master universitario di II livello in Scienze di Polizia nell'Anno Accademico 2014/2015 e ritenuto la stessa meritevole di accoglimento;

SU PROPOSTA_ del Vice Presidente, Assessore alla Salute e alle Politiche della Sicurezza dei cittadini

DELIBERA

- 1) di approvare il programma didattico del Master universitario di II livello in Scienze di Polizia attivato presso l'Università degli Studi di Genova nell'Anno Accademico 2014/2015, allegato al presente atto e di esso parte integrante;
- 2) di stabilire che i posti a disposizione della Regione Liguria per la formazione, nell'ambito del Master universitario di II livello in Scienze di Polizia nell'Anno Accademico 2014/2015, verranno riservati al personale regionale appartenente alla Struttura competente in materia di Polizia Locale, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia Costiera e alla Guardia di Finanza e i relativi nominativi successivamente comunicati all'Università degli Studi di Genova;
- 3) di stabilire che sarà assicurata la partecipazione quali uditori, con rilascio di attestazione finale dell'Università degli Studi di Genova di frequenza al Master, di una aliquota, non inferiore alle cinque unità, di personale di Polizia Locale ovvero di altre Forze di Polizia con funzioni di comando ovvero funzioni di studio e coordinamento in progetti speciali a regia regionale ovvero non titolare di potere direttivo, non provvisto di diploma di laurea magistrale e di personale regionale preposto alla Struttura competente in materia di Polizia Locale non provvisto di diploma di laurea magistrale;
- 4) di stabilire che il Master universitario sia articolato in tre aree di specializzazione finalizzate al conseguimento di diploma universitario di perfezionamento e, in particolare: 1) Specializzazione in Diritto di Polizia, 2) Specializzazione in Psicologia dell'emergenza e Sociologia della sicurezza, 3) Specializzazione in Medicina e Psichiatria d'urgenza;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito Web della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(allegato omissis)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

27.03.2015

N. 548

Protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e nei confronti dei minori.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATO il protocollo di intesa, stipulato in data 27 giugno 2014, tra la Regione Liguria, la Prefettura e la Questura di Genova, le Forze di Polizia e le Autorità Giudiziarie, le Aziende Sanitarie e Ospedaliere dell'ambito metropolitano, le Sezioni di Psichiatria e Criminologia Clinica e Medicina Legale dell'Università degli Studi di Genova, finalizzato alla promozione di azioni e politiche attive per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e alla costituzione del "Percorso rosa" nell'ambito delle strutture sanitarie di pronto soccorso;

CONSIDERATO che l'allarme sociale innescato dalla recrudescenza del fenomeno richiede un organico intervento volto al supporto delle vittime da un lato e, dall'altro, a far emergere potenziali casi di violenza reiterata ed abituale che, diversamente, rimarrebbero occultati;

DATO ATTO che le parti, da tempo, hanno avvertito la necessità dell'adozione di azioni e politiche attive orientate a far piena luce sugli episodi di violenza, al fine di impedire la reiterazione ed ingravescenza dei medesimi ed evitare epiloghi di maggiore gravità ai danni delle vittime, mediante l'introduzione di nuove modalità di accoglienza della donna al Pronto Soccorso e di conseguente tutela dei minori inseriti in famiglie violente e a tal fine hanno stipulato, in data 27 giugno 2014, il soprarichiamato protocollo sperimentale per la durata di sei mesi;

VALUTATA la necessità di promuovere, parallelamente, iniziative di sensibilizzazione e prevenzione, oltre che di monitoraggio, attraverso la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati in ordine alle caratteristiche ed alla evoluzione del fenomeno, nel rispetto dei diritti di riservatezza delle persone coinvolte;

CONSIDERATI i risultati proficui conseguiti attraverso la sperimentazione avviata con il protocollo sottoscritto in data 27 giugno 2014 che ha permesso l'emersione di casi di violenza sospetta attualmente in fase di studio da parte delle strutture sanitarie e dell'Autorità Giudiziaria e l'adozione di una nuova modalità di accoglienza e presa in carico delle vittime di violenza presso il Pronto Soccorso;

VISTA la legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" ed in particolare le previsioni in ordine alle misure cautelari e precautelari, rispettivamente, dell'allontanamento dalla casa familiare, e dell'allontanamento urgente dalla casa familiare nei confronti dell'autore dei fatti di violenza;

SU PROPOSTA del Vice Presidente Assessore alla Salute e alle Politiche della Sicurezza dei Cittadini e dell'Assessore alle Politiche Sociali

DELIBERA

1) di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione e di essa parte integrante e sostanziale, il Protocollo d'intesa per la promozione di politiche attive finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della violenza di genere e nei confronti dei minori e per l'istituzione di un percorso di accoglienza della vittima di violenza presso le strutture di pronto soccorso;

2) di impegnare le Strutture della Regione Liguria a coordinare e promuovere, d'intesa con la Prefettura, le iniziative indicate nel predetto protocollo e, in particolare:

a) costituire, mediante idonee intese con l'A.S.L. 3 Genovese e l'A.S.L. 4 Chiavarese e le Aziende Ospedaliere interessate, presso i Dipartimenti di Emergenza ed Accettazione, per la parte di propria competenza, un nucleo operativo multidisciplinare composto da operatori socio-sanitari (psicologo e/o assistente sociale) da impiegarsi nel percorso di accompagnamento della vittima di violenza al Pronto Soccorso, curando, al contempo, d'intesa con tutti i soggetti aderenti, la formazione del medesimo;

b) disciplinare l'attuazione del protocollo e del percorso di accompagnamento dedicato per la vittima di violenza mediante l'adozione di una direttiva vincolante alle Aziende sanitarie e ospedaliere interessate ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 recante il "Riordino del Servizio Sanitario Regionale";

c) estrapolare i casi di accessi di minori nel biennio 2013-2014 alle strutture di Pronto Soccorso della regione che presentino cause e frequenza di accesso sopra indicati, comunicandone gli esiti, con modalità idonee alla tutela della riservatezza delle persone interessate, mediante indicazione del numero di cartella ai Direttori di Pronto Soccorso e all'Autorità Giudiziaria firmatari;

d) comunicare ai Direttori di Pronto Soccorso, entro il mese di aprile di ogni anno, i casi di accessi alle strutture di Pronto soccorso afferenti all'area metropolitana (ASL 3 e ASL 4) di donne che presentino almeno un accesso, nell'anno precedente a quello di estrapolazione, per "asserita violenza altrui" e almeno tre accessi, nel quinquennio, per

“asserita violenza altrui”, al fine di sottoporre alle Procure i casi meritevoli di approfondimenti giudiziari;

e) rispondere tempestivamente all’Autorità Giudiziaria ed alla polizia Giudiziaria, dietro autorizzazione giudiziaria, nel caso di richiesta di informazioni sanitarie disponibili sulle banche dati regionali per le finalità di giustizia del presente protocollo, anche ai sensi degli art. 47, 48, 49 e 50 del codice in materia di protezione dei dati personali. Specificatamente le richieste di informazioni dovranno sempre essere corredate da opportuna documentazione comprovante l’attiva investigativa in essere. L’accesso alle informazioni contenute nei flussi informativi gestiti dal Settore Comunicazione, Ricerca, Sistema informativo, Coordinamento Progetti in Sanità sarà sempre conforme al principio “della pertinenza e non eccedenza” dei dati forniti, nel rispetto delle modalità operative che saranno definite separatamente con le Procure;

f) realizzare, anche d’intesa con le altre parti firmatarie del protocollo, campagne di comunicazioni di utilità sociale;

g) curare, d’intesa con gli altri soggetti firmatari del protocollo, l’attività di formazione continua per gli operatori sanitari, sociosanitari e sociali in ordine al fenomeno della violenza di genere e la realizzazione periodica di corsi di formazione sulla materia con l’intervento di magistrati, delle forze dell’ordine, del personale sanitario e socio sanitario coinvolto.

3) di emanare, per le finalità di cui al protocollo, direttiva vincolante, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 recante il “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”, all’A.S.L. 3 Genovese, all’A.S.L. 4 Chiavarese, all’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino, all’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, all’IRCCS Istituto Giannina Gaslini, all’Ospedale Evangelico Internazionale in relazione a:

a) collaborare con la Regione Liguria all’istituzione presso le strutture di Pronto Soccorso di un nucleo operativo specializzato nella cura e sostegno dei soggetti vittime di violenza composto oltre che dal personale sanitario (medico ed infermiere), da un’assistente sociale e/o da uno psicologo e all’istituzione di un percorso di accoglienza in caso di violenza dichiarata o sospettata, già al momento di contatto con il 118;

b) proseguire nello studio già avviato con il Protocollo sottoscritto in data 27 giugno 2014 relativo agli accessi pregressi di donne presso le Strutture di Pronto Soccorso nel biennio 2012-2013 e sottoporre gli esiti alle Procure unitamente ai casi di accessi ricorrenti per violenza altrui relativi a donne estrapolati annualmente dalla banca dati regionale secondo le modalità sopra indicate;

c) provvedere all’esame ed alla rivalutazione dei referti relativi agli accessi pregressi di minori al Pronto Soccorso per gli anni 2013-2014 secondo le modalità sopra indicate;

d) favorire la partecipazione dei propri operatori a momenti di formazione ed aggiornamento promossi nell’ambito delle attività sviluppate ai sensi del presente Protocollo;

e) sensibilizzare il personale sanitario alla valutazione approfondita, anche alla luce di pregressi accessi presso il Pronto Soccorso, di ogni caso in cui una donna o un minore rechi lesioni, che per la tipologia e le modalità, facciano sospettare che essa possa essere stata vittima di violenza, indipendentemente dalle dichiarazioni della vittima, ed indipendentemente dalla durata della prognosi delle lesioni;

f) sensibilizzare il personale sanitario che si imbatte in una donna vittima di violenza a verificare se vi siano minori all’interno della sua famiglia, i quali, spettatori abituali di scene traumatiche, necessitano di un sostegno e di un percorso di tutela dedicato;

- g) sensibilizzare il personale sanitario, affinché ogniqualvolta emerga il dubbio che la donna o minore possa essere stata vittima di violenza, attivi il personale socio-sanitario (assistente sociale o psicologo) e la Polizia Giudiziaria.
- 4) di riservare a successivo atto l'approvazione del modello di cartella forense, redatta dalla Sezione di Medicina Legale dell'Università degli Studi di Genova, destinata alle strutture di pronto soccorso dell'area metropolitana e parti firmatarie del protocollo;
- 5) di dare atto che il protocollo, che verrà stipulato con le modalità di cui all'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990, avrà una durata di due anni a decorrere dalla stipula;
- 6) di incaricare della stipula, con le modalità di cui al punto 5), il Vice Presidente Assessore alla Salute e alle Politiche della Sicurezza dei Cittadini e l'Assessore alle Politiche Sociali;
- 7) di stabilire che la Segreteria Generale, Gabinetto del Presidente, è la Struttura preposta al coordinamento delle attività di cui al protocollo;
- 8) di dare atto che dalla stipula del presente Protocollo di intesa non discendono oneri a carico del bilancio regionale;
- 9) di autorizzare il Segretario Generale ad apportare le modifiche non sostanziali al testo del protocollo di intesa ove necessarie;
- 10) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Ufficiale e sul sito Web della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(allegato omissis)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27.03.2015 **N. 549**

Fondazione scuola interregionale di polizia locale. Impegno di euro 5.000.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 796/2007 con la quale la Regione Liguria ha costituito, con la Regione Toscana, la Regione Emilia Romagna e il Comune di Modena, una Scuola Interregionale di Polizia Locale, utilizzando l'esperienza acquisita dalla Fondazione Scuola regionale specializzata di polizia locale di Modena, al fine di fornire una formazione continua e altamente qualificata al personale della polizia locale;

OSSERVATO che la legge regionale 5 marzo 2012 n. 7 recante "Iniziativa regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità" all'art. 10, afferma il ruolo della polizia locale nell'attuazione delle politiche per la prevenzione del crimine organizzato e per la promozione della legalità e conseguentemente impegna la Regione a promuoverne la formazione avvalendosi della Scuola Interregionale;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni n. 1704/2008, n. 2046/2009, n. 1495/2010, n. 996/2011, n. 1529/2011, n. 657/2012, n. 1728/2012, n. 1797/2013, n. 1782/2014 e n. 244/2015 con cui la

Regione Liguria, quale socio fondatore della Fondazione “Scuola Interregionale di Polizia Locale”, ha finanziato le attività didattiche annuali rivolte agli operatori di polizia locale dei Comuni liguri avviate a partire dal 2008;

CONSIDERATO che, a seguito della rilevazione del fabbisogno formativo presso i Comandi di Polizia Locale della Regione e delle indicazioni della Regione, la Scuola Interregionale di Polizia Locale ha elaborato una proposta di programma formativo per il 2015 per gli operatori liguri comprendente corsi e seminari su tutti i temi che i predetti Comandi hanno ritenuto di maggiore interesse per l'aggiornamento continuo del personale di Polizia Locale;

DATO ATTO che il progetto formativo, contenente altresì i corsi universitari di perfezionamento e di formazione, elaborato dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale è stato approvato con propria deliberazione n. 244 in data 6 marzo 2015;

RITENUTO di autorizzare ed impegnare, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni lo stanziamento di euro 5.000,00 con imputazione al capitolo 109 – Contributi alla Fondazione Scuola Interregionale di polizia locale per attività di formazione degli operatori di polizia locale l.r. 31/08 – U.P.B. 1.102 del bilancio di previsione 2015 - 2017 con imputazione all'esercizio 2015 (scadenza 31 dicembre 2015), a favore della Scuola Interregionale di polizia locale, via Busani n. 14, 41100 Modena – C.F. 02658900366, a titolo di partecipazione al fondo di gestione per lo svolgimento delle attività di interesse regionale in materia di formazione e progetti di sicurezza urbana per l'anno 2015, come previsto dall'art. 27 comma 2 della l.r. 31/2008;

SU PROPOSTA del Vice Presidente, Assessore alla Salute e alle Politiche della Sicurezza dei cittadini

DELIBERA

1) di dare atto che con propria precedente deliberazione n. 244 in data 6 marzo 2015 è stato approvato il programma formativo della Scuola Interregionale di Polizia Locale di Modena, comprensivo dell'attivazione di corsi universitari di perfezionamento e di formazione in collaborazione con le Scuole dell'Università degli Studi di Genova;

2) di autorizzare la spesa di euro 5.000,00, a completamento delle risorse finanziarie per l'esecuzione del programma di cui al precedente punto 1), e di impegnare ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni lo stanziamento di euro 5.000,00 con imputazione al capitolo 109 – Contributi alla Fondazione Scuola Interregionale di polizia locale per attività di formazione degli operatori di polizia locale l.r. 31/08 – U.P.B. 1.102 del bilancio di previsione 2015 – 2017 con imputazione all'esercizio 2015 (scadenza 31 dicembre 2015) a favore della Scuola Interregionale di polizia locale, via Busani n. 14, 41100 Modena – C.F. 02658900366, a titolo di partecipazione al fondo di gestione per lo svolgimento delle attività di interesse regionale in materia di formazione e progetti di sicurezza urbana per l'anno 2015, come previsto dall'art. 27 comma 2 della l.r. 31/2008;

3) di liquidare la spesa di euro 5.000,00 con successivi atti ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni;

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito Web della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**27.03.2015****N. 551****POR FESR 2007 - 2013. Misura 1.2.4 "Ingegneria finanziaria" - Fondo capitale di rischio. Riapertura sportello.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di procedere, per le motivazioni indicate nelle premesse, alla riapertura dello sportello per la concessione delle agevolazioni a valere sulle su indicate modalità attuative del fondo capitale di rischio di cui alla linea di attività 1.2.4 del POR FESR, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1019 del 05/08/2013, a partire dalla data del 15 aprile 2015;
- di dare mandato al Dirigente di settore di procedere a ulteriori ed eventuali adempimenti connessi all'attuazione dello strumento in oggetto;
- di rendere noto il contenuto del presente atto, mediante:
 - pubblicazione di informativa sul sito internet della Regione Liguria;
 - pubblicazione, per estratto, della seguente deliberazione.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****27.03.2015****N. 566****Approvazione del bando per la concessione di contributi per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi ai sensi della legge regionale 04.07.2007, n. 25. Importo euro 80.000,00.= Anno 2015.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 "Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea" e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:

- ⇒ l'articolo 21 che individua, nei Comuni, nei titolari di licenza taxi e nei titolari di licenza taxi riuniti in cooperative e consorzi i soggetti titolati a richiedere i contributi previsti dalla normativa sopra citata;
- ⇒ l'articolo 27, commi 1 e 2 che affida alla Giunta regionale il compito di determinare i criteri e definire la procedura per la concessione e l'erogazione di detti contributi nonché l'individuazione nell'ambito della procedura delle eventuali priorità o esclusività degli interventi da finanziare annualmente;

VISTA la legge regionale n. 42 del 29 dicembre 2014 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017” che prevede, tra l’altro, lo stanziamento di Euro 80.000,00.= sul capitolo di spesa 3051 per le finalità di cui alla citata L.R. 25/2007;

VISTA la legge regionale 9 marzo 2015 n. 7 “Disposizioni di adeguamento a normative statali e di modifica di norme di carattere finanziario e organizzativo” ed in particolare l’art. 19 che ha inserito due commi all’art. 25 della l.r. 25/2007 in merito all’innalzamento del tetto massimo complessivo dei contributi erogabili da Euro 5.000,00 a Euro 8.000,00 per i tassisti che acquistano veicoli e/o installano dispositivi per consentire l’accesso ai soggetti portatori di handicap;

ATTESO che i beneficiari e gli interventi per i quali la Regione concede contributi ai sensi della richiamata L.R.25/2007 per il 2015 sono individuati nei titolari di licenze taxi per:

- acquisto o disponibilità in leasing con patto formale di riscatto dell’autoveicolo destinato al servizio, in sostituzione del precedente (articolo 23, lettera a);
- sostituzione dell’autovettura destinata al servizio con autovettura a combustibile non tradizionale (articolo 23, lettera b);
- acquisto ed installazione di dispositivi atti a consentire l’accesso al veicolo di servizio ai soggetti portatori di handicap (articolo 23, lettera c);

RITENUTO pertanto necessario:

- ripartire le risorse disponibili fissando percentuali adeguate al soddisfacimento del fabbisogno prevedibile in relazione alle varie tipologie di interventi finanziabili;
- dover procedere, per l’assegnazione dello stanziamento previsto pari a Euro 80.000,00.=, all’approvazione di un bando e della relativa modulistica diversificata per tipologia d’interventi, in particolare per individuare le spese ammissibili, le tipologie di combustibili non tradizionali, le caratteristiche tecniche delle autovetture destinate al trasporto di soggetti portatori di handicap, disciplinando nel contempo ogni aspetto relativo all’istruttoria delle domande ed individuando, tra l’altro, i criteri di priorità per la formazione delle graduatorie;

SU PROPOSTA dell’Assessore preposto al Settore Trasporti;

DELIBERA

per tutto quanto indicato nelle premesse che si intendono integralmente richiamate:

- di ripartire le risorse disponibili pari ad Euro 80.000,00 in relazione alle diverse tipologie di interventi finanziabili e secondo le percentuali sotto riportate:
 - il 30%, pari ad Euro 24.000,00, per le finalità di cui all’art. 23 c. 1 lettera a) (autovetture alimentazione convenzionale);
 - il 30%, pari ad Euro 24.000,00, per le finalità di cui all’art. 23 c. 1 lettera b) (autovetture alimentazione non convenzionale);
 - il 40%, pari ad Euro 32.000,00, per le finalità di cui all’art. 23 c. 1 lettera c) (allestimenti handicap);
- di approvare il bando ai sensi della l.r. 25/2007 e la relativa modulistica di cui agli allegati A – B, C e D che costituiscono parte integrante e necessaria della presente deliberazione, al fine di assegnare le risorse disponibili;
- di far pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito internet della Regione Liguria al seguente indirizzo www.regione.liguria.it – sezione territorio ambiente e infrastrutture - trasporti.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(seguono allegati)

REGIONE LIGURIA

Dipartimento Programmi regionali, Porti, Trasporti, LL.PP. ed Edilizia
Settore Trasporti

Bando per la concessione di contributi per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi ai sensi della legge regionale 04/07/2007 n. 25 "Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea". Importo € 80.000,00.= Anno 2015.

1. FINALITA'

Il presente bando è finalizzato alla concessione di contributi ai titolari di licenze taxi per:

- acquisto o disponibilità in leasing con patto formale di riscatto dell'autoveicolo destinato al servizio, in sostituzione del precedente (articolo 23, lettera a);
- sostituzione dell'autovettura destinata al servizio con autovettura a combustibile non tradizionale (articolo 23 lettera b);
- acquisto ed installazione di dispositivi atti a consentire l'accesso al veicolo di servizio ai soggetti portatori di handicap (articolo 23 lettera c);

L'importo complessivo del finanziamento di cui al punto precedente ammonta ad € 80.000,00.= ed è così suddiviso:

- il 30%, pari ad € 24.000,00, per le finalità di cui all'art. 23 c. 1 lettera a) (autovetture alimentazione convenzionale);
- il 30%, pari ad € 24.000,00, per le finalità di cui all'art. 23 c. 1 lettera b) (autovetture alimentazione non convenzionale);
- il 40%, pari ad € 32.000,00, per le finalità di cui all'art. 23 c. 1 lettera c) (allestimenti handicap);

I contributi del presente bando si riferiscono all'acquisto di autovetture nuove, comprese le cosiddette "km zero". Solo per quest'ultime è necessario effettuare un controllo relativamente ai passaggi di proprietà dell'autoveicolo in questione. I passaggi di proprietà dovranno infatti risultare esclusivamente tra persone giuridiche per esempio: dalla casa costruttrice al venditore, (concessionario o rivenditore autorizzato) e successivamente al tassista.

Il Settore Trasporti, pertanto, verificherà d'ufficio, dal Pubblico Registro Automobilistico, l'ottemperanza delle condizioni sopra descritte.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di contributo, redatte utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente provvedimento, devono:

- essere presentate e sottoscritte dal titolare della licenza taxi per i contributi di cui all'articolo 23 L.R.25/2007;
- pervenire, a pena di esclusione **dal 01 settembre 2015 al 30 settembre 2015** al seguente indirizzo: Regione Liguria Via Fieschi, 15 – 16121 Genova.

In caso di consegna a mano, la stessa deve essere effettuata al Protocollo Generale della Regione Liguria, Via Fieschi, 15 – Genova.

In caso di spedizione a mezzo di raccomandata A.R. fa fede il timbro postale di spedizione.

Sulla busta deve essere apposta la dicitura "Domanda di contributo ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 25/2007".

Si ricorda che ai sensi del D.P.R. 642/1972 la marca da bollo di € 16,00 da apporre sulla domanda deve riportare la stessa data di sottoscrizione della domanda o data antecedente.

La modulistica necessaria per la presentazione della domanda può essere ritirata presso la portineria della Regione Liguria Via d'Annunzio 111 o scaricata dal sito della Regione Liguria al

seguinte indirizzo: www.regione.liguria.it sezione territorio ambiente e infrastrutture/trasporti/contributi per i taxi.

3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

I titolari di licenza taxi devono allegare alla domanda di contributo copia della fattura di acquisto dell'autovettura e/o di installazione di dispositivi per i soggetti portatori di handicap oggetto della richiesta di contribuzione emessa nel periodo compreso tra il **01/09/2014 e il 31/08/2015**.

I tassisti che intendono avvalersi della modalità relativa alla disponibilità in leasing con patto formale di riscatto dell'autoveicolo destinato al servizio, devono presentare:

- copia del contratto con la società di leasing;
- copia del patto formale di riscatto dell'autovettura alla scadenza del contratto di leasing, **se non espressamente indicato nel contratto di cui al punto precedente**;
- copia della fattura del concessionario intestata alla società di leasing dalla quale si evince il costo intero della macchina (tale fattura può riportare anche la data di emissione antecedente a quelle sopra indicate);
- copia della fattura della società di leasing intestata al tassista che deve riportare un imponibile pari al 15% o al 20% dell'imponibile dell'autovettura a seconda della tipologia di alimentazione dell'autovettura stessa come meglio specificato nei paragrafi successivi.

I tassisti che acquistano un'autovettura adibita anche al trasporto dei soggetti portatori di handicap, devono presentare copia del libretto di circolazione dal quale si evince l'allestimento speciale.

La domanda deve essere, altresì, corredata **dell'allegato "B" (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), dell'allegato "C" per la comunicazione delle coordinate bancarie e dell'allegato "D"**.

Quest'ultimo allegato serve a monitorare **solo a fini statistici** la sussistenza di relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza tra i soggetti terzi (nel caso di specie i tassisti) e di dipendenti dell'amministrazione regionale secondo quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui alla L. 190/2012.

Alla domanda di contributo deve essere, infine, allegata **fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità**.

La mancata presentazione di tali documenti comporta la non ammissibilità della domanda.

Si sottolinea inoltre che, così come riportato anche sul modulo di domanda, in caso di violazioni riguardanti la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 si applicano le norme previste agli artt. 75 e 76 della medesima legge.

Nota:

(Al solo fine di agevolare l'istruttoria delle domande di contributo da parte degli uffici regionali è opportuno allegare anche una fotocopia del libretto di circolazione della macchina che viene dismessa - da dove si evince la data di immatricolazione - e fotocopia della licenza di taxi del titolare).

4. SPESE AMMISSIBILI

Per quanto riguarda i titolari di licenza di taxi, si considerano spese ammissibili:

- l'imponibile della fattura di acquisto del veicolo ad alimentazione tradizionale (gasolio o benzina) comprensiva delle spese di messa su strada;
- la fattura della società di leasing di importo pari ad almeno il 15% (se si compra un'autovettura ad alimentazione tradizionale ovvero gasolio o benzina) o il 20% (se si compra un'autovettura ad alimentazione non tradizionale ovvero elettrica, ibrida, metano, bioetanolo e GPL) dell'imponibile dell'autovettura comprensiva delle spese di messa su strada. Non sono ammessi a contributo gli eventuali interessi passivi;
- l'imponibile della fattura di acquisto del veicolo ad alimentazione non tradizionale (elettrica, ibrida, metano, bioetanolo e GPL) comprensiva delle spese di messa su strada;
- l'imponibile delle fatture relative all'acquisto ed installazione di dispositivi atti a consentire l'accesso al veicolo di servizio ai soggetti portatori di handicap;

Si precisa che le spese di installazione sono riconosciute solo se riferite all'acquisto dei relativi dispositivi: non sono quindi ammissibili a contributo le spese di reinstallazione di dispositivi usati.

Per quanto riguarda la data di emissione delle fatture oggetto dei contributi di che trattasi si fa riferimento a quanto stabilito nel precedente capitolo "Documentazione da allegare alla domanda di contributo".

5. CRITERI DI PRIORITA' E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le domande pervenute in Regione presentate dai titolari di licenza di taxi entro il termine previsto del 30/09/2015, istruite con esito positivo, sono collocate in graduatorie distinte in base alla tipologia di intervento, secondo i criteri di priorità di seguito indicati:

- per l'acquisto o disponibilità in leasing con patto formale di riscatto dell'autoveicolo destinato al servizio, in sostituzione del precedente (articolo 23, lettera a) si stabilisce quale primo criterio di priorità, la richiesta di sostituzione con veicoli predisposti per il trasporto di soggetti portatori di handicap, quale secondo criterio di priorità l'anzianità del veicolo da sostituire in relazione all'anno d'immatricolazione, quale terzo criterio di priorità il numero assegnato alle domande dal protocollo generale;
- per la sostituzione dell'autovettura destinata al servizio con autovettura a combustibile non tradizionale (articolo 23 lettera b) quale primo criterio di priorità, la richiesta di sostituzione con veicoli predisposti per il trasporto di soggetti portatori di handicap, quale secondo criterio di priorità l'anzianità del veicolo da sostituire in relazione all'anno d'immatricolazione, quale terzo criterio di priorità il numero assegnato alle domande dal protocollo generale;
- per acquisto ed installazione di dispositivi atti a consentire l'accesso al veicolo di servizio ai soggetti portatori di handicap 28 (articolo 23 lettera c) si stabilisce quale criterio di priorità l'ordine cronologico corrispondente al numero assegnato dal protocollo generale della Regione.

Per quel che riguarda le caratteristiche tecniche relative alle vetture adibite anche al trasporto dei soggetti portatori di handicap, sentita la Consulta regionale per la tutela dei diritti delle persone handicappate, si stabiliscono le seguenti indicazioni:

- sistema di ancoraggio (a cinghie o di altre tipologie);
- sistema di incarozzamento a scivolo (manuale o automatico) o rampe mobili, la cui pendenza non deve essere superiore al 20%;
- piattaforma solleva carrozzine (meccanica, idraulica o elettronica);
- altezza (ovvero luce di accesso) minima del mezzo di cm. 115 nella zona di ingresso, nella zona di sosta della carrozzina durante il trasporto altezza minima cm. 120;

6. MODALITA' DI RIASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal bilancio regionale, si stabiliscono, in caso di somme residue sulle singole graduatorie, le seguenti modalità di riassegnazione delle stesse:

- i residui per le finalità di cui all'art. 23 lettera b) **sono destinate alle finalità dell'art. 23 lettera a);**
- i residui per le finalità di cui all'art. 23 lettera c) **sono destinati alle finalità di cui all'art. 23, rispettivamente, lettere b) e a);**

Dopo avere effettuato le operazioni di riassegnazione dei contributi, con le modalità di cui sopra, qualora dovessero residuare ulteriori somme, le stesse sono destinate alla copertura dell'eventuale graduatoria non completata.

7. MISURA DEL CONTRIBUTO

L'articolo 25 della L.R.25/2007 stabilisce la misura del contributo per gli interventi di cui agli articoli 23 della medesima legge e precisamente:

- 15% della spesa ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 23, comma 1 lettera a) elevabile fino al 20%, nel caso di acquisto di veicolo già predisposto per il trasporto di soggetti portatori di handicap;

- 20% della spesa ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 23, comma 1 lettera b);
- 75% della spesa ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 23, comma 1 lettera c);

I contributi di cui all'articolo 23 (ossia quelli concessi ai titolari di licenza di taxi) anche cumulabili, sono concessi fino al tetto massimo complessivo di euro 5.000,00 per ciascun richiedente ad eccezione dei contributi assegnati per l'acquisto del veicolo ed installazione dei dispositivi atti a consentire l'accesso al veicolo ai soggetti portatori di handicap per i quali il tetto massimo complessivo è fissato ad euro 8.000,00.

I contributi di cui agli articoli 23, infine, ai sensi dell'articolo 26 della già citata L.R. 25/2007, non possono essere concessi a coloro che ne abbiano già beneficiato prima che siano decorsi cinque anni dalla data di concessione del contributo.

Tale disposizione non si applica:

- ai contributi concessi ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e b), limitatamente all'acquisto e alla sostituzione di veicoli predisposti per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
- ai contributi concessi ai sensi dell'articolo 23, comma 1 lettera c) per l'acquisto e l'installazione di dispositivi atti a consentire l'accesso al veicolo ai soggetti portatori di handicap;

8. VERIFICHE E CONTROLLI

La Regione, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, effettua idonei controlli, anche a campione, per quanto reso nella dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 della medesima legge.

9. TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale venga in possesso in occasione dell'espletamento del procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando e nel rispetto del d.lgs.196/2003 e successive modifiche.

10. INFORMAZIONI

Ai sensi degli articoli 12 e 13 della L.R. n. 56 del 25/11/2009, si comunica che dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande è dato avvio al procedimento amministrativo relativo alla concessione di contributi per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi ai sensi della legge regionale 04/07/2007 n. 25 "Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea". Importo € 80.000,00.= Anno 2015 - procedimento che dovrà concludersi entro 90 giorni.

La competenza è del settore Trasporti ed il responsabile del procedimento è il funzionario Vincenza De Fazio.

Per le informazioni relative al bando è possibile rivolgersi a:

Regione Liguria
Settore Trasporti

Vincenza De Fazio

Tel. 010/5484978

Fax 010/5488428

E-mail: vincenza.defazio@regione.liguria.it

Ulteriori informazioni possono essere scaricate dal sito internet www.regione.liguria.it/ sezione territorio ambiente e infrastrutture/trasporti/contributi per i taxi.

Il presente bando e la relativa modulistica verranno pubblicati sul BURL e disponibili sul sito sopra citato a seguito di approvazione da parte della Giunta Regionale.

Le graduatorie delle domande pervenute e istruite positivamente saranno pubblicate sul BURL e sul sito www.regione.liguria.it/ sezione territorio ambiente e infrastrutture/trasporti/contributi per i taxi entro il 31/01/2016.



REGIONE LIGURIA

**MARCA DA
BOLLO**

ALLEGATO A
Alla Regione Liguria
Via Fieschi, 15
DOMANDA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO PER I TITOLARI DI LICENZA TAXI.
(ART. 23 comma 1 lettera a,b,c,d,e della L.R. 4 luglio 2007, n. 25)

Il sottoscritto nato a (Prov) il..... e residente a.....(Prov.....)CAP.....Via.....n.....Cod.Fisc.....
 . cellulare.....iscritto al ruolo conducenti istituito ai sensi della legge n. 21/1992 presso la Camera di Commercio della Provincia di....., a conoscenza di quanto previsto dall'art. 25 comma 2 della L.R. 4 luglio 2007, n. 25,

FA RICHIESTA DI CONTRIBUTO REGIONALE per:

- Acquisto autovettura o disponibilità in leasing con patto formale di riscatto, per euro.....IVA ESCLUSA **KM "0"** (barrare l'opzione effettuata): **SI**
NO
- Acquisto autovettura (combustibile non tradizionale), per euro.....IVA ESCLUSA **KM "0"** (barrare l'opzione effettuata): **SI** **NO**
- Acquisto e installazione di dispositivi per portatori di Handicap, per euro.....IVA ESCLUSA

DICHIARA, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e della decadenza dei benefici di cui all'art. 75 della medesima legge

- di essere in possesso di licenza taxi n..... rilasciata dal Comune di..... il.....
- che il taxi, di cui si chiede la sostituzione, è stato immatricolato in data (giorno.....mese.....anno.....)
- di non aver beneficiato nei cinque anni precedenti di contributi per le finalità previste dalla presente richiesta (ad esclusione di quanto previsto all'art. 26 della L.R. 25/2007)

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D. Lgs. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data e luogo.....

IL DICHIARANTE
(firma per esteso e leggibile)

(Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.)

REGIONE LIGURIA

La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva è stata apposta in mia presenza dall'interessato sig.....identificato mediante.....

Data e luogo.....

IL DIPENDENTE ADDETTO

 (Firma qualifica e nome)

ALLEGATO B**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)****(da compilarsi a cura del tassista)**

Il sottoscritto nato a (Prov) il..... e residente
a..... (Prov.....) CAP..... Via..... n..... Cod.Fisc
..... n. cellulare.....

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e della decadenza dei benefici di cui all'art. 75 della medesima legge

DICHIARA che

- la documentazione prodotta è regolare e si riferisce unicamente a spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa finanziata a valere sulla legge regionale 4/7/2007, n. 25 ;
- le fatture di cui all'elenco seguente sono state pagate a saldo;
- l'elenco delle fatture è conforme ai documenti originali, i quali sono fiscalmente regolari;
- l'autovettura acquistata con il contributo previsto dalla L.R.25/2007 è stata immatricolata in data.....(da compilarsi solo dai tassisti)

Fornitore	N. e data fatt.	Importo al netto di IVA	Oggetto

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data e luogo

Letto, confermato e sottoscritto
IL DICHIARANTE

.....
(Firma per esteso e leggibile)

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, l'interessato ha il diritto di firmare la presente dichiarazione alla presenza del dipendente addetto oppure di firmarla ed inviarla unitamente a fotocopia del documento di identità all'ufficio competente, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

REGIONE LIGURIA

La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva è stata apposta in mia presenza dall'interessato/a
Sig.....identificato
mediante.....

Data e luogo

IL DIPENDENTE ADDETTO
(Firma, qualifica e nome)..

ALLEGATO C
Alla Regione Liguria
Via Fieschi, 15

Si comunicano le informazioni utili all'accredito dei contributi ex L.R. 25/2007

TITOLARE DEL CONTO:
(che deve essere il tassista)

EVENTUALI COINTESTATARI:
(Coniuge e/o altro parente)

BANCA O UFFICIO POSTALE:

N. AGENZIA:

N. C/C BANCARIO O POSTALE

CODICE ABI:

CODICE CAB

CODICE CIN

CODICE IBAN

FIRMA:

Il firmatario dichiara di prestare il proprio consenso, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali da parte del Settore Trasporti per le sole finalità relative all'accredito dei contributi spettanti ex L.R. 25/2007.

ALLEGATO D

REGIONE LIGURIA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE [MISURA: verifica del rispetto della disposizione di cui all'art. 1, comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012. Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e soggetti terzi]

MODELLO A

Compilazione a cura del soggetto terzo

Nominativo:

--

Sussistono relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza tra i titolari, amministratori, soci e dipendenti del soggetto terzo e i dipendenti dell'amministrazione regionale? **SI** **NO**

In caso di relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza, indicare il tipo di relazione sussistente (barrando la casella di interesse):

• relazione di parentela o affinità entro il:

I grado: (Figlio/a; genitore; suocero/a; genero; nuora)

II grado: (Fratello; sorella; nipote; nonno/a; fratello/sorella della moglie; fratello/sorella del marito)

• rapporto di coniugio

• rapporto di convivenza

Nominativo del dipendente regionale, con il quale sussiste la relazione di parentela, affinità, coniugio o convivenza
---	----------------

La presente rilevazione ha mera finalità statistica e non comporta di per sé motivo di esclusione dal beneficio e/o dalla stipula del contratto.

Data ____/____/____/

FIRMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

27.03.2015

N. 575

Accordo di Programma per l'approvazione del collegamento diretto tra Ceparana e S. Stefano Magra e del progetto definitivo del primo lotto-assenso alla promozione dell'Accordo.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

In data 9 marzo 2011 è stato firmato un Protocollo di Intesa tra la Regione Liguria, la Provincia di Spezia ed i Comuni di Arcola, Bolano, S. Stefano Magra e Vezzano, al fine di razionalizzare le infrastrutture viabilistiche della vallata del Magra, attraverso la realizzazione di interventi finanziati dal Programma Attuativo Regionale FAS 2007-2013;

l'esigenza di progettare in modo integrato il sistema viario della valle scaturisce dalla necessità di mettere a sistema le opere programmate da diversi Enti, (ANAS, Provincia, Comuni) considerando i rispettivi tempi di attuazione e le disponibilità dei finanziamenti;

in particolare, il progetto del collegamento diretto tra la loc. Ceparana e S. Stefano Magra, fra le due sponde del Magra, eviterà in maniera definitiva la necessità di seguire itinerari tortuosi e particolarmente vulnerabili al dissesto idrogeologico e consentirà inoltre di avviare un riordino delle aree produttive dismesse dell'intera area spezzina;

la Regione Liguria ha svolto un'ampia attività di coordinamento tra tutti gli Enti, facendosi promotrice dell'opera, in quanto di interesse strategico regionale, e sostituendo la Provincia, che, in un primo tempo, era soggetto attuatore dell'intervento;

la Regione stessa, considerato il rilevante interesse pubblico che il suddetto progetto viabilistico sottende, soprattutto sotto il profilo del miglioramento infrastrutturale viario a vantaggio delle imprese del territorio spezzino comportante la salvaguardia dei livelli occupazionali, intende promuovere un Accordo di Programma, comportante:

- la modifica dei vigenti piani e strumenti urbanistici comunali per l'inserimento del suddetto collegamento viario diretto;
- la contestuale approvazione del progetto definitivo del primo lotto relativo all'attraversamento del Fiume Magra tra i Comuni di Bolano e S.Stefano Magra, comprensivo delle opere di connessione alla viabilità comunale esistente (comportante altresì il rilascio della deroga al PTCP ai sensi degli artt. 89bis e 89ter e dell'autorizzazione paesaggistica da parte della Regione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), della L.R. 13/2014);

DATO ATTO inoltre che:

l'Accordo suddetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste dal progetto definitivo del primo lotto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, comma 1, e dell'art. 12, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 327/2001 recante le norme in materia di espropriazione per pubblica utilità.;

ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativo alla previsione della nuova infrastruttura viaria ed alla dichiarazione di pubblica utilità sugli immobili interessati dal progetto definitivo del primo lotto, in applicazione delle norme da ultimo sopra richiamate, sono state debitamente svolte le procedure di partecipazione dei cui all'art. 11 del citato D.P.R. n. 327/2001, come risultanti dalla documentazione conservata agli atti della Struttura competente;

quanto sopra esposto è coerente con il contestuale procedimento di modifica del vigente Piano del Parco Montemarcello Magra, attualmente in corso di svolgimento, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 6, della L.R. 12/1985 al fine del recepimento della previsione della nuova infrastruttura;

l'esito positivo della procedura di valutazione ambientale relativa alla modifica del vigente piano del Parco è requisito indispensabile per la conclusione del presente Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 36/1997;

ATTESO che:

il progetto definitivo è stato redatto da SALT in osservanza di una prescrizione effettuata dalla Regione Liguria, ed è stato redatto con l'obiettivo di progettare opere a basso impatto ambientale, minimo consumo di suolo e basso costo finanziario;

il progetto viabilistico in argomento è distinto in due parti che si approvano contestualmente, ma che saranno attuate disgiuntamente, in quanto costituiscono due lotti funzionali ognuno finanziato con risorse proprie:

- il lotto contrassegnato con il n.1, prevede la realizzazione del ponte sul Magra che si innesta sul prolungamento di via Lagoscuro, in Comune di Bolano e, dall'altro lato, su via Arenelle in Comune di Vezzano;

- il lotto contrassegnato con il n.2, prevede la riqualificazione di via Arenelle in Comune di Santo Stefano Magra, il sopra passo della A15 e l'innesto della viabilità con quella dell'area industriale di Santo Stefano Magra;

DATO ATTO che il suddetto progetto non è da sottoporre alla procedura di VIA, in quanto non rientrante nelle tipologie di cui all'allegato lr n.38/98 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale";

ATTESO che il costo totale dell'intervento è stimato in € 10.000.000 al cui finanziamento si provvede: per € 8.000.000 con finanziamento fondi FSC di cui al Programma Attuativo Regionale PAR- FSC 2007-2013 o, nel caso di carenza di risorse dovute a decurtazione dei fondi FSC disponibili a seguito di quanto previsto dalla Legge di stabilità 2015, con fondi FSC 2014-2020; per € 2.000.000,00 con cofinanziamento a carico di SALT, in corso di formale ottenimento una volta sottoscritta la convenzione tra il concedente MIT e la concessionaria SALT;

VISTI:

l'art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il quale stabilisce che per la definizione e l'attuazione di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni si possa promuovere la conclusione di un accordo di programma;

gli articoli 58 e 60 della Legge Urbanistica Regionale 4 settembre 1997 n. 36 e s. m. i. che regolano la procedura dell'Accordo di Programma comportante varianti ai vigenti strumenti di Pianificazione ed Urbanistici ;

RILEVATO che è opportuno procedere ad un' azione unitaria e coordinata tra gli Enti interessati (Comuni di Santo Stefano Magra, Vezzano, Bolano, Provincia di La Spezia, Regione Liguria, con l'intervento dei seguenti Enti: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Settore Vigilanza Concessioni Autostradali, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Paesaggistici della Liguria, SALT Spa, Autorità di Bacino, Ente Parco Montemarcello Magra), ai fini dell'approvazione del tracciato del "Collegamento viabilistico diretto tra la loc. Ceparana e S. Stefano Magra, che interessa i Comuni di Bolano, Vezzano e S. Stefano Magra, con inserimento dello stesso nelle previsioni dei relativi piani e strumenti urbanistici comunali nonché l'approvazione del progetto definitivo del I° lotto", agli effetti paesaggistici ed urbanistico-edilizi;

VISTO lo schema di Accordo di Programma fra la Regione Liguria, i Comuni di Santo Stefano Magra, Vezzano, Bolano, la Provincia di La Spezia per "l'approvazione del tracciato del "Collegamento viabilistico diretto tra la loc. Ceparana e S. Stefano Magra che interessa i Comuni di Bolano, Vezzano e S. Stefano Magra e del progetto definitivo del I° lotto", allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e necessaria, compresi tutti gli elaborati grafici, normativi e descrittivi di cui all'allegato n. 1 dello Schema di Accordo, e comprese le determinazioni delle Amministrazioni e degli Enti a vario titolo interessati, anch'esse quali parti integranti e sostanziali e trattenuti presso la Struttura competente;

ATTESO che il suddetto Accordo ha la finalità di pervenire all'approvazione del tracciato viabilistico di collegamento tra la Loc. Ceparana e S. Stefano Magra, attraverso l'azione coordinata e congiunta degli Enti a diverso titolo competenti;

RITENUTO pertanto necessario:

di esprimere, per le motivazioni ed alle condizioni in premessa indicate, l'assenso alla promozione dell'Accordo di Programma ai sensi 58 della l.r. n. 36/1997 e s.m.e i. - come da relativo schema allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale - da sottoscrivere fra la Regione Liguria, i Comuni di Santo Stefano Magra, Vezzano, Bolano, la Provincia di La Spezia, per "l'approvazione del tracciato del Collegamento viabilistico diretto tra la loc. Ceparana e S. Stefano Magra che interessa i Comuni di Bolano, Vezzano e S. Stefano Magra e del progetto definitivo del I° lotto",

di dare mandato al Settore Progetti, Infrastrutture, Viabilità, Porti e Logistica ad effettuare i necessari adempimenti e di predisporre gli atti idonei in vista della conferenza referente per la presentazione dell'iniziativa in parola e dell'ulteriore corso del relativo procedimento;

Su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture e dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, Urbanistica

DELIBERA

1. di esprimere, per le motivazioni ed alle condizioni in premessa indicate, l'assenso alla promozione dell'Accordo di Programma ai sensi 58 della l.r. n. 36/1997 e s.m.e i. - come da relativo schema allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale - da sottoscrivere fra la Regione Liguria, i Comuni di Santo Stefano Magra, Vezzano, Bolano, la Provincia di La Spezia, per "l'approvazione del tracciato del Collegamento viabilistico diretto tra la loc. Ceparana e S. Stefano Magra che interessa i Comuni di Bolano, Vezzano e S. Stefano Magra e del progetto definitivo del I° lotto",
2. di dare mandato al Settore Progetti, Infrastrutture, Viabilità, Porti e Logistica di effettuare i necessari adempimenti e di predisporre gli atti idonei in vista della conferenza referente per la presentazione dell'iniziativa in parola e dell'ulteriore corso del relativo procedimento.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(segue allegato)

ACCORDO DI PROGRAMMA

per l'approvazione del tracciato del collegamento viabilistico diretto tra la loc. Ceparana e S. Stefano Magra che interessa i Comuni di Bolano, Vezzano e S. Stefano Magra e del progetto definitivo del I° lotto

che si stipula ai sensi del combinato disposto degli articoli 34 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 58 e 84, comma 1, della Legge Regionale 4 settembre 1997 n. 36 e s.m. e i., fra

- la Regione Liguria,
- la Provincia della Spezia ,
- il Comune di Bolano,
- il Comune di S. Stefano Magra,
- il Comune di Vezzano,

con l'intervento dei seguenti Enti ed altre Amministrazioni intervenute nel procedimento per il rilascio di autorizzazioni, intese, pareri ed atti di assenso comunque denominati:

Ente Parco Montemarcello Magra, in merito alla conformità del presente Accordo rispetto al vigente Piano del Parco;

Autorità di Bacino del Fiume Magra, in merito alla conformità della nuova previsione di infrastruttura viaria e del progetto definitivo del primo lotto rispetto al vigente Piano di Bacino del Fiume Magra;

la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Paesaggistici della Liguria, per l'espressione del parere vincolante al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m. per la realizzazione del primo lotto di intervento;

la SALT quale concessionaria del MIT SVCA per l'Autostrada A 12;

PREMESSO CHE

In data 9 marzo 2011 è stato firmato un Protocollo di Intesa tra la Regione Liguria, la Provincia di Spezia ed i Comuni di Arcola, Bolano, S. Stefano Magra e Vezzano che prevede una razionalizzazione

delle infrastrutture viabilistiche della vallata del Magra attraverso interventi finanziati dal Programma Attuativo Regionale FAS 2007-2013;

l'esigenza di progettare in modo integrato il sistema viario della valle scaturisce dalla necessità di mettere a sistema le opere programmate da diversi Enti, (ANAS, Provincia, Comuni) inquadrare, nell'ambito di una riconsiderazione dell'intera viabilità della vallata del Magra, alla luce dei loro tempi di attuazione in programmazione sul territorio e della disponibilità dei finanziamenti;

in particolare il progetto del collegamento diretto tra la loc. Ceparana e S. Stefano Magra, fra le due sponde del Magra, eviterà in maniera definitiva la necessità di seguire lunghi itinerari tortuosi che comportano l'utilizzo anche di tratte stradali leggermente inadeguate e consentirà inoltre di avviare un riordino delle aree produttive dismesse dell'intera area;

la Regione Liguria ha svolto un'ampia attività di coordinamento tra tutti gli Enti facendosi promotrice dell'opera in quanto di interesse strategico regionale ed ha infine sostituito la Provincia come soggetto attuatore dell'intervento. Infatti la Provincia della Spezia pur condividendo appieno l'utilità dell'opera, nell'incertezza del mantenimento del proprio ruolo a seguito della decisione per la soppressione delle medesime, e non avendo fondi sufficienti alla realizzazione dell'opera ha delegato alla Regione Liguria il ruolo di proponente ed attuatore dell'infrastruttura;

in considerazione del rilevante interesse pubblico, sia sotto il profilo del miglioramento infrastrutturale sia a vantaggio delle imprese del territorio spezzino e della salvaguardia dei livelli occupazionali, che il progetto viabilistico di collegamento diretto tra la loc. Ceparana e S. Stefano Magra sottende, la Regione Liguria promuove un Accordo di Programma comportante la: 1.modifica dei vigenti piani e strumenti urbanistici comunali per l'inserimento della previsione del ridetto collegamento viario; 2. la contestuale approvazione del progetto definitivo del primo lotto relativo all'attraversamento del Fiume Magra, tra i Comuni di Bolano e S.Stefano Magra, comprensivo delle opere di connessione alla viabilità comunale esistente; 3. il rilascio della deroga al PTCP ai sensi degli artt. 89bis e 89ter e dell'autorizzazione paesaggistica da parte della Regione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), della L.R. 13/2014, tenuto comunque conto delle indicazioni contenute nel vigente PTC della Provincia della Spezia che ha già previsto tale collegamento viario, sebbene con efficacia di mero indirizzo;

quanto dianzi indicato è coerente con il contestuale procedimento di modifica del vigente Piano del Parco Montemarcello Magra attualmente in corso di svolgimento in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 6, della L.R. 12/1985 al fine del recepimento della previsione della nuova infrastruttura, che si fa carico della correlativa procedura di valutazione ambientale strategica ai sensi della L.R. 32/2012, attivata in data 21/08/2014, ed il cui positivo esito, con le eventuali condizioni per la mitigazione degli impatti ambientali residui, è indispensabile presupposto per la conclusione del presente Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 36/1997;

il progetto definitivo è stato redatto da SALT in osservanza di una prescrizione effettuata da Regione Liguria sul progetto di potenziamento e interconnessione delle autostrade A12-A15;

il progetto del nuovo collegamento diretto carrabile tra la loc. Ceparana e S. Stefano Magra, come sopra presentato, è stato redatto con l'obiettivo di progettare opere a basso impatto ambientale, minimo consumo di suolo e basso costo finanziario. Pertanto, nell'ambito del ridisegno complessivo della viabilità dell'area del Magra, il progetto ha mirato a utilizzare la maglia infrastrutturale esistente realizzando unicamente la connessione viaria mediante il ponte di attraversamento del Magra;

infatti, il collegamento tra la piana di Ceparana e l'area produttiva di S. Stefano Magra, si innesta su un asse di distribuzione già adeguato e soprattutto direttamente connesso all'autostrada A15 della Cisa che da La Spezia porta a Parma, e all'autostrada A12 che da Genova porta a Rosignano;

il progetto viabilistico in argomento è distinto in due parti che vengono approvate contestualmente, ma che saranno attuate disgiuntamente in quanto costituiscono due lotti funzionali con risorse finanziarie proprie:

-il lotto contrassegnato con il n.1, prevede la realizzazione del ponte sul Magra che si innesta sul prolungamento di via Lagoscuro, in Comune di Bolano e, dall'altro lato, su via Arenelle in Comune di Vezzano;

-il lotto contrassegnato con il n.2, prevede la riqualificazione di via Arenelle in Comune di Santo Stefano Magra, il sovra passo della A15 e l'innesto della viabilità con quella dell'area industriale di Santo Stefano Magra;

le aree interessate dal tracciato della nuova viabilità di previsione, ed in particolare quelle relative al progetto definitivo del primo lotto, in rapporto alla disciplina del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico e dei vigenti piani e strumenti urbanistici comunali, sono così classificate:

P.T.C.P.

Assetto Insediativo:

- "IS.MA - Insediamenti sparsi in regime di mantenimento" disciplinato dall'art. 49. delle relative norme di attuazione, per la parte ricadente nel Comune di Bolano;
- "ANI.CE.- Aree non insediate in regime di conservazione" disciplinato dall'art. 51. delle suddette norme di attuazione, per la parte ricadente nei Comuni di Bolano e di S.Stefano Magra;
- "IS.CE - Insediamenti sparsi in regime di conservazione" disciplinato dall'art. 48. delle ridette norme di attuazione, per la parte ricadente nel Comune di S.Stefano Magra;

Assetto Geomorfologico:

- "MA- indirizzo di mantenimento" disciplinato dall'art. 15 delle ridette norme, per la parte ricadente nel Comune di Bolano, Vezzano Ligure;
- "MO.B - indirizzo di modificabilità di tipo B" disciplinato dall'art. 17 delle citate norme, per la parte ricadente nel Comune di Santo Stefano Magra;

Assetto Vegetazionale:

- "COL.ISS.MA - Colture agricole Impianti sparsi di serre in regime di mantenimento" disciplinato dagli articoli 58 e 60 delle ridette norme, per la parte ricadente nel Comune di Bolano, Vezzano Ligure e Santo Stefano Magra;
- "COL.ISS.MA/BAT.CO/VRI.CO"- Colture agricole Impianti sparsi di serre in regime di mantenimento/bosco di angiosperme termofile in regime di consolidamento /vegetazione riparia in regime di consolidamento" disciplinato dagli articoli 58, 60 e 72 delle sopraccitate norme per la parte ricadente nel Comune di Vezzano Ligure;
- "COL.ISS.CO- Colture agricole Impianti sparsi di serre in regime di consolidamento" disciplinato dagli articoli 59 delle citate norme per la parte ricadente nel Comune di Vezzano Ligure e Santo Stefano Magra;

Sotto il profilo urbanistico le aree interessate dal progetto ricadono nel territorio dei comuni di Bolano, Vezzano e S. Stefano Magra.

Piani e strumenti urbanistici comunali

Bolano

Il Comune di Bolano è dotato di PRG approvato con DPGR n. 842 in data 13/09/1993 e come tale è soggetto ai limiti di cui all'art. 6 della l.r. n. 30/1992 e s.m. e i. In data 18.12.2009 il Comune ha adottato il progetto preliminare di PUC che non esplica ad oggi salvaguardia per l'avvenuta decorrenza dei termini di cui all'art. 42 della l.r. 36/1997 e s.m. Nei confronti del definitivo di PUC, adottato con D.C.C. n. 18 del 21 settembre 2013 ed in corso di approvazione la Regione si è espressa relativamente alle varianti al PTCP con DGR n. 1418 del 14.11.2014.

La zona interessata dal primo lotto dell'intervento è classificata dal PRG sopraccitato come zona "D3 Zone industriali e artigianali di completamento" ed è normata dall'art. 59 delle norme tecniche di attuazione, mentre nel PUC definitivo ricade nella "fascia di rispetto autostradale" e si collega con la previsione denominata "Bretella S.Stefano Ceparana, nuovo tratto " della Tav. n. 3 Sistema delle infrastrutture e dei servizi ;

S.Stefano Magra

Il Comune di S. Stefano Magra è dotato di PUC approvato con D.C.C. n. 15 del 22 aprile 2005 ed infine adeguato alle osservazioni della Provincia della Spezia con delibera del C.C. n. 48 del 04.11.2005

La zona interessata dall'intervento è classificata AC-V2 Ambito di conservazione della connessione territoriale del fiume Magra ed è disciplinata dagli art. 105 e 132 delle norme di conformità e congruenza.

Vezzano Ligure

Il Comune di Vezzano è dotato di PRG approvato con DPGR n. 255 in data 27/07/1998 e come tale è soggetto ai limiti di cui all'art. 6 della l.r. n. 30/1992 e s.m. e i... Il progetto preliminare di PUC è stato adottato con D.C.C. n. 50 del 16/12/2013 per cui opera in salvaguardia ai sensi all'art. 42 della l.r. 36/1997 e s.m..

La zona interessata dall'intervento è classificata dal PRG sopracitato come:

- E2.1 Vegetazione igrofila relativamente all'area nel letto del fiume Magra;
- E6.2 Aree Agricole Perifluviali relativamente ai terreni spondali

Nel PUC preliminare il progetto viabilistico è recepito in tutte le tavole di piano con la dizione "tracciato di progetto della bretella Ceparana-S.Stefano Magra", di talchè la nuova previsione viaria ed il progetto definitivo del primo lotto non sono in contrasto con la salvaguardia operante nei confronti dello stesso progetto preliminare del PUC ai sensi dell'art. 42 della L.R. 36/1997 e s.m..

L'approvazione del tracciato della previsione della nuova viabilità e l'approvazione del progetto definitivo del primo lotto della stessa, ferma restando la preventiva conclusione del procedimento di modifica al Piano del Parco Montemarcello Magra come più sopra richiamata e del collegato procedimento di VAS la cui pronuncia da parte della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. 32/2012 vale anche con riferimento alla deroga al vigente PTCP ed alle varianti ai sopra indicati piani e strumenti urbanistici comunali in quanto trattasi di previsioni coincidenti per le quali la valutazione ambientale è stata espressa nel contesto del ridetto procedimento di VAS, comporta:

- il rilascio da parte della Regione Liguria della deroga al PTCP, ai sensi dell'art.89bis e 89ter della relativa norma di attuazione;
- la modifica al vigente PRG di Vezzano al fine di inserire la previsione dell'infrastruttura viabilistica nello stesso strumento urbanistico generale;
- la modifica al vigente PRG di Bolano al fine di inserire la previsione dell'infrastruttura viabilistica nello stesso strumento urbanistico generale;
- la modifica al PUC di S.Stefano Magra al fine di inserire la previsione dell'infrastruttura viabilistica nello stesso piano urbanistico comunale;
- il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. da parte della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), della L.R. 13/2014, in quanto le aree interessate dal progetto del primo lotto sono sottoposte a vincolo paesaggistico;
- gli effetti del rilascio del titolo edilizio ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. a), della L.R. 16/2008 e s.m., sulla scorta delle autorizzazioni, nulla osta e pareri comunque denominati espressi dagli Enti ed Amministrazioni competenti che sottoscrivono il presente Accordo di Programma e partecipano al relativo procedimento.

Il progetto viabilistico in argomento non è da sottoporre alla procedura di VIA in quanto non rientrante nelle tipologie di cui all'allegato lr n.38/98 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale";

Il costo totale dell'intervento è stimato in € 10.000.000 al cui finanziamento si provvede: per € 8.000.000 con finanziamento fondi FSC di cui al Programma Attuativo Regionale PAR- FSC 2007-2013 o, nel caso di carenza di risorse dovute a decurtazione dei fondi FSC disponibili a seguito di quanto previsto dalla Legge di stabilità 2015, con fondi FSC 2014-2020; per € 2.000.000,00 con cofinanziamento a carico di SALT, in corso di formale ottenimento una volta sottoscritta la convenzione tra il concedente MIT e la concessionaria SALT;

la previsione del collegamento tra la piana di Ceparana con l'area produttiva di S. Stefano Magra e la progettazione definitiva del I° lotto, da approvare con il presente Accordo di Programma consta degli elaborati grafici, descrittivi e normativi di cui all'allegato I;

le Amministrazioni e gli Enti a vario titolo interessati nel procedimento esprimono le determinazioni di competenza che sono allegate al presente Accordo di Programma quali parti integranti e sostanziali.

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 -Premesse

Le sopra esposte premesse e tutti gli atti in esse richiamate, ancorché non allegati materialmente al presente Accordo di Programma, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, poi anche detto in breve Accordo.

Articolo 2 -Finalità dell'Accordo

Il presente Accordo ha per scopo l'approvazione del tracciato del nuovo collegamento viabilistico diretto tra la loc. Ceparana e S. Stefano Magra, che interessa i Comuni di Bolano, Vezzano e S. Stefano Magra, con inserimento dello stesso nelle previsioni dei relativi piani e strumenti urbanistici comunali, nonché l'approvazione del progetto definitivo del I° lotto, agli effetti paesaggistici ed urbanistico-edilizi.

Articolo 3 -Contenuto dell'Accordo di Programma

1. Il presente Accordo ha per contenuto:

- il rilascio da parte della Regione Liguria della deroga al PTCP, ai sensi dell'art.89bis e 89ter della relativa norma di attuazione;
- la modifica al vigente PRG di Vezzano al fine di inserire la previsione dell'infrastruttura viabilistica nello stesso strumento urbanistico generale;
- la modifica al vigente PRG di Bolano al fine di inserire la previsione dell'infrastruttura viabilistica nello stesso strumento urbanistico generale;
- la modifica al PUC di S.Stefano Magra al fine di inserire la previsione dell'infrastruttura viabilistica nello stesso piano urbanistico comunale;
- il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. da parte della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), della L.R. 13/2014, per la realizzazione del primo lotto, in quanto le aree interessate sono sottoposte a vincolo paesaggistico;
- gli effetti del rilascio del titolo edilizio ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. a), della L.R. 16/2008 e s.m., sulla scorta delle autorizzazioni, nulla osta e pareri comunque denominati espressi dagli Enti ed Amministrazioni competenti che sottoscrivono il presente Accordo di Programma e partecipano al relativo procedimento.

2. Il presente Accordo comporta quindi, secondo gli articoli 58 comma 7, lett. e), della l.r. n. 36/1997 e s.m. e i. e 34 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il rilascio di tutti gli assensi, titoli edilizi, nulla osta, autorizzazioni, concessioni e pareri di natura urbanistica, paesistica ed ambientale necessari per l'inserimento della nuova previsione viaria e per la realizzazione del primo lotto;

3. Il presente Accordo comporta inoltre la dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste dal progetto definitivo del primo lotto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, comma 1, e dell'art. 12, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 327/2001 recante le norme in materia di espropriazione per pubblica utilità.

4. Ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativo alla previsione della nuova infrastruttura viaria ed alla dichiarazione di pubblica utilità sugli immobili interessati dal progetto definitivo del primo lotto, in applicazione delle norme da ultimo sopra richiamate, si da atto che sono state debitamente svolte le procedure di partecipazione dei cui all'art. 11 del citato D.P.R. n. 327/2001, come risultanti dalla documentazione allegata al presente Accordo.

5. Si da altresì atto che è stato individuato un unico soggetto privato titolare di un diritto di proprietà interferito dall'opera, e che con tale soggetto sono in corso trattative bonarie per la definizione delle condizioni dell'esproprio.

Articolo 4 - Obblighi a carico delle Parti

Per la realizzazione del presente Accordo, le parti si impegnano e si obbligano come segue:

La Regione Liguria si impegna a :

- finanziare e la realizzazione delle opere attraverso i residui della vigente programmazione PAR-FAS o in alternativa attraverso l'inserimento così nel programma attuativo regionale (PAR) FAS 2014/2020, non appena saranno disponibili le relative risorse,;

- espletare gli iter amministrativi per assumere i provvedimenti di propria competenza necessari per l'approvazione delle varianti ai vigenti piani e strumenti urbanistici comunali nonché per l'approvazione del progetto definitivo del primo lotto di intervento, ed in particolare:

1) sotto il profilo pianificatorio territoriale, il rilascio della deroga al PTCP, ai sensi ai sensi degli artt. 89bis e 89ter delle norme di attuazione;

2) sotto il profilo urbanistico, l'approvazione delle varianti ai vigenti PRG di Vezzano e di Bolano, ai sensi dell'art. 85, comma 3, lett. b), punti 2) e 3), della L.R. 36/1997 e s.m.;

3) sotto il profilo paesistico, il rilascio dell'autorizzazione paesistica prevista dall'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i. ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), della L.R. 13/2014 relativamente al progetto definitivo del primo lotto;

4) stipulare un accordo/convenzione con l'Agenzia del Demanio per l'acquisizione/ concessione delle aree interessate dal progetto definitivo del lotto I;

5) a svolgere le eventuali procedure di esproprio delle aree necessarie per la realizzazione del primo lotto di intervento, in applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 327/2001;

Il Comune di Bolano si impegna ad esprimere il proprio assenso mediante apposita deliberazione del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 58, comma 5, della L.R. 36/1997 e s.m., all'approvazione della modifica al vigente P.R.G. per l'inserimento della nuova previsione viaria ed all'approvazione del progetto definitivo del primo lotto di intervento;

Il Comune di S. Stefano Magra si impegna ad esprimere il proprio assenso mediante apposita deliberazione del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 58, comma 5, della L.R. 36/1997 e s.m., all'approvazione della modifica al vigente P.U.C. per l'inserimento della nuova previsione viaria ed all'approvazione del progetto definitivo del primo lotto di intervento;

Il Comune di Vezzano si impegna ad esprimere il proprio assenso mediante apposita deliberazione del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 58, comma 5, della L.R. 36/1997 e s.m., all'approvazione della modifica al vigente P.R.G. per l'inserimento della nuova previsione viaria;

La Provincia della Spezia si impegna a:

esprimere il proprio parere in merito alla compatibilità della nuova previsione viaria rispetto alle indicazioni del vigente PTC provinciale;

effettuare il controllo di legittimità della modifica al vigente P.U.C. del Comune di S. Stefano Magra per l'inserimento della nuova previsione viaria, trattandosi di variazione ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), della L.R. 36/1997 ancorchè introdotta per effetto del presente Accordo di Programma;

Prendere in carico l'opera stradale, una volta eseguita, e svolgere su di essa le funzioni di Ente proprietario della Strada, previste dall'art.14 del D.Lgs. n. 285/1992 ("Nuovo Codice della Strada"), con esclusione di quanto previsto al successivo punto b).

Articolo 5 - Adempimenti ed impegni delle parti successivi alla stipula dell'Accordo di Programma

A seguito dell'approvazione del progetto definitivo del I° lotto del collegamento tra la piana di Ceparana con l'area produttiva di S. Stefano Magra verrà esperita la gara d' appalto integrato, ai sensi del d. lgs. 163 /2006 e s. m. e i.

Articolo 6 - Tempi di attuazione dell'Accordo e di realizzazione dei lavori

L'attuazione degli interventi si svolgerà secondo i tempi e le modalità indicate nel cronoprogramma, Allegato "2" al presente atto, fermo restando che in caso l'opera venga finanziata con risorse della vigente programmazione PAR FAS, comunque le procedure di "collaudo dei lavori" dovranno essere concluse entro la data ultima del 30/07/2017, per consentire alla Regione Liguria la rendicontazione secondo quanto previsto dalle procedure del PAR FAS 2007/2013;

La mappa catastale con l'indicazione dei proprietari dei sedimi è allegata agli atti (allegato 3) unitamente al Piano particellare di esproprio in allegato (Allegato 4):

Articolo 7 – Efficacia dell'Accordo di Programma

1. L'efficacia dell'Accordo di Programma presuppone l'osservanza delle condizioni e delle prescrizioni contenute nelle determinazioni espresse sia dalle Amministrazioni stipulanti, e ritualmente acquisite nel corso del procedimento, sia dalle altre Amministrazioni ed Enti all'uopo interpellati,.

2. Copia di tali atti, da ritenersi approvati con il presente atto e da attuare integralmente nei sensi ivi previsti, viene allegata al presente Accordo di Programma.

Articolo 8 -Risorse economiche e finanziarie

Gli interventi disciplinati dal presente Accordo di Programma saranno eseguiti con risorse messe a disposizione da Regione Liguria e da SALT come in premessa specificato.

Articolo 9 -Collegio di Vigilanza ed attività di controllo

1. Alla vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi di cui al presente Accordo di Programma, provvederà un Collegio di Vigilanza appositamente costituito, ai sensi dell'art. 34, comma 7, D.Lgs. n. 267/2000, composto da un rappresentante delle Amministrazioni sottoscrittrici:

Le sedute del predetto Collegio verranno convocate a cura del Presidente, su iniziativa dello stesso ovvero anche a semplice richiesta di ciascuna delle Amministrazioni in esso rappresentate.

Il Collegio di Vigilanza svolge le seguenti funzioni:

accerta il verificarsi delle condizioni e l'osservanza delle prescrizioni apposte dai vari Enti nei rispettivi atti approvativi o autorizzativi o di assenso inerenti l'Accordo di Programma;

dirime, in via bonaria, le controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed attuazione del presente Accordo di Programma;

vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma e di quanto previsto negli atti convenzionali e nei provvedimenti inerenti il procedimento e propone le soluzioni idonee;

attiva in caso di inadempimento i previsti interventi sanzionatori e/o sostitutivi, a norma del successivo articolo 9.

5. Le competenze del Collegio di Vigilanza fanno salve comunque le ordinarie attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione delle opere pubbliche di spettanza delle Amministrazioni Pubbliche competenti e le previsioni al riguardo contenute nelle Convenzioni in premessa richiamate.

6. Le sedute del Collegio di Vigilanza sono valide con la presenza di almeno un rappresentante di ciascuna delle Amministrazioni sottoscrittrici dell'Accordo.

Articolo 10 – Sanzioni per inadempimento

1. Il Collegio di Vigilanza, qualora riscontri che il Soggetto attuatore dell'Accordo di Programma non adempia per fatto proprio e nei tempi previsti agli obblighi assunti, provvede a:

contestare l'inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di notifica, con formale diffida ad adempiere entro un termine di sessanta giorni;

disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo o risolutivo.

Restano ferme ed applicabili in via autonoma, prescindendo dalle determinazioni assunte dal Collegio di Vigilanza, le prescrizioni sanzionatorie per inadempimento previste dagli atti convenzionali e di competenza rispettivamente del Comune di Chiavari e del Comune di Cicagna.

Articolo 11 - Controversie

Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo di Programma non sospenderanno l'esecuzione dell'Accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza di cui all'art. 8 del presente Accordo.

Nel caso in cui il Collegio stesso non giunga ad una bonaria composizione della controversia in sede amministrativa, la medesima verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente (Foro di Genova).

Articolo 12 - Pubblicazione

Ai sensi dell'art. 58, comma 7, lett. f), L.R. 4.9.1997 n. 36, dell'avvenuta stipula del presente Accordo di Programma è data notizia, a cura della Regione, mediante avviso recante l'indicazione della sede di deposito degli atti con esso approvati, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

Letto approvato e sottoscritto
Genova,

per la Regione Liguria

Per la Provincia di Imperia

per il Comune di Bolano

per il Comune di Vezzano

per il Comune di S.Stefano Magra

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**31.03.2015****N. 583****Prelevamento dal "Fondo rischi e spese legali" del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 ai sensi dell'art. 51 del d.lgs 118/2011 euro 551.219,93 (1° provvedimento).**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" come modificato dal Decreto Legislativo 10/08/2014, n.126 e dalla legge 23/12/2014, n.190 (legge di stabilità 2015);

VISTO in particolare l'articolo 51, comma 10, secondo il quale "Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014";

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 12/11/2014, n.34 "Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria" secondo il quale la l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni trova applicazione per le parti non incompatibili con le disposizioni di cui al citato D.Lgs. 118/2011;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017";

VISTO il Documento "Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2015" allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1812 del 30 dicembre 2014 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di Previsione della Regione;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 140 del 20 febbraio 2015 che, approva il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2015 – 2017 e adotta il Piano dei Conti Integrato di cui al predetto D. Lgs. N. 118/2011 e ss. mm. ii.;

VISTO l'art. 6 comma 1, lett. a) della suddetta l.r. 42/2014;

CONSIDERATO che, con note prot. IN/2541 del 11 febbraio 2015 e IN/2015/6480 del 30 marzo 2015, il Settore Amministrazione Generale ha richiesto l'impinguamento in termini di competenza e di cassa per euro 551.219,93 del capitolo di spesa 412 "Spese condominiali per immobili di proprietà" nell'ambito dell'U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento" per far fronte al pagamento delle spese legali derivanti dalla Sentenza della Corte di Appello di Genova che ha condannato il Condominio "Centro dei Liguri" (di cui Regione Liguria detiene 611,73 millesimi) al pagamento agli eredi Lanza/Gallo della somma complessiva di euro 763.418,18 oltre spese legali, di cui euro 551.219,93 a carico di Regione Liguria;

RILEVATO che il citato capitolo 412 della spesa figura nell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine allegato al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015;

RITENUTO di dover procedere all'impinguamento di detto capitolo onde consentire gli ulteriori impegni e i relativi pagamenti;

Su proposta dell'Assessore alle Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione generale, Istruzione, Formazione, Università, Formazione ed Educazione Ambientali, Parchi

DELIBERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**31.03.2015****N. 584****Prelevamento dal "Fondo rischi e spese legali" del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 ai sensi dell'art. 51 del d.lgs 118/2011 euro 170.000,00 (2° provvedimento).**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" come modificato dal Decreto Legislativo 10/08/2014, n.126 e dalla legge 23/12/2014, n.190 (legge di stabilità 2015);

VISTO in particolare l'articolo 51, comma 10, secondo il quale "Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014";

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 12/11/2014, n.34 "Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria" secondo il quale la l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni trova applicazione per le parti non incompatibili con le disposizioni di cui al citato D.Lgs. 118/2011;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017";

VISTO il Documento "Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2015" allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1812 del 30 dicembre 2014 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di Previsione della Regione;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 140 del 20 febbraio 2015 che, approva il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2015 – 2017 e adotta il Piano dei Conti Integrato di cui al predetto D. Lgs. N. 118/2011 e ss. mm. ii.;

VISTO l'art. 6 comma 1, lett. a) della suddetta l.r. 42/2014;

CONSIDERATO che, con nota prot. IN/5117 del 16 marzo 2015 il Settore Attività Estrattive ha richiesto il prelevamento dal cap. 748 "Fondo rischi e spese legali" nell'ambito dell'U.P.B. 18.102 "Spese di funzionamento" per far fronte al pagamento delle spese legali in quanto il Consiglio di Stato con sentenza n. 513/2015 ha respinto il primo appello e accolto in parte il secondo presentati dalla Regione Liguria per la causa contro la Società SIVA srl. relativa alla concessione mineraria "Acqua minerale Madonna della Guardia" condannando la Regione Liguria al risarcimento del danno calcolato secondo le indicazioni di cui ai punti 11.2 e 11.3 della motivazione della sentenza stimato in euro 170.000,00;

RITENUTO che il capitolo di spesa 450 "Spese di giustizia e risarcimenti" nell'ambito dell'U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento" sia idoneo al pagamento di tali spese trattandosi di oneri in capo alla Regione Liguria conseguenti a sentenza di condanna ;

RILEVATO che il citato capitolo 450 della spesa figura nell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine allegato al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015;

RITENUTO di dover procedere all'impinguamento di detto capitolo onde consentire gli ulteriori impegni e i relativi pagamenti;

Su proposta dell'Assessore alle Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione generale, Istruzione, Formazione, Università, Formazione ed Educazione Ambientali, Parchi

DELIBERA

1. E' prelevata dall'UPB 18.112 "Fondi e accantonamenti" la somma di euro 170.000,00 in termini di competenza e di cassa per impinguare di pari importo lo stanziamento di competenza e di cassa dell'U.P.B 18.102 "Spese di funzionamento" mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2015 e conseguentemente al Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2015":

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2015 in termini di competenza e di cassa

		(euro)
UPB 18.112	"Fondi e accantonamenti"	- 170.000,00 (centosettantamila/00)
UPB 18.102	"Spese di funzionamento"	+ 170.000,00 (centosettantamila/00)
		<u> </u> <u> </u> --

Variazioni al documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2015" in termini di competenza e di cassa

		(euro)
UPB 18.112	Cap. 748 "Fondo rischi e spese legali"	- 170.000,00 (centosettantamila/00)
UPB 18.102	Cap. 450 "Spese di giustizia e risarcimenti"	+ 170.000,00 (centosettantamila/00)
		<u> </u> <u> </u> --

2. sono conseguentemente apportate le variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2015 - 2017 di cui all'articolo 39, comma 10 del Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" come modificato dal Decreto Legislativo 10/08/2014, n.126 e dalla legge 23/12/2014, n.190 (legge di stabilità 2015).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**10.04.2015****N. 591****VAS ex l.r. n. 32/2012 smi. Variante al PT della Costa e al PTCP - Ambito di Ospedaletti. Parere positivo con prescrizioni.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA:

- la L.R. 10 agosto 2012 n. 32, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998 (disciplina della valutazione di impatto ambientale), ed, in particolare, gli articoli 3, 5, 9, 10 e 12, che prevedono, rispettivamente:
 - o le tipologie di piano o programma e le rispettive modifiche, che hanno un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale, comprese quelle relative ai piani e programmi che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti nonché le loro modifiche, con effetti potenziali sull'ambiente nei casi all'uopo indicati in legge;
 - o la competenza della Regione, quale autorità preposta alla Valutazione ambientale strategica (VAS) ed alla verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 3, in relazione ai quali le discipline di settore prevedono l'approvazione o l'espressione di assensi, intese, pareri obbligatori da parte della Regione stessa;
 - o la procedura di VAS di piani e programmi, che si conclude con l'espressione, da parte dell'autorità competente, di pronunciamento motivato, avente efficacia vincolante, comprensivo della valutazione sull'adeguatezza del piano di monitoraggio;

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 1237 del 14/10/2014, la Giunta Regionale ha adottato la proposta di variante al PTCP e al PT della Costa per l'ambito costiero di Ospedaletti, e il relativo Rapporto Ambientale;
- in data 5 novembre 2014 è stata avviata presso l'autorità competente regionale - Dipartimento Ambiente - da parte del settore regionale Pianificazione territoriale e demanio marittimo, mediante pubblicazione del relativo annuncio sul BURL, la procedura di valutazione ambientale;
- sono stati consultati i soggetti competenti in materia ambientale individuati con riferimento ai contenuti specifici del piano, nonché le strutture regionali competenti in relazione alle tematiche trattate;
- a seguito del recepimento di alcune delle osservazioni pervenute, il proponente settore regionale Pianificazione territoriale e demanio marittimo ha ritenuto di apportare modifiche alla variante proposta, come da documentazione allegata alla nota IN/2015/766 del 19.01.2015, che ha comportato un supplemento istruttorio ed un ulteriore passaggio in CTVAS;

CONSIDERATO che:

- l'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento del Settore VIA, con la collaborazione istruttoria dei soggetti competenti in materia ambientale che hanno ritenuto di formulare osservazioni, e delle altre strutture regionali interessate, al fine di valutare gli impatti della variante risultanti dall'analisi della documentazione fornita, si è concretizzata nel parere motivato di cui ai documenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- gli esiti dell'istruttoria sono riportati nel citato parere motivato n° 68, reso a voti unanimi dalla sezione per la VAS del CTR per il Territorio nelle sedute del 12 dicembre 2014 e del 18 marzo 2015, da cui risulta la sostenibilità ambientale della variante - condizionata all'ottemperanza di alcune prescrizioni, volte in particolare a chiarirne le modalità attuative e a strutturare in modo più chiaro il programma di monitoraggio - e la non sostanzialità delle modifiche apportate a seguito del parziale recepimento delle osservazioni pervenute;

SU PROPOSTA dell'Assessore competente

DELIBERA

per quanto illustrato in premessa

1. di esprimere ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 32/2012, il parere vincolante n° 68 relativo alla variante al PTCP e al PT della Costa per l'ambito costiero di Ospedaletti, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che subordina la compatibilità del piano alle seguenti prescrizioni:
 - a) devono essere integrate in modo completo e evidente nella scheda del PT Costa le condizioni attuative, da sviluppare a scala progettuale, che scaturiscono dallo studio di incidenza, con specifico riferimento a quanto indicato come punto 3 nel citato parere;
 - b) per quanto concerne il Programma di monitoraggio ambientale, devono essere individuate azioni specifiche, che potrebbero ragionevolmente consistere nella prosecuzione del monitoraggio bionaturalistico e sedimentologico sul paraggio, chiarendo chi ne è responsabile e destinando le risorse necessarie;
2. di dare atto che il settore Pianificazione territoriale e demanio marittimo, ai fini della redazione conclusiva della variante, la trasmetterà al settore VIA, in qualità di struttura tecnica a supporto dell'Autorità competente, per gli adempimenti di cui all'art. 10 c. 4 della l.r. n. 32/2012 smi;
3. di disporre che il presente atto sia pubblicato sul sito web dell'autorità procedente.

Contro il presente atto può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE,
BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI****24.03.2015****N. 86**

Variazioni compensative al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 ai sensi dell'art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 3.000.000,00 (15° Provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" come modificato dal Decreto Legislativo 10/08/2014, n.126 e dalla legge 23/12/2014, n.190 (legge di stabilità 2015);

VISTO in particolare l'articolo 51, comma 10, secondo il quale "Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014";

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 12/11/2014, n. 34 "Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria" secondo il quale la l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni trova applicazione per le parti non incompatibili con le disposizioni di cui al citato D.Lgs. 118/2011;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

VISTI gli artt.36 e 37 comma 2 della citata l.r.15/2002 in virtù del quale “La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27 giugno 2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017”;

VISTO il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2015” allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1812 del 30 dicembre 2014 “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di Previsione della Regione;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 140 del 20 febbraio 2015 che, approva il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2015 – 2017 e adotta il Piano dei Conti Integrato di cui al predetto D. Lgs. N. 118/2011 e ss. mm. ii.;

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2015/5710 del 23 marzo 2015, il Settore Programmazione e Controlli Economico-Finanziari ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative nello stato di previsione della spesa per euro 3.000.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 9.101 “Finanziamento di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale”, come di seguito evidenziato:

		(euro)
Cap. 5304	“Quota del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente per la copertura di quota del Fondo per la Non Autosufficienza per trasferimenti ad imprese”	- 3.000.000,00 (tremilioni/00)
Cap. 5303	“Quota del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente per la copertura di quota del Fondo per la Non Autosufficienza per trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni locali”	
	<i>(Capitolo ridenominato)</i>	+ 3.000.000,00 (tremilioni/00)

RITENUTO che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per euro 3.000.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 9.101 “Finanziamento di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale” come meglio sopra specificato;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2015” per euro 3.000.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 9.101 “Finanziamento di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale”:

		(euro)
Cap. 5304	“Quota del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente per la copertura di quota del Fondo per la Non Autosufficienza per trasferimenti ad imprese”	- 3.000.000,00 (tremilioni/00)

Cap. 5303	“Quota del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente per la copertura di quota del Fondo per la Non Autosufficienza per trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni locali” (Capitolo ridenominato)	+ 3.000.000,00 (tremilioni/00)

2. sono conseguentemente apportate le variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2015 – 2017 di cui all'articolo 39, comma 10 del Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” come modificato dal Decreto Legislativo 10/08/2014, n.126 e dalla legge 23/12/2014, n.190 (legge di stabilità 2015).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA

26.03.2015

N. 88

Comune di Sestri Levante - Accertamento dell'ottemperanza dei requisiti di organizzazione e competenza di cui all'art.9, comma 2, della L.R.13/2014.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che il Comune di Sestri Levante, con nota PEC prot. 5579 del 20.2.2015, ha comunicato alla Regione Liguria di non essere dotato della Commissione Locale per il paesaggio prescritta dall'art. 11 della L.R. 13/2014 che doveva essere nominata entro il 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 15, comma 3, della stessa L.R. 13/2014 al fine dell'ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, della medesima legge regionale;

Premesso altresì che con nota PEC prot. PG/2015/43662 del 9 marzo 2015 è stata accertata l'inosservanza dei predetti requisiti di organizzazione di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), della L.R. 13/2014, sollecitando pertanto il Comune di Sestri Levante a dotarsi della Commissione Locale per il paesaggio in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della medesima legge regionale;

Preso atto che il Comune di Sestri Levante con nota PEC del 18 marzo 2015 ha comunicato di aver provveduto con Deliberazione della Giunta municipale n. 50 del 16/03/2015 alla nomina della Commissione Locale per il paesaggio, composta da tre membri scelti tra gli iscritti nel vigente Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio, con ciò provvedendo ad ottemperare ai requisiti di organizzazione e di competenza di cui al sopra richiamato art. 9, comma 2, della L.R. 13/2014;

Visto l'art. 8, comma 3, della L.R. 13/2014

DECRETA

- l'accertamento dell'ottemperanza da parte del Comune di Sestri Levante dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 9, comma 2, della L.R. 13/2014, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 8, comma 3, della stessa legge regionale.
- Il presente provvedimento è comunicato al Comune di Sestri Levante, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria e pubblicato nel sito informatico della Regione e nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL).

IL DIRETTORE GENERALE
Pier Paolo Tomiolo

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE,
BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI**

27.03.2015

N. 89

Variazioni compensative al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 ai sensi dell'art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 95.957,00 (12° Provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" come modificato dal Decreto Legislativo 10/08/2014, n.126 e dalla legge 23/12/2014, n.190 (legge di stabilità 2015);

VISTO in particolare l'articolo 51, comma 10, secondo il quale "Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014";

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 12/11/2014, n. 34 "Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria" secondo il quale la l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni trova applicazione per le parti non incompatibili con le disposizioni di cui al citato D.Lgs. 118/2011;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

VISTI gli artt.36 e 37 comma 2 della citata l.r.15/2002 in virtù del quale "La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27 giugno 2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017";

VISTO il Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2015" allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1812 del 30 dicembre 2014 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di Previsione della Regione;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 140 del 20 febbraio 2015 che, approva il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2015 – 2017 e adotta il Piano dei Conti Integrato di cui al predetto D. Lgs. N. 118/2011 e ss. mm. ii.;

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2015/5700 del 23 marzo 2015, il Settore Politiche di Sviluppo del Commercio ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative nello stato di previsione della spesa per euro 95.957,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 15.101 "Interventi promozionali per il commercio e a tutela dei consumatori", come di seguito evidenziato:

		(euro)
Cap. 8100	“Trasferimenti a enti delle amministrazioni locali di fondi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche nonché rivolti a promuovere lo sviluppo commerciale all'interno delle piccole e medie imprese produttive”	- 53.517,00 (cinquantatremila- cinquecentodiciassette/0 0)
Cap. 8106	“Trasferimenti ad altri soggetti di fondi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche nonché rivolti a promuovere lo sviluppo commerciale all'interno delle piccole e medie imprese produttive”	- 40.000,00 (quarantamila /00)
Cap. 8112	“Spese per la stampa del calendario degli eventi fieristici in Liguria e per la partecipazione alla pubblicazione del calendario fieristico italiano”	- 2.440,00 (duemila- quattrocentoquaranta /00)
Cap. 8103	“Trasferimenti ad imprese di fondi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche nonché rivolti a promuovere lo sviluppo commerciale all'interno delle piccole e medie imprese produttive ”	+ 88.517,00 (ottantottomila- cinquecentodiciassette/ 00)
Cap. 8104	“Spese dirette per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche nonché rivolti a promuovere lo sviluppo commerciale all'interno delle piccole e medie imprese produttive ”	+ 7.440,00 (settemila- quattrocentoquaranta/0 0)
		----- =====

RITENUTO che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per euro 95.957,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 15.101 "Interventi promozionali per il commercio e a tutela dei consumatori" come meglio sopra specificato;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento "Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2015" per euro 95.957,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 15.101 "Interventi promozionali per il commercio e a tutela dei consumatori":

		(euro)
Cap. 8100	"Trasferimenti a enti delle amministrazioni locali di fondi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche nonché rivolti a promuovere lo sviluppo commerciale all'interno delle piccole e medie imprese produttive"	- 53.517,00 (cinquantatremila- cinquecentodiciassette/0 0)
Cap. 8106	"Trasferimenti ad altri soggetti di fondi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche nonché rivolti a promuovere lo sviluppo commerciale all'interno delle piccole e medie imprese produttive"	- 40.000,00 (quarantamila /00)
Cap. 8112	"Spese per la stampa del calendario degli eventi fieristici in Liguria e per la partecipazione alla pubblicazione del calendario fieristico italiano"	- 2.440,00 (duemila- quattrocentoquaranta /00)
Cap. 8103	"Trasferimenti ad imprese di fondi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche nonché rivolti a promuovere lo sviluppo commerciale all'interno delle piccole e medie imprese produttive "	+ 88.517,00 (ottantottomila- cinquecentodiciasset te /00)
Cap. 8104	"Spese dirette per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche nonché rivolti a promuovere lo sviluppo commerciale all'interno delle piccole e medie imprese produttive "	+ 7.440,00 (settemila- quattrocentoquara nta/00)

2. sono conseguentemente apportate le variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2015 – 2017 di cui all'articolo 39, comma 10 del Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” come modificato dal Decreto Legislativo 10/08/2014, n.126 e dalla legge 23/12/2014, n.190 (legge di stabilità 2015).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE –
TERRITORIO – URBANISTICA - UFFICIO VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA DELLA
PROVINCIA DI IMPERIA**

13.4.2015

N. H2/372

Progetto di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione e ampliamento di fabbricato esistente (Fig. 12, Mapp. 528) ai sensi dell’art. 6 l.r. 49/2009 in variante al PRG vigente - Pratica edilizia del Comune di Sanremo n° 1230/2013. Prat. 4/2015. Proponente: Sigg. PIERONI Pierluigi e RICHIARDI Annamaria.

IL DIRIGENTE

Premesso

- Che in data 21/1/2015 è stata avviata presso l’autorità competente provinciale – Direzione Operativa Ambiente Territorio Urbanistica / Ufficio Valutazione Ambientale Strategica – nella conferenza dei servizi referente nel corso della quale è stata presentata la relativa documentazione, ad iniziativa del Comune di Sanremo per conto dei proponenti Sigg. PIERONI Pierluigi e RICHIARDI Annamaria, la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell’art. 13 della L.R. 32/2012 per *“Progetto di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione e ampliamento di fabbricato esistente (identificato al catasto nel c.c. Sanremo fg. 12 Map. 528) ai sensi dell’art. 6 l.r. 49/2009 in variante al PRG vigente”*;
- Che il piano non fa da quadro di riferimento per l’approvazione di progetti rientranti nel campo di applicazione della VIA, né prevede interventi di trasformazione all’interno di SIC e ZPS tali da far ritenere necessaria una valutazione di incidenza;

Tenuto conto

- Che le indicazioni applicative in materia di valutazione ambientale di piani e programmi, emanate dalla Regione Liguria ai sensi dell’art. 17 della L.R. 32/2012 con Deliberazioni della Giunta Regionale n° 331/2013 e n° 223/2014 forniscono, fra l’altro, puntuali indirizzi applicativi al fine di consentire all’autorità competente di verificare autonomamente le condizioni di assoggettamento alla verifica di assoggettabilità VA con lo scopo di semplificare e sveltire la definizione dei vari iter e favorirne la rapida conclusione ove ne sussistano le condizioni;
- Che fra le varie fattispecie individuate nelle citate deliberazioni, sono indicati al punto B.2 anche i casi soggetti a Verifica di Assoggettabilità nel caso in cui sussista anche una sola di un elenco di situazioni stabilendo conseguentemente che in tutte le fattispecie non rientranti nelle situazioni elencate, al fine dell’esclusione dalle procedure di valutazione ambientale, è necessario che la documentazione di piano/variante sia corredata di una breve relazione che argomenta la non sussistenza delle criticità esposte;

Rilevato

- Che il progetto proposto consente l'eliminazione di un fabbricato incongruo di volumetria pari a mc 599 circa e la ricostruzione in nuovo sito di due edifici, per i quali sono state avviate due distinte pratiche abilitative presso il Comune di Sanremo; detti nuovi fabbricati sono previsti con la consistenza di mc 250 circa l'uno e mc 550 l'altro, complessivamente entro il limite di mc 808 circa derivante dalla preesistenza incrementata del 35% come specificato dalla norma di riferimento. L'intervento relativo al presente procedimento, della consistenza prevista di mc 550 circa, attribuisce al nuovo edificio diverse e migliori caratteristiche architettoniche.
- Che il progetto prevede la costruzione di un fabbricato composto da un piano interamente fuori terra ed un sottostante livello addossato al terreno su un lato, adibito ad abitazione, di forma sufficientemente regolare, prospetti intonacati e tinteggiati, copertura a falde ed in parte a lastrico solare. L'intervento prevede altresì la sistemazione del terreno circostante mediante movimentazione di terreno e la costruzione di un posteggio privato scoperto, a lato dell'edificio.

Considerato

- Che l'istruttoria condotta dall'ufficio VAS si è concretizzata nella relazione tecnica di cui al documento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Che dagli esiti dell'istruttoria, riportati nella suddetta relazione, risulta che la variante di piano in esame non rientri nei casi da assoggettare a Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 13 della L.R. 32/2012;

Visti

- Il D.lgs 3.4.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm. ed ii. E, segnatamente, all'articolo 6;
- Il disposto di cui alla L.R. 19 Agosto 2012 n. 32 "Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e modifiche alla Legge Regionale 30 Dicembre 1998 n. 38 (Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale);
- Le delibere G.R. n. 223/2014 e n. 331/2013 "Indicazioni applicative ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 32/2013 in materia di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi";
- La Sentenza della Corte Costituzionale n. 178 in data 1 Luglio 2013 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt 3, c. 2 e 18, c. 2 e 4, nonché dell'Allegato A della Legge della Regione Liguria 10.8.2012 n. 32;

Visto

il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000;

Visto

lo Statuto provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 64 del 10.6.1991 e successive modifiche;

Visto

il Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 191 del 14.6.2001;

RITIENE

1. Che non sia necessaria l'attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS di cui all'art. 13 della L.R. 32/2012 nei confronti del "*Progetto di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione e ampliamento di fabbricato esistente (identificato al catasto nel c.c. Sanremo fg. 12, Mapp. 528) ai sensi dell'art. 6 l.r. 49/2009 in variante al PRG vigente (pratica edilizia del Comune di Sanremo n° 1230/2013)*" presentato dai Sigg. PIERONI Pierluigi e RICHIARDI Annamaria;
2. Che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L.

Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Ing Enrico Lauretti

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE –
TERRITORIO – URBANISTICA - UFFICIO VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA DELLA
PROVINCIA DI IMPERIA**

13.4.2015

N. H2/373

Progetto di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione e ampliamento di fabbricato esistente (Fg. 12, Mapp. 528) ai sensi dell'art. 6 l.r. 49/2009 in variante al PRG vigente - Pratica edilizia del Comune di Sanremo n. 1141/2013. Prat. 5/2015. Proponente: Sigg. PIERONI Pierluigi e RICHIARDI Annamaria.

IL DIRIGENTE

Premesso

- Che in data 21/1/2015 è stata avviata presso l'autorità competente provinciale – Direzione Operativa Ambiente Territorio Urbanistica/Ufficio Valutazione Ambientale Strategica – nella conferenza dei servizi referente nel corso della quale è stata presentata la relativa documentazione, ad iniziativa del Comune di Sanremo per conto dei proponenti Sigg. PIERONI Pierluigi e RICHIARDI Annamaria, la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell'art. 13 della L.R. 32/2012 per *“Progetto di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione e ampliamento di fabbricato esistente (identificato al catasto nel c.c. Sanremo fg. 12, Mapp. 528) ai sensi dell'art. 6 l.r. 49/2009 in variante al PRG vigente”*;
- Che il piano non fa da quadro di riferimento per l'approvazione di progetti rientranti nel campo di applicazione della VIA, né prevede interventi di trasformazione all'interno di SIC e ZPS tali da far ritenere necessaria una valutazione di incidenza;

Tenuto conto

- Che le indicazioni applicative in materia di valutazione ambientale di piani e programmi, emanate dalla Regione Liguria ai sensi dell'art. 17 della L.R. 32/2012 con Deliberazioni della Giunta Regionale n° 331/2013 e n° 223/2014 forniscono, fra l'altro, puntuali indirizzi applicativi al fine di consentire all'autorità competente di verificare autonomamente le condizioni di assoggettamento alla verifica di assoggettabilità VA con lo scopo di semplificare e sveltire la definizione dei vari iter e favorirne la rapida conclusione ove ne sussistano le condizioni;
- Che fra le varie fattispecie individuate nelle citate deliberazioni, sono indicati al punto B.2 anche i casi soggetti a Verifica di Assoggettabilità nel caso in cui sussista anche una sola di un elenco di situazioni stabilendo conseguentemente che in tutte le fattispecie non rientranti nelle situazioni elencate, al fine dell'esclusione dalle procedure di valutazione ambientale, è necessario che la documentazione di piano/variante sia corredata di una breve relazione che argomenta la non sussistenza delle criticità esposte;

Rilevato

- Che il progetto proposto consente l'eliminazione di un fabbricato incongruo di volumetria pari a mc 599 circa e la ricostruzione in nuovo sito di due edifici, per i quali sono state avviate due distinte pratiche abilitative presso il Comune di Sanremo; detti nuovi fabbricati sono previsti con la consistenza di mc 250 circa l'uno e mc 550 l'altro, complessivamente entro il limite di mc 808 circa derivante dalla preesistenza incrementata del 35% come specificato dalla norma di riferimento. L'intervento relativo al presente procedimento, della consistenza prevista di mc 250 circa, attribuisce al nuovo edificio diverse e migliori caratteristiche architettoniche.
- Che il progetto prevede la costruzione di un fabbricato composto da un solo piano fuori terra adibito ad abitazione, di forma sufficientemente regolare, prospetti intonacati e tinteggiati, copertura a falde. L'intervento prevede altresì la sistemazione del terreno circostante mediante movimentazione di terreno e la costruzione di un'area di parcheggio pertinenziale, scoperto, a lato dell'edificio.

Considerato

- Che l'istruttoria condotta dall'ufficio VAS si è concretizzata nella relazione tecnica di cui al documento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Che dagli esiti dell'istruttoria, riportati nella suddetta relazione, risulta che la variante di piano in esame non rientri nei casi da assoggettare a Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 13 della L.R. 32/2012;

Visti

- Il D.lgs 3.4.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm. ed ii. E, segnatamente, all'articolo 6;
- Il disposto di cui alla L.R. 19 Agosto 2012 n. 32 "Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e modifiche alla Legge Regionale 30 Dicembre 1998 n. 38 (Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale);
- Le delibere G.R. n. 223/2014 e n. 331/2013 "Indicazioni applicative ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 32/2013 in materia di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi";
- La Sentenza della Corte Costituzionale n. 178 in data 1 Luglio 2013 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt 3, c. 2 e 18, c. 2 e 4, nonché dell'Allegato A della Legge della Regione Liguria 10.8.2012 n. 32;

Visto

il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000;

Visto

lo Statuto provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 64 del 10.6.1991 e successive modifiche;

Visto

il Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 191 del 14.6.2001;

RITIENE

- 1 Che non sia necessaria l'attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS di cui all'art. 13 della L.R. 32/2012 nei confronti del "*Progetto di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione e ampliamento di fabbricato esistente (identificato al catasto nel c.c. Sanremo fg. 12, Mapp. 528) ai sensi dell'art. 6 l.r. 49/2009 in variante al PRG vigente (pratica edilizia del Comune di Sanremo n° 1141/2013)*" presentato dai Sigg. PIERONI Pierluigi e RICHIARDI Annamaria;
- 2 Che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L.

Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

Il Dirigente
Ing Enrico Lauretti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SAVONA**30.03.2015****N. 11**

Approvazione delle modifiche al Piano di Bacino stralcio per il rischio idrogeologico ex articolo 10, comma 5, della l.r. n. 58/2009 - "Riperimetrazione delle fasce di inondabilità del torrente neva ed atti correlati del piano di bacino centa, Comune di Zuccarello".

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 12/07/2001 sono stati adottati ai sensi dell'art. 97 della L.R. n. 18/1999 i piani stralcio di bacino per il rischio idrogeologico di cui al Decreto Legge n. 180/1998 e s.m.i. sulle porzioni di territorio relative agli ambiti indagati e riguardanti i bacini dei Torrenti Merula, La Liggia, Carenda, Varatella, Nimbato, Quiliano, Sansobbia, Arrestra, Fiume Centa e dei Torrenti Maremola, Bottassano, Pora, Sciusa, Noli, Crovetto, Segno, Molinero, Letimbro, Podestà, Sanda e Teiro;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43 del 28/10/2002 è stato approvato ai sensi dell'art. 97 della L.R. n. 18 del 21/06/1999, il Piano di Bacino stralcio per la difesa idrogeologica, geomorfologica e per la salvaguardia della rete idrografica dei Bacini Tirrenici della Provincia di Savona, Torrenti Merula, La Liggia, Carenda, Varatella, Nimbato, Quiliano, Sansobbia, Arrestra, Fiume Centa e dei Torrenti Maremola, Bottassano, Pora, Sciusa, Noli, Crovetto, Segno, Molinero, Letimbro, Podestà, Sanda e Teiro;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 47 del 25/11/2003 sono stati approvati gli atti che prevedevano l'aggiornamento dei piani, secondo quanto disposto dal parere vincolante di cui alle Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 1068/2002, 1158/2002 e 813/2003;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 29/03/2004 sono stati approvati gli aggiornamenti degli atti di piano ai sensi dell'art. 97 della L.R. n. 18/1999 (revisione della normativa di piano e circolari esplicative).

RICHIAMATI i criteri ed indirizzi di riferimento dell'Autorità di bacino regionale, ed in particolare:

- la D.G.R. n. 357/2001 e s.m.i. con la quale sono stati approvati i criteri per la redazione della normativa di attuazione dei Piani di Bacino per la tutela dal rischio idrogeologico e relativi allegati tecnici;
- la D.G.R. n. 989/2011 con la quale sono state approvate alcune modifiche ed integrazioni ai suddetti criteri, finalizzate, tra l'altro, al recepimento del disposto del regolamento regionale n. 3/2011 in materia di tutela delle pertinenze dei corsi d'acqua;
- la D.G.R. n. 1265/2011 e s.m.i., con la quale sono stati predisposti il testo integrato aggiornato dei criteri per la redazione della normativa dei piani di bacino stralcio per il rischio idrogeologico, e della relativa normativa-tipo, testi integrati assunti con la stessa deliberazione quali criteri ed indirizzi ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 58/2009.

DATO ATTO che la legge regionale n. 58 del 04/12/2009, nelle more della attuazione del Titolo II, Parte terza, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), ha disciplinato una parziale riorganizzazione dell'assetto dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, di cui all'articolo 96 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 e s.m.i. (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), al fine di garantire l'esercizio più efficace delle funzioni di pianificazione svolte dalla stessa Autorità di bacino ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i. (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).

RICHIAMATA la legge regionale n. 58 del 04/12/2009 "Modifiche all'assetto dell'Autorità di bacino di rilievo regionale" ed in particolare:

- l'art. 10, commi da 1 a 4, con i quali è stata disciplinata la procedura ordinaria di approvazione delle varianti al Piano di bacino anche stralcio, prevedendo al comma 5 una procedura semplificata per le modifiche ed integrazione non sostanziali dei piani stessi;
- l'art. 10, comma 4-bis, il quale ha previsto che le varianti sostanziali, che consistano nel recepimento di criteri e di indirizzi approvati dall'Autorità di bacino ovvero previsti da normative regionali o nazionali siano approvate dalla Giunta Provinciale con le modalità di cui al comma 5, garantendo, in ogni caso, l'attivazione delle adeguate forme di pubblicità che consentano a chiunque di esprimere osservazioni, entro il termine massimo di trenta giorni;
- l'art. 10, comma 5, il quale ha previsto l'approvazione da parte della Giunta Provinciale delle modifiche ed integrazioni, previa acquisizione del parere vincolante del Comitato Tecnico di Bacino entro sessanta giorni in relazione ai criteri ed indirizzi dell'Autorità di Bacino ed, inoltre, ha precisato che "qualora le modifiche od integrazioni interessino ampie porzioni di territorio o territori non precedentemente vincolati, l'approvazione è preceduta da adeguate forme di pubblicità, che consentano a chiunque di esprimere osservazioni entro il termine massimo di trenta giorni".

CONSIDERATO che:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" ha espressamente previsto, all'art. 1, comma 54, quali organi della Provincia: il Presidente, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci;
- le funzioni precedentemente esercitate dalla Giunta Provinciale sono da intendersi assorbite da uno dei soggetti come sopra indicati;
- conseguentemente, debba ritenersi che l'adozione di che trattasi sia correttamente da inserirsi tra le funzioni del Consiglio Provinciale, in qualità di organo dell'Autorità di bacino regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 58/2009, come si evince anche dal verbale della seduta del 18/12/2014 del Comitato Tecnico di Bacino.

PRESO ATTO che con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 170 del 23/09/2014 è stata adottata, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 della L.R. n. 58/2009, la variante al Piano di Bacino vigente ad oggetto: "Aggiornamento della perimetrazione delle fasce di inondabilità del torrente Neva in comune di Zuccarello", per il bacino Centa con apposito regime di salvaguardia.

DATO ATTO che al fine di procedere con la fase di pubblicità prevista dalla L.R. n. 58/2009, con nota prot. n. 81206 del 12/11/2014, è stata trasmessa la Deliberazione di adozione n. 170 del 23/09/2014 ai Comuni di Cisano sul Neva e Zuccarello.

PRESO ATTO che i Comuni interessati dalle procedure di pubblicità, hanno formalmente comunicato alla Provincia di Savona - Servizio Piani di Bacino e Lavori Idraulici, l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio e che nei termini stabiliti dall'avviso di pubblicazione non sono pervenute osservazioni alla variante proposta.

RITENUTO pertanto che sia meritevole di approvazione - con iter procedurale di cui alla D.G.R. 987/2011 e all'art. 10, comma 5, della L.R. n. 58/2009 - la variante al Piano di Bacino vigente ad oggetto: "Aggiornamento della perimetrazione delle fasce di inondabilità del torrente Neva in comune di Zuccarello", già adottata con D.G.P. n. 170 del 23/07/2014.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, allegato alla presente proposta, quale parte integrante e sostanziale.

DATO ATTO che la presente proposta non è corredata dal parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, non comportando la stessa riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

VISTO:

- l'articolo 134, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000.

DELIBERA

- 1 Di approvare, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L.R. n. 58/2009 la variante al Piano di Bacino vigente ad oggetto: "Riperimetrazione delle fasce di inondabilità del torrente Neva ed atti correlati del piano di bacino Centa, Comune di Zuccarello" come adottata con D.G.P. n. 170 del 23/09/2014.
- 2 Di approvare gli elaborati tecnici di Piano di Bacino Centa oggetto di variante, conservati agli atti del Settore Pianificazione e Programmazione Territoriale.
- 3 Di confermare, fino all'entrata in vigore definitiva della variante mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed in ottemperanza alla D.G.R. n. 897/2011, il regime di salvaguardia già attivato con la D.G.P. n. 170 del 23/09/2014 e di stabilire che non vengano avviate iniziative relative ad interventi di tipo urbanistico-edilizio in contrasto con le disposizioni di Piano più restrittive tra quelle vigenti e quelle previste dalla deliberazione richiamata.
- 4 Di dare atto che ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della L.R. n. 58/2009, la variante entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale della presente deliberazione.
- 5 Di trasmettere la presente Deliberazione e gli elaborati tecnici di Piano oggetto di approvazione alla Regione Liguria ed ai comuni territorialmente competenti, al fine del deposito a permanente e libera visione del pubblico, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della L.R. n. 58/2009.
- 6 Di dare atto che copia della variante approvata, con i relativi elaborati tecnici di Piano, sarà depositata a permanente e libera visione del pubblico presso il Settore Pianificazione e Programmazione Territoriale e pubblicata su sito informatico della Provincia di Savona nelle forme previste dalla normativa di riferimento.
- 7 Di dare mandato al Dirigente del Settore Pianificazione e Programmazione Territoriale di predisporre quanto necessario per l'entrata in vigore della variante al Piano di Bacino approvata con il presente atto.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Dott.ssa Monica Giuliano

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Giulia Colangelo

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE – SERVIZIO GESTIONE E TUTELA
DELLE RISORSE TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

07.12.2014

N. 5925

Concessione per derivare ad uso irriguo dal fiume Bormida di Pallare nel bacino del fiume Bormida di Spigno in localita' Pian Sottano del Comune di Bormida. Concessionario: Sig. Del Signore Elio.

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

omissis

DECRETA

1. ai sensi del R.D. 11/12/1933 n° 1775 e s.m.i., per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, al Sig. Del Signore Elio è concesso di derivare dal Fiume Bormida di Pallare, iscritto al n° 318 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Savona, nel Bacino del Fiume Bormida di Spigno in Località Pian Sottano del Comune di Bormida, una quantità di acqua non superiore a Moduli massimi 0,02 (l/sec. 2,00) e Moduli medi 0,000165 (l/sec. 0,0165) ad

uso irriguo, al fine di irrigare mq. 330 circa di terreno contraddistinto al N.C.T. a Foglio 4 Mappale 418 del Comune di Bormida per complessivi **n. 12 minuti al giorno (dalle ore 18,30 alle ore 18,42)**;

2. la suddetta concessione è accordata per **ANNI QUARANTA** successivi, continui e correnti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel disciplinare n. 13327 di repertorio in data 28.11.2014 e verso il pagamento del canone annuo nello stesso determinato all'art. 12 oltre ad eventuali arretrati, sovrimposte, sovracanonici o addizionali nonché aggiornamenti previsti dalla legge.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Enrico Pastorino

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE UFFICIO TERRITORIALE PER LE
ESPROPRIAZIONI DELLA RETE FERROVIARIA S.P.A.
16.04.2015 N. 46**

Ordine di pagamento diretto delle indennità'. Ditte: Bigliani Piercarlo ed altri nel Comune di Genova.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DI PRODUZIONE
Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
omissis
ORDINA

il pagamento diretto delle indennità di espropriazione, ovvero il deposito delle somme dovute a titolo di saldo e/o conguaglio, in caso di rifiuto espresso o tacito, trattandosi di indennità definitive in forza di accettazione irrevocabile, determinate ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., riportate nell'allegato elenco ditte, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, relativamente agli immobili censiti al catasto del Comune di Genova.

DISPONE

inoltre, che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trovano i beni da espropriare, ai sensi dell'art.26, comma 7 del D.P.R. n. 327/2001.

Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.

IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE
DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI
Ing. Vincenzo Macello

(segue allegato)

COMUNE DI GENOVA: N.P.9: Bigliani Piercarlo nato a Felizzano il 05/04/1942, sez.C, foglio 74, mappali 1186,1187,1188, indennità esproprio € 1.935,00, mappale 1185, indennità asservimento € 292,50; **N.P.30:** Pastorino Paolo nato a Genova il 14/10/1942, Pastorino Bianca Maria nata a Genova il 23/09/1941, sez.C, foglio 65, mappali 1192,1105,1106,1107,1108,1109, indennità esproprio € 31.230,00, mappale 1191, indennità asservimento € 1.053,00; **N.P.65:** Calvini Vittorio nato a Genova il 30/04/1953, sez.D, foglio 13, mappali 1214, 1215,1121,1122,1227,1206,469,1129, 1219, 1220,1222,1223,1125,1126,1217,1225,1070, 1212, indennità € 36.366,00.

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE UFFICIO TERRITORIALE PER LE
ESPROPRIAZIONI DELLA RETE FERROVIARIA S.P.A.**

16.04.2015 **N. 47**

Ordine di pagamento diretto delle indennità'. Ditta: Anselmi Giulio Enrico.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DI PRODUZIONE
Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni

omissis

ORDINA

il pagamento diretto delle indennità di espropriazione, ovvero il deposito delle somme dovute a titolo di saldo e/o conguaglio, in caso di rifiuto espresso o tacito, trattandosi di indennità definitive in forza di accettazione irrevocabile, determinate ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., riportate nell'allegato elenco ditte, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, relativamente agli immobili censiti al catasto del Comune di Genova.

DISPONE

inoltre, che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trovano i beni da espropriare, ai sensi dell'art.26, comma 7 del D.P.R. n. 327/2001.

Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.

IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE
DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI
Ing. Vincenzo Macello

(segue allegato)

COMUNE DI GENOVA: N.P.119: Anselmi Giulio Enrico nato a Valbrevenna il 27/02/1945, sez.D, foglio 13, mappali 1198,1192,1193,1195,1196, indennità € 2.130,00.
